

n.14

Dicembre 2008

14

Mediterranea ■ Ricerche storiche

# Mediterranea

ricerche storiche




M



# ORAZIO CANCELLA I FLORIO

storia di una  
dinastia imprenditoriale



BOMPIANI



# Extralarge.



**Nuovo Mutuo 120%**  
allarga le tue possibilità.

**100%** per acquistare casa, **più 20%** per tutte le spese connesse  
- dalla ristrutturazione al notaio, dall'arredamento al trasloco -

Per realizzare il sogno di una casa "tutto compreso", da oggi c'è Mutuo 120%, il Mutuo di Banca Nuova che consente, con un'unica operazione, di finanziare il 100% del valore dell'immobile e che mette a disposizione un ulteriore 20% per tutte le spese connesse all'acquisto, come quelle notarili, di agenzia, di arredamento, di ristrutturazione, di trasloco e tante altre. Scegli la tua casa, a tutto il resto pensiamo noi.

Per informazioni ti aspettiamo in una delle nostre filiali  
e sul nostro sito [www.bancanuova.it](http://www.bancanuova.it)



Casa nuova, Banca Nuova.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni applicative ai servizi si rinvia al foglio informativo analitico a disposizione della clientela in tutte le filiali (normativa sulla trasparenza bancaria).

ANTISTEVA.com

---

# Mediterranea

ricerche storiche

n° 14

Dicembre 2008  
Anno V

---

Direttore: Orazio Cancila

Responsabile: Antonino Giuffrida

Comitato scientifico:

Franco Benigno, Henri Bresc, Rossella Cancila, Federico Cresti, Antonino De Francesco, Gérard Delille, Salvatore Fodale, Enrico Iachello, Salvatore Lupo, Guido Pescosolido, Paolo Preto, Marcello Verga, Bartolomé Yun Casalilla

Segreteria di Redazione:

Manfredi La Motta, Fabrizio D'Avenia, Daniele Palermo,  
Chiara Sciarrino, Matteo Di Figlia

Direzione, Redazione e Amministrazione:

Cattedra di Storia Moderna c/o Facoltà di Lettere e Filosofia  
Viale delle Scienze, ed. 12 - 90128 Palermo  
Tel. 091 6560254/3 Fax 091 6560253  
mediterranea@unipa.it

on line sul sito [www.mediterranearicerchestoriche.it](http://www.mediterranearicerchestoriche.it)

Mediterranea. Ricerche storiche

ISSN: 1824-3010 (stampa) ISSN: 1828-230X (on line)

Iscrizione n. 15707 del Registro degli Operatori di Comunicazione

Registrazione n. 37, 2/12/2003, della Cancelleria del Tribunale di Palermo

Copyright © Associazione no profit "Mediterranea" - Palermo

Il presente numero è a cura di Nicola Cusumano

Fotocomposizione: Compostampa di Michele Savasta - Palermo

Stampa: Punto Grafica Soc. Cop. a.r.l. - Palermo

Pubblicato con  
il contributo della



---

La questione nazionale: la lezione della storia di <i>Domenico Fisichella</i> .....	463
--	-----

## 1 Saggi e ricerche

<b>Rossella Cancila</b> <i>Merum et mixtum imperium</i> nella Sicilia feudale .....	469
<b>Gavina Costantino</b> Le relazioni degli ebrei trapanesi con il regno hafside di Tunisi sotto Alfonso V .....	505
<b>Laura Luzi</b> Dallo <i>status civitatis</i> alla cittadinanza. La crisi del diritto comune attraverso il mutamento dello statuto dell'ebreo .....	527
<b>Francesco Gaudioso</b> Emergenza macrosismica, controllo del territorio e tutela dell'ordine pubblico nella Calabria del Settecento .....	567
<b>Thierry Couzin</b> Un projet d'industrialisation. La centralisation bancaire dans le royaume de Sardaigne de Charles-Albert à Victor-Emmanuel II (1843-1849) .....	591
<b>Claudio Mancuso</b> Palermo in camicia nera. Le trasformazioni dell'identità urbana (1922-1943) .....	613

## 2 Appunti e Note

<b>Francesco Capece Galeota</b> Il "secondo esilio" di Giuseppe Garibaldi .....	651
<b>Salvo Di Matteo</b> Dissennatezze di una regione veramente speciale .....	667

3	Lettere	
	Carlo Verri	
	La guerra di Bruno Trentin.....	673
	Antonella Scandone	
	L'emigrazione italiana in Tunisia (1881-1939) .....	676
4	Libri ricevuti	678
5	Sommari / Abstracts	680
6	Gli autori	685



## La questione nazionale: la lezione della storia

Si parla da anni in Italia di federalismo e, più recentemente, di federalismo fiscale, più o meno solidale. Si sono anche attuate talune riforme costituzionali in senso federale, cioè per superare l'assetto unitario del nostro quadro istituzionale nazionale. Ma perché lo Stato italiano è nato unitario? E sconvolgerne gli assetti è operazione sensata? Qui si vuole richiamare brevemente la lezione della storia, con le sue ragioni, che contano quando si mettono in moto riforme che le possono distruggere.

Ci sono ragioni di principio che ostino ad una trasformazione dell'Italia in un Paese federale? Il quesito è astratto, nel senso dell'astrattezza, ma insomma si può rispondere che no, non ci sono (comunque possono non esservi) ragioni ostative di tal genere. Tuttavia, se l'interrogativo naviga sulle nuvole dell'astrattezza (e sia chiaro che astrazione è concetto diverso, inerendo al linguaggio del sapere scientifico), la risposta si muove al medesimo livello di consistenza. Occorre scendere dalla dimensione del dibattito "metafisico" alla dimensione dell'analisi delle condizioni, che è analisi storica, strutturale, funzionale, culturale, sistemica: insomma, scientifica.

Sul piano storico, il punto è acclarato al di là di ogni ragionevole dubbio. Lo Stato nazionale italiano è nato unitario perché non poteva nascere (e crescere) altrimenti. Le ipotesi tra confederale e federale, pure adombrate in qualche momento del lavoro di *State building*, sono durate lo spazio di un mattino. Il Romano Pontefice che presiede una confederazione, o anche una federazione, degli Stati della penisola significa puramente e semplicemente qualcosa di radicalmente diverso, e anche opposto, rispetto alla costruzione dello Stato nazionale. E si capisce il motivo: il potere temporale dei papi è una contraddizione in termini rispetto all'edificazione dello Stato nazionale, la proiezione spirituale della Chiesa è universale, non nazionale, ma in pari tempo gli Stati della Chiesa tagliano territorialmente in due la penisola. Il giudizio *a posteriori* di Paolo VI, che definirà «provvidenziale» l'integrazione territoriale dello Stato pontificio nel Regno d'Italia, fa allora il paio con la valutazione di Sergio Cotta, maggiore filosofo cattolico italiano degli ultimi decenni, secondo il quale pur se tale integrazione ha formalmente costituito una lesione del diritto internazionale, tuttavia l'esistenza del potere temporale della Chiesa rappresentava «una violazione dei principi evangelici», e si capisce che per un cattolico il Vangelo conta più del diritto internazionale.

In una famosa conferenza tenuta alla Sorbona l'11 marzo 1882, e intitolata *Che cos'è una nazione?*, l'illustre storico e accademico di Francia Ernest Renan ebbe a sostenere che, se «il comune possesso di una ricca eredità di ricordi» è uno dei due fattori che costituiscono la nazione, la sua essenza spirituale (l'altro fattore è «il consenso attuale, il desiderio di vivere insieme, la volontà di continuare a far valere

l'eredità ricevuta indivisa»), tuttavia una misura di oblio è necessaria per mantenere nel tempo la coesione nazionale, perché storicamente «l'unità si realizza sempre in modo brutale»: così, l'unificazione della Francia del Nord e della Francia del Sud è stata «il risultato di uno sterminio e di un terrore durati ininterrottamente per quasi un secolo», talché risvegliare le memorie dei conflitti passati indebolisce la volontà di continuare a vivere insieme.

C'è qualcosa di vero in questo richiamo all'esigenza dell'oblio (più recentemente evocato a proposito della Spagna anche dal sociologo Victor Pérez-Díaz con riferimento alla transizione e al consolidamento democratico dopo l'esperienza autoritaria franchista), che è anche un modo per manifestare quel sentimento di pietà patriottica che conferisce tolleranza e tollerabilità alla convivenza tra uomini e tra gruppi. Riconosciuto ciò, tuttavia è ancora più vera e realistica l'osservazione che la tragedia fa parte della storia. Questa non è soltanto tragedia ma è anche tragedia, specie in taluni momenti cruciali dell'esperienza individuale e collettiva. Nel concerto europeo, l'Italia era considerata un'espressione geografica. Occorreva che diventasse uno Stato nazionale, come già accaduto alla Francia, alla Gran Bretagna, alla Spagna, e come ancora non accaduto, insieme a noi, alla Germania. E se quest'ultima si costruisce come Stato nazionale attorno alla Prussia e ampiamente per iniziativa della Prussia, l'Italia si costruisce attorno al Piemonte sabauda, al Regno di Sardegna e grazie soprattutto alla iniziativa di tale piccolo Stato, unico a vocazione nazionale e unico nella penisola non tributario di potenze straniere o, come il potere temporale dei Papi, ispirato e chiamato a tutt'altre prospettive. E se la Germania si configura federale, in ragione del precedente assetto confederale, l'Italia non può che essere Stato unitario, e ho già detto i perché.

Come che sia, non vi è motivo per stendere il velo dell'oblio sull'origine dello Stato nel nostro Paese. Al contrario. L'unità istituzionale della nazione è senza ombra di dubbio la più grande impresa compiuta dall'Italia, grazie al Risorgimento e ai suoi protagonisti, negli ultimi due secoli. Non solo. Comparativamente, i suoi costi storici, politici, culturali, sociali, umani, sono stati assai più contenuti che in altri Paesi. In pari tempo, va pur messo nel conto che il risultato da conseguire era straordinariamente arduo. Da nessun'altra parte c'era il papato con il suo regno temporale, con il suo territorio incuneato tra Tirreno e Adriatico, e da nessun'altra parte c'erano Stati e territori così direttamente legati a potenze straniere o da esse dominati. In questo contesto, se il Regno Sardo, e poi il Regno d'Italia, hanno giocato con spregiudicatezza la partita delle alleanze internazionali, ciò è segno della loro autonomia, della loro capacità di movimento e di intrapresa, conquistate progressivamente sul campo, al cospetto degli altri Stati della penisola rimasti immobili per sostanziale mancanza di vocazione nazionale.

Nulla di grande, di serio, di duraturo si costruisce e si mantiene senza conflitti, sacrifici e anche cadute. Ma è possibile che nella vicen-



da risorgimentale abbia operato, in questo o quel momento, anche l'ispirazione di un qualche *esprit de conquête*? Come escluderlo? Gli angeli (forse) no, ma gli uomini, e i popoli, sono anche animati da tale spirito. D'accordo, a nessuno fa piacere di essere oggetto di conquista, nelle sue diverse forme, da quella militare a quella economica, e via dicendo. Riconosciuto ciò, è però lecito chiedersi, per ricorrere a un solo esempio: pure nobile (spesso, non sempre) per «antiquità di sangue» – riprendo l'espressione di Niccolò Machiavelli, che nella specie sta parlando dei «baroni di Francia» –, il patriziato romano devoto al Pontefice e quindi ostile all'Italia unita aveva forse creato nel corso dei secoli la propria potenza istituzionale e materiale senza mai ricorrere ai tanti modi di esercitare la *conquête*, nepotismo incluso, anche nei reciproci rapporti tra le diverse casate?

D'altro canto, pure i momenti negativi, pure gli insuccessi, inevitabili in vicende di tanta portata e di tanta durata, e sui quali i nemici di ieri e di oggi dell'impresa risorgimentale insistono con ricorrente acrimonia, al dunque convergono nei fatti al risultato perseguito. Ascoltiamo ancora nella conferenza di Renan questa efficace sintesi comparativa. «La nazione moderna è dunque un risultato storico prodotto da una serie di fatti convergenti nella stessa direzione. A volte l'unità è stata realizzata da una dinastia, come nel caso della Francia; talora dalla diretta volontà delle province, come nel caso dell'Olanda, della Svizzera, del Belgio; talaltra da un generale moto degli spiriti, che si impone tardivamente sui capricci della feudalità, come nel caso dell'Italia e della Germania». Una profonda ragion d'essere, nota l'accademico francese, ha sempre presieduto a queste formazioni. In casi del genere, le vocazioni e i risultati si fanno luce in mezzo alle sorprese più inaspettate. «Ai giorni nostri, abbiamo visto l'Italia unificata dalle sue sconfitte, e la Turchia demolita dalle sue vittorie. Ogni sconfitta faceva avanzare la causa italiana; ogni vittoria indeboliva la Turchia; poiché l'Italia è una nazione, mentre la Turchia, al di fuori dell'Asia Minore, non lo è».

Siamo al punto. L'Italia, che è culturalmente una nazione, e lo è da secoli, ha il dovere, non soltanto per morale civica ma per necessità vitale, di diventare anche istituzionalmente una nazione, cioè a dire uno Stato nazionale. Un «generale moto degli spiriti» converge verso tale esito, e la dinastia piemontese, che così diviene dinastia nazionale, per prima se ne fa carico, con la sua armata, la sua diplomazia, la sua amministrazione pubblica, la sua classe politica, la sua capacità di tessere e disdire alleanze internazionali, accogliendo le istanze che vengono da ogni parte della penisola, rendendo partecipi del gioco intellettuali e gruppi popolari, ricorrentemente rischiando in proprio, subendo financo l'offesa suprema della scomunica, *vulnus* grande per una Casa di sovrani cattolici. In un contesto di tanta complessità, i rapporti tra potenze e le incrostazioni di interessi e resistenze locali ormai anacronistici e non di rado ispirati e manovrati d'oltre confine

esigono anche il ricorso alla forza? È nell'ordine delle cose. Il Risorgimento è stato un moto di *élite* e non di popolo? Ciò contraddirebbe il generale moto degli spiriti di cui testimonia Renan, e si sa che i Francesi non sono propensi ai riconoscimenti verso gli Italiani. Ma se pure fosse? Ogni grande processo storico è guidato da *élites*: le *élites* autentiche interpretano lo spirito del tempo, e in tal modo conferiscono legittimità e legittimazione non soltanto alle proprie azioni ma soprattutto al risultato politico che esse conseguono, il quale così diviene patrimonio comune, accompagnato e corroborato dal consenso ora espresso ora tacito ma sempre proiezione ed espressione di una condivisione e di un riconoscimento. Tali *élites* si sono imposte (altra recriminazione) sul popolo rozzo e inconsapevole, non educato alla politica e lontano da essa? In base a quale parametro misuriamo la rozzezza popolare nella stagione risorgimentale? Posso ricordare che oggi, Anno Domini MMVIII (2008), dopo decenni e decenni di illuminazione e illuminismo democratici, uno studioso di grande autorevolezza come Tullio De Mauro è costretto a registrare che il 79,8 per cento degli Italiani è sostanzialmente composto da analfabeti di ritorno, cioè da persone che hanno difficoltà a scrivere, a leggere e soprattutto a capire quello che leggono (quando leggono e qualunque cosa leggano)?

L'Italia, per concludere, non poteva che essere Stato unitario, e tale Stato non poteva che nascere e vivere come è nato e come è vissuto, lungo un percorso di costruzione segnato da alcune sconfitte ma anche da vittorie, come nella Grande Guerra che apre il ventesimo secolo, ultimo atto del Risorgimento nazionale.

D'altronde l'Europa, dopo il trauma sconvolgente della Rivoluzione francese e dopo la prolungata destabilizzazione continentale provocata e prodotta dall'Imperatore repubblicano Napoleone Bonaparte, non avrebbe consentito la nascita di un'altra repubblica: e quindi il Risorgimento nazionale italiano poteva avvenire solo con la guida di una dinastia regia di antica storia e di antichi legami con le altre dinastie europee, come garanzia di equilibrio e gradualità nel cambiamento. Il carattere unitario non è stato dunque il "prodotto" di una "prepotenza" deliberata ad arte da qualcuno (piemontesi, "nordisti" vari) contro qualche altro (napoletani, siciliani, romani). È stato l'esito di una ineludibile necessità storica, unico percorso possibile per sottrarre e fare uscire la nazione dalla condizione di nullità politica.

*Domenico Fisichella*

# Saggi & ricerche





Rossella Cancila

## *MERUM ET MIXTUM IMPERIUM* NELLA SICILIA FEUDALE

Il diritto di amministrare la giustizia sui propri vassalli era, in termini politici e sociali, il privilegio sicuramente più rilevante di cui godeva la maggior parte dei feudatari siciliani. Derivava loro dalla concessione del *mero e misto imperio*: il *misto imperio* corrispondeva alla bassa giustizia, «cioè [al] diritto di comminare lievi pene corporali infra relegazione e pena pecuniaria fino ad onze quattro», poi sette; mentre il *mero imperio* consisteva nell'«habere gladii potestatem ad puniendum facinorosos morte, exilio et relegatione»<sup>1</sup>. Esso comunque non era – come meglio si chiarirà in seguito – inerente al feudo, perché trattandosi di una regalia (*potestà esecutrice*), la sua concessione doveva risultare espressamente dalle clausole dell'investitura.

L'esercizio della giurisdizione civile e criminale consentiva al feudatario un forte controllo del territorio e della popolazione, perché gli conferiva tutta una serie di prerogative che si definirono e ampliarono nel corso dei secoli e che non di rado entravano in conflitto con altre competenze giurisdizionali, che continuavano a insistere all'interno dello stesso territorio. La feudalità è del resto solo un corpo, seppur assai rilevante, dello stato giurisdizionale in cui nei secoli dell'età moderna si organizzava la pratica di governo, caratterizzata da una tensione continua tra tendenza alla concentrazione dei poteri da parte del sovrano e partecipazione al governo del territorio della pluralità di soggetti collettivi in esso presenti. Il diritto, pur tendendo a essere comune, tuttavia non era ancora unico, capace cioè di abrogare i diritti particolari; anzi, la distanza tra la teoria giuridica – che proprio tra Quattro e

È parte di un ampio studio in corso sulla politica antifeudale del viceré Caracciolo in Sicilia negli anni Ottanta del Settecento. La ricerca si inserisce in un PRIN 2007. Abbreviazioni utilizzate: Asp = Archivio di Stato di Palermo; Pr = Protonotaro del Regno.

<sup>1</sup> Cfr. la celebre definizione di Ulpiano, *Digesto* 2,1,3. Sull'argomento, cfr. D. Orlando, *Il feudalesimo in Sicilia. Storia e diritto pubblico*, Tipografia di Francesco Lao, Palermo 1847, p. 179; A. Italia, *La*

*Sicilia feudale*, Società anonima editrice Dante Alighieri, Genova-Roma-Napoli, 1940, p. 378. G. B. Rocchetti chiarisce che «poiché si dicono *Baroni* in Italia tutti i feudatari con giurisdizione, così anche nel nostro Regno sotto la voce generale *Baroni* s'intendono tutti i feudatarii, che amministrano giurisdizione; tanto se avessero vassallaggio, quanto se non ne avessero» (G. B. Rocchetti, *Diritto feudale comune e sicolo*, Filippo Barravecchia, Palermo, 1805, p. 131).

Cinquecento giungeva alla definizione di un quadro di riferimento destinato a mantenersi sostanzialmente per tutto il Settecento – e pratica di usi, procedure e abusi rappresenta in Sicilia come anche nel Mezzogiorno d'Italia una costante<sup>2</sup>. D'altra parte, il potere pubblico (*imperium*), pur operando sempre più con riferimento al territorio nel suo insieme, si avvaleva delle giurisdizioni come canali di intervento su realtà territoriali complesse e plurali, limitandosi prevalentemente all'accertamento di illeciti, all'applicazione di sanzioni, alla composizione di conflitti<sup>3</sup>. Ancora nei secoli dell'età moderna «*imperium* e *iurisdictio*, per quanto intellettualmente distinti, non possono andare concretamente disgiunti nella realtà effettuale<sup>4</sup>». La vocazione pluralistica costituisce insomma il tratto distintivo dello stato giurisdizionale,

nel senso che chi governa al centro è sempre costretto a presupporre l'esistenza di una fitta schiera di soggetti, dalle città alle comunità rurali, dagli ordinamenti ecclesiastici alle corporazioni, ben lungi dal poter essere considerati mere 'sezioni' dell'intero e il cui contributo attivo è anzi necessario proprio per esercitare il governo del territorio medesimo<sup>5</sup>.

In tale contesto, caratterizzato dall'intreccio delle giurisdizioni e dal pluralismo dei fori – tipico per altro del sistema europeo – la feudalità, custode comunque gelosa delle proprie prerogative, non va vista necessariamente come un corpo antagonistico, in potenziale *collisione* con lo stato, ma anche come parte dell'amministrazione nello stato giurisdizionale, in potenziale *collusione* con esso, canale di attuazione della giustizia regia e soggetto attivo nel governo del territorio<sup>6</sup>. Nel Settecento, com'è noto, questo impianto sarà messo in discussione, incrinandosi progressivamente nel corso del secolo, a favore di una visione semplificata della società e dell'affermazione di un modello in cui i protagonisti emergenti sono ormai lo stato e l'individuo: tra essi uno «spazio enorme e vuoto»<sup>7</sup>.

<sup>2</sup> Cfr. A. Musi, *Il feudalesimo nell'Europa moderna*, Il Mulino, Bologna, 2007, p. 81.

<sup>3</sup> Cfr. M. Fioravanti, *Stato e costituzione*, in Id. (a cura di), *Lo stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, Laterza, Roma-Bari, 2002, pp. 7-9; L. Mannori, B. Sordi, *Giustizia e amministrazione*, ivi, p. 68.

<sup>4</sup> L. Mannori, B. Sordi, *Giustizia e amministrazione* cit., p. 66. Sull'argomento,

cfr. anche A. De Benedictis, *Politica, governo e istituzioni nell'Europa moderna*, Il Mulino, Bologna, 2001, pp. 265-266, 271-272.

<sup>5</sup> M. Fioravanti, *Stato e costituzione* cit., p. 8.

<sup>6</sup> A. Musi, *Il feudalesimo nell'Europa moderna* cit., pp. 45-53.

<sup>7</sup> L'espressione di Tocqueville è ripresa da L. Mannori, B. Sordi, *Giustizia e amministrazione* cit., p. 72.

## 1. Le prime concessioni

In origine, sotto i Normanni, in Sicilia la giurisdizione feudale era generalmente ristretta alla sola sfera civile, quella amministrata cioè dal baiulo a livello locale<sup>8</sup>, mentre l'esercizio di quella penale «era regalia ed ai dritti di maestà riserbato» e affidato per conto del sovrano agli *iusticiarii*, anche se in alcune signorie sin dall'epoca del conte Ruggero la giurisdizione criminale risulta però data in concessione<sup>9</sup>. Anche le curie baiulari, tanto quelle demaniali quanto quelle baronali, avevano però limitati compiti di ordine penale, quali il diritto di arrestare chi delinquesse e di istruire le cause di minore importanza.

L'assetto amministrativo e giurisdizionale del regno fu perfezionato dall'imperatore Federico II, che procedette a una significativa riforma giudiziaria tanto nei luoghi demaniali, quanto in quelli sottoposti a giurisdizione feudale<sup>10</sup>. Gli interventi federiciani dalle disposizioni di Capua (1220) a quelle di Melfi (1231) furono tesi a implementare le aree di diretto intervento finanziario e giurisdizionale pubblico a vantaggio della monarchia e a ridefinire il rapporto tra la Corona e i concessionari di aree territoriali di carattere feudale. In relazione alla giurisdizione criminale furono costituite due ampie circoscrizioni (*provincie* o *regiones*), delimitate in misura equivalente dal corso del fiume Salso, affidate a funzionari detti maestri giustizieri, ai quali furono riservate le *causae capitales*,

<sup>8</sup> Il baiulo cittadino, che era assistito da uno o più giudici di nomina regia annuale, e da notai perpetui, aveva «facoltà di tassare le mercedi, punire le frodi dei venditori, dar mandato di non offendere alcuno, giudicare sulle questioni per danni nei campi». Al di sopra del baiulo per l'amministrazione della rendita e della giustizia civile erano i camerari provinciali, che – coadiuvati da tre giudici e un notaio – ricevevano gli appelli delle sentenze dei baiuli e giudicavano in prima istanza le cause più gravi, quelle dei castellani e quelle non feudali tra fisco e privati (cfr. R. Gregorio, *Considerazioni sopra la storia di Sicilia dai tempi normanni sino ai presenti*, Palermo, 1831, vol. I, lib. 1, cap. 3, pp. 118; lib. 2, cap. 2, p. 306; V. La Mantia, *Storia della legislazione civile e criminale di Sicilia*, Palermo 1866, libro II, p. 201 (ristampa anastatica Arnaldo Forni editore, Sala bolognese, 1991). Sul baiulo, cfr. B. Pasciuta, voce «Baiulus», in AA.VV., *Federico II. Enciclopedia Federi-*

*ciana*, Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani, vol. 1 (2005), pp. 139-140; e anche Ead., *Scritture giudiziarie e scritture amministrative: la cancelleria cittadina a Palermo nel secolo XIV*, «Reti Medievali Rivista», IX - 2008/1 (on line su [www.retimedievali.it](http://www.retimedievali.it)).

<sup>9</sup> R. Gregorio, *Considerazioni cit.*, lib. 2, cap. 6, pp. 488, 490.

<sup>10</sup> Cfr. sull'argomento V. D'Alessandro, P. Corrao, *Geografia amministrativa e potere sul territorio nella Sicilia tardomedievale (secoli XIII-XIV)*, in G. Chittolini e D. Willoweit (a cura di), *L'organizzazione del territorio in Italia e in Germania: secoli XIII-XIV*, Bologna, Il Mulino, 1994, pp. 395-444, distribuito in formato digitale da «Reti Medievali»; e B. Pasciuta, *Procedura e amministrazione della giustizia nella legislazione fridericiano: un approccio esegetico al Liber Augustalis*, in «Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Palermo», XLV/2 (1998), pp. 363-412, distribuito in formato digitale da «Reti Medievali».



latrocinia scilicet, magna furta, fracturae domorum, insultus excogitati, incendia, incisiones arborum fructiferarum et vitium, vis mulieribus illata, duella, crimina Maiestatis, arma molita, defensae impositae et contemptae ab aliis, vel pro aliis ab eisdem: et generaliter omnia, de quibus convicti poenam sui corporis vel mutilationem membrorum sustinere deberent<sup>11</sup>;

ma anche quelle civili in assenza dei baiuli, cui spettava di norma – come si è detto – l'esercizio della giustizia civile e l'amministrazione locale fin dall'epoca normanna. Supremo organo di giurisdizione ordinaria era la Magna Regia Curia (Gran Corte), istituzione, itinerante, composta dal Maestro Giustiziere e tre o quattro giudici giuristi assistiti da un maestro notaro, alla quale fu concessa competenza d'appello in materia civile e criminale contro le decisioni dei giudici locali regi e baronali, competenza esclusiva per i reati di lesa maestà e per le cause feudali, e ampi compiti di vigilanza<sup>12</sup>.

Al fine di evitare i gravi abusi perpetrati nell'esercizio della giustizia criminale, Federico II sottolineò con forza che il mero imperio spettava al sovrano («merum imperium celsitudinis nostrae spectare») e non solo proibì a prelati, conti, baroni e militi – pena la confisca del vassallaggio («totius terrae suae publicatione mulctamus») – di esercitare o demandare ad altri l'ufficio di giustiziere nelle loro terre, ma volle anche che ricorressero invece unicamente a maestri giustizieri provinciali nominati dal sovrano («ab excellencia nostra statutis»), il solo al quale era riservata la loro creazione<sup>13</sup>. Insomma,

nella costituzione sveva fu vie più autorizzato un principio del dritto normanno, per cui la giurisdizione criminale non potea considerarsi come ufficio inerente alla concessione della signoria, che esso riguardava solamente la persona, cui era stato accordato, e non già qualunque patrimonio feudale, che si possedesse<sup>14</sup>.

In definitiva si stabiliva il principio che solo la Magna Curia e i suoi giustizieri potessero esercitare l'alta giustizia nei luoghi del demanio

<sup>11</sup> *Constitutiones Regni Siciliae*, I, tit. 44. Cfr. anche R. Gregorio, *Considerazioni* cit., lib. 4, cap. 2, p. 323.

<sup>12</sup> Sul funzionamento della Magna Regia Curia, cfr. A. Baviera Albanese, *L'ufficio di Consultore del Viceré nel quadro delle riforme dell'organizzazione giudiziaria del sec. XVI in Sicilia*, in Ead., *Scritti minori*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 1992, pp. 115-120; A. Romano, *La Regia Gran Corte del Regno di Sicilia*, in A. Wijffels (ed.), *Case Law in the making. The Techniques and Methods of Judicial Records and Law*

*Reports*, vol. I, *Essays*, Duncker & Humblot, Berlin, 1997, pp. 111-161; B. Pasciuta, *In regia curia civiliter convenire. Giustizia e città nella Sicilia tardomedioevale*, Giappichelli, Torino, 2003, pp. 47-51. Già nelle costituzioni di Federico II era previsto che alcune questioni potessero essere rimesse alla coscienza del sovrano.

<sup>13</sup> *Constitutiones Regni Siciliae*, I, tit. 49. Cfr. anche R. Gregorio, *Considerazioni* cit., lib. 3, cap. 4, p. 96.

<sup>14</sup> R. Gregorio, *Considerazioni* cit., lib. 3, cap. 4, p. 97.

come in quelli soggetti ai baroni, mentre la sfera civile rimaneva affidata a baiuli e camerari. La maggior parte dei conflitti confluiva così entro un sistema pubblico unitario, ma non necessariamente monolitico, con l'intento di esercitare un più efficace controllo sulle diverse articolazioni che costituivano l'apparato giudiziario, e che operavano a livello locale, grazie a una struttura gerarchica e piramidale, che dal sovrano arrivava fino ai magistrati locali<sup>15</sup>. Il potere ampio riposto nelle mani dei magistrati fu infatti bilanciato da un più severo controllo cui essi furono sottoposti nell'esercizio delle loro funzioni<sup>16</sup>.

Questo sistema venne riconfermato sostanzialmente anche in seguito, fino a quando Federico III d'Aragona (1296-1337), che pure si era espresso in direzione di un irrigidimento del sistema negando che potesse concedersi ad alcuno il mero imperio, di fatto però fu costretto dalle difficili circostanze in cui governò ad ampie concessioni in tema di giurisdizione criminale, che determinarono una rottura rispetto alla tradizione di intransigenza che risaliva a re Ruggero e a Federico II di Svevia<sup>17</sup>:

in somma ruinarono allora gli antichi ordini del re Ruggieri e dell'imperador Federigo, per cui ridotti i baroni tutti alla sola giurisdizion bajulare, era per sistema di costituzione la criminale in mano dei magistrati, che dal principe immediatamente e in ogni anno erano costituiti: che se nel dritto pubblico siciliano dei tempi normanni e svevi riputavasi quella un ufficio puramente personale e temporaneo, avvenne nei tempi aragonesi, che cominciossi per abuso a considerarla ancora come inerente ai feudi, e quasi una prerogativa ereditaria<sup>18</sup>.

In particolare, il mero e misto imperio, potente strumento di controllo sulla popolazione - che in passato aveva detenuto solo Ruggero Loria su Aci per concessione di Carlo II d'Angiò<sup>19</sup> - era in prima istanza concesso a Blasco Alagona seniore su Naso e i suoi casali, a Guglielmo Raimondo Moncada I, conte di Augusta, e a Manfredi Chiaramonte, conte di Modica, tre dei più influenti esponenti dell'aristocrazia del tempo<sup>20</sup>. Nella documentazione dell'epoca, secondo un for-

<sup>15</sup> B. Pasciuta, *Procedura e amministrazione della giustizia nella legislazione fridericiana: un approccio esegetico al Liber Augustalis* cit., pp. 363-412.

<sup>16</sup> R. Gregorio, *Considerazioni* cit., lib. 3, cap. 4, pp. 98-106.

<sup>17</sup> Ivi, lib. 4, cap. 4, pp. 429-430; D. Orlando, *Il feudalesimo in Sicilia* cit., pp. 183-185.

<sup>18</sup> R. Gregorio, *Considerazioni* cit., lib. 4, cap. 4, p. 433.

<sup>19</sup> Il documento di concessione del mero e misto imperio a Ruggero Loria è ripor-

tato da R. Gregorio, *Bibliotheca scriptorum qui res in Sicilia gestas sub Aragonum imperio retulere*, 2 voll., Palermo, 1791-1792, II, pp. 522-523.

<sup>20</sup> V. D'Alessandro, *Politica e società nella Sicilia aragonese*, Manfredi, Palermo, 1963, pp. 55-56, 258. Profili di questi personaggi in A. Marrone, *Repertorio della feudalità siciliana (1282-1390)*, «Quaderni-Mediterranea. Ricerche storiche», n. 1, Palermo 2006, *ad vocem* (on line sul sito [www.mediterraneanearcherchestoriche.it](http://www.mediterraneanearcherchestoriche.it)).

mulario che sostanzialmente si ripete pur con qualche diversa sfumatura, viene sottolineato che il mero e misto imperio, «sive iurisdictionem civilem et criminalem», era dal sovrano concesso in perpetuo al feudatario e ai suoi eredi «ex uberiori munificentie nostre gratia speciali, quamquam non sit de nostro more», con la riserva tuttavia dell'appello alla Magna Curia («appellatione tamen nostre magne curie expresse reservata»)<sup>21</sup>. Si tratta dunque di un'espressa volontà del sovrano («ex mera nostra voluntate concedimus ... ex certa nostra scientia ac nostro proprio motu et grata benignitate donamus»)<sup>22</sup>, di cui si sottolineava il carattere di eccezionalità («licet in concessionibus nostri generaliter vel specialiter hec concedere non fuerit moris nostri»)<sup>23</sup>, o addirittura, nelle concessioni successive, di deroga rispetto al divieto fissato proprio da Federico III, come nel caso di Guido Ventimiglia, che nel 1361 ottenne la concessione da Federico IV d'Aragona su Malta per sé e i suoi eredi «de suo corpore legitime descendentibus in perpetuum»<sup>24</sup>.

Il feudatario che otteneva la concessione della giurisdizione criminale si avvaleva di un giustiziere locale (capitano) sottraendo ormai di fatto la propria baronia alla giurisdizione del giustiziere provinciale di nomina regia<sup>25</sup>, mentre l'appello rimaneva riservato alla Magna Regia Curia, che utilizzava sin dall'età sveva commissari inviati nei vari luoghi del regno per istruire e compilare i processi per i reati più gravi<sup>26</sup>. Federico III in effetti moltiplicò anche nelle università demaniali i capitani riservandosene l'elezione e «volle che da questi alla Gran Corte si portassero gli appelli, e non più ai giustizieri provinciali» i cui

<sup>21</sup> Cfr. in particolare R. Gregorio, *Bibliotheca* cit., p. 521, per la concessione del mero e misto imperio a Blasco Alagona nel 1297. Sulla ricchezza delle formule di investitura seppure in riferimento a un periodo successivo insiste A. Cernigliaro, *Sovranità e feudo nel Regno di Napoli 1505-1557*, Jovene editore, Napoli, 1983, pp. 238 sgg.

<sup>22</sup> Cfr., ad esempio, la concessione del mero e misto imperio all'infante Federico da parte di re Ludovico nel 1353 (ivi, p. 523).

<sup>23</sup> Cfr. ancora la concessione del mero e misto imperio a Ruggero Loria nel 1297 (ivi, p. 522).

<sup>24</sup> Ivi, p. 525. Il privilegio fa proprio riferimento al divieto di concedere il mero imperio: «per quam forte inhibitum esset concessionem fieri in eodem Regno nostro Sicilie meri imperii».

<sup>25</sup> Non è chiaro se nelle terre baronali il

capitano era nominato dal sovrano o poteva, come già accadeva per il baiulo in sede civile, essere scelto dal barone. Nel 1360, in epoca dunque successiva, Federico Chiaromonte, conte di Modica, nell'esercizio del mero imperio otteneva di poter «subrogare alios vice sua, fideles tamen, et fide dignos, de quibus sit merito confidendum» (ivi, p. 526).

<sup>26</sup> R. Gregorio, *Considerazioni* cit., lib. 4, cap. 4, p. 434. Contro i commissari più volte i parlamenti nel corso del Quattrocento protestarono, chiedendone la limitazione dei poteri (A. Baviera Albanese, *L'ufficio di Consultore del Viceré* cit., p. 126): sempre più infatti i commissari regi amministravano la giustizia sostituendosi di fatto alle strutture ordinarie, oltrepassando i limiti fissati in sede normativa dalle disposizioni alfonsine (B. Pasciuta, *In regia curia civiliter convenire* cit., p. 53).



poteri furono considerevolmente ridimensionati<sup>27</sup>. Portò infatti a quattro le province su cui essi operavano, restringendo in questo modo il territorio di loro pertinenza, e vietò loro di avocare le cause delle curie locali demaniali e baronali della loro provincia, limitandone la giurisdizione. Rispetto alla giustizia civile stabilì invece che l'elezione del baiulo e dei giudici, che dovevano essere giusperiti, spettasse alle popolazioni locali secondo le stesse modalità fissate per quella degli ufficiali municipali, al di fuori di ogni ingerenza baronale<sup>28</sup>: nel capitolo 57 del 1296 Federico aveva infatti stabilito che «barones et milites nullo modo se intromictere debeant de electione iudicum et aliorum officialium, eligendorum per universitas terrarum et locorum anno quolibet»<sup>29</sup>.

Nelle città demaniali come anche in quelle baronali di fatto il capitano regio, nelle cui mani andava concentrandosi sempre più l'autorità giurisdizionale, finiva dunque col soppiantare il giustiziere provinciale. Si delineava una situazione di concorrenza e sovrapposizione di funzioni, che se non fu mai risolta in termini di diritto, sul piano pratico invece dava luogo a

una molteplicità di soluzioni empiriche, che vedevano o la coesistenza dei due funzionari, con la progressiva sottrazione al Giustiziere di Vallo della giurisdizione sul territorio delle città dove veniva insediato un Capitano, o l'assunzione da parte di un Capitano anche del titolo di Giustiziere relativamente all'area del territorio cittadino<sup>30</sup>.

<sup>27</sup> V. La Mantia, *Storia della legislazione civile e criminale* cit., p. 204.

<sup>28</sup> Nell'età di Federico III accanto al baiulo e ai giudici che operavano a livello locale, non più come nel passato funzionari di nomina regia, ma ormai ufficiali elettivi, emerge un ufficio di origine più recente, la curia dei giurati la cui presenza a partire dal secondo decennio del Trecento si fa più regolare ovunque in Sicilia. Presenti tanto nelle città demaniali quanto nelle terre baronali già a partire dalla fine dell'età sveva, i giurati risultano eletti *de communi voto* sotto Carlo I in un documento del 1277: provvedimento poi di fatto revocato nel 1286 da Giacomo II, che invece ne proibisce l'elezione anche nelle terre ecclesiastiche, sino a quando nel 1324 Federico III non emana i *capitula iuratorum*, indirizzati a tutte le città del regno, provvedendo a una sostanziale ristrutturazione dell'ufficio rispetto al passato (cfr. E. Igor Mineo, *Città e società nel-*

*l'età di Federico III: le élites e la sperimentazione istituzionale*, in *Federico III d'Aragona re di Sicilia (1296-1337)*, Convegno di Studi, Palermo 1996, Società italiana per la Storia Patria, Palermo, pp. 118-124 e in particolare le note 27 e 40). Secondo Gregorio, in epoca sveva il diritto di confermare e autorizzare gli eletti spettava al sovrano nei luoghi demaniali e ai baroni in quelli feudali (R. Gregorio, *Considerazioni* cit., lib. 3, cap. 5, p. 119). Sul funzionamento della Corte pretoriana di Palermo, l'unica magistratura locale trecentesca di cui si sia conservata la documentazione, cfr. B. Pasciuta, *In regia curia civiliter convenire* cit.

<sup>29</sup> F. Testa, *Capitula Regni Siciliae*, 2 voll., Palermo, 1743 (ora in ristampa anastatica a cura di A. Romano, Rubbettino, Messina, 1999).

<sup>30</sup> V. D'Alessandro, P. Corrao, *Geografia amministrativa e potere sul territorio* cit.

I giustizieri provinciali erano destinati insomma a scomparire, mentre le circoscrizioni giudiziarie civili e criminali, fiscali, amministrative finivano col coincidere sempre più con i territori delle città. Il divieto di ingerenza aristocratica era d'altra parte nella realtà di difficile realizzazione per le molteplici influenze e interferenze nobiliari: si gettavano così le basi per l'affermazione di un sistema che avrebbe favorito in una fase di forte debolezza del potere monarchico il controllo sulle città di potenti e intraprendenti esponenti dell'aristocrazia, che grazie alla delega del potere regio riuscivano a occupare importanti cariche giurisdizionali e a svuotare di significato le cariche elettive locali<sup>31</sup>. La maggiore autonomia data alle città si traduceva dunque nella realtà in un elemento di forza per il baronaggio dotato di strumenti idonei ed efficaci a esercitare attraverso interferenze e ingerenze continue una influenza sempre maggiore sulle dinamiche che regolavano la vita politica e sociale a livello locale.

L'atteggiamento di sostanziale acquiescenza della nuova monarchia nei confronti dell'aristocrazia, del cui consenso e della cui fedeltà aveva bisogno, consentirono infatti a questa di controllare in modo sempre più capillare il territorio a danno del demanio, sia attraverso l'inf feudazione diretta sia attraverso l'assunzione nelle città demaniali di importanti cariche, concesse anche a vita, come quella di capitano della città o di castellano, «che garantivano al nobile di presentarsi alla città come figura eminente, al di sopra dell'oligarchia locale e lo dotavano delle caratteristiche del signore feudale: giurisdizione civile e criminale, anzitutto, ma anche diritti parziali o totali sulle rendite della fiscalità regia»<sup>32</sup>.

Emergeva già durante il regno di Federico III il vertice di un'aristocrazia sempre più forte, che si configurava come la struttura portante del potere in Sicilia, grazie alla occupazione delle più importanti cariche amministrative e politiche del regno, e che mostrava elevate capacità di porre in una condizione di sostanziale subordinazione la Corona<sup>33</sup>. È soltanto la prima fase di un lungo processo di affermazione dell'aristocrazia che attraversa tutto il XIV secolo dominato da momenti di disordine e illegalità piuttosto diffusi<sup>34</sup>. «Tutto fu baronia»:

<sup>31</sup> Cfr. P. Corrao, *Governare un regno. Potere, società e istituzioni in Sicilia fra Trecento e Quattrocento*, Liguori editore, Napoli, 1991, pp. 48-51.

<sup>32</sup> V. D'Alessandro, P. Corrao, *Geografia amministrativa e potere sul territorio* cit.

<sup>33</sup> Si ricordi la concessione del capitolo *Volentes*, che consentiva la libera alienazione dei feudi, fatta salva la pari dignità dei contraenti, provvedimento

che incise in direzione del maggiore rafforzamento dell'aristocrazia (V. D'Alessandro, *La Sicilia dal Vespro a Ferdinando il Cattolico*, in V. D'Alessandro, G. Giarrizzo, *La Sicilia dal Vespro all'unità d'Italia*, Utet, Torino, 1989, pp. 70 sgg.).

<sup>34</sup> P. Corrao, *L'aristocrazia militare del primo Trecento: fra dominio e politica*, in *Federico III d'Aragona re di Sicilia* cit., pp. 82-84.

con questa espressione Rosario Gregorio sintetizza in modo efficace lo stato in cui Martino I trovò l'isola<sup>35</sup>.

Con Martino I (1392-1409) si aprì una fase in cui il potere regio poté ristrutturarsi secondo nuove modalità, che non rispecchiavano più necessariamente gli orientamenti aristocratici, ma che anzi favorirono l'ascesa di quelle famiglie della piccola e media nobiltà che non aspiravano a contrastare le prerogative regie nel campo dell'amministrazione della giustizia, del potere militare e della direzione politica generale del regno<sup>36</sup>. Nel quadro di un riordinamento giudiziario a carattere generale cui si accompagnò una grande espansione degli studi giuridici<sup>37</sup>, re Martino si preoccupò di regolare in particolare l'uso e l'esercizio della giurisdizione feudale, ribadendo innanzi tutto nel Parlamento del 1398 la riserva regia della giustizia penale e il diritto di tutti i sudditi alla giustizia regia<sup>38</sup>. Il capitolo X stabiliva in particolare che solo il sovrano «et sui officiales principales exercent merum imperium, et utantur suis jurisdictionibus e praesentibus» e che «a sententiis baronum appelletur ad Magnam Curiam, cui singuli oboedire debeant, sicut est de iure». Concetto questo ribadito nel capitolo XLVII, in cui però si ammetteva che «pro meliori expeditione iusticie et in eorum nobilitatis augmentum», ad alcuni conti, baroni e altri feudatari del Regno era stato concesso «gratiose, usque ad nostrum beneplacitum», il «merum imperium, quod nobis a Divina potentia est collatum», costituendoli (*constituendos eosdem*) giustizieri nelle cause criminali e ufficiali del sovrano<sup>39</sup>. In tal modo il feudatario si configurava come un *regius officialis*.

Pur rimanendo confermata la riserva regia nelle cause di appello, tuttavia queste si erano però ridotte al minimo, a tal punto che nessuno si appellava: circostanza reputata grave, tanto da destare la preoccupazione del sovrano, che già nel 1394 aveva lamentato come la Magna Regia Curia «quasi vacat ad praesens et in ea causae modicae ventilantur» a causa della ribellione e delle guerre<sup>40</sup>. A questo disordi-

<sup>35</sup> R. Gregorio, *Considerazioni cit.*, lib. 5, cap. 2, p. 82.

<sup>36</sup> P. Corrao, *Governare un regno cit.*, pp. 73, 79.

<sup>37</sup> Cfr. A. Romano, «*Legum doctores*» e cultura giuridica nella Sicilia aragonese. Tendenze, opere, ruoli, Giuffrè, Milano, 1984, pp. 117 sgg., che sottolinea però come il rilancio degli studi di diritto registratosi con l'avvento dei Martini prima e di Alfonso dopo non si accompagnò alla formazione di un ceto dirigente tecnicamente dotato al servizio dello stato, consapevole del proprio ruolo politico potenziale (ivi, p. 150), ma

piuttosto servi da trampolino di lancio per favorire carriere personali nell'amministrazione pubblica aventi come obiettivo finale l'acquisto del feudo e l'accesso alla nobiltà (ivi, p. 119).

<sup>38</sup> F. Testa, *Capitula Regni Siciliae cit.*, vol. I, capp. X e XI di Martino, pp. 144-145; R. Gregorio, *Considerazioni cit.*, lib. 5, cap. 5, pp. 217-219.

<sup>39</sup> F. Testa, *Capitula Regni Siciliae cit.*, vol. I, cap. XLVII di Martino, p. 159.

<sup>40</sup> R. Gregorio, *Considerazioni cit.*, p. 214; e il documento riportato in nota, ivi, p. 245.

ne re Martino volle porre rimedio, ribadendo per ogni feudatario, al quale «a Maiestate nostra iurisdictionis causarum criminalium in terris et locis eorum ... liberaliter est concessa», l'obbligo di favorire l'appello alla Magna Curia o ai giustizieri competenti per territorio, pena la perdita della giurisdizione, «tanquam nostrae sacrae Coronationis violator»; e per i giudici «poenam deportationis inremissibiliter». Nelle terre invece nelle quali i baroni non esercitavano il mero imperio, la giustizia criminale era affidata come altrove ai giustizieri preposti per valle, i cui compiti furono regolati nel 1403 secondo il testo del capitolo LI, che si configura come una sostanziale ripresa delle Costituzioni fridericiane: «digiano in criminalibus tantum canuxiri, decidiri et puniri li delicti di li quali si digia punitioni a lu delinquenti de pena de morti et de mutilationi de membri»<sup>41</sup>. Risultava invece ridimensionato il ruolo del Maestro Giustiziere, in passato potentissimo ufficiale, supremo consigliere del re, di fatto l'unico protagonista e vero arbitro della politica siciliana<sup>42</sup>.

## 2. La «féodalisation brutale»

Alla morte di Martino II, in una situazione di forte incertezza istituzionale, riesplodevano le lacerazioni e si riacutizzavano i conflitti: un'ondata di usurpazioni e di tentativi signorili a danno dei centri demaniali si abbatté sul regno negli anni tra il 1411 e il 1413<sup>43</sup>, mentre l'impegno militare e le pressanti esigenze finanziarie della Corona maturati successivamente, durante il regno di Alfonso il Magnanimo (1416-1458), contribuivano a consolidare il potere di una feudalità nei confronti della quale la monarchia in affanno non era in grado di opporsi né politicamente né finanziariamente<sup>44</sup>. È questa l'età in cui i poteri giudiziari riservati alla sovranità vengono più facilmente ceduti rispetto al passato: il mero e misto imperio, fatto salvo il diritto di appello alla Regia Gran Corte, era veramente alla portata di quanti potessero assicurarselo grazie alla propria capacità finanziaria. Il prezzo pagato per il suo possesso aveva un valore politico ed economico rilevante, dal momento che da una parte rafforzava l'esercizio del potere territoriale del signore, offrendogli uno strumento potentissimo di controllo e di repressione nei propri domini; dall'altra rappresentava una fonte di reddito importante, che assicurava al barone la gestione di proventi e diritti di giustizia. Peraltro Alfonso – sebbene avesse

<sup>41</sup> F. Testa, *Capitula Regni Siciliae* cit., vol. I, cap. LI di Martino, p. 166.

<sup>42</sup> P. Corrao, *Governare un regno* cit., pp. 126, 324, 331. L'ufficio di Maestro Giustiziere sarà soppresso nel 1569.

<sup>43</sup> Ivi, p. 152.

<sup>44</sup> H. Bresc, *Un monde méditerranéen. Économie et société en Sicile 1330-1450*, Accademia di Scienze, Lettere e Arti, Palermo 1986, t. II, p. 894.

confermato un editto emanato dal fratello Giovanni quando era luogotenente in Sicilia, che imponeva ai feudatari di rinnovare l'investitura delle baronie e dei feudi in loro possesso con l'esibizione di privilegi e titoli di concessione – finì per confermare ai feudatari quanto di fatto possedevano, pur in mancanza della dovuta documentazione<sup>45</sup>.

Henri Bresc calcola che attorno al 1440 i baroni controllavano tra il 60 e il 70 per cento dell'intera popolazione siciliana, distribuita tra le terre di più antica tradizione feudale, ma anche nelle città temporaneamente o definitivamente alienate spesso proprio col mero e misto imperio, cui vanno aggiunte ampie fette di patrimonio reale lentamente erose e di beni della Chiesa usurpati<sup>46</sup>. Tra l'altro va ricordato che nelle città che rimanevano al demanio il mero e misto imperio poteva essere venduto separatamente, e spesso erano nobili coloro che riuscivano ad assicurarselo. Si inaugura così una stagione di «féodalisation brutale», della quale si avvantaggiarono anche esponenti del ceto medio, giuristi e mercanti soprattutto, i quali con l'acquisto di un feudo poterono accedere agli onori e al prestigio della feudalità. Si registrarono in questo periodo diversi casi di aperta ribellione nei confronti dell'aristocrazia come anche denunce circostanziate contro baroni accusati dai propri vassalli di abusi e costretti a rispondere delle loro azioni davanti all'autorità regia<sup>47</sup>.

Lo stato della giustizia era in quegli anni veramente disastroso, ma il problema non riguardava soltanto le terre baronali. Numerosi sono i casi documentati di magistrati accusati di abusi e di gravi reati, soprattutto a carattere patrimoniale, nell'esercizio delle proprie funzioni, a testimonianza del dissesto generale in cui versavano i pubblici uffici nella Sicilia dell'epoca<sup>48</sup>. Deve comunque riconoscersi ad Alfonso il Magnanimo il merito di avere proceduto a partire dagli anni Trenta del XV secolo a una importante riforma del sistema giudiziario in Sicilia, con la quale di fatto si misurarono i successivi sovrani da Ferdinando il Cattolico a Carlo V e Filippo II, malgrado essa di fatto lasciasse irrisolti parecchi nodi del sistema processuale:

Fu primariamente prescritto il metodo certo delle citazioni. Si passò quindi a fissare i diversi modi, secondo i quali poteasi introdurre e incamminare il giudizio, e in ciascuno di quelli fu stabilito l'ordine di procedere, e il termi-

<sup>45</sup> Cfr. R. Gregorio, *Considerazioni cit.*, lib. 6, cap. 5, p. 147. F. Testa, *Capitula Regni Siciliae cit.*, vol. I, cap. CDLVI di Alfonso, pp. 382-383.

<sup>46</sup> H. Bresc, *Un monde méditerranéen. Économie et société en Sicile 1330-1450 cit.*, pp. 894-897.

<sup>47</sup> Alcuni casi sono esaminati da A.

Giuffrida, *La giustizia nel medioevo siciliano*, Manfredi, Palermo, 1975, pp. 60-65. Sull'argomento, cfr. anche G. Marone, *Città campagna e criminalità nella Sicilia moderna*, Palumbo, Palermo, 1995, pp. 23-27.

<sup>48</sup> A. Romano, «*Legum doctores*» cit., p. 158.



ne a difendersi, e di presentare le eccezioni e di opporre le prove; e fissato il tempo in cui il giudice doveva proferir la sentenza. Fu ancora determinato quali fossero le cause appellabili e quale il metodo delle appellazioni<sup>49</sup>.

Relativamente alla giurisdizione baronale, re Alfonso stabilì innanzi tutto che i baroni ai quali era stato concesso il mero e misto imperio dovessero procedere nelle condanne «servato iuris ordine»<sup>50</sup>; e che coloro ai quali invece non fosse stata concessa tale giurisdizione potessero comunque porre in luogo sicuro i delinquenti accusati di delitti per i quali fosse prevista la pena di morte, la mutilazione o la deportazione, e produrre una descrizione dei loro beni, con l'obbligo però di denunciarli alla Regia Curia entro il termine di quindici giorni, pena una multa di cento onze per i trasgressori<sup>51</sup>. Lasciò ai feudatari soltanto il primo appello nelle cause civili e criminali, purché la Gran Corte non fosse presente nel luogo; e non il secondo né la revisione dei processi come invece quelli avrebbero voluto<sup>52</sup>. Proibì inoltre ai baroni di impedire ai loro vassalli l'appello alla Regia Corte. Un terreno quello dell'appello considerato di fondamentale importanza da Alfonso, che aveva già proceduto a riformare la Sacra Coscienza, suprema magistratura di appello derivante dal *iudex sacrae regiae conscientiae* già esistente nel XIV secolo, un terzo grado di giurisdizione insomma, cui spettava recepire i ricorsi contro le sentenze civili della Gran Corte, mentre rimanevano inappellabili le sentenze penali pronunciate da questa in primo (reati che comportassero la pena di morte, la mutilazione o la deportazione) e secondo grado (appello verso le sentenze pronunciate dai tribunali inferiori a livello locale)<sup>53</sup>. Nel parlamento del 1457 – in cui fu stabilito di offrire al re un contributo elevatissimo di 60 mila fiorini per armare quattro galee contro i tur-

<sup>49</sup> R. Gregorio, *Considerazioni cit.*, lib. 6, cap. 3, pp. 89-90. Sul ruolo del sistema giudiziario come nodo centrale della riorganizzazione istituzionale del regno operata da Alfonso il Magnanimo, cfr. B. Pasciuta, *La legislazione alfonsina in materia giudiziaria in Sicilia: una sistematizzazione?*, in G. D'Agostino, G. Buffardi (a cura di), *La Corona d'Aragona ai tempi di Alfonso il Magnanimo. I modelli politico-istituzionali, la circolazione degli uomini, delle idee, delle merci. Gli influssi sulla società e sul costume* (Atti del XVI Congresso Internazionale di Storia della Corona d'Aragona, Napoli, Caserta, Ischia 18-24 settembre 1997), Napoli 2000, vol. I, pp. 641-656, distribuito in formato digitale da «Reti Medievali». Va comunque segnalato che il *ritus* alfonsino durò con poche modi-

fiche sino alla soppressione del Regia Gran Corte nel 1819.

<sup>50</sup> F. Testa, *Capitula Regni Siciliae cit.*, vol. I, cap. XXXIV di Alfonso, p. 218.

<sup>51</sup> Ivi, cap. XXXIII di Alfonso, p. 218. Cfr. anche *Pragmaticarum Regni Siciliae novissima collectio*, Panormi 1637, t. I, prag. 1, tit. 27.

<sup>52</sup> F. Testa, *Capitula Regni Siciliae cit.*, vol. I, cap. CDLVII di Alfonso, p. 384; *Pragmaticarum Regni Siciliae cit.*, prag. 3, tit. 70.

<sup>53</sup> Cfr. B. Pasciuta, *La legislazione alfonsina in materia giudiziaria in Sicilia: una sistematizzazione?* cit., p. 6. Contro le sentenze della Magna Regia Curia in materia penale non vi era di norma possibilità di appello (A. Baviera Albanese, *L'ufficio di Consultore del Viceré cit.*, pp. 120-121).

chi e di 300 mila fiorini da pargarsi in sei anni – maturò una forte pressione baronale che indusse Alfonso a fare marcia indietro su alcune precedenti disposizioni più restrittive nei confronti della feudalità: così revocò la prammatica relativa all'obbligo di denuncia alla Regia Curia dei delitti più gravi<sup>54</sup> e accordò ai baroni con o senza mero e misto imperio (e ai prelati ma non alle università, che pure lo avevano richiesto) la revisione nelle cause del valore di onze dieci, fermo restando il diritto della parte lesa di ricorrere per la revisione o l'appello alla Magna Curia<sup>55</sup>. Il ricorso alla Regia Corte era però piuttosto difficile, se non impraticabile, soprattutto per i meno abbienti, che non erano in grado di sostenere le spese di viaggio e soggiorno a Palermo, sede del tribunale: in linea teorica l'appello era dunque consentito a tutti, ma di fatto esso era inaccessibile ai più.

Su sollecitazione baronale ritornò inoltre sul sistema delle composizioni, che consentivano ai sudditi di ottenere una sentenza liberatoria in sede civile e penale dietro pagamento di una somma di denaro. Alfonso aveva vietato nel maggio 1451 a chiunque non fosse dotato di mero imperio (*nemo habens*) che «admictat ad compositionem vel relaxet delinquentes ubi venit poena mortis, mutilationis membri vel deportationis aut bonorum publicationis fisco regio applicanda», dal momento che comporre e appropriarsi dei beni del condannato spettava solo al principe, e stabilì per i trasgressori una pena di mille onze e la privazione della giurisdizione<sup>56</sup>. Successivamente confermò al clero e ai baroni dotati di mero e misto imperio la facoltà di «comporre, remettere et perdonare» ogni delitto per il quale fosse prevista la mutilazione o la confisca dei beni, e aggiunse che ciò era possibile anche se non espressamente concesso nei loro privilegi, con l'eccezione dei delitti di lesa maestà, di eresia, di falsa moneta, fatti salvi i privilegi di coloro ai quali il sovrano aveva concesso una potestà maggiore<sup>57</sup>. Alle università demaniali con mero e misto imperio la facoltà di *componere delicta* fu accordata invece qualche anno più tardi dal successore re Giovanni (1458-1479)<sup>58</sup>, il quale liberò i baroni dall'obbligo di rinnovare l'investitura per la morte di re Alfonso, pur confermando il giuramento e omaggio di fedeltà e vassallaggio verso il nuovo sovra-

<sup>54</sup> F. Testa, *Capitula Regni Siciliae* cit., vol. I, cap. CDXCII di Alfonso, p. 402. I baroni chiesero che il sovrano «si digni tolliri la prammatica, in la quali si comanda che ogni baruni et ufficiali sia tenuto et debia denunciare infra iorni XV tucti li causi criminali, deducti in iudicio, de lu quali lu emolumento et lucru specta a lo regio fisco; et questo sub pena de unci milli et privationi de lu meru imperio». In realtà, sia nel capi-

tolo XXX, sia nella prammatica 27 di Alfonso si parla di cento onze di ammenda e non si fa cenno alcuno alla privazione del mero imperio.

<sup>55</sup> Ivi, cap. CDXCIII di Alfonso, p. 402.

<sup>56</sup> *Pragmaticarum Regni Sicilie* cit., prag. 1, tit. 68.

<sup>57</sup> F. Testa, *Capitula Regni Siciliae* cit., vol. I, cap. CDXC di Alfonso, pp. 400-401.

<sup>58</sup> Ivi, cap. LI di Giovanni, p. 458.

no<sup>59</sup>. Giovanni accordò inoltre la giurisdizione criminale ai molti baroni che ne erano privi, salvo poi, appena qualche anno dopo, annullare tutte le concessioni in materia di giurisdizione criminale fatte da lui e dai suoi predecessori, anche se preferì cautamente differirne l'esecuzione, «usquequo sibi placitum esset, causa turbationum, quibus tunc sua dominia tenebatur»<sup>60</sup>.

La revoca delle concessioni era infatti una questione particolarmente delicata, che appassionava la scienza giurica siciliana del tempo: uno dei maggiori giuristi siciliani del XV secolo, il siracusano Guglielmo de Perno, avvocato e magistrato al servizio di Alfonso, pur riconoscendo nel sovrano la fonte di ogni giurisdizione e dignità, ossia la *plenitudo potestatis*, ribadiva però l'obbligo dello stesso a rispettare le concessioni disposte anche dai predecessori e a non revocarle arbitrariamente<sup>61</sup>. Alcuni anni più tardi, attorno al 1520, il feudista messinese Pietro De Gregorio ribadirà il valore vincolante dei capitoli del regno, sottolineandone la natura contrattuale<sup>62</sup>.

Alla morte di Alfonso, dunque, «la Sicile est solidament tenue en main par ce groupe oligarchique aux origines multiples, mais à l'horizon commun»<sup>63</sup>: tra Quattro e Cinquecento la nobiltà si consolida sempre più come ceto dominante con «una conformazione mista, dai contorni indefiniti, elastica, nella quale confluiscono e si confondono ceti, gruppi, settori che avevano avuto origine e natura differenziate e distinte, se non conflittuali»<sup>64</sup>. Un indicatore importante per comprenderne l'articolazione e cogliere le trasformazioni verificatesi al suo interno è dato dall'analisi delle presenze in parlamento: un'indagine prosopografica ha messo in evidenza come agli inizi del XVI secolo la nobiltà di più antica formazione perda posizioni in parlamento rispet-

<sup>59</sup> Ivi, cap. XII di Giovanni, p. 437.

<sup>60</sup> R. Gregorio, *Considerazioni* cit., lib. 6, cap. 5, pp. 160-161, 170.

<sup>61</sup> G. de Perno, *Consilia pheudalia et in medio de principe, de rege, deque regina tractatus*, Messanae, 1534, cons. XVI (ora in ristampa anastatica a cura di A. Romano, Rubbettino, Messina 1995); M. Caravale, *Potestà regia e giurisdizione feudale nella dottrina giuridica siciliana tra '500 e '600*, «Annuario dell'Istituto Storico Italiano per l'età moderna e contemporanea», 29-30 (1977-78), pp. 151-152. Sul de Perno, cfr. R. Gregorio, *Introduzione allo studio del diritto pubblico siciliano*, Palermo, 1830, vol. I, pp. 115-119; V. La Mantia, *Storia della legislazione civile e criminale* cit., p. 68; e l'Introduzione di A. Romano a G. de Perno, *Consilia pheudalia* cit., pp. 11-27.

<sup>62</sup> Sull'argomento, cfr. Giarrizzo, *La Sicilia dal Cinquecento all'unità d'Italia*, in V. D'Alessandro, G. Giarrizzo, *La Sicilia dal Vespro all'unità d'Italia* cit., pp. 128-129. Per Simonetti, Pietro De Gregorio «se fu buon feudista, fu molto miglior feudatario» (S. Simonetti, *Rimostranza del caporuota e consultore D. Saverio Simonetti sulla reversione dei feudi di Sicilia al regio fisco nel caso della mancanza dei feudatari senza legittimi successori in grado*, p. 38, in *Raccolta di opere riguardanti la feudalità di Sicilia*, on line sul sito <http://books.google.it>).

<sup>63</sup> H. Bresc, *Un monde méditerranéen* cit., p. 863.

<sup>64</sup> D. Ligresti, *Feudatari e patrizi nella Sicilia moderna (secoli XVI-XVII)*, Cuecm, Catania, 1992, p. 9.

to al primo Quattrocento, mentre si arricchisce di altre unità la sezione formata da elementi “nuovi”: diversi baroni accedono al feudo parlamentare infatti solo a partire dalla seconda metà del XV secolo, quando già erano spesso entrati in possesso di feudi minori non popolati, e in alcuni casi si tratta di acquisizioni, che possono essere ricondotte alle difficoltà finanziarie delle casate baronali più antiche, ai danni delle quali generalmente furono perpetrate<sup>65</sup>. Gli esponenti del nuovo baronaggio provenivano dal ceto di professionisti, burocrati, funzionari, mercanti del regno, esponenti del patriziato cittadino, la cui massima aspirazione fu sempre quella di accedere al titolo nobiliare, anche se poi in diversi casi continuarono a praticare l'attività di provenienza. Presenti spesso ai più alti livelli istituzionali, non è sempre facile però stabilire se lo svolgimento della carriera burocratica abbia preceduto o meno l'acquisizione del feudo territoriale: «è verosimile che le due strade corressero parallele e si rafforzassero a vicenda», anche se spesso la carriera burocratica e politica, per i vantaggi che comportava in termini di gestione e partecipazione del potere, costituì fin dall'epoca dei Martini e più ancora in età alfoncina un vero e proprio trampolino di lancio, un canale privilegiato, al processo di nobilitazione e di promozione sociale per mercanti e giuristi provenienti dalle varie realtà cittadine<sup>66</sup>.

### 3. Un difficile rapporto

Spettò a Ferdinando il Cattolico (1479-1516) il compito di riequilibrare a vantaggio della Corona il rapporto con la feudalità regnicola. La sua politica in Sicilia come nei regni iberici fu tesa a ridimensionare, riconducendolo nell'alveo della legalità, il potere della nobiltà, col preciso intento di restaurare pienamente il valore e il significato dell'autorità sovrana, «ma sempre riconoscendo che c'erano confini oltre i quali essa non poteva andare»<sup>67</sup>. Ferdinando infatti adottò da subito, già

<sup>65</sup> Sull'argomento rinvio a R. Cancila, *Feudalità e territorio in Sicilia: un'indagine prosopografica (1505-06)*, «Clio», Anno XXIX- n. 3, 1993, pp. 409-444.

<sup>66</sup> P. Corrao, *Governare un regno* cit., pp. 248, 260. Sull'argomento, cfr. anche H. Bresc, *Un monde méditerranéen* cit., p. 771; A. Romano, «*Legum doctores*» e cultura giuridica nella Sicilia aragonese. Tendenze, opere, ruoli, cit., pp. 111-112, 234 e sgg.; su posizioni diverse e in polemica col Romano è M. Bellomo, *Cultura giuridica nella Sicilia*

*catalano-aragonese*, in «Rivista internazionale di diritto comune», 1, 1990, pp.155-171.

<sup>67</sup> J. H. Elliott, *La Spagna imperiale, 1469-1716*, Il Mulino, Bologna, 1982, p. 91. Per una valutazione sull'operato di Ferdinando il Cattolico in Sicilia, cfr. anche A. Baviera Albanese, *Sulla rivolta del 1516 in Sicilia*, in «Atti dell'Accademia di Scienze Lettere e Arti di Palermo», serie IV, vol. XXXV (1975-76), parte II, pp. 425-480, per la quale il lungo e pesante regime ferdinandeo

negli anni della co-reggenza, una serie di misure volte a ottenere un maggiore controllo sulla vita politica del regno, attraverso il ridimensionamento drastico del potere ormai eccessivo, che alcune famiglie nobiliari avevano negli anni precedenti acquisito, e la creazione di un nuovo gruppo, distinto da quello del suo predecessore, che sostenesse la Corona<sup>68</sup>. La sua azione politica procede in coerenza con quanto egli stesso stava attuando in Catalogna e in Castiglia, dove le guerre civili avevano rafforzato enormemente alcune famiglie sulle ceneri di altre: lì Ferdinando cercò di rimescolare le carte, ridefinendo in modo nuovo i rapporti col gruppo vicino al padre Giovanni in Aragona e creando invece in Castiglia un nucleo a lui fedele, capace di sostenere la sua linea politica<sup>69</sup>. In Sicilia, dove non si era combattuta alcuna guerra civile, per realizzare il suo progetto egli ricorse all'uso politico della giustizia, inaugurando una lunga stagione di processi contro diversi esponenti del baronaggio siciliano, mentre la contrapposizione tra i Ventimiglia – particolarmente colpiti dall'avversione del sovrano<sup>70</sup> – e la Corona finiva col polarizzare in modo sempre più netto lo scontro politico attorno alle due importanti famiglie dei Ventimiglia e dei Luna: l'una e l'altra capaci di raccordare attorno a sé schieramenti trasversali di cui facevano parte indifferentemente componenti dell'aristocrazia isolana e dell'oligarchia urbana. Le durissime punizioni inflitte a importanti esponenti della nobiltà siciliana e l'umiliazione in termini di prestigio personale e finanziario a cui essi erano costretti creavano comunque una generale ondata di malcontento e aprivano ferite, che la successiva politica di mediazione e di pacificazione adottata negli anni novanta da Ferdinando non poté sanare del tutto.

In questo stesso tentativo di ripristino della legalità va iscritta l'inchiesta sul regio patrimonio di Sicilia affidata da Ferdinando al maestro notaro Gian Luca Barberi: mostrare l'irregolarità di infeudazioni e investiture; segnalare le trasgressioni alle regole feudali da parte

rese «il paese esausto, anche ma non solo dal punto di vista economico e finanziario» (ivi, p. 436), mentre i metodi usati soprattutto in materia fiscale furono tipici «dei primi sovrani assoluti, i quali miravano a svuotare di contenuto le autonomie particolaristiche di ogni genere» (ivi, p. 439).

<sup>68</sup> S. Giurato, *La Sicilia di Ferdinando il Cattolico. Tradizioni politiche e conflitto tra Quattrocento e Cinquecento (1468-1523)*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2002, pp. 67-68.

<sup>69</sup> Ivi, pp. 60-67.

<sup>70</sup> I Ventimiglia, conti e marchesi di Geraci dal 1438, la più potente e presti-

giosa famiglia feudale siciliana, a capo del braccio militare nel Parlamento, furono avversati al fine di ridurre il peso sulla scena politica siciliana, a vantaggio di altre famiglie feudali – i Luna, conti di Caltabellotta, da tempo nemici acerrimi dei Ventimiglia; i Moncada, conti di Adernò e di Caltanissetta; i Branciforte, baroni di Mazzarino, cui sempre più venivano affidati incarichi prestigiosi nel governo dell'isola –; nonché di esponenti di rilievo del patriziato urbano palermitano come i De Benedictis, i Bologna, i Leofante, gli Alliata, gli Aiutamicristo, pronti alla scalata per il monopolio delle cariche cittadine.



della stessa nobiltà, allo scopo di rivendicare alla Regia Corte alcuni feudi posseduti *sine titulo* dai baroni o di far loro pagare quanto da essi o dai predecessori fosse dovuto. Naturalmente, la feudalità attraverso il parlamento protestò più volte ufficialmente, come nel 1508 quando il Barberi venne accusato di portare «milli cosi senza raxunivili fondamenti contra la quietitudini di li baruni di lu Regno et loro baronii, cosa che non importiria si non vexacioni et confusioni di li baruni»<sup>71</sup>; di essere insomma una sorta di perturbatore della buona intesa tra nobiltà e Corona. I baroni del resto si trovavano spesso nella impossibilità di poter dimostrare la legittimità del loro possesso: «multi volti su stati chercati tucti li cosi che lu dicto Ioanluca porta et ultimo loco lassati per cosi desperati»<sup>72</sup>. È questo il caso di Ugo Santapace, barone di Licodia e deputato del Regno nel parlamento del 1508, i diritti del quale «supra lu biveri di Lentini» vengono messi in dubbio «per la sinistra informacioni data per lu dicto Ioanluca Barberi»; ma don Ugo in suo favore può soltanto portare una consuetudine che dura «ab annis centum», «lu sangui speso in servizio di li serenissimi retro principi et re predecessuri» e la «speciali confirmacioni» avuta dal re Alfonso. Comunque, dopo la guerra del Vespro, l'esperienza del vicariato, l'anarchia e lo sconvolgimento operato dai Martini, era molto difficile che qualcuno possedesse ancora i titoli del XIII e del XIV secolo. La risposta di Ferdinando alla richiesta parlamentare di bloccare l'azione del Barberi e di confermare – «ad maiuri cautela et contentiza di li dicti baruni» – il capitolo CDLVI di re Alfonso, con cui venivano rinnovati a tutti i baroni del Regno i loro possessi feudali, fa intendere un effettivo rispetto del diritto e della tradizione da parte del sovrano: «Placet regie Maiestati, quod habeatur ea ratio qualis de iure habenda sit et quod subditi indebite non vexentur»<sup>73</sup>.

Successivamente, nel 1514 in un clima politico ed economico agitato da tensioni, il Parlamento, che si era fatto latore di una aperta protesta nei confronti dell'attività inquisitoriale, chiese al sovrano di «concediri lo mero imperio di loro terri a li baruni, che non lo hanno», in considerazione del fatto che «per experientia si vidi, che multo meglio è per li vassalli che lo baruni hagia mero imperio», in quanto «como ad uno li succedi alcuna accusa criminali è destructo, si non è homo facultuso»: in questa condizione si trovavano soprattutto i vassalli dei baroni, «li quali ut plurimum su homini poviri, et di pochissima facultati», non in grado perciò di sostenere le spese di li sindacaturi, algoziri, commissarii et porteri, li quali vanno per lo regno per omni causa criminali». In cambio i baroni si dichiararono disposti a

<sup>71</sup> Asp, Pr, reg. 215, c. 765r.

<sup>72</sup> Ivi, c. 765r.

<sup>73</sup> Asp, Pr, reg. 215, c. 765r; F. Testa,

*Capitula Regni Siciliae* cit., vol. I, cap. LXIII di Ferdinando, p. 555.

riscattare i cespiti demaniali pignorati per una somma che complessivamente equivaleva al valore del mero imperio, *et la mitati più*; oppure a pagarlo in contanti per il valore delle stesse rendite o per quanto convenuto. Ancora una volta la risposta del sovrano mirò a prendere tempo, sospendendo qualsiasi decisione: «Sacra Regia Maiestas suis litteris scribet super hoc proregi voluntatem suam»<sup>74</sup>. La stessa richiesta fu avanzata dalle università demaniali per i loro ufficiali: Ferdinando fece sapere che il viceré poteva concedere il mero e misto imperio «in casu necessitatis et prout qualitas temporis et dispositio personae eligendae in dictis officiis requirent, ad Maiestatis sue tamen et Proregis beneplacitum»<sup>75</sup>.

La morte di Ferdinando il Cattolico avvenuta il 23 gennaio 1516 apriva nei regni iberici il problema della successione, accompagnandosi anche in Sicilia a una lunga ondata di malessere destinata a sfociare in una complessa trama di congiure e rivolte, che interessarono il panorama politico siciliano in particolare negli anni compresi tra il 1516 e il 1523<sup>76</sup>. Ristabilito l'ordine, l'unica forza in campo capace legittimamente di «garantire l'equilibrio dei gruppi sociali, ottenere la loro collaborazione, fungere da luogo di compensazione e di mediazione» rimase la monarchia<sup>77</sup>. Carlo V, ormai saldamente legato ai suoi domini, eliminata sul piano fisico e finanziario grazie alla dura repressione qualsiasi sacca di resistenza, poteva dedicarsi alla costruzione di un nuovo quadro politico, in cui la feudalità avrebbe trovato un suo spazio all'interno dello stesso sistema monarchico e non contro di esso<sup>78</sup>.

Sull'esercizio del mero e misto imperio, Carlo V mantenne un atteggiamento formalmente intransigente, eludendo le richieste avanzate in sede parlamentare. Così nel 1520 i baroni che, riprendendo l'istanza già presentata a Ferdinando, ne chiedevano la concessione a quelli di loro che ne fossero privi, «cum remissioni di foru et iurisdictioni alta et baxa et cum omnimoda gladii potestate», ottenevano soltanto la promessa che l'imperatore ne avrebbe scritto al viceré<sup>79</sup>. Successivamente nel 1548, tornarono sull'argomento, motivando che «se tutti li baroni di questo regno tenessero mero e misto imperio, sempre che si commettesse delitto in loro baronie, haveriano più cura alla

<sup>74</sup> Ivi, cap. CXXVI di Ferdinando, p. 596.

<sup>75</sup> Ivi, cap. CXXVII di Ferdinando, pp. 596-597.

<sup>76</sup> Rinvio a R. Cancila, *Congiure e rivolte nella Sicilia del Cinquecento*, «Mediterranea. Ricerche storiche», n. 9, aprile 2007, pp. 47-62, on line sul sito [www.mediterranearicerchestoriche.it](http://www.mediterranearicerchestoriche.it).

<sup>77</sup> D. Ligresti, *La Sicilia frontiera*, in F. Benigno, G. Giarrizzo (a cura di), *Storia*

*della Sicilia. 1. Dalle origini al Seicento*, Laterza, Roma-Bari, 2003, p. 141.

<sup>78</sup> F. Benigno, *Mito e realtà del baronaggio: l'identità politica dell'aristocrazia siciliana in età spagnola*, in F. Benigno, C. Torrisi (a cura di), *Élites e potere in Sicilia dal medioevo ad oggi*, Meridiana, Catanzaro, 1995, p. 73.

<sup>79</sup> F. Testa, *Capitula Regni Siciliae* cit., vol. II, cap. XX di Carlo imperatore, p. 16.



*De concessionem feudi tractatus* di Pietro De Gregorio (frontespizio).

punitione et castigo delli delinquenti, perché potriano essi baroni farlo con più facilità delli altri ufficiali, che non sono in lo luoco dei delitti»: ancora una volta la risposta dell'imperatore fu seccamente contraria alla possibilità di operare alcuna modifica «circa iam alias per ipsam provisa et ordinata super supplicatis»<sup>80</sup>. Era, insomma, il richiamo

<sup>80</sup> Ivi, cap. CCXXXIV di Carlo imperatore, p. 197.

all'osservanza e al rispetto della tradizione, che riservava l'esercizio della giurisdizione criminale a una espressa e libera concessione del sovrano, e che non era in alcun modo inerente al feudo.

Anche un feudista come Pietro De Gregorio riconosceva, del resto, che la concessione del mero e misto imperio doveva espressamente risultare nell'atto di investitura («numquam venit merum et mixtum imperium, nec omnimoda iurisdictio, nisi illud fuerit expresse concessum»)<sup>81</sup> e che nell'esercizio di tale giurisdizione il barone non aveva potestà illimitata, ma doveva «illud exercere iuris et ritus ordine servato», «cum debita causae cognitione et non cum illa plenitudine potestatis», che solo al re spettava: così non poteva procedere *ex abrupto*, né ricorrere «ad torturam vel alia iuris remedia nisi prius concluso processu iuxta formam ritus regni», a meno che non avesse ottenuto un'apposita dispensa regia o viceregia<sup>82</sup>. Il sovrano, da parte sua, una volta concessa l'investitura non poteva revocarla, ma era tenuto al rispetto pure di quelle concesse dai predecessori («non solum huiusmodi concessio feudi propter aliquod factum vel dationum per ipsum regem concedentem revocari non possit, sed nec etiam per eius successorem in regno»)<sup>83</sup>.

Malgrado la rigidità espressa sul piano formale dall'imperatore, nella realtà però il mero e misto imperio era stato venduto, specialmente negli anni in cui fu viceré Ettore Pignatelli, duca di Monteleone, (1517-1534), con molta disinvoltura e «per poco dinari, con clausuli multo abdicativi et favorabili», come denunciava a Carlo V l'avvocato fiscale Antonio Montalto informandolo sulla grave situazione della sicurezza pubblica e della giustizia in Sicilia attorno agli anni trenta del XVI secolo<sup>84</sup>. Sicché,

non solamente multi composicioni que porria fare la Regia Corte li fanno li baroni, ma ancora con lo scuto di loro privilegi di mero imperio defendino et imparano in iudiciis et extra infiniti delinquenti di terri demaniali, non senza perturbacione grandi et impedimento di la iusticia et dapno di la Regia Corte per multi composicioni ne veni ad perdere<sup>85</sup>.

Il Montalto segnalava gli abusi compiuti anche dai capitani di giustizia nelle terre baronali, ma non tralasciava di informare il sovrano che i baroni in virtù del mero imperio

<sup>81</sup> P. De Gregorio, *De concessione feudi tractatus, cum additionibus don Garsiae Mastrilli*, Panormi, 1598, p. 222, p. 7, q. 2, n. 4 (ora in ristampa anastatica a cura di A. Romano, Sicania, Messina, 2003). Sull'argomento, cfr. M. Caravale, *Potestà regia e giurisdizione feudale* cit., pp. 153-155.

<sup>82</sup> P. De Gregorio, *De concessione feudi* cit., p. 224 (p. 7, q. 2, n. 22).

<sup>83</sup> Ivi, p. 23 (p. 1, q. 7, n. 17).

<sup>84</sup> Cfr. O. Cancila, *Così andavano le cose nel sedicesimo secolo*, Sellerio, Palermo 1984, pp. 34, 96, on line sul sito [www.mediterraneanarichestoriche.it](http://www.mediterraneanarichestoriche.it). Sull'argomento, cfr. anche V. Sciuti Russi, *Astrea in Sicilia. Il ministero togato nella società siciliana dei secoli XVI e XVII*, Jovene, Napoli, 1983, p. 20.

<sup>85</sup> O. Cancila, *Così andavano le cose nel sedicesimo secolo* cit., p. 96.

hanno facto et fanno tanti extorsioni et concussioni, vexacioni et maltractamenti a li poviri vassali et tanti altri abusi que, per quello se intende, si iusticia fussi in questo regno, non solamente la Regia Corte poteria recuperare per mera iusticia li dicti meri imperii, ma ancora poteria fare multi boni composizioni di li eccessi di dicti baruni, li quali hanno facto tanti extorsioni que è opinioni di multi que in brevi tempo extorquero da li vassalli quella miseria que pagaro a la Regia Corte per lo precio de dicti meri imperii<sup>86</sup>,

a tal punto che nelle terre feudali di Raccuia e Samperi i vassalli avevano raccolto del denaro per redimere il mero imperio riconducendolo al regio demanio.

Il quadro tracciato dal Montalto è desolante: ne emerge, infatti, un'isola in preda alla delinquenza e al terrore alimentati dalla connivenza di un viceré corrotto, al quale «non piachi di stari mali con li baroni del regno», «que in Sicilia fa quello que voli, como si fusse re assoluto», che perdonava con facilità e lasciava impuniti delitti gravissimi. Corruzione, tangenti, omertà, false testimonianze erano ulteriori fattori di impotenza della magistratura.

Né con il successore del Monteleone, don Ferrante Gonzaga (1535-1546) la situazione dell'ordine pubblico migliorò, malgrado i tentativi di perseguire con maggiore decisione i feudatari colpevoli di crimini e le severe punizioni stabilite contro baroni e funzionari pubblici che fornivano protezione ai banditi<sup>87</sup>. Nei fatti le esigenze finanziarie della Corona spingevano a trasformare le pene previste in ammende pecuniarie<sup>88</sup>. Neppure il rigore messo in atto dal successivo viceré Giovanni De Vega (1547-1557) tanto nei riguardi dei magistrati quanto nei confronti della feudalità fu in grado di bloccare quel processo ormai avviatosi «di asservimento del ceto forense al baronaggio e il suo successivo confluire nelle file della nobiltà»<sup>89</sup>. Deve comunque essere segnalata la posizione difensiva alla quale il baronaggio fu costretto di fronte all'assalto del De Vega, che in verità era riuscito ad alienarsi anche le simpatie del ministero togato con l'adozione di una linea volta a una rigorosa tutela della giustizia come ordine e moralità<sup>90</sup>.

Solamente nel 1569 Filippo II realizzò la riforma delle magistrature con la quale sopprimeva le funzioni di antichi uffici tenuti dalla grande aristocrazia, escludendo di fatto il baronaggio definitivamente dagli organi centrali dell'amministrazione, a vantaggio del ceto togato, che si assicurava le tre presidenze dei tribunali della Regia Gran Corte, che amministrava la giustizia civile e criminale, del Tribunale del Real Patrimonio, che si occupava di finanza pubblica e di questioni fiscali, e del Tribunale del Concistoro della Sacra Regia Coscienza,

<sup>86</sup> Ivi, p. 97.

<sup>87</sup> V. Sciuti Russi, *Astrea in Sicilia* cit., pp. 23-26.

<sup>88</sup> Ivi, pp. 39-40; O. Cancila, *Così andava-*

*no le cose nel sedicesimo secolo* cit., p. 28.

<sup>89</sup> V. Sciuti Russi, *Astrea in Sicilia* cit., p. 21.

<sup>90</sup> Ivi, pp. 61-66.



cui spettava l'appello nelle sentenze pronunciate dalla Regia Gran Corte in sede civile e dal Tribunale del Real Patrimonio (purché non fosse interessato il fisco)<sup>91</sup>. In sede criminale la revisione delle sentenze continuava ad essere a cura della Regia Gran Corte. L'indebolimento dei poteri e dell'autonomia della Deputazione del Regno in conseguenza del riordinamento del 1570 inflisse un ulteriore duro colpo al baronaggio, già fortemente provato dalla riforma dell'anno precedente, cui né il braccio baronale né il parlamento seppero opporsi. Evidentemente il potere contrattuale della feudalità nei confronti della monarchia negli anni di Filippo II si era fortemente ridimensionato, senza essere compensato a livello locale da un'allargamento della giurisdizione feudale, dal momento che Filippo II si rifiutò sempre di alienare altri privilegi di mero e misto imperio, anche quando il parlamento glielo chiese espressamente nel 1585<sup>92</sup>. Occorre però sottolineare che le aspirazioni di ascesa sociale dei togati, che puntavano alla terra e al titolo, e il sistema della biennialità delle cariche, che consolidava il rapporto di clientelismo tra ministero togato e baronaggio, finirono per svuotare gli aspetti antifeudali della riforma voluta da Filippo II, che non valse nemmeno a risolvere i mali che travagliavano la giustizia siciliana né a porre fine ai conflitti giurisdizionali che agitavano i diversi tribunali<sup>93</sup>. Su questi temi tornerà a confrontarsi nel Settecento la polemica illuministica di Tanucci e Caracciolo.

#### 4. La dottrina giuridica siciliana tra Cinque e Seicento

Negli stessi anni in cui la Corona volgeva a proprio vantaggio il confronto con il baronaggio non più in condizione di opporsi validamente alla volontà del sovrano, la difesa delle «libertà» del regno trovava nel pensiero giuridico siciliano – che proprio nel corso del XVI secolo approfondiva e chiariva tematiche già dibattute in età tardomedievale –, la sua forza e legittimazione. La scienza giuridica siciliana,

<sup>91</sup> Ivi, pp. 79 sgg. Una attenta descrizione degli apparati centrali di governo e delle magistrature del regno si trova in P. De Cisneros, *Relación de las cosas del Reyno de Sicilia*, a cura di V. Sciuti Russi, Jovene, Napoli, 1990, redatta alla fine del 1584.

<sup>92</sup> F. Testa, *Capitula Regni Siciliae* cit., vol. II, cap. XCIV di Filippo, p. 298. Cfr. O. Cancellà, *Filippo II e la Sicilia*, in L. Lotti, R. Villari (a cura di), *Filippo II e il Mediterraneo*, Laterza, Roma-Bari, 2003, pp. 125-145, ora anche in Id., *La terra di Cerere*, Sciascia, Caltanissetta-Roma,

2001, pp. 281-307 (on line sul sito [www.mediterranearcicerchestoriche.it](http://www.mediterranearcicerchestoriche.it)).

<sup>93</sup> V. Sciuti Russi, *Astrea in Sicilia* cit., p. 90. Utile risulta la lettura de *Los Advertimientos* di Francesco Fortunato del 1591 al viceré conte di Olivares, in cui l'autore mette a nudo alcuni dei mali dalle radici più profonde che affliggono la giustizia siciliana (A. Baviera Albanese (a cura di), *Los Advertimientos del doctor Fortunato sobre el gobierno de Sicilia (1591)*, Società Italiana per la Storia Patria, Palermo, 1976).

infatti, aveva individuato alcuni caratteri peculiari della sovranità regia, ribadendo come il re fosse il cardine dell'ordinamento giuridico e istituzionale del Regno, legge animata in terra, fonte di ogni giurisdizione e autorità; ma non per questo svincolato dal rispetto dell'impianto giuridico e istituzionale costruito nel tempo dai suoi predecessori e da lui stesso. Cominciavano a porsi solide basi alla costruzione dello *ius siculum* e di una storia costituzionale siciliana di chiara matrice baronale e antiregalista allo scopo di giustificare in chiave apologetica il ruolo politico della feudalità siciliana. Uno dei terreni di riflessione più importanti era stato quello relativo al rapporto tra re e feudatari, e in particolare proprio il tema della concessione del mero e misto imperio aveva rivelato tutta la sua ricchezza e complessità.

Si è già avuto modo nelle pagine precedenti di fare riferimento alla interpretazione nei primi decenni del '500 di Pietro De Gregorio, per il quale la concessione del feudo non implicava in Sicilia il passaggio al suo titolare del mero e misto imperio, che qui invece – come è ormai chiaro – doveva risultare espressamente nell'atto di investitura. Al sovrano spettava inoltre di volta in volta fissare l'esatto contenuto della giurisdizione, nell'esercizio della quale il feudatario non aveva potestà illimitate, in quanto il sovrano nel concedergli il privilegio non gli aveva trasferito la *plenitudo potestatis*, di cui lui solo godeva. È interessante notare ai fini del nostro discorso che per il De Gregorio il mero e misto imperio aveva un contenuto strettamente giudiziario, nel senso che il barone che ne era in possesso poteva solamente giudicare le cause dei suoi vassalli, mentre da esso risultava escluso l'esercizio delle regalie – «potestas legis condendae, creandi magistratus et tabelliones, fondendi monetam et similia, quae non possunt cadere in privatum»<sup>94</sup> –, cioè dei diritti connessi con la potestà di governo, riservata al sovrano<sup>95</sup>. A meno di una esplicita concessione da parte dello stesso sovrano («nisi forte in concessione sit expressa clausula, motus proprii, vel ex certa scientia»)<sup>96</sup>, che rimaneva comunque distinta da quella relativa al mero

<sup>94</sup> P. De Gregorio, *De concessione feudi* cit., p. 230 (p. 7, q. 5, n. 3).

<sup>95</sup> Sull'argomento, cfr. M. Caravale, *Potestà regia e giurisdizione feudale* cit., p. 154. Giovan Battista Rocchetti chiarisce che le regalie del Principe si dividono in maggiori e minori: tra le prime si annoverano «I. La facoltà legislativa, cioè il diritto di fare le leggi, e l'esecutrice, cioè il diritto d'eseguirle con la forza. E per conseguente l'elezione de' magistrati; la facoltà di dispensare alla legge, dove non concorresse il pregiudizio del terzo; la facoltà d'aggraziare dalla pena i delinquenti; il diritto di

conferire la nobiltà, i titoli ed onori; l'istituzione delle pubbliche scuole; il permesso dell'istituzione dell'Università, delle solenni fiere e dei teatri. II. Il diritto di fare la guerra e la pace. III. La cura della Religione, delle cose Sagre, dell'Accademie, delle Scuole; e quindi la nomina de' Pastori. IV. Il conio della moneta, o sia la zecca. V. Finalmente il diritto di disporre in caso di necessità (chiamato *Dominio eminente*) della persona e beni degl'Individui, e dei beni della Chiesa» (G. B. Rocchetti, *Diritto feudale comune e sicolo* cit., pp. 80-82).

e misto imperio («non veniunt in generali concessione meri et mixti imperii et omnimodae iurisdictionis, nec in generali concessione regalium»)<sup>97</sup>. Inoltre, il sovrano non poteva ridurre al demanio una terra feudale né liberare i vassalli del barone dai servigi personali e reali ai quali essi erano tenuti<sup>98</sup>. Un tema questo sul quale nel Settecento si aprirà un ampio dibattito proprio in occasione della richiesta di Sortino di diventare demaniale. Carlo di Napoli, che patrocinava la difesa di Pietro Gaetano Bologna, principe del Cassaro, citò proprio la dottrina del De Gregorio a sostegno della sua tesi, riferendosi ai capitoli di re Martino emanati nel parlamento di Siracusa del 1398<sup>99</sup>: il *De concessione feudi* era ormai riconosciuto unanimamente un punto di riferimento irrinunciabile per la costruzione del costituzionalismo siciliano d'impianto autonomistico-siciliano, e certo a ragion veduta Caracciolo nel 1783 ne ordinò la distruzione in un pubblico rogo<sup>100</sup>.

Parecchi anni dopo il De Gregorio, ormai a fine Cinquecento, un altro giurista siciliano, il catanese Nicola Intriglioli, ritornava sugli stessi temi, riproponendone nella sostanza l'interpretazione con alcune importanti precisazioni, che chiariscono meglio il contenuto del mero e misto imperio e i poteri ad esso connessi<sup>101</sup>. Anche l'Intriglioli infatti attribuisce al mero e misto imperio un contenuto essenzialmente giudiziario, ma risulta assai interessante la definizione che egli ne dà. Il giurista distingue il mero imperio, giurisdizione rivolta principalmente alla pubblica utilità, dal misto imperio, che invece «privatam utilitatem respiciens»<sup>102</sup>. Del primo individua sei gradi, cinque pertinenti alla facoltà di punire i delinquenti, e uno, il primo e più importante (*maximum*), relativo alla potestà legislativa, che però spetta solo al principe. Relativamente ai gradi successivi afferma che «maius est habere potestatem animadvertendi in facinorosos homines... magnum est, quando perditur civitas tantum, ut per deportationem ... parvum est relegare aliquem, vel ad penam torquere, vel quando infligitur pena, per quam corpus cuius acriter efficitur ... minus dicitur, modica corporis coercitio ... minimum est, levis mulcta».

Se, dunque, il mero imperio riguardava la giurisdizione penale, il misto imperio invece consisteva in quella civile: anch'esso si articolava

<sup>96</sup> P. De Gregorio, *De concessione feudi* cit., p. 18 (p. 1, q. 5, n. 13).

<sup>97</sup> Ivi, p. 230 (p. 7, q. 5, n. 4).

<sup>98</sup> Ivi, p. 29.

<sup>99</sup> C. Di Napoli, *Concordia tra' diritti demaniali e baronali*, Palermo, Angelo Felicella, 1744 (ora in ristampa anastatica a cura di A. Romano, Messina, Sicania, 2002), pp. 244-246.

<sup>100</sup> Sull'argomento, cfr. A. Romano, *Introduzione*, ivi, pp. XXV-XXXI.

<sup>101</sup> M. Caravale, *Potestà regia e giurisdizione feudale* cit., pp. 160-161. Sull'Intriglioli, cfr. V. La Mantia, *Storia della legislazione civile e criminale* cit., p. 74.

<sup>102</sup> M. Caravale, *Potestà regia e giurisdizione feudale* cit., p. 161.

in sei gradi, di cui i primi due erano riservati al principe: «dare veniam aetatis impetranti ... cognoscere circa sententiam ex supplicatione».

L'Intriglioli precisa che il sovrano poteva concedere al barone anche regalie, ad esempio la nomina degli ufficiali, ampliandone così le competenze, ma solamente quelle «quae possunt conveniri baroni uti privato, et tenderent ad eius utilitatem», e in ogni caso alcune di esse risultano sempre riservate al sovrano, come l'emissione di moneta, la creazione di notai, la conoscenza del delitto di lesa maestà, l'imposizione di collette<sup>103</sup>.

Nei primi decenni del Seicento, in un clima politico ormai mutato, matura nella dottrina giuridica siciliana la tendenza a ridimensionare l'autorità del sovrano a vantaggio delle attribuzioni baronali. Probabilmente si prendeva atto di consuetudini feudali ormai radicate, che nel tempo avevano di fatto modificato la natura stessa del feudo, prescindendo dall'esplicito consenso regio. Se consideriamo in particolare la dottrina di Garsia Mastrillo, appare evidente tale spostamento: lo stesso giurista riconosce, del resto, che quasi tutti i baroni e le città demaniali del regno avevano acquisito il mero e misto imperio o per privilegio o per vendita, consentita ormai quest'ultima da un ordine regio del 13 settembre 1610<sup>104</sup>. E in effetti tra Cinque e Seicento la concessione del mero e misto imperio si era talmente generalizzata da potersi considerare un'eccezione il barone che ne fosse privo.

Il Mastrillo recupera comunque la trattatistica tradizionale relativamente all'investitura feudale e alla concessione del mero e misto imperio, che rimane sempre legata a una esplicita attribuzione del sovrano, ma se ne discosta sensibilmente quando ne fissa il contenuto, inserendovi per l'appunto competenze che la precedente trattatistica aveva tralasciato, perché regalie di pertinenza regia, e che riguardano prevalentemente la potestà normativa e la nomina di giudici e ufficiali<sup>105</sup>. In particolare, il giurista riconosceva che tutti i baroni e feudatari «ex concessione iurisdictione, maxime meri et mixti imperii, sibi a principe facta, possunt leges et aedicta condere», purché queste non vadano contro il diritto comune o le leggi superiori, siano giuste e orientate alla retta amministrazione della giustizia, e al mantenimento della pace tra i sudditi<sup>106</sup>. In caso contrario i vassalli potevano ricorrere al sovrano, mentre i baroni rischiavano di perdere la giuri-

<sup>103</sup> Ivi, pp. 161, 163.

<sup>104</sup> G. Mastrillo, *De magistratibus eorum imperio et iurisdictione tractatus*, Panormi 1616, II, p. 72. Sul Mastrillo, cfr. R. Gregorio, *Introduzione allo studio del diritto pubblico siciliano* cit., pp. 124-125; V. La Mantia, *Storia della legislazione civile e criminale* cit., pp. 78-79.

<sup>105</sup> Sull'argomento, cfr. M. Caravale, *Pote-*

*stà regia e giurisdizione feudale* cit., pp. 163-164. Neanche il Mastrillo riconosceva ai baroni investiti di mero e misto imperio la facoltà di imporre collette ai vassalli, dal momento che si trattava di regalie riservate al sovrano (G. Mastrillo, *De magistratibus* cit., pp. 91-92).

<sup>106</sup> G. Mastrillo, *De magistratibus* cit., pp. 105-107.

sdizione e il feudo<sup>107</sup>. Naturalmente, tale potestà legislativa era soggetta a parecchie limitazioni, ma risulta chiaramente affermata. E questo rappresenta una novità rispetto alla tradizione, che invece evidenziava soprattutto gli aspetti di carattere giurisdizionale, riservando alla sfera della sovranità le facoltà normative.

Garcia Mastrillo affronta un altro tema particolarmente importante, quello relativo alla nomina degli ufficiali, che la precedente dottrina annoverava tra le regalie, e che tanta parte avrà nel dibattito settecentesco, quando ai baroni si vieterà qualsiasi intromissione in merito. Il giurista ribadisce che tutti i baroni titolari di mero e misto imperio potevano nelle loro terre creare magistrati e ufficiali *habiles et sufficientes*, tanto cittadini quanto forestieri, a loro subordinati col compito di esercitare a loro nome la giurisdizione, ma non potevano vendere uffici giurisdizionali<sup>108</sup>. Potevano, inoltre, costringere *vassallos invitos* ad accettare gli uffici ai quali erano stati designati, ma non potevano revocare i loro ufficiali durante l'amministrazione, né eleggerli o sostituirli a piacimento perché il loro mandato era annuale. Il sovrano, da parte sua, non poteva «constituere iudicem, seu officialem in terra baronis habentis merum et mixtum imperium, qui cognoscat de primis causis vassallorum»<sup>109</sup>; né «mandare officiali baronis ..., quod cum voto alicuius causa expediat»: i baroni dotati di mero e misto imperio «soli et in solidum habent plenam administrationem nec tenentur requirere alterius opinionem»<sup>110</sup>.

Mastrillo chiarisce che l'elezione dei decurioni (giurati) e del sindaco in molti luoghi spettava alle università e che in questo caso dovevano intervenire in consiglio gli ufficiali del barone, sebbene in essa quest'ultimo non dovesse in alcun modo intromettersi, come indicato nel capitolo 57 del 1296, in cui re Federico aveva stabilito che «barones et milites nullo modo se intromittere debeant de electione iudicum et aliorum officialium, eligendorum per universitas terrarum et locorum anno quolibet»<sup>111</sup>. Rimaneva però al barone la facoltà di *oppugnare* l'elezione fatta, «si sit universitati damnosa». I vassalli da parte loro non potevano riunire il consiglio senza l'autorizzazione del barone o senza l'intervento di un suo ufficiale, come del resto stabilito dal cap. LXIV di re Giovanni.

L'interpretazione del Mastrillo, sostenuta anche dal palermitano Mario Muta, fu però sottoposta a revisione da parte degli altri giuristi

<sup>107</sup> Ivi, p. 107.

<sup>108</sup> Ivi, pp. 95-103 (lib. IV, cap. XVII, *De baronum magistratibus*). La vendita degli uffici giurisdizionali era stata espressamente vietata da Carlo V con la prammatica del 31 ottobre 1535 (tit. XXXIV, pram. I, *De ambitu*), in cui è esplicito il divieto fatto a marchesi, conti e baroni, e coi capp. 56 e 174. Successi-

vamente erano ritornati sull'argomento anche Filippo II e Filippo III.

<sup>109</sup> Ivi, pp. 74-75. Così anche P. De Gregorio, *De concessione feudi* cit., p. 222.

<sup>110</sup> G. Mastrillo, *De magistratibus* cit., p. 75.

<sup>111</sup> Il Mastrillo utilizza il termine 'decurione', prettamente ottocentesco (ivi, p. 102).





siciliani seicenteschi<sup>112</sup>, tra i quali vale la pena di ricordare Mario Cutelli (1589-1654), che esaltò con forza il primato della giurisdizione regia su quella baronale ed ecclesiastica, e della dignità demaniale, in un'epoca caratterizzata da un vertiginoso aumento di titoli nobiliari concessi dal sovrano a pagamento e da un arretramento del demanio regio<sup>113</sup>. Si comprende così l'alto gradimento espresso nei suoi confronti da Rosario Gregorio, che ammetteva di non conoscere «tra i nostri, uomo in cui fosse il più acceso animo alle cose grandi e magnifiche, e di ingegno più ampio e robusto, e di più indipendente ed acre

<sup>112</sup> M. Caravale, *Potestà regia e giurisdizione feudale* cit., p. 166, il quale esamina più in dettaglio le concezioni di Mario Giurba, Mario Cutelli, Baldassarre Abruzzo, Francesco Risicato in materia di giurisdizione feudale vigente nel

regno (ivi, pp. 166-175).

<sup>113</sup> Sulla vita e sugli scritti di Mario Cutelli, cfr. V. Sciuti Russi, *Mario Cutelli. Una utopia di governo*, Bonanno, Catania, 1994.

giudizio, e che con più ardita e sicura mano argomenti gravissimi abbia trattato», anche se poi gli rimproverava la scarsa comprensione di qualche legge, «imperciocché gli era ignoto il linguaggio e la storia dei mezzani tempi»<sup>114</sup>.

## 5. L'inflazione seicentesca: le vendite della giurisdizione

Negli anni compresi tra il 1583 e il 1748, la popolazione sottoposta alla giurisdizione feudale crebbe in Sicilia dal 44 al 58 per cento del totale e il rapporto tra comuni feudali e comuni demaniali passò da 3:1 a 6:1<sup>115</sup>. Tra la fine del Cinquecento e i primi decenni del Settecento si verificarono dunque profonde trasformazioni nella distribuzione della popolazione siciliana fra città e campagna, in massima parte dovuti al fenomeno della colonizzazione feudale, che nello stesso periodo assunse dimensioni enormi con importanti risvolti sul piano economico e politico, oltre che sociale. Tra XVI e XVIII secolo si contano nell'isola circa 120 centri abitati di nuova fondazione, distribuiti nell'intero territorio con una prevalenza nell'area della Sicilia centro-occidentale (Val di Mazara), nella maggior parte dei casi risalenti al periodo 1590-1650, che si connota come l'epoca aurea del fenomeno<sup>116</sup>.

Su questo processo agirono fattori diversi: da una parte le esigenze economiche del baronaggio, volte alla riqualificazione della rendita in una congiuntura caratterizzata dalla crescita della domanda cerealicola, spingevano la feudalità a valorizzare aree marginali e incolte convertendole alla produzione granaria, facendo leva su una forza lavoro abbondante e a basso costo disponibile alla migrazione<sup>117</sup>. Dall'altra, motivi di ordine pubblico e la necessità di controllare l'imperversare del fenomeno criminale, ma anche le accresciute necessità finanziarie di una monarchia in affanno inducevano Filippo III e Filippo IV a massicce alienazioni patrimoniali e alla vendita generalizzata di prerogative e di diritti regi. La *licentia populandi*, che consentiva la nuova fondazione da parte della Corona, si accompagnava generalmente alla vendita del mero e misto imperio, ormai accessibile a tutti coloro che volessero comprarlo. Come si è visto, García Mastrillo (1616), aveva sottolineato che, mentre nel passato tale concessione non si acquisiva *de facili*, soprattutto sotto i sovrani aragonesi, «hodie tamen in regno passim barones omnes et civitates demaniales habent maerum et mixtum imperium, vel ex privilegio vel ex venditione, quae

<sup>114</sup> R. Gregorio, *Introduzione allo studio del diritto pubblico siciliano* cit., pp. 126, 128.

<sup>115</sup> I dati sono ripresi da F. Benigno,

*Ultra Pharum. Famiglie, commerci e territori nel Meridione moderno*, Donzelli, Roma, 2001, p. 55.

<sup>116</sup> Ivi, p. 58.

ex speciali ordine regio sub die 13 septembris 1610»<sup>118</sup>. Tale disposizione fu reiterata nel 1621, quando,

convenendo al servizio di S.M. cumulare et ammassare quella maggior somma di denaro che si può dal suo real patrimonio, per soccorrere et subvenire alle urgentissime necessità che soprastano, ed alla conservazione delli stati e domini di Sua Maestà e sua real corona ... ha deliberato vendere et alienare cossi a tutti passati, come per termino ad redimendum ogni iurisdictione di mero e misto imperio, alta e bassa, cum gladii potestate, a tutte quelle città et università e terre del regno che la vorranno comprare; necnon vendersi a tutti e qualsivoglia signori, baroni di vassalli, feudatarii, e pezzi di territorii e burgensatici, etiam che dette baronie, feudi, territorii e burgensatici fossero posti e siti dentro o fora di territorii e giurisdictione di università; pretende S.E. vendere a tutti passati tutte quelle giurisdizioni meri et misti imperii, venditi et alienati certa [recte: carta] gratia redimendi, a tutti passati absque spe redimendi; e questo per quella maggior somma e prezzo che potrà convenire, cossi de contanti, come ad tempus<sup>119</sup>.

E ancora nel 1636 la corte madrilena manifestava l'intenzione di vendere «delli effetti del Real Patrimonio quelli che si vorranno da qualsiasi persona comprare ... tonnare e terre con titolo di nobiltà ... iurisdictioni di mero et mixto imperio, facultà di poter popolare ... terre e vassallaggi del demanio di S.M.»<sup>120</sup>. Con qualche ragione dunque a metà Seicento il giurista Mario Cutelli denunciava come «de tantas almas» viventi nel Regno di Sicilia «no tiene Vuestra Magestad el çinco por çiento que sean subditos suyos», essendo numerosi coloro che per varie ragioni non erano sottoposti alla giurisdizione ordinaria<sup>121</sup>.

Alla base del processo di colonizzazione promosso dal baronaggio vanno però ascritte anche profonde motivazioni di carattere politico e sociale, dal momento che il possesso di un feudo popolato consentiva l'accesso in parlamento e l'attribuzione di un titolo di rango più elevato di quello di semplice barone assegnato generalmente ai titolari di feudi rustici: non è un caso, infatti, che i fondatori dei nuovi centri fossero per lo più esponenti della nuova feudalità di recente investitura interessati ad acquisire un prestigio politico e uno status sociale più elevati<sup>122</sup>. Occorre inoltre considerare che la fondazione di un

<sup>117</sup> Ivi, pp. 57-69. Sull'argomento, cfr. anche T. Davies, *La colonizzazione feudale della Sicilia nella prima età moderna*, in C. De Seta (a cura di), *Insedimenti e territorio*, Storia d'Italia, Annali 8, Torino, Einaudi, 1985, pp. 417-472; M. Verga, *La Sicilia dei grani. Gestione dei feudi e cultura economica fra Sei e Settecento*, Olschki, Firenze, 1993, pp. 33 sgg.

<sup>118</sup> G. Mastrillo, *De magistratibus* cit., p. 72.

<sup>119</sup> Il documento è riportato per intero in nota da D. Orlando, *Il feudalesimo in Sicilia* cit., pp. 193-194.

<sup>120</sup> Cit. da M. Verga, *La Sicilia dei grani* cit., p. 39.

<sup>121</sup> Cit. da V. Sciuti Russi, *Astrea in Sicilia* cit., p. 219. Il Rocchetti riporta l'elenco delle terre feudali che, quando egli scriveva, non avevano il mero e misto imperio (G. B. Rocchetti, *Diritto feudale comune e sicolo* cit., p. 150).

nuovo centro, se poteva tradursi in un buon affare, portava con sé anche un margine di rischio elevato, impegnando il feudatario in investimenti di capitale, che solo chi era dotato di spirito imprenditoriale e godeva di maggiore liquidità poteva permettersi. Ovvero proprio gli esponenti del nuovo baronaggio costituito da detentori di uffici pubblici, elementi del patriziato urbano, mercanti stranieri, ex gabellotti disposti a compensare un eventuale fallimento economico con il conseguimento di uno status politico e sociale più elevato. D'altra parte, la concessione del mero e misto imperio, con l'esercizio dei poteri giurisdizionali a esso connessi, amplificava notevolmente il controllo sociale sul territorio, completando l'assoggettamento della popolazione già assicurato dall'organizzazione produttiva. L'altra faccia della medaglia era la perdita del controllo politico e amministrativo su porzioni consistenti di territorio da parte della città che precedentemente lo esercitava, a discapito degli interessi particolari che si contendevano il dominio urbano<sup>123</sup>.

La nuova fondazione comportava infatti la formazione di un centro autonomo, che veniva sottratto a una università vicina, generalmente demaniale, alle cui dipendenze esso si trovava, e che spesso pertanto frapponeva ostacoli alla nascita del nuovo insediamento. La concessione della *licentia* era infatti formalmente subordinata al parere favorevole delle città demaniali vicine. Non di rado protagonisti delle nuove fondazioni furono esponenti della classe dirigente locale, in grado di far convergere attorno al progetto un certo consenso, limitando i rischi di una inevitabile ostilità, che almeno in una prima fase risulta però piuttosto contenuta<sup>124</sup>. Sicché i non pochi casi di fallimento possono essere ricondotti non tanto alla scarsità degli investimenti, quanto piuttosto alla inadeguata influenza politica del fondatore<sup>125</sup>. Ben presto però la perdita di uomini, terra ed entrate fiscali fece sentire i suoi effetti sulla città-madre, contribuendo a modificare sensibilmente gli equilibri politici sociali ed economici e generando una diffusa ostilità nei confronti del fenomeno. Insomma, non pochi furono i conflitti giurisdizionali e politici che a livello locale le nuove fondazio-

<sup>122</sup> Su questi aspetti cfr. in particolare T. Davies, *La colonizzazione feudale della Sicilia* cit., pp. 432-441; M. Aymard, *Le città di nuova fondazione in Sicilia*, Storia d'Italia, Annali, VIII, Einaudi, Torino, 1985, pp. 407-414; O. Cancila, *La terra di Cerere* cit., p. 101.

<sup>123</sup> Cfr. T. Davies, *La colonizzazione feudale della Sicilia* cit., p. 449, ma anche il contrastato caso della fondazione di Paceco (F. Benigno, *Una casa, una terra. Ricerche su Paceco, paese nuovo*

*nella Sicilia del Sei e Settecento*, CUECM, Catania, 1985) e di Trabia (G. Dentici, *Sulla colonizzazione in Sicilia nel XVII secolo. La nascita di un insediamento costiero (Trabia)*, estratto da: Il Circolo Giuridico "L. Sampolo", vol. XLIII, Studi in onore di Giovanni Musotto, II, Palermo, 1980).

<sup>124</sup> T. Davies, *La colonizzazione feudale della Sicilia* cit., pp. 448-449. Sull'argomento ritorna anche F. Benigno, *Ultra Pharum* cit., pp. 66-68.

ni provocarono e che in diversi casi si prolungarono per decenni: al desiderio di regolare in modo più efficace le dispute va ricondotto probabilmente l'ordine regio del 15 novembre 1611, che riservava al sovrano tutte le concessioni, sottraendole al controllo viceregio<sup>126</sup>.

Pur di ottenere la *licentia populandi* e di ingraziarsi il favore dell'università demaniale, diversi baroni erano persino pronti a rinunciare alla giurisdizione civile e criminale a favore della corte demaniale di pertinenza, salvo poi assumere, una volta conseguito lo scopo, un atteggiamento completamente diverso: è il caso di don Lucio Bonanno, esponente di una delle famiglie emergenti di Siracusa, che, previo l'esborso di 400 onze, riuscì a ottenere nel 1627 la facoltà di popolare Floridia e il nulla osta della vicina Siracusa, che però alcuni anni più tardi lamentava che «il detto barone di Floridia pretende avere mero e misto imperio, non essendo quello concesso né dato, anzi espressamente proibito et preservato come per sua lettera si vede», e denunciava che lo stesso don Lucio e il fratello Giuseppe – il quale aveva intanto ottenuto dal Senato siracusano parere favorevole a edificare Belvedere –, «pretendono conoscere cause civili e criminali, avendo esso creato molti ufficiali, carcerato delinquenti, et quelli denegando darli alo spettabile Capitano iustiziaro di questa città, a cui tocca la cognizione di detta causa criminale per essere detto fegho situato nel territorio di questa città»<sup>127</sup>. In verità, la licenza ottenuta dal Bonanno, se non contemplava espressamente la concessione del mero e misto imperio, gli conferiva tuttavia in forma ampia gli usuali poteri giurisdizionali (tra cui la nomina degli ufficiali e l'imposizione di gabelle) e non recava alcuna memoria delle condizioni imposte dal Senato siracusano, lasciando aperti ampi margini di conflittualità futura<sup>128</sup>. A tal punto che il Bonanno otteneva nel 1632 delle lettere viceregie con cui si intimava agli ufficiali di Siracusa di non doversi «intricare nella iurisdizione di detto illustre duca, ma quella lasciare usare ed amministrare a essa»<sup>129</sup>. Solo alcuni anni più tardi si giunse a un accordo, mediato da un delegato regio, con cui si ribadiva la giurisdizione civile e criminale del duca su Floridia, ma solo per le cause *a relegazione infra* e non per quelle *a relegazione supra*, di pertinenza invece del capitano di giustizia di Siracusa, anche se si riconosceva

<sup>125</sup> T. Davies, *La colonizzazione feudale della Sicilia* cit., pp. 451-453.

<sup>126</sup> *Siculae Sanctiones*, Palermo, 1750, I, p. 137.

<sup>127</sup> Cit. in F. Benigno, *Città e feudo nella Sicilia del Seicento: il caso di Floridia*, in Id., C. Torrisi, *Città e feudo nella Sicilia moderna*, Salvatore Sciascia editore, Caltanissetta-Roma, 1995, p. 164.

Sulla fondazione di Floridia e l'escalation sociale dei Bonanno a Siracusa nel corso del Seicento, cfr. anche F. Gallo, *Siracusa barocca. Politica e cultura nell'età spagnola (secoli XVI-XVII)*, Viella, Roma, 2008, pp. 126-133.

<sup>128</sup> F. Benigno, *Città e feudo nella Sicilia del Seicento* cit., p. 158.

<sup>129</sup> Ivi, p. 165.



agli ufficiali del duca la facoltà di poter porre il reo in arresto<sup>130</sup>. Spettava però al capitano di giustizia di Siracusa raccogliere le informazioni necessarie a istruire il processo e trasferire il reo in città, mentre il duca a quel punto non avrebbe più dovuto intromettersi nel giudizio. Condizioni che puntualmente vennero disattese dal Bonanno, che invece perseverava nel non consegnare al capitano di giustizia di Siracusa alcuni banditi dai suoi catturati e a non permettere la raccolta delle informazioni necessarie a istruire il processo.

Il caso di Floridia evidenzia inoltre ancora una volta come la facoltà di poter eleggere gli ufficiali di giustizia (capitani, giudici, fiscali) e gli amministratori dell'università, i giurati in primo luogo, fosse assolutamente indipendente dalla concessione del mero e misto imperio, come poi la legislazione caracciolana puntualizzerà, e fosse legata a un esplicito privilegio che in diversi casi i baroni avevano ottenuto *ab antiquo* con la concessione del feudo e che però spesso non erano più in grado di dimostrare. Nel 1513 Giovanni Royz de Calcena e la moglie Eleonora ottenevano la licenza di poter popolare la baronia di Riesi e Cipolla col mero e misto imperio, ma non è fatto alcun cenno alla facoltà di nominarvi gli ufficiali, che invece viene concessa a Giovanni Campo col mero e misto imperio per edificare Campofranco nel 1571:

Volumus etiam quod tu et successores tui in eadem baronia et terra possitis et valeatis frui et experiri omnimoda iurisdictione civili et criminali iuxta formam privilegiorum baronie Montis mellis de cuius membris sunt supradicta pheuda per te possessa et in ea castellanum secretum iudices iuratos capitaneum et alios officiales necessarios et oportunos quibuscumque nominibus censeatur tibi et tuis bene visis erigere constituere creare ordinare et deputare in omnibus et singulis iuribus iurisdictionibus honoribus et honeribus solitis et consuetis.

Anzi il privilegio di concessione prevedeva pure la possibilità di rimuoverli e destituirli «et alios de novo creandum».

Le *licentiae populandi* seicentesche contemplavano generalmente tale facoltà, considerata ormai evidentemente una prassi: si è già del resto evidenziato come la dottrina giuridica seicentesca, il Mastrillo in particolare, prendendo atto di consuetudini feudali ormai radicate, avesse puntualizzato che tutti i baroni potevano nelle loro terre creare magistrati e ufficiali. Era piuttosto la concessione del mero e misto imperio a poter mancare, come il caso di Floridia testimonia. Le situazioni che emergono dalla documentazione sono comunque diverse e una certa ambiguità permane. La *licentia populandi* rilasciata al principe di Trabia Ottavio Lanza nel 1635 dietro una generosa offerta di

<sup>130</sup> Per i particolari dell'accordo, cfr. *ivi*, pp. 165-166.

20.000 scudi – a fronte degli appena 3000 presentati dall'università di Termini per scongiurarne il rilascio – prevedeva la concessione del mero e misto imperio, ma in essa non vi è traccia di indicazioni relative alla nomina degli ufficiali<sup>131</sup>. Viceversa, Ignazio Sebastiano Gravina, principe di Palagonia, nel 1687 otteneva la *licentia populandi* del feudo di Bardella, sito nel territorio di Calatabiano, con ampie facoltà di esercitare la giurisdizione civile e criminale e di scegliersi i propri ufficiali:

et in ea habeatis et exercere valeatis omnimodam iurisdictionem tam civilem quam criminalem altam et bassam in omnibuis causis civilibus et criminalibus primi et secundi iudicij revisionis et appellations ac etiam gravaminis et alijs remedijs omnium causarum civilium et criminalium et sicut ex forma vestrorum privilegiorum dicti status et terrae Calatabiani hactenus vos et antecessores vestri tenuistis et habuistis cum clausula abdictiva et remissione pro omnibus civibus et habitatoribus ac etiam delinquentibus qui in dicta terra del Piemonte et baronia Calatabiani deliquerint furcas in ea erigendo et ad tormenta dispensando ac etiam possitis in et iusta formam vestrorum privilegiorum ac scripturarumstrarum et regni capitulorum eligere et ordinare castellanum, secretum, capitaneum, iudices, iuratos, et alios officiales necessarios et opportunos vobis vestrique haeredibus et sucessoribus in ditto statu et terra Calatabiani<sup>132</sup>.

Francesco Maria Bologna aveva invece acquistato nel 1620 il mero e misto imperio su Milicia, ma otteneva solo più tardi con la *licentia populandi* la facoltà di edificare Altavilla

et in ea constituere et ordinare castellanum, secretum, capitaneum, iudicem, iuratos et alios officiales necessario set opportunos vobis vestrisque hereditibus benevisos et cum omnibus et singulis iurisdictionibus, honoribus et oneribus soliti set consuetis<sup>133</sup>.

È certamente significativo che ad aggiudicarsi la facoltà di amministrare la giurisdizione civile e penale ad Altavilla, oltre al libero accesso alla torre del castello provvisoriamente utilizzata come prigione, fosse tale don Stefano D'Alberto, suo gabelloto, come si legge in un memoriale prodotto dallo stesso<sup>134</sup>:

<sup>131</sup> Cfr. il documento riportato in appendice da G. Dentici, *Sulla colonizzazione in Sicilia nel XVII secolo* cit., pp. 68-70.

<sup>132</sup> Asp, *Archivio Gravina Cruyllas*, vol. 126, cc. 215-218 (22 settembre 1687). Ringrazio per l'indicazione Claudia Raccuglia.

<sup>133</sup> V. Balistreri, *Le licentiae populandi in Sicilia nel secolo XVII*, Palermo, Athena, 1979, pp. 75-78.

<sup>134</sup> Cfr. L. Pinzarrone, *Una nuova famiglia feudale siciliana: i Bologna, marchesi di Altavilla (XVI-XVII secc.)*, tesi di Dottorato di Ricerca in Storia (Storia della cultura, della società e del territorio in età moderna), XIX ciclo, Università di Catania, Tutor Prof. R. Cancila, p. 104, che cita un documento dell'Asp, Archivio Camporeale, busta 1476, cc. 5-6, 22 dicembre 1622.

Don Stefano de Alberto affittatore del fegho seu territorio di la Milici al supplicante affittato per il spettabile don Francesco Maria di Bologna con li raggioni et pertinentii soi universi nelli quali li ha stato compreso il mero et misto imperio iurisdictione civile et criminale in virtù di contratto con li atti di notar Gioseppi Caruso a 10 di aprile 1621.

E quando il Bologna in breve tempo gli revocò l'incarico per insolvenza, con havere clandestino spogliato et fatto spogliare al supplicante della portione queta et pacifica delli stantii di ditto baglio et torre della administratione della iurisdictione et mero et misto imperio affittato in virtù di ditto contratto et compreso non solamente de iure nella clausola generale cum iuribus et pertinentiis suis universis ma etiam de expreso consenso di ditto spettabile di Bologna affittante,

il D'Alberto continuò però ad assicurarsi

che resti in potere di ditto di Alberto la iurisdizione civili di tutti quelli cosi che sarrà di soi interessi tanto di roba sua quanto di homini soi dove haverà ditto di Alberto interessi fu, et per la iurisdictione criminali nelli sopradetti cosi che lui have interessi o per causa di qualsivoglia prosecutione di quelli personi che detto de Alberto in ditto fegho. Per tutto ditto mese d'agosto prossimo da venire di questo anno presente sia iudici il dottor Bardassare Marcagnone tanto per li cosi successi per lo passato quanto per li cosi da succedere per l'avvenire per tutto detto mese d'agosto, al quale doctor di Marcagnone detto spettabile di Bologna lo eligiò et eligi iudici cum clausula de non revocando per tutto detto mese d'agosto con quelli carrichi honori et molumenti et altri a detto officii di iudici debite spettanti et pertinenti et non altrimenti<sup>135</sup>.

Non era un caso isolato perché assai spesso oggetto dell'arrendamento sin dal Cinquecento era anche la giurisdizione civile e penale<sup>136</sup>. Così si legge in un contratto stipulato nel 1630:

Totum dictum pheudum dictamque vineam desuper ingabbellatum et arrendatum ac ingabbellatam et arrendatam cum iuribus et pertinentijs eorum omnibus universis aquis fluentibus magasenjs stantijs et alijs in eis existentibus et cum omnibus et singulis iuribus iurisdictionibus mero et misto impero et alijs que dictum pheudum habet detinet et possidet eiusque integro et indiminuto statu nihil pro dicto spettabile de Ortolano dictis nominibus escluso nec reservato nisi tam et dumtaxat infra gabella durante tempore presentis arrendamenti et quod ad dictum pheudum inclusum et strasacatum ad omnem et quemcumque usum tam massariarum quam herbagiorum et pro pasqua quovis animalium cuiuscumque speciei sint etiam porcorum ex pacto sic inter eos et non aliter<sup>137</sup>.

<sup>135</sup> Asp, Notai defunti, Notaio Giuseppe Caruso, stanza II, busta 1169, 10 aprile 1621, cc. 499-502. Ringrazio per l'indicazione Lavinia Pinzarrone.

<sup>136</sup> O. Cancila, *Baroni e popolo nella Sicilia del grano*, Palumbo, Palermo, 1983,

p. 174, on line sul sito [www.mediterraneanresearchistoriche.it](http://www.mediterraneanresearchistoriche.it).

<sup>137</sup> Asp, Archivio privato Notarbartolo di Sciara, vol. 270, f. 280 (13 giugno 1630). Ringrazio per l'indicazione Luciana Ratto.

Il 18 dicembre 1646, ad esempio, la Deputazione degli Stati emanò un bando per ingabellare stati e terre di don Luigi Moncada Aragona e La Cerda, principe di Paternò, duca di Montalto e Bivona unitamente con il mero e misto imperio<sup>138</sup>. Tra i diversi casi documentati vale la pena di citare anche quello di Fabrizio Trapani, gabelloto della baronia di Milocca dove esercitava, per conto del monastero di San Martino, la giurisdizione civile e criminale: dei suoi abusi «si poteva scrivere un quaderno», come nel 1609 riferiva al viceré il capitano di Racalmuto, che non esitava ad ammettere che «mi lo pingiano in maniera che ni havia timore io non havendoci di fare»<sup>139</sup>. Un personaggio dunque Fabrizio Trapani che

può essere considerato il prototipo del gabelloto siciliano del Cinquecento, che si afferma e si arricchisce perché abusa a suo vantaggio degli strumenti che la legge gli mette a disposizione (giurisdizione civile e criminale nel nostro caso) e sfrutta a suo vantaggio le carenze del potere centrale, che finisce col sostituire<sup>140</sup>.

Del resto, la situazione della giustizia e dell'ordine pubblico in Sicilia rappresentava ormai una vera e propria emergenza che, malgrado gli sforzi dei vari viceré che nel corso del Seicento si susseguirono, si riusciva a fronteggiare con estrema difficoltà: nonostante qualche successo i risultati conseguiti nella lotta contro il crimine si rivelarono effimeri<sup>141</sup>. Preoccupava in particolare il fenomeno del banditismo nella cui morsa l'isola era stretta in preda a «los muchos desordenes, homicidios, composiciones y cautivaciones que han cometido y van cometiendo los banditos que ay en este Regno»<sup>142</sup>.

Tra i casi che la storiografia ha portato alla luce vale la pena di ricordare quello della banda dei Ferlesi, una vera e propria impresa del crimine, complessa e ben strutturata, dedicata all'abigeato, all'omicidio su commissione e soprattutto al sequestro di persona<sup>143</sup>. Una banda la cui forza derivava dal radicamento nel territorio ad ampio raggio e dalla rete di protezione e solidarietà che coinvolgeva esponenti della nobiltà, governatori di alcune città, persino ordini religiosi. Non un fenomeno marginale e isolato, dunque, magari in conflitto con la società, ma un'attività che dalle connivenze ragguardevoli ed eminenti su cui poteva contare traeva la sua forza. Infatti,

<sup>138</sup> *Bando della Deputazione degli stati del 18 dicembre 1646*, Asp, Archivio Moncada, busta 1188, c. 45 r. Ringrazio per l'indicazione Daniele Palermo.

<sup>139</sup> Cfr. O. Cancila, *Baroni e popolo nella Sicilia del grano* cit., pp. 179-184.

<sup>140</sup> Ivi, p. 182.

<sup>141</sup> Cfr. G. Marrone, *Città campagna e criminalità nella Sicilia moderna* cit., pp. 117-122.

<sup>142</sup> Cfr. il documento riportato in nota, ivi, p. 127.

<sup>143</sup> Ivi, pp. 127-132.

la principal causa de entretenerse estos banditos tanto en campaña y hazer tanto daño en ella y dentro de las mismas ciudades y tierras de este Regno es tener quien les encubre y favorece, receta y les sirve de badetas, no obstante los bandos o penas que estan establecidas<sup>144</sup>.

In questo contesto così inquietante certamente la politica delle nuove fondazioni doveva apparire al governo un elemento frenante nei confronti della criminalità dilagante e del disordine pubblico vigente nell'isola, configurandosi come fattore di controllo sociale. Al quale tutti potevano concorrere. L'opportunità non doveva sfuggire certo ai baroni che in molti casi proprio con ragioni di ordine pubblico motivarono le loro richieste di popolamento di territori disabitati e pieni di insidie e pericoli. Per Francesco Maria Bologna – che ne chiedeva la *licentia populandi* – la Milicia, ad esempio, andava colonizzata perché

passo di latro, dove s'hanno assassinato infinite persone, come costa per diversi testimonii et depositioni di consiglieri e procuratori fiscali della Regia Gran Corte et altri ufficiali della città di Palermo, li quali testimoniano dell'atrocissimi delitti, d'homicidi, et furti cum violenze ch'ogni giorno da ladri et publici stradari sono stati commessi in detto passo della Milice<sup>145</sup>.

D'altra parte, «molti altri luoghi del Regno, che prima erano passi di latro et d'assassini, nelli quali fattovi habitatione han cessato detti delitti».

In verità, sappiamo assai bene che l'estensione della giurisdizione baronale non si tradusse affatto nel corso del Seicento in un miglioramento sostanziale dello stato della giustizia nel regno. L'emergenza rimase una eredità del secolo successivo: solo a partire dagli anni Trenta del Settecento in Sicilia la questione relativa alla giurisdizione feudale sarà posta con maggiore determinazione, anche se la ferma reazione baronale impose cautela al governo e rallentò il cammino delle riforme, consigliando di spostare l'attenzione sulla giurisdizione ecclesiastica. Ancora negli anni Ottanta anzi la giurisdizione feudale dimostrava in Sicilia un'ottima tenuta, dal momento che i cauti progetti riformatori precedentemente tentati non erano valse in verità a scalfinare minimamente l'impianto, che rivelava piuttosto robuste radici. Aspettando Caracciolo.

<sup>144</sup> Ivi, p. 128.

<sup>145</sup> Cfr. L. Pinzarrone, *Una nuova famiglia feudale siciliana* cit., p. 108, che

riporta il documento relativo alla richiesta di autorizzazione alla fondazione da parte di Francesco Maria Bologna.



Gavina Costantino

## LE RELAZIONI DEGLI EBREI TRAPANESI CON IL REGNO HAFSIDE DI TUNISI SOTTO ALFONSO V

*Invero tra questa città [Trapani] e Tunisi  
non è che un giorno e una notte di viaggio,  
il quale tragitto si fa sempre, estate e inverno:  
e quando spira vento favorevole  
non è che una tirata.  
Ibn Giubayr (XII sec.)<sup>1</sup>*

Le relazioni tra la Sicilia e l'Ifriqiya<sup>2</sup> sono antichissime. Le fonti della Ghenizah di Fustât, il più antico e commerciale quartiere de Il Cairo, sono testimoni dell'interesse che l'area della Sicilia occidentale nutriva – tra l'XI e il XIII secolo – verso la prospiciente costa tunisina<sup>3</sup>; in questo quadro di relazioni poi le comunità ebraiche, sia siciliane sia maghrebine, furono piuttosto attive. Il presente studio intende verificare se il canale tra la Sicilia occidentale e la regione tunisina – che Goitein ha scorto – persistette in una qualche misura nei secoli successivi, segnatamente nel periodo di Alfonso V il Magnanimo, quando il Maghreb orientale era retto dalla dinastia hafside (secoli XIII-XVI), con i sovrani Abū Fāris prima e Abū 'Amr 'Utmān dopo. Il punto di osservazione prescelto è Trapani: situata sull'estrema cuspide occidentale della Sicilia, rappresentava il primo approdo per chi veleggiava dalla penisola iberica verso oriente, e allo stesso tempo contava una distanza minima dalla costa tunisina. D'altra parte sin dalla prima età aragonesa la città di Trapani aveva assunto una certa rilevanza politica, accompagnata dalla crescita economica e demografica<sup>4</sup>. Essa fu sempre particolarmente attenta a intrattenere pacifici rapporti sul piano diplomatico, la qual cosa evidentemente doveva avere importanti ricadute economiche. Per Trasselli difatti «Trapani era, con Marsala, Maza-

\*Abbreviazioni utilizzate: Asp: Archivio di Stato di Palermo; Ast: Archivio di Stato di Trapani.

<sup>1</sup> Cfr. M. Amari, *Biblioteca arabo-sicula*, ristampa dell'ed. di Torino 1880-1001, I, p. 165.

<sup>2</sup> Regione corrispondente all'odierna Tunisia, alla parte orientale dell'Algeria, e alla Tripolitania.

<sup>3</sup> S. D. Goitein, *A Mediterranean Society: The Jewish Communities of the Arab World*

*as Portrayed in the Documents of the Cairo Geniza*, Vol. I: *Economic Foundations*, Berkeley 1967 (in formato digitale in Google Books, <<http://books.google.it/books?id=g13-owKVXY4C>>, [1999, giugno 2008]; Id., *Lettres of Medieval Jewish Traders*, Princeton 1973; Id., *Sicily and Southern Italy in the Cairo Geniza documents*, «Archivio Storico per la Sicilia Orientale», 67, (1971), pp. 9-33.

ra e Sciacca, la terra più esposta a eventuali incursioni ... e quindi la libertà del mare era una condizione vitale della loro prosperità»<sup>5</sup>. Non per un caso fortuito nel 1239-40 Federico II nominò quale console della Sicilia a Tunisi il trapanese Enrico Abbate<sup>6</sup>.

Già alcuni storici – Trasselli, Ashtor, Bresc – hanno scorto lo specifico interesse che la comunità ebraica trapanese riponeva nello scambio con il regno tunisino, un interesse maggiore di quello nutrito, generalmente, dalle altre comunità siciliane. La giudecca di Trapani era tra le più popolate della Sicilia e assai dinamica; teneva contatti costanti con il mondo berbero, infatti la conoscenza della lingua araba consentiva ai giudei di dialogare agevolmente con quella regione, in particolar modo con le comunità di correligionari lì presenti<sup>7</sup>.

Le tipologie di relazione qui prese in esame sono quelle diplomatiche e commerciali; probabilmente esistevano anche dei legami familiari tra le due sponde del Mediterraneo, ma le fonti consultate non consentono di sostanziare questa ipotesi, pur del tutto verosimile.

Prima di analizzare il periodo alfonsoino è necessario delineare brevemente la fase appena precedente. Nell'ultimo ventennio del XIV secolo, le relazioni della Sicilia con i sovrani hafside si erano interrotte, e ripresero sotto i Martini: questi – ben consapevoli dell'importanza che rivestivano la sicurezza del Canale di Sicilia e i flussi commerciali con la costa maghrebina – cercarono di intavolare trattative diplomatiche a partire dall'anno successivo allo sbarco nell'isola; non pochi furono però gli episodi di violento scontro tra le due parti, soprattutto negli anni 1397-98<sup>8</sup>, dopo di che si avviò una stagione di dialogo. Secondo Trasselli, tra il 1398 e il 1399, probabilmente a causa dei numerosi incidenti verificatisi, Tunisi conobbe un movimento xenofobo<sup>9</sup> parallelo a un aumento delle azioni di pirateria; si ricordi peraltro che le città di Bugia e Mahdia erano dei veri e propri nidi di pirati. In questo periodo pertanto Martino richiamò in vigore un provvedimento, emanato da Federico III, che vietava la vendita ai

<sup>4</sup> G. F. Pugnatore, *Istoria di Trapani*, Parte IV, ristampa anagrafica dell'autografo del sec. XVI, Trapani 1984, pp. 105 sgg; C. Trasselli, *I privilegi di Messina e di Trapani (1160-1335)*, Messina 1992, pp. 59 sgg; M. Serrano, *Storia di Trapani*, I, Trapani 1976, pp. 82 sgg.

<sup>5</sup> C. Trasselli, *Sicilia, Levante e Tunisia nei secoli XIV e XV*, Trapani 1952, riedito in *Mediterraneo e Sicilia all'inizio dell'epoca moderna. Ricerche Quattrocentesche*, Cosenza 1977, p. 117.

<sup>6</sup> A. Schaube, *Storia del commercio dei popoli latini del Mediterraneo sino alla fine delle Crociate*, Torino, 1915, pp. 365-366.

<sup>7</sup> Sull'ebraismo tunisino, cfr. P. Sebag, *Histoire des Juifs de Tunisie*, Paris, 1991.

<sup>8</sup> R. Gregorio, *Considerazioni sopra la storia di Sicilia dai tempi normanni sino ai presenti*, in *Opere scelte*, Palermo 1845, pp. 443-450; Trasselli C., *Sicilia, Levante e Tunisia cit.*, pp. 103-106; F. Giunta, *Sicilia e Tunisi nei secoli XIV e XV*, in *Medioevo Mediterraneo. Saggi storici*, Palermo 1954, pp. 160-166; R. Brunschvig, *La Berbérie orientale sous les Hafside: des origines à la fin du XV Siècle*, Adrien-Maisonneuve 1940, pp. 219-221.

<sup>9</sup> C. Trasselli, *Sicilia, Levante e Tunisia cit.*, p. 112.



saraceni di qualunque articolo che potesse accrescere la potenza militare del nemico: ferro, armi, legname, pece e altro<sup>10</sup>. La notizia di questo divieto è preziosa – in considerazione della scarsità di documentazione coeva nell'archivio notarile dell'Archivio di Stato di Trapani – poiché testimonia come gli scambi commerciali non si fossero arrestati del tutto. È del 1403 la missione a Tunisi di Pietro de Queralt – accompagnato dal giudeo trapanese Samuele Sala<sup>11</sup> – presso il sovrano hafside Abū Fāris, che condusse alla stipula di una tregua. Interessante è a tal proposito il ruolo svolto dal giudeo: il Sala era stato incaricato della liberazione dei siciliani prigionieri nel regno tunisino, e provvide primariamente a quella del vescovo siracusano Tommaso de Herbes, contro la liberazione di un parente del bey, come proposto qualche anno prima dalla stessa città di Trapani. Grazie ai meriti acquisiti nei confronti del sovrano siciliano, Samuele Sala e il fratello Elia furono insigniti dello *status* di familiari regi<sup>12</sup>. Nel 1409 però le relazioni dovevano essersi definitivamente deteriorate, se i due fratelli assunsero l'iniziativa di ristabilire condizioni di pace: Elia Sala – per conto del fratello Samuele – il 10 maggio si recò a Cagliari, dove Martino si trovava, per presentargli una proposta di accordo da parte

<sup>10</sup> Ivi, p. 109.

<sup>11</sup> S. Fodale, *Un ebreo trapanese ambasciatore dei Martini a Tunisi: Samuele Sala*, in *Studia historica e philologica in honorem*

M. Batllori, Roma 1984, pp. 275-280.

<sup>12</sup> S. Simonsohn, *The Jews in Sicily*, Leiden-Boston 2002, III, doc. 1667.

del sovrano dell'Ifrīqiya<sup>13</sup>. In verità non è dato sapere se la pace fu realmente stipulata, ma si verificarono certamente i riscatti di saraceni tunisini che la tregua prevedeva, dal momento che Samuele Sala fu ricompensato con l'assegnazione di 400 tratte di grano estraibili esentasse dai porti del Val di Mazara, quale risarcimento delle spese sostenute in quella missione<sup>14</sup>. Ashtor ipotizza che il Sala abbia destinato effettivamente una simile quantità di grano al mercato tunisino; ciò invero è altamente probabile, data la familiarità del Sala con il contesto nord-africano, e visto d'altra parte che il Maghreb era uno dei migliori mercati per il grano siciliano. Non è senza significato che siano stati dei trapanesi a farsi promotori in prima linea di una politica di riavvicinamento tra il regno di Sicilia e quello di Tunisi; ancora più significativo è che un'iniziativa di questo genere fosse stata condotta da due giudei.

Nei due anni della turbolenta reggenza di Bianca e durante il breve regno di Ferdinando I de Antequera, le relazioni diplomatiche con il regno hafside vennero meno; tuttavia il fatto che nel 1409 la regina Bianca confermasse i capitoli sul divieto di esportazione di beni strategici verso la Berberia ribadisce la frequenza con cui questo tipo di commercio doveva avvenire, pure in un momento di grande incertezza come quello seguito alla morte di Martino il Giovane<sup>15</sup>. Questi furono anni difficili non solo per il Regno di Sicilia; anche Abū Fāris, nel 1410-11, aveva di che preoccuparsi sul fronte interno, con la campagna di Algeri<sup>16</sup>. Eppure la Sicilia non smise di essere bersaglio di assalti di corsari saraceni: nel 1416 infatti il viceré Giovanni di Peñafiel si riproponeva di allestire una spedizione contro le coste del Maghreb, ma a metà dell'anno dovette ammettere il fallimento del progetto e disporre soltanto l'armamento di alcune fuste per la difesa delle coste isolate e piccole azioni offensive<sup>17</sup>. Ciononostante gli scambi non si interruppero se nel 1415 l'ebreo trapanese Busacca de Sabatino vendeva a Palermo delle giare provenienti da Gerba<sup>18</sup>.

I rapporti diplomatici ripresero continuità e vigore con Alfonso V. La politica tunisina di Alfonso può essere distinta in due fasi: la prima compresa tra il principio del suo governo e il 1437, animata da spirito di conquista e dunque di scontro; la seconda tra il 1438 e

<sup>13</sup> S. Fodale, *Un ebreo trapanese ambasciatore dei Martini a Tunisi* cit., p. 280.

<sup>14</sup> S., Simonsohn *The Jews in Sicily* cit., III, doc. 1810a. Cfr. anche: C. Trasselli, *Sicilia, Levante e Tunisia* cit., pp. 167-168; S. Fodale, *Un ebreo trapanese ambasciatore dei Martini a Tunisi* cit., p. 280.

<sup>15</sup> Asp, Real Cancelleria, 47, cc. 64r-66v.

Cfr. C. Trasselli, *Sicilia, Levante e Tunisia* cit., p. 109.

<sup>16</sup> R. Brunschvig, *La Berbèrie orientale sous les Hafsides* cit., pp. 213-215.

<sup>17</sup> F. Giunta, *Sicilia e Tunisi* cit., pp. 166-167.

<sup>18</sup> H. Bresc, *Arabi per lingua, Ebrei per religione*, Messina, 2001, p. 228, n. 1079.

la sua morte, caratterizzata dalla ricerca di un equilibrio sul piano diplomatico<sup>19</sup>.

I primi anni del regno di Alfonso videro in realtà un certo disinteresse verso i rapporti con il regno tunisino; pare che abbiano avuto inizio concretamente dal 1421 per questioni legate al riscatto e allo scambio di prigionieri<sup>20</sup>. La prima missione ufficiale è quella di Berengario de Biagna nell'estate del 1424; ma l'avvio di poco successivo della spedizione guidata dall'Infante Pietro contro le isole di Kerchena – mentre Abū Fāris si trovava lontano dalla capitale – costringeva il Biagna a lasciare nottetempo Tunisi in tutta fretta<sup>21</sup>.

A questa impresa seguirono – abbastanza prevedibilmente – vaste azioni di vendetta con numerosi assalti ai territori sottomessi ad Alfonso, nel periodo in cui questi era assorbito piuttosto dalla politica italiana. Trasselli ritiene vi sia stata una vera e propria guerra – in cui fecero fronte comune Tunisi, Egitto, Granada, Turchi e Genova – contro la Sicilia, il cui primo passo fu l'espulsione di tutti i catalani presenti a Tunisi<sup>22</sup>. In questo quadro rientrerebbero alcuni episodi di guerra: la tentata conquista di Malta – quale tappa preparatoria ad uno sbarco in forze in Sicilia – e l'assalto a Mazara nell'estate del 1425<sup>23</sup>, di cui approfittò per fuggire Maimuni, un servo saraceno del giudeo trapanese Juda Chirusi<sup>24</sup>. Questa guerra in ogni caso non impedì a un altro giudeo trapanese, Muxa Cuino, di programmare nell'ottobre del 1425 un viaggio a Tunisi per vendervi un carico di vino e formaggio<sup>25</sup>, a dimostrazione che – neppure in questa fase di rapporti ufficiali piuttosto travagliati – gli ebrei di Trapani sospesero i contatti con il regno hafside. E poiché Trapani non disponeva di grosse imbarcazioni, Muxa Cuino intendeva fare ritorno da Tunisi su una nave veneziana<sup>26</sup>.

Una tregua fra la Sicilia e Tunisi fu stabilita fra il 1428 e il 1429, ma di fatto fino al 1433 i rapporti rimasero assai tesi: Abū Fāris attaccò più volte Malta, mentre Alfonso tentò lo sbarco a Gerba nel 1432 e

<sup>19</sup> Distinzione introdotta da F. Cerone, *Alfonso il Magnanimo ed Abu 'Omar Othmān. Trattative e negoziati tra il Regno di Sicilia di qua e di là dal Faro ed il Regno di Tunisi (1432-1457)*, «Archivio Storico per la Sicilia Orientale», IX, 1912, e X, 1913; Cfr. anche F. Giunta, *Sicilia e Tunisi* cit., p. 170.

<sup>20</sup> R. Brunschvig, *La Berbèrie orientale sous les Hafside* cit., pp. 229-230.

<sup>21</sup> C. Trasselli, *Sicilia, Levante e Tunisia* cit., pp. 138-140: riporta la lettera tradotta che il viceré di Tunisi scrisse al viceré di Sicilia per chiedere spiegazioni della partenza improvvisa dell'ambasciatore.

<sup>22</sup> Ivi, pp. 137-155.

<sup>23</sup> Ivi, pp. 141-142.; F. Giunta, *Sicilia e Tunisi* cit., p. 169.

<sup>24</sup> Juda Chirusi per ridurre la perdita cedette il fuggitivo al potente mercante trapanese Antonio de Lulino per due onze: Ast, G. Scanatello, 8542, 16 agosto 1425 (Segnalato già da Marrone G., *La schiavitù nella società siciliana dell'età moderna*, Caltanissetta-Roma 1972, pp. 17-18).

<sup>25</sup> Ast, G. De Nuris, 8568, cc. 28v-29r (26 ottobre 1425). Cfr. l'Appendice: doc. II.

<sup>26</sup> Di frequente i giudei trapanesi si servivano di legni stranieri, ad esempio catalani: Ast, G. Scanatello, 8547, cc. 5r-6v (22 settembre 1430).



1433<sup>27</sup>. Nel 1434 morì Abū Fāris e al breve regno di al-Munstansir seguì il lungo e prestigioso regno di Abū 'Amr 'Utmān (1434-1494).

Il dialogo tra le due regioni riprese dal 1436 quando Alfonso inviò nella capitale hafsida Matteo Pujades per vendervi un certo quantitativo di grano siciliano e negoziare una tregua, in modo da cautelare la merce e gli agenti commerciali da ogni danno o arbitrio. Il duplice scopo della missione del Pujades evidenzia da un lato come le tensioni sul piano diplomatico non bloccassero i flussi commerciali tra le due regioni, e dall'altro come agli incontri ufficiali si accompagnassero grosse operazioni mercantili. Si crede infatti che dal punto di vista commerciale i rapporti tra le due sponde del Mediterraneo non vennero mai meno; certamente alcuni periodi di riduzione del volume di traffico ordinario vi saranno stati, tuttavia la documentazione sostiene il convincimento che non vi siano state lunghe pause, che d'altra parte non avrebbero giovato né ai siculo-aragonesi né ai tunisini.

In questa prima fase del regno di Alfonso diversi furono i casi di trapanesi presi prigionieri nelle razzie di corsari saraceni sulle coste isolate<sup>28</sup>. Talora si verificarono casi di curiose conversioni: è quanto successe nel 1429 a Guglielmo Muntayans detto Xamuel, il quale, preso prigioniero dai mori, si convertì alla religione musulmana, cosicché i suoi beni furono incamerati dal regio fisco; secondo Simonsohn potrebbe trattarsi di un ebreo neofito, come suggerisce il soprannome, che si risolse infine ad abbracciare la credenza islamica<sup>29</sup>. Gli episodi di pirateria ad ogni modo non intaccavano il regolare svolgersi di intensi scambi tra le due coste: non era raro che mercanti trapanesi si rivolgessero a conterranei ebrei – agevolati dalla conoscenza dell'arabo – per effettuare le loro spedizioni. È il caso di Lanzone Fardella, uomo dalle fiorenti attività economiche, che si servì nel 1422 di due ebrei per spedire un grosso quantitativo di grano – 650 salme – a Sfax, Gerba, o eventualmente a Tripoli, e quindi barattarlo con altre merci<sup>30</sup>. Eppure quelli tra il 1422 e il 1423 furono anni di grandi difficoltà per Trapani, che conobbe una dura ondata epidemica ed una sensibile riduzione demografica<sup>31</sup>. Il Maghreb poi doveva necessaria-

<sup>27</sup> Cfr. L. De Mas-Latrie, *Traité de paix et de commerce concernant les relations des chrétiens avec les Arabes de l'Afrique septentrionale au moyen-âge*, II, Paris 1866, p. 331; R. Brunschvig, *La Berbérie orientale sous les Hafsides* cit., p. 230; C. Trasselli, *Sicilia, Levante e Tunisia* cit., p. 159; F. Giunta, *Sicilia e Tunisi* cit., p. 170.

<sup>28</sup> Nel 1422 i trapanesi cristiani Ley Barcari e Jacob de Pavia sono prigionieri «in partibus barbarie» e le rispettive mogli si adoperano per riscattarli: Ast, G. Scana-

tello, 8540, cc. 30r-v (14 ottobre 1422); c. 56v (14 dicembre 1422); 8545, c. 47v (maggio 1429).

<sup>29</sup> S. Simonsohn, *The Jews in Sicily* cit., IV, doc. 2261.

<sup>30</sup> Ast, G. Scanatello, 8540, cc. 57r-58r, 16 dicembre 1422 (Segnalato già da E. Ashtor, *Trapani e il commercio internazionale nel basso medioevo*, «La Fardelliana», 1983, III, p. 22).

<sup>31</sup> C. Trasselli, *Sicilia, Levante e Tunisia* cit., pp. 151-152.

mente importare il vino, poiché il divieto islamico del consumo di questo bene ne aveva fatto scomparire la coltura: a consumarlo ormai erano esclusivamente giudei ed europei presenti nella regione.

Accadeva di frequente che gli ebrei trapanesi non si recassero personalmente in territorio tunisino e si servissero invece di mercanti cristiani siciliani – nonché catalani e italiani – per importare beni di largo utilizzo come il cotone: ad esempio nel 1419 Salamone Catalano acquistava da un concittadino cristiano cotone filato tunisino<sup>32</sup>. Importavano anche beni di uso prettamente ebraico: è il caso dell'olio, il cui consumo per fini alimentari da parte di giudei era notevole, e pare che i trapanesi gradissero molto la qualità prodotta a Gerba. Nel solo febbraio del 1431 tre ebrei di Trapani – Salom de Amar, Lia de Nimino e Sibbiteni de Chareri – acquistarono olio «girbino» dal cristiano Simone Corso<sup>33</sup>.

Alcuni ebrei trapanesi erano presenti nel commercio di schiavi: nel 1423 Nissim Isaia esportava esentasse dal porto di Trapani uno schiavo moro per Tunisi<sup>34</sup>, e in due anni questo mercante acquistò ben quattro mori, di cui tre tunisini<sup>35</sup>. Nel 1437 invece il giudeo Salomo de Benassay si associava con tre cristiani per la pesca del corallo: i quattro soci ebbero interesse a specificare nel contratto le modalità di suddivisione dei proventi qualora avessero avuto occasione di catturare degli schiavi<sup>36</sup>, a dimostrazione che – anche occasionalmente – gli ebrei trapanesi si dedicavano a quest'attività. In ogni caso gli acquisti di schiavi erano ordinari: nel 1419 Mirdochum de Sulimeni, giudeo di Trapani, vendeva a Leni Xinito, giudeo di Sciacca, una serva di nome Axa<sup>37</sup>; Muxa Cuxa nel 1422 acquistava una serva saracena di nome Fatima<sup>38</sup>; e nel 1425 Sabbeti Sala acquistava un giudeo saraceno di nome Machamet<sup>39</sup>.

I viaggi a Tunisi erano piuttosto consueti, ma spesso i documenti non consentono di individuarne le motivazioni: il suddetto Muxa Cuxa ad esempio vi si recava nel febbraio 1427 con l'intenzione di rimanervi per un periodo non breve, dal momento che nominò dei procuratori che potessero curare i suoi interessi nel periodo di assenza<sup>40</sup>.

<sup>32</sup> Ast, G. Scanatello, 8538, c. 60v (5 agosto 1419). Cfr. l'Appendice: doc. I.

<sup>33</sup> Ast, G. Scanatello, 8547, cc. 43r-v (5 febbraio 1431); 43v (5 febbraio 1431); 46r (26 febbraio 1431). Cfr. l'Appendice: doc. IV.

<sup>34</sup> S. Simonsohn, *The Jews in Sicily* cit., IV, doc. 2140: tempo prima era accaduto che un altro schiavo moro già imbarcato per Tunisi fosse stato intercettato dal nobile Bernardo Centelles e riportato a Trapani, ma nel frattempo si era convertito al cristianesimo e Nissim Isaia aveva dunque perso il diritto di estrazione già pagato.

<sup>35</sup> Oltre ai due di cui si parla nella nota precedente, Cfr. H. Bresc, *Arabi per lingua*

cit., p. 232.

<sup>36</sup> A. Sparti, *Fonti per la storia del corallo nel medioevo mediterraneo*, Regione Siciliana, Assessorato dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione, Palermo 1986, doc. 85.

<sup>37</sup> Ast, G. Scanatello, 8538, cc. 52v-53r (12 dicembre 1419).

<sup>38</sup> Ast, G. Scanatello, 8540, c. 34r (21 ottobre 1422).

<sup>39</sup> Ast, G. Scanatello, 8542, c. 45v (Segnalato già da Marrone G., *La schiavitù nella società siciliana* cit., pp. 17-18).

<sup>40</sup> Ast, G. De Nuris, 8568, cc. 172v-173r (26 febbraio 1427). Cfr. l'Appendice: doc. III.

Vi erano delle buone ragioni perché degli ebrei maghrebini si stabilissero a Trapani, e il cognome di provenienza ne testimoniava la recente immigrazione: Josep Barbarusii ferraio<sup>41</sup>, Amirano Barbaruso tintore<sup>42</sup>, Amirano Barbaruso di Tripoli corallaro<sup>43</sup>, Chayonus Barbarusus<sup>44</sup>, Chay Barbarusus<sup>45</sup>; anche il già citato Amirdoch o Mirdochum de Sulimeni potrebbe provenire dall'Ifriqiya<sup>46</sup>. Si noti a tal proposito che questi immigrati erano pienamente inseriti nel contesto lavorativo trapanese; i primi tre 'Barbarusi' segnalati peraltro svolgevano attività ritenute specializzazioni ebraiche: che si possa allora trattare di giudei? È un'ipotesi che il caso di Macaluso Barbarusus conferma come verosimile: egli – qualificato come giudeo abitante di Trapani – alloga il figlio Carmine presso la bottega di un correligionario trapanese<sup>47</sup>.

Il secondo periodo del regno di Alfonso fu caratterizzato dalla ricerca di una politica di equilibrio, in considerazione dei cospicui interessi che aragonesi e siciliani avevano nel Nord Africa; d'altra parte Tunisi aveva bisogno del grano siciliano almeno quanto la Sicilia ne aveva di piazzare sul vicino mercato i suoi prodotti, e perciò la politica di avvicinamento – già avviata – risultava di grande utilità a entrambe le parti. Nel 1438 'Utmān si fece promotore dei negoziati con Alfonso inviandogli un primo ambasciatore, Emir Mendoza, ed alcune lettere ufficiali<sup>48</sup>. Allora dovette essere stipulata una tregua, a cui dovevano far seguito il riscatto dei rispettivi sudditi prigionieri e un trattato di pace; Alfonso scelse di affidare al benedettino Giuliano Mayali il delicato incarico presso il bey tunisino<sup>49</sup>. Obiettivi della missione del Mayali erano la liberazione senza riscatto di alcuni sudditi aragonesi e siciliani catturati dai barbareschi, e la pace col sovrano. La partenza del monaco però fu più volte rimandata: difatti 'Utmān inviò ad Alfonso altri due ambasciatori – per risolvere taluni incidenti intanto verificatisi – prima di decidersi a far avere al benedettino il salvacondotto per Tunisi. Secondo l'opinione di Giunta, si trattò di un espediente per temporeggiare sulla firma del trattato di pace<sup>50</sup> in modo

<sup>41</sup> Ast, G. Scanatello, 8537, c. 3v (6 settembre 1418); 8538, c. 119v (9 luglio 1420).

<sup>42</sup> Ast, G. Scanatello, 8538, c. 73v (20 novembre 1419).

<sup>43</sup> A. Sparti, *Fonti per la storia del corallo* cit., doc. 71.

<sup>44</sup> Ast, G. Scanatello, 8538, c. 83v (20 marzo 1420).

<sup>45</sup> Ast, G. Scanatello, 8539, c. 19r (23 ottobre 1421).

<sup>46</sup> Ast, G. Scanatello, 8538, c. 90r (7 aprile 1420).

<sup>47</sup> Ivi, c.66 v (26 ottobre 1419).

<sup>48</sup> Cfr. F. Cerone, *Alfonso il Magnanimo ed*

*Abu 'Omar Othmān* cit, IX, pp. 48-49; R. Brunschvig, *La Berbérie orientale sous les Hafside* cit., p. 249; F. Giunta, *Sicilia e Tunisi* cit., p. 172.

<sup>49</sup> L. De Mas-Latrie, *Traité de paix et de commerce* cit., pp. 311 sgg.; F. Cerone, *Alfonso il Magnanimo ed Abu 'Omar Othmān* cit., IX, pp. 50 sgg.; F. Giunta, *Sicilia e Tunisi* cit., pp. 173 sgg.; Cfr. F. Giunta, *Frà Giuliano Mayali, agente diplomatico di Alfonso il Magnanimo*, «Archivio Storico Siciliano», s. III, II, 1948.

<sup>50</sup> F. Giunta, *Sicilia e Tunisi* cit., p. 178.

coerente con la politica ambigua del re tunisino, ovvero aperta alle trattative ma senza voler seriamente intervenire per la soppressione della corsa che tanto fruttava alle casse sia del re sia dei privati<sup>51</sup>. È possibile che proprio in occasione di una delle due ambascerie avvenute prima della partenza del Mayali, il giudeo Gallufu Cuino abbia effettuato delle spese per conto della Corona, per qualche servizio reso, e ne chiese e ottenne il rimborso<sup>52</sup>. Anche se nel documento non è specificata la provenienza di questo giudeo, il cognome – molto diffuso nella comunità ebraica di Trapani – consente di ipotizzare che fosse per l'appunto un trapanese.

Giuliano Mayali partì nel 1439 ma le condizioni di sicurezza non parvero migliorare, e pertanto alla metà di novembre di quello stesso anno re Alfonso ordinava ai Giurati di Trapani di aprire le porte urbane esclusivamente se necessario, a causa del costante pericolo per la città derivante dagli assalti barbareschi<sup>53</sup>. Nel dicembre 1440 erano poi presenti contemporaneamente in Sicilia due ambasciatori tunisini: Machameti ben Zarbada e Sidi el Yagi Mayamet ben Ysarb Adar. In occasione di entrambe le ambascerie due giudei siciliani svolsero alcuni servizi: Leo Azara (ma anche in questo caso non si conosce la sua cittadinanza) per lo Zarbada<sup>54</sup> e Josep Sardignolu – di Trapani – che fece da interprete per Ysarb Adar<sup>55</sup>. Ancora nel 1441 'Utmān non aveva accolto le richieste di Alfonso in merito al rilascio dei suoi sudditi prigionieri a Tunisi, condizione preliminare per la sigla di ogni accordo duraturo; perciò alla fine del 1441 o al massimo per l'inizio del 1442 fra Giuliano è di ritorno in Sicilia senza aver concluso alcuna pace<sup>56</sup>.

Nel maggio del 1442 'Utmān inviò un nuovo ambasciatore in Sicilia, il nobile Sidi Ibrahim; un altro suo rappresentante è pure presente a Trapani nel gennaio 1443, Abraa Benloli<sup>57</sup>. I nomi dei delegati

<sup>51</sup> Ivi. Secondo il Brunshvig furono invece i molteplici episodi di corsa – imputabili ora all'una ora all'altra parte – a pregiudicare il raggiungimento di un'intesa: R. Brunshvig, *La Berbèrie orientale sous les Hafside* cit., p. 249.

<sup>52</sup> S. Simonsohn, *The Jews in Sicily* cit., IV, doc. 2513.

<sup>53</sup> «Havimu intisu per veridica informatiōni ki in li mura di quissa terra su uncidui porte di li quali per la maiuri parti non solum stannu aperti di nocti et di iornu anti su senza liporti et senza li firmaturi di ki actentu ki quissa esti terra di marina et scita tucta in mari simu di vui fortimenti meravigliati ki non chi hagiati factu provisiōni alcuna considerandu lu periculu

kindi incurri...et per la presenti vi dichi-mu et comandamu expresse ki digiati sulamenti tiniri aperti per usari in quissa terra fachenduli cludiri et firmari omni nocti comu si apparteni li porti infrascripti»: Ast, G. Scanatello, 8551, cc. 23v-24r (17 novembre 1439).

<sup>54</sup> S. Simonsohn, *The Jews in Sicily* cit., V, doc. 2625.

<sup>55</sup> H. Bresc, *Un monde méditerranéen. Économie et société en Sicile 1300-1450*, Rome 1986, p. 584.

<sup>56</sup> Cfr. F. Giunta, *Frà Giuliano Mayali* cit., pp. 170-171.

<sup>57</sup> S. Simonsohn, *The Jews in Sicily* cit., V, doc. 2670.

tunisini, ambedue riconducibili all'ebraico 'Abraham', fanno supporre che si trattasse di ebrei: il sovrano hafside dunque potrebbe essersi servito di sudditi giudei per lo svolgimento di negoziati di pace in Sicilia. Di sicuro fu un ebreo trapanese, tale Merdoch Issachitano detto Lumidesi, a fare da interprete proprio per il Benloli<sup>58</sup>.

Nella primavera del 1443 seguì una nuova missione diplomatica del benedettino Mayali, al quale furono affiancati in un secondo tempo Antonio Dentice e due interpreti. Nel frattempo Abraa Benloli si trovava ancora a Trapani poiché la sua imbarcazione era trattenuta nel porto<sup>59</sup>: si trattava di una misura preventiva degli ufficiali trapanesi per evitare che la nave dell'ambasciatore subisse un qualche atto di pirateria, col rischio di compromettere i negoziati in corso presso 'Utmān, ad opera di fra Giuliano Mayali e Antonio Dentice. Dato che il compito del tunisino era stato esaurito dalla nuova partenza del Mayali, altri impegni evidentemente – di natura commerciale – avevano dovuto trattenerlo a Trapani: effettuò infatti degli acquisti di merci, in particolare muli, che Alfonso garantì avvenissero esentasse<sup>60</sup>.

In occasione della missione di Mayali-Dentice si giunse a una tregua. A questa sembra si riferissero i giudei Nissim Chirusi e Lucio Sammi, protti della giudecca di Trapani, allorché protestarono a nome di tre correligionari 'barbarusi' che erano partiti da Tunisi alla volta di Trapani – confidando nella pace esistente tra il loro re ed Alfonso – ma che furono imprigionati e maltrattati dal padrone della galea su cui viaggiavano<sup>61</sup>. Ad ogni modo alla fine del maggio 1443 entrambi gli ambasciatori cristiani tornarono a Palermo probabilmente senza che Alfonso fosse stato preavvisato<sup>62</sup>: anche la seconda missione del Mayali dunque ebbe esito negativo; un nuovo accordo fallì pure nel 1444.

I rapporti diplomatici ripresero alla fine del 1445, però neanche le due successive spedizioni a Tunisi – quella del 1446 di Bernardo Vaquer e l'ultima di fra Giuliano Mayali, insieme con Matteo Pujades, del 1450-52 – sortirono l'effetto sperato, ovvero la stipula del trattato. Sopraggiungeva intanto la morte di Alfonso senza che nuove iniziati-

<sup>58</sup> C. Trasselli, *Sulla diffusione degli ebrei e sull'importanza della cultura e della lingua ebraica in Sicilia, particolarmente in Trapani e in Palermo nel secolo XV*, «Bollettino del Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani», 2, 1954, p. 377.

<sup>59</sup> Id., *Sicilia, Levante e Tunisia* cit., p. 131.

<sup>60</sup> S. Simonsohn, *The Jews in Sicily* cit., V, doc. 2670.

<sup>61</sup> C. Trasselli, *Sicilia, Levante e Tunisia*

cit., pp. 130-131; S. Fodale, *Una lettera di Alfonso il Magnanimo al sultano Abū 'Amr 'Utmān e un incidente nelle relazioni tra Trapani e Tunisi (1443)*, «Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Palermo», Studi e Ricerche, 23, Palermo 1995, p. 126.

<sup>62</sup> L. De Mas-Latrie, *Traité de paix et de commerce* cit., pp. 170-171; C. Trasselli, *Sicilia, Levante e Tunisia* cit., p. 131; F. Giunta, *Sicilia e Tunisi* cit., pp. 179-181.



ve fossero intraprese, lasciando perciò il problema tunisino del tutto irrisolto per i suoi successori.

Neppure questa seconda fase del regno alfonso, così ricca di tregue e incidenti diplomatici, arrestò il flusso di traffici fra Trapani e l'Ifrīqiya. In questi anni numerosi furono i barbarusi acquirenti di grano in Sicilia, quali mandatari del sovrano tunisino<sup>63</sup>. Peraltro nella regione nord-africana si registrarono diverse carestie nel periodo 1430-60<sup>64</sup>, cosicché i siciliani sfruttarono senz'altro a loro vantaggio – lucrando sul bisogno della popolazione e dunque sulla remissività dei governanti – questo stato di debolezza. Gli incontri diplomatici, come già accennato, costituivano occasioni per operazioni commerciali: è significativo infatti che alla sua missione l'ambasciatore tunisino Abraa Benloli avesse accompagnato un acquisto di merci.

Nonostante lo stato di incertezza i giudei trapanesi non interruppero i loro traffici con Tunisi: Cuxa de Cuxa infatti vi si recava nel 1439<sup>65</sup>; Matafiono Cuino invece possedeva nel 1440 un quarto di una nave che faceva la spola tra Trapani, Tunisi e Napoli<sup>66</sup>; nel 1443 Merdoc Sammi perdeva 300 doppie di merce caricata a Tunisi su una nave veneziana<sup>67</sup>. Nel 1444 il giudeo trapanese Abrachamo Nixefa acquistava lino 'barbaristi' dal concittadino cristiano Johanne de Piczuto<sup>68</sup>; taluni ebrei invece preferivano inviare i propri prodotti – vino e formaggio<sup>69</sup>, buoi e giovenche<sup>70</sup> – senza recarvisi personalmente, come fece Lucio Sammi nel 1439, il quale affidò ad un pisano residente a Tunisi un carico di spezie per venderle nella città africana<sup>71</sup>.

L'esportazione di beni strategici verso la Berberia continuava a essere interdetta, ma gli ebrei trapanesi disattendevano il divieto in modo abbastanza disinvolto: nel 1446 l'attivissimo Josep Sardignolu e il socio Abram Sadia furono accusati di aver programmato di portare in Berberia merci proibite<sup>72</sup>, e nel 1457 Josep Cunino fu accusato dello stesso reato<sup>73</sup>.

Dal 1435 al 1452 lo stato hafside visse un periodo di stabilità interna: ciò è testimoniato da un documento fiorentino del 1446 che sottolinea la sicurezza di cui godevano i viaggiatori stranieri nel regno di

<sup>63</sup> Cfr. C. Trasselli C., *Sicilia, Levante e Tunisia* cit., pp. 128-131.

<sup>64</sup> H. Bresc, *Un monde méditerranéen* cit., p. 335.

<sup>65</sup> Ast, G. Scanatello, 8551, c. 21v (17 novembre 1439). Cfr. l'Appendice: doc. VI.

<sup>66</sup> E. Ashtor, *The Jews of Trapani in the Later Middle Ages*, «Studi medievali», 3, 25, 1984, p. 25.

<sup>67</sup> Il carico fu intercettato e sottratto dal pirata Rembaldo de Corbaria mentre l'imbarcazione era attraccata nel porto di Siracusa: S. Simonsohn, *The Jews in Sicily* cit., V, doc. 2676, doc. 2684.

<sup>68</sup> Ast, G. Scanatello, 8553, c. 42v (3 marzo 1444).

<sup>69</sup> S. Simonsohn, *The Jews in Sicily* cit., V, doc. 2835.

<sup>70</sup> Ivi, doc. 2623.

<sup>71</sup> E. Ashtor, *The Jews of Trapani* cit., p. 23.

<sup>72</sup> S. Simonsohn, *The Jews in Sicily* cit., V, doc. 2849; H. Bresc, *Un monde méditerranéen* cit., p. 260.

<sup>73</sup> S. Simonsohn, *The Jews in Sicily* cit., V, doc. 3303.

'Utmān: «per tucti li luoghi del suo regno, quantunque e' fussono silvestri e diserti, ciascuno poteva andare sicuramente, etiandio che fusse carico d'oro o di pietre pretiose»<sup>74</sup>.

A smentire questo quadro idilliaco però è la vicenda capitata al mercante ebreo trapanese Luici o Lutzi Cohino: egli infatti, nel 1448, in Berberia fu spogliato dei suoi beni dai saraceni, con conseguente completo fallimento<sup>75</sup>. Questo episodio si svolse in una località non meglio precisata 'in partibus barbarie', e dunque non è dato sapere se si sia verificato nel regno di Tunisi o altrove; si tenga però presente che molte volte ci si riferiva a una qualche località ricadente nel territorio hafside utilizzando questa generica espressione, e perciò non è da escludere che il teatro dell'azione fosse proprio quello in esame.

In questo periodo alcuni ebrei trapanesi furono attivi come intermediari nella vendita di schiavi: Misudo di Castrogiovanni in pochi anni ne vendette una dozzina operando tra Trapani, Palermo e Corleone dagli anni Venti ai Quaranta<sup>76</sup>; un altro mercante che sembra specializzato nella compravendita di schiavi è Bulchaira de Sansono, attivo a Sciacca e Agrigento negli anni Trenta<sup>77</sup>. Tra queste operazioni potrebbe celarsi in verità qualche riscatto di ebrei, cristiani o mori; è quanto ipotizza peraltro Verlinden per il caso di un majorchino che vendette a un giudeo trapanese uno schiavo correligionario<sup>78</sup>. Del resto gli acquisti di schiavi maghrebini in questa fase erano – come nella precedente – del tutto ordinari: ad esempio nel 1443 Mirdochay Cuino acquistò un servo nero da un correligionario mazarese<sup>79</sup>, e nel 1455 Salomo Chilfa acquistò un servo moro di nome Habitalla da un conterraneo cristiano<sup>80</sup>. Il possesso di schiavi rappresentava uno sta-

<sup>74</sup> R. Brunschvig, *La Berbèrie orientale sous les Hafsides* cit., p. 245 cita da Amari M., *Diplomi arabi nel reale archivio fiorentino*, 1863, che non è stato possibile reperire.

<sup>75</sup> S. Simonsohn, *The Jews in Sicily* cit., V, doc. 2884, doc. 3096.

<sup>76</sup> H. Bresc in *Arabi per lingua* cit., p. 230, ha costruito una lista delle sue vendite di schiavi, alla quale ne aggiungo altre due: uno nero proveniente dai Monti Barca, di nome Salpano: Ast, N. Scarcella, 8574, c. 56v (19 novembre 1426); uno saraceno di nome Casimo: Ast, G. Miciletto, 8587, c. 185r (19 giugno 1436). Cfr. l'Appendice: doc. V. Misudo commerciava anche altri beni, soprattutto muli e cavalli, gli atti del notaio Scarcella mostrano assai chiaramente l'attivismo di questo giudeo.

<sup>77</sup> A. Scandaliato, *Schiavi di ebrei ed ebrei schiavi nel Quattrocento siciliano*, «Nuove

Effemeridi», 54, 2001, p. 24; Cfr. anche H. Bresc, *Arabi per lingua* cit., p. 231.

<sup>78</sup> C. Verlinden, *L'esclavage dans l'Europe médiévale. II: Italie, colonies italiennes du Levant, Levant latin, Empire byzantin*, Gent 1977, p. 233; Alfonso nel 1433 riprendeva i capitoli di Martino il Giovane sulla redenzione dei *captivi* attraverso la conversione dei *male ablata* con il *De officio collectoris male ablatorum sublato, et de male ablatis in redemptionem captivorum convertendis*: F. Testa, *Capitula Regni Siciliae*, I, Palermo 1741, p. 228; Cfr. S. Fodale, *Il riscatto dei siciliani "captivi" in Barberia (XIV-XV secolo)*, «Quaderni Medievali», 12, 1981, pp. 61-73.

<sup>79</sup> Ast, G. Scanatello, 8552, c. 130v (7 agosto 1443).

<sup>80</sup> Ast, G. Scanatello, 8558, c. 17r (10 febbraio 1455).

tus symbol, e non ne mancavano nelle case delle più importanti famiglie ebraiche: Lucio Sammi nel testamento diede indicazioni per l'acquisto di schiavi domestici per le figlie dopo il loro matrimonio<sup>81</sup>.

Gli ebrei non si procuravano gli schiavi solamente in modo tradizionale ovvero facendone scorta nei mercati tunisini, dove vi giungevano soprattutto dai monti Barca, ma anche in modo diretto e senza intermediazioni; nel 1450 il citato Lucio Sammi si associò con il cristiano Nicolò de Aiuto per un viaggio in cui esercitare la pirateria<sup>82</sup>.

In tutte queste operazioni – relazioni diplomatiche, scambi commerciali, riscatti – spesso gli ebrei trapanesi fungevano da interpreti: attesero a questo compito Simmito Chimia<sup>83</sup> e Machalufo de Ginto, per conto del tripolino Chagi Otumen<sup>84</sup>. Il tunisino Jusep Ducheli, poi, trovandosi a Trapani, si avvalse di un giudeo trapanese per trattare i suoi affari, e altri quattro prigionieri di Gerba si servirono di due interpreti trapanesi<sup>85</sup>. Gli atti notarili consultati segnalano la presenza a Trapani di altri barbarusi, detti specificatamente 'judei': Pelchas nel 1440<sup>86</sup>, Ali de Fesi nel 1441<sup>87</sup>, Misudo da Tripoli nel 1443<sup>88</sup>. Pare davvero che i barbarusi presenti a Trapani per gli affari più diversi in questo periodo fossero principalmente ebrei. E anche laddove non siano qualificati chiaramente come ebrei, nondimeno il legame di questi immigrati con la componente ebraica della popolazione trapanese – piuttosto che con la cristiana – appare rilevante. È quanto mostra il caso di Tommaso de Barberie – un macellaio abitante in Trapani – del quale non si specifica se giudeo, ma che esercitava la sua attività nella zona del macello giudaico della città e i cui clienti erano ebrei<sup>89</sup>.

Da questa indagine possono trarsi alcune riflessioni conclusive: la relazione con il regno hafside – e segnatamente con la sua capitale – era indispensabile per la città di Trapani; Bresc infatti parla dell'esistenza di un vero e proprio binomio Tunisi-Trapani<sup>90</sup>, sebbene per ciò non si debba ritenere che i trapanesi avessero il monopolio

<sup>81</sup> Cfr. A. Scandaliato, *Momenti di vita ebraica a Trapani nel Quattrocento*, in *Gli ebrei in Sicilia dal tardoantico al medioevo. Studi in onore di Monsignor Benedetto Rocco* (a cura di N. Bucaria), Palermo 1998, pp. 208-210; Ead., *L'ultimo canto di Ester: donne ebee del Medioevo in Sicilia*, Palermo 1999, pp. 186-189; Ead., *Schiavi di ebrei ed ebrei schiavi* cit., p. 24; H. Bresc, *La schiavitù in casa degli ebrei siciliani tra Tre e Quattrocento*, «Quaderni Storici», 26, 2007, p. 689.

<sup>82</sup> G. Marrone, *La schiavitù nella società siciliana* cit., p. 29.

<sup>83</sup> C. Trasselli, *Sulla diffusione degli ebrei e sull'importanza della cultura* cit., p. 377

<sup>84</sup> Id., *Sicilia, Levante e Tunisia* cit., p. 129.

<sup>85</sup> Id., *Sulla diffusione degli ebrei e sull'importanza della cultura* cit., p. 377.

<sup>86</sup> Ast, G. Scanatello, 8551, c. 76r (13 luglio 1440).

<sup>87</sup> Segnalato da C. Trasselli, *Sicilia, Levante e Tunisia* cit., p. 129, ma il dato è da rettificare: difatti non si trova tra gli atti del notaio G. Scanatello bensì G. Miciletto, 8590, c. 105v (1 settembre 1441).

<sup>88</sup> Ast, G. Scanatello, 8552, c. 124r (6 marzo 1443); c. 125r (7 marzo 1443).

<sup>89</sup> Ast, G. Scanatello, 8559, cc. 29r-v (8 agosto 1457).

<sup>90</sup> H. Bresc, *Un monde méditerranéen* cit., p. 327.

delle relazioni con la regione nord-africana, come da altri proposto<sup>91</sup>. Lo sguardo risulta inevitabilmente appiattito sulla città di Tunisi perché le altre località del regno sono quasi del tutto assenti dai documenti esaminati; vi fanno eccezione Gerba e Tripoli ma solo per qualche breve accenno. Bisogna considerare a tal proposito che Tunisi, quale capitale del regno hafside, costituiva il centro politico oltre che il principale porto del regno di richiamo per i mercanti. Molti degli atti considerati menzionano, in modo generico, viaggi o commerci *in partibus barbarie*; in casi come questi è veramente difficile individuarne le destinazioni precise; ma senza dubbio il regno tunisino era la meta principale dei viaggi di questo genere, dato che il volume dei traffici della Sicilia occidentale – sia verso l'area della Cirenaica e dell'Egitto ad est, sia dell'odierno Marocco ad ovest – era sensibilmente minore. Ancora, secondo Bresc, Trapani fungeva da punto di riferimento unico in tutta la Sicilia per il riscatto dei prigionieri saraceni<sup>92</sup>. Invero la documentazione visionata consente di individuare, per l'arco cronologico in questione, solamente due giudei trapanesi mercanti di spicco di schiavi – Nissim Isaia e Misudo di Castrogiovanni – che potrebbero aver atteso a questo compito; per il resto si tratta di compravendite piuttosto ordinarie, senza per ciò poter parlare dell'esistenza di una specializzazione ebraica in questo campo. Schiavi provenienti dall'Africa del nord, dei quali i giudei comprendevano la lingua, erano presenti in modo del tutto normale nelle case ebraiche quali “gentili del Sabato” per le esigenze rituali settimanali<sup>93</sup>.

Dalla documentazione consultata emerge chiaramente come i commerci avvenissero durante ogni stagione dell'anno, senza che né la corsa né la pirateria impedissero lo svolgersi più o meno regolare di scambi. Esse erano piuttosto fenomeni connessi – come afferma Dufourq<sup>94</sup> – al commercio stesso.

La mobilità dei giudei trapanesi era rilevante ma è pur vero che forse più si addiceva loro il ruolo di intermediari, nelle transazioni locali come in quelle internazionali. Sono noti diversi ‘mediani’: Simuni Manicheu nel 1406<sup>95</sup>; Azarono de Lu Medicu nel 1419<sup>96</sup>; Busacca de Aldono nel 1422<sup>97</sup>; Mirdochus de Cassinio alias Lusurchi nel

<sup>91</sup> C. Trasselli, *Sicilia, Levante e Tunisia* cit., p. 117.

<sup>92</sup> H. Bresc, *Un monde méditerranéen* cit., p. 460.

<sup>93</sup> Id., *La schiavitù in casa degli ebrei* cit., pp. 680 sgg.

<sup>94</sup> C.-E. Dufourq, *Les relations de la péninsule ibérique et de l'Afrique du Nord au XIV*

*siècle*, «Anuario de estudios medievales», Barcelona 1970-71, p. 56.

<sup>95</sup> S. Simonsohn, *The Jews in Sicily* cit., Vol. III, doc. 1744.

<sup>96</sup> Ast, G. Scanatello, 8538, c. 18v (17 ottobre 1419).

<sup>97</sup> Ast, G. Scanatello, 8539, c. 58v (2 marzo 1422).

1426<sup>98</sup>, il suddetto Misudo di Castrogiovanni, e Donato de Luiccio nel 1445<sup>99</sup>.

I sovrani siciliani furono pienamente coscienti dello stretto legame che univa la Sicilia alla costa tunisina: i Martini prima ed Alfonso V dopo tentarono pertanto per via diplomatica di formalizzare e ratificare – seppur con alterni risultati – un rapporto già piuttosto intenso a livello di scambi economici. Gli anni in cui regnarono Abū Fāris e il nipote Abū ‘Amr ‘Utmān, sovrani che godettero di grande prestigio nel Mediterraneo occidentale musulmano, furono di grande espansione e sviluppo per la regione del Maghreb orientale; perciò la Sicilia non poteva ignorare la presenza di questo potente vicino, i cui pirati erano così odiati e le cui ricchezze così ricercate. A dimostrazione dell’interesse che la giudecca trapanese nutriva per il mantenimento di un certo clima di dialogo tra i due regni – come pure della pressione che essa esercitava sui governanti siciliani in tal senso – vi è l’impegno dei due fratelli Sala per la stipula di una tregua sotto i Martini, e per il riscatto di siciliani prigionieri in territorio hafside, nonché di prigionieri tunisini in Sicilia. Il periodo del governo dei Martini conobbe un dialogo duraturo tra i due domini. Durante tutto il regno di Alfonso, invece, pare essersi ripetuto una sorta di copione: atti di guerra di corsa imputabili all’una o all’altra parte, ricerca di una tregua preliminare alla stipula di un trattato di pace, infine fallimento delle trattative a causa di un qualche nuovo incidente corsaro. La questione del riscatto dei prigionieri era della massima importanza per i sovrani siciliani, i quali temevano fortemente l’abiura della religione cristiana, più di quanto i tunisini temessero il caso inverso. I sovrani hafside piuttosto non intendevano rinunciare ai proventi della guerra di corsa, la qual cosa probabilmente rendeva economicamente più di quanto avrebbe reso una durevole intesa sul piano diplomatico con i sovrani della Sicilia.

L’uso della lingua araba – che gli ebrei siciliani mantennero – fu costantemente ravvivato a Trapani dal contatto con correligionari e non, provenienti dalla Berberia. Trapani infatti era meta di immigrazione dal Maghreb: gli immigrati incontrati spesso sono qualificati come ‘giudei’, ed il loro periodo di permanenza in città generalmente non era breve. In più casi infatti questi barbarusi erano inseriti pienamente nel contesto urbano dato che svolgevano un mestiere – di quelli che rappresentano delle specializzazioni ebraiche sia in Sicilia che in Maghreb – o alloggiavano i propri figli in attività locali, significativamente, gestite da ebrei.

Sarebbe interessante poter verificare l’esistenza di un’immigrazione di ebrei siciliani nel regno di Tunisi: è nota la favorevole accoglienza

<sup>98</sup> Ast, G. Scanatello, 8543, c. 45r (10 aprile 1426).

<sup>99</sup> Ast, G. Scanatello, 8553, c. 114r (14 aprile 1445).

za che la popolazione locale riservava ai giudei europei, perché la loro familiarità con gli avanzati metodi commerciali europei aveva dei risvolti economici del tutto positivi sia per le casse del sovrano sia per ogni tipo di transazione commerciale privata<sup>100</sup>.

Diversi gli interpreti incontrati, a servizio e di mercanti maghrebi e di ambasciatori in visite ufficiali; altri poi vantavano dei crediti di fronte alla Corona per aver effettuato delle spese in occasione di visite di delegati del sovrano hafside, e si potrebbe trattare pure in questi casi di interpreti. Si è avuto modo di notare inoltre come non solamente gli ebrei di Trapani fungessero da interpreti o fossero investiti di incarichi diplomatici, ma perfino i governanti hafside probabilmente si servissero di sudditi giudei per missioni in Sicilia: è ciò che si ipotizza nel caso dei tunisini Sidi Ibrahim e Abraa Benloli<sup>101</sup>.

Bisogna rilevare che la familiarità degli ebrei trapanesi con il contesto berbero non ebbe sempre aspetti positivi, anzi causò loro talvolta non pochi problemi: ad esempio Fadalucio Xeyba, in quanto arabofono, fu scambiato per un barbaresco e derubato del suo carico di merci<sup>102</sup>. Qualcuno fu persino sospettato di connivenza con i musulmani contro gli interessi siciliani, nel 1456 infatti Cuvinu Cucuza fu accusato da un corsaro trapanese, Jacubu di Lu Pisanu, di avere denunciato al bey i suoi atti di pirateria e quindi causato il suo arresto a Tunisi<sup>103</sup>. D'altra parte anche nei confronti di Samuele Sala era stata formulata l'accusa di mal comportamento durante le trattative col re tunisino Abū Fāris. Si è intravista infatti nel corso dell'indagine una costante nell'atteggiamento che la popolazione cristiana di Trapani tenne nei confronti degli ebrei, di fattiva collaborazione eppure, contestualmente, di perenne sospetto.

Gli ebrei trapanesi attesero a tutta una serie di compiti e servizi correlati alle spedizioni diplomatiche e agli scambi commerciali: se si escludono gli incarichi diplomatici svolti dal Sala – con i privilegi a essi connessi – che ebbero un alto grado di pubblicità, per il resto dei casi osservati i giudei di Trapani ricoprirono ruoli più defilati, non 'eclatanti'. Per ciò che riguarda il traffico commerciale non è stata rinvenuta alcuna specializzazione degli ebrei trapanesi in uno o più set-

<sup>100</sup> R. Brunschvig, *La Berbèrie orientale sous les Hafside* cit., pp. 400-401.

<sup>101</sup> D'altra parte nel 1400 Abū Fāris aveva inviato il medico giudeo Bonjuha Bondani – quale suo ambasciatore – presso la corte di Barcellona. Cfr. C. Trasselli, *Sicilia, Levante e Tunisia* cit., p. 114; S. Fodale, *Il riscatto dei siciliani* cit., p. 79.

<sup>102</sup> H. Bresc, *Arabi per lingua* cit., p. 228.

<sup>103</sup> In realtà fu per primo il Lu Pisanu ad accusare il Cucucza di relazione sessuale

con una donna cristiana, a questa accusa l'ebreo avrebbe risposto con la denuncia al re di Tunisi: «lu dictu Iacobu si lamenta ki essendu ipsu in Tunisi di Barbaria, per mala volencia scripti una lictera a lu re di Tunisi lu dictu Cuvinu, narrandu comu lu dictu Iacobu fachia di multi danni ad mori et comu havia factu multi mori captivi, per modu ki tuctu Trapani indi hera plinu»: S. Simonsohn, *The Jews in Sicily* cit., V, doc. 3292.



tori: derrate alimentari, materie prime, prodotti artigianali, o schiavi. Si delinea piuttosto l'idea di una certa asistematicità delle operazioni verso l'Ifrīqiya, in cui la giudecca di Trapani non possedeva alcuna esclusiva; gli ebrei sfruttarono però con continuità il canale di collegamento esistente tra le due coste.

Fino al 1470 la comunità ebraica trapanese chiese conferma al viceré di potere svolgere liberamente compravendite e riscatti di mori<sup>104</sup>; e ancora nel 1490 la giudecca accoglieva un nucleo di giudei provenienti dal Maghreb<sup>105</sup>. I tempi della Ghenizah erano ormai definitivamente trascorsi, ma almeno fino alla metà del Quattrocento gli ebrei trapanesi riuscirono a non allentare e interrompere le relazioni con i correligionari presenti in Ifrīqiya. Si può dunque parlare dell'esistenza di un certo legame privilegiato degli ebrei di Trapani con le comunità giudaiche del regno di Tunisi: la comunanza della lingua e delle principali attività artigianali consentiva loro di considerarsi parte integrante di un mondo ancora comune, sfruttando quel solco, fino allora battuto, che era stato tracciato nel periodo della Ghenizah.

## Appendice

### Doc. I

(Ast, G. Scanatello, 8538, c. 60v)

1419, 5 agosto, XIII Ind.

*Salomo Catalano, giudeo di Trapani, si dichiara debitore del mercante genovese Cristoforo de Recho di una somma di un'onza, 16 tari e 10 grana, per l'acquisto di cotone filato tunisino.*

Atto cassato.

Quod presens coram nobis Salomus Cathalanus iudeus de Trapano ad instanciam et petitionem Christofori de Recho mercatoris ianuensis commorantis ad presens in dicta terra Trapani presentis et petentis sponte dixit sollempniter et fuit confessus se teneri liquide ac dare et solvere debere eisdem Christoforo unciam auri unam, tarenos sexdecem et grani decem in pecunia ponderis generalis ex vendicione scilicet tradicionem et assignacionem certe quantitatis cuctoni filati tinti tunisini sibi per eundem Christoforum venditi et assignati quem confessus extitit dictus Salomus ad presenti ipsi Christofori se habuisse et recepisce ab eodem Christoforo et pro actalentatis renunciante exacione etc. propter quod Chri-

<sup>104</sup> B. Lagumina, G. Lagumina, *Codice diplomatico dei Giudei di Sicilia*, Palermo 1884-1909, ristampa anastatica Palermo

1990, II, doc. 804; doc. 856.

<sup>105</sup> H. Bresc, *Arabi per lingua cit.*, p. 39.

stoforo Salomus ipse promisit etc. dicto Christoforo etc. dare et solvere sibi dictos unciam unam et tarenos sexdecem cum dimidi precii dicti cuc-toni in pecunia numerata hinc ad menses sex completos. In pace sub ipo-teca et obligacione omnium bonorum suorum etc. et sub pena duppli et cum refectione dampnorum etc. omni libello etc. quibus etc. cum pactis intrandi etc. renunciants ac etiam omni beneficio moratorie etc. et indul-gentie quinquennalis ac cessionis bonum etc. et processit ex pactis quod dictus Christoforus possit pro premissis contra eidem Salomu uti novo ritu magne regie curie etc. et id maius robur premissorum dictus Salo-mus iuravit ad legem Moisi ita etc.

Testes Antonius Trussellus et Iohannes de Larzano.

## Doc. II

(Ast, G. De Nuris, 8568, cc. 28v-29r)

1425, 26 ottobre, III Ind.

*Muxa Cuinu, giudeo di Trapani, si dichiara debitore ad Antonio Filecha di una somma di denaro, per l'acquisto di 2 vegeti di vino, e di 12 can-tari di formaggio che porterà a Tunisi, e promette che manderà merci dello stesso valore entro 4 mesi, in caso contrario pagherà il debito con denaro.*

XVI octubris III indicionis

Quod presens coram nobis Muxa Cuinus iudeus de Trapano spon-te confessus est et contentus atque dixit ad petitionem et instanciam Antonii Filecha mercatoris eiusdem terre presentis et stipulantis se teneri liquide et dare et solvere debere eidem Antonio uncias duas et dimidi ex vendicione et assignacione duarum vegetum vini rubei nec non et in alia manu uncias duas, tarenos viginti quattuor et granos quindecim ex vendicione et assignacione cantariorum duodecim et rotulorum casei vachini Francisco scilicet ipsi Antonio de iure cabelle cassie dicte terre quod quidem vinum et caseum dictus Muxa est con-fessus se habuisse et recepisce ab eodem Antonio hoc stipulante de bono vino et caseo mercantilibus sibi venditis et assignatis predictum Antonium eidem Muxa ut dixit et confessus est ut supra renunciants execucione etc. quicquid Muxa promisit et convenit se obligando eidem Antonio presenti et stipulanti in reddito navis veneticorum Andree Maza venetici de partibus terre Thunisii in Trapano cum qua dictus Muxa asseruit se esse factis iturum ad dictam terram Thunisii cum dicto vino et caseo mictere ipsi Antonio de dictis partibus Thunisii mer-cancias intantu que equivaleant et in eis expensatum totum [...] pre-cium vini et casei super declaratum et si forte dicta navis reddierit infra menses quattuor ipseque Muxa non miserit cum nave predictas dictas mercancias ipsi menses quattuor elapsi in contenenti teneatur et debeat et sic promisit totum predictum debitum solvere in pecunia numerata etc.; item ipse Muxa sic presens coram nobis similiter con-fessus est ad petitionem et instanciam dicti Antonii presentis et stipu-lantis se habuisse et recepisce ab eodem Antonio in accomanda et in dicto viaggio alias vegetes vini duas rubei renunciants etc. quas in dicta

terra Thunisii vendere debet et precium ipsarum implicare in mercantiis et mictere ipsi Antonio cum navi predicta in reversione ipsius navis et in adventu dicti Muxa sibi promisit rationem ostendere debitam et finalem de accomanda predicta et reliqua prestare in qua accomanda dictus Muxa promisit se legaliter gerere que quidem accomanda ire et reddere debet sub omni risico et periculo dicti Antonii et hec omnia dictus Muxa promisit actendere etc. sub ipotheca etc. cum refecione damnorum etc. sub pena dupli etc. cum pacto intrandi etc. renunciandi etc. beneficio moratorie etc. quinquennalis legis etc. cessionis bonorum et quod ex pacto fiat ritus contra eum etc. sic iuravit ad legem Moysis etc. ita quod si questio etc.

Data fuit copia dicto Antonio.

Testes: Iohannis condam Bertini Garofalu, Coninus de Fadalone et Iacobus de Cachaguerra.

### Doc. III

(Ast G. De Nuris, 8568, cc. 172v-173r)

1427, 26 febbraio, V Ind.

*Muxa Cuxa – ebreo abitante di Trapani – dovendosi recare a Tunisi, nomina quali suoi legittimi procuratori la moglie Sidara e il notaio Iacobo de Cachaguerra.*

XVI februarii V indicionis

Quod presens coram nobis Muxa Cuxa iudeus habitante Trapani confisus ut dixit de fide prudencia et legalitate Sidare eius uxoris et notari Iacobi de Cachaguerra sponte omni modo et via quibus de iure melius facere potest eo quod de proximo accessurus est ad terram Tunisii partium Barbarie ut dixit constituit fecit et sollempniter ordinavit suos veros et legitimos procuratores actores factores nuncios certos et speciales et ad infrascripta omnia generales dictos Sidaram eius uxorem licet absentem tamquam presentem notari Iacobum de Cachaguerra presentem et onus presentem procuracionis suscipientem et eorum quemlibet in solidum ita quod non sit melior condicio prohibentis scilicet quod contra unus inceperit alter proseguere debeat et finire ad petendum, exigendum, recipiendum, procurandum et habendum omne id et quicquid unaqueque persona eidem constituenti tenetur cum cartis et sine quacumque ex causa et de recepta vocandum et tenendum se contentum et pagatum et confessionis quascumque faciendum cartas cassandum et alias de novo ad cautelam quorum interit fieri faciendum iura et acciones cedendum, dandum, vendendum et alienandum et ad componendum, transigendum, paciscendum et compromictendum arbitros eligendum et suspectos dandum eorum laudi et determinacioni parendum, annoverandum per eundem constituentem Nissim de Farachio olim suo procuratore et si opus fuerit pro premissis tam in agendo quam in defendendo in iudicio comparendum lite contestando et questiones in quacumque cura proseguendo petitiones libellos et capitula alia quecumque offerendum partem interrogari petendum testem producendum et pro-

ductos per partes adversas reprobandum suosque approbandum cautelas infrascriptas et scripturas alias pro robore premissorum presentandum et sibi protestandum terminos et dilaciones petendum dandum et concedendum et iuramentum calumpnie et alterius generis iuramentum in animo dicti constituentis prestandum et sub eundem et procuratorem unum vel plures causam an litem contestatam quam post loco sui substituendum eosque ammovendum et alios resumendum quando et quociens sibi placuerit termina et defectus opponendum iudicem suspectum dandum et allegandum et ad protestandum et protestacionibus adverse parti respondendum et de premissis et premissorum quolibet fieri faciendum petendum et habendum apocas apodixas cautelas infrascriptas cum penis promissionibus obligatoribus et renunciatoribus opportunis ita quod etc iure benevaleant et teneant publicandum concludendum et renunciandum et sentenciam seu sentencias tam interlocutorias quam dispositive proferri petendum, audiendum, laudandum et ab ea vel eis si opus fuerit appellandum et appellacionem proseguendum usque ad finem demum et omnia et singula alia faciendum que habuit procuracionis natura desiderat causamque merita postulant et requirunt et sic alia essent que mandatum exigeret specialem et que ipsemet principalis constituens fare possi si presens esset dictus constituens eiusdem suis procuratoribus et ab eo substituere dictis auctoritatem cum libera et generali administracionem premissis omnia exequendi cum effectu et promisit ipse constituens et mihi notario publico et ratum habere et firmum omne id quid contra per dictos suos procuratores et quemlibet eorum ac substituendos ab eis circa premissis gestum fuerit et fide ipse constituens predictis suis procuratoribus et ab eis substituentis de rati arbitri iudicio fisci et iudicatum solvendo cum suis clausulis universis et hec omnia et sub ipoteka et cum refecione dampnorum et sub pena unciarum quatuor et renunciatis et unde etc.

Data fuit copia dicto notario Iacobo.

Testes: Bertus Privata, Nicolaus De Ricco, Iohannes Furmica.

#### **Doc. IV**

(Ast, G. Scanatello, 8547, c. 43v)

1431, 5 febbraio, IX Ind.

*Lia de Nimino, giudeo trapanese, deve a Simone Corso una somma di denaro per l'acquisto di olio proveniente da Gerba.*

V februarii nona indicionis

Quod presens coram nobis Lia Nimino iudeus de Trapano ad instantiam et petitionem probi viri Simonis Corsi de eadem terra presentis et petentis sponte dixit sollemniter et fuit confessus se teneri liquide ac dare et solvere debere eidem Simoni unciam auri unam et tarenis unum in pecunia ponderis generalis ex vendicione scilicet tradicione et assignacione unius cantari olei girbini boni utilis et mercantilis sibi per dictum Simonem venditi et assignati quod oleum venditum idem Lia ad

petitionem prefati Simonis etc. confessus est se habuisse et recepisse ab eodem Simone et pro pecunia actalentatis exacione renunciatis etc. propter quod dictus Lia promisit se ipsi Simoni etc. dare solvere et assignare sibi dictam unciam unam et tareni unum in pecunia numerata hinc ad menses sex completos in pace de plano etc. sub ipoteca et oblacione omnium et singulos bonorum suorum etc. et sub pena dupli etc. cum refectione dampnorum etc. omni libello etc. quibus etc. cum pactis entrandi etc. renunciatis etc. ac si omni beneficio moratoria etc. et indulgentie quinquennalis accessionis bonorum etc. Et processit ex pacto inter eos propter quod dictos Simonis possit pro premissis contra ipsum Lia uti novo ritu magni regie curie et ad maius robur premissorum dictus Lia iure ad legem Moisi etc. ac super hiis renunciant legi plerique etc. Ita. etc.

Testes Antonius de Calogiro et Girbonus de Maniscalco.

**Doc. V**

(Ast, G. Miciletto, 8587, cc. 185r)

1436, 19 giugno, V Ind.

*Misudo di Castrogiovanni vende al nobile Simone di Lamannina un servo saraceno di nome Casimo per la somma di sette onze.*

Decem et novem iuni

Quod presens coram nobis Misudus de Castroiohannis iudeus habitans Drepani sponte vendidit et venditionis nomine habere concessit nobili Simoni de Lamannina habitanti dicte terre presenti et ementi ab eo servum unum saracenum nomine Casimo, pro talis qualis est cum omnibus et singulis vitiis et morbis suis tam patentibus quamque absconsis exceptis morbo sontico et mingitura lecti quam servum dictus emptor confessus fuit et dixit ad petitionem et instantiam dicti venditoris presentis et petentis se ab eodem venditore habuisse et recepisse et habere et tenere in suo posse pro bono et actalentato exceptioni etc. renunciatis etc. ac actioni redibitorie et quanto minoris et hoc pro precio et integro pagamento unciarum septem in pecunia ponderis generalis quas uncias septem predictas dictus venditor confessus fuit et dixit ad petitionem et instantiam dicti emptoris presentis et hoc ab eo petentis se ab eodem emptore habuisse et recepisse exceptioni etc. renunciatis etc. quem servum venditum dictus venditor promisit etc. eidem emptori defendere etc. et de eius enictione etc. sub ipotheca etc. cum refectione etc. et sub pena etc. omni libello etc. renunciatis etc. et ad maius robor promissorum omnium ipse venditor ad legem Moisi iudeorum prestitit iuramentum etc. ita etc.

Testes: Aloisius de Galanduchio, Iohannes de Honestus, Antonius Galus et Petrus de Sinapa.

**Doc. VI**

(Ast, G. Scanatello, 8551, cc. 21v)

1439, 17 novembre, III Ind.

*Iacobo de Masio, di Gaeta, mutua a Cuxa de Cuxa – giudeo di Trapani – una certa somma di denaro; Cuxa estinguerà il mutuo quando farà ritorno dal viaggio programmato ad terram Tunisii.*

III novembris, III indicionis

Quod presens coram nobis Iacobus de Masio de Gayeta sponte mutavit et nomine mutui gratis precibus et amore presencialiter numeravit et tradidit Cuxe de Cuxa iudeo de Trapano presenti petenti et recipienti ab eo tarenos sedecim in pecunia ponderis generalis et alios tarenis sex in pecunia idem Cuxa ad petitionem prefati Iacobi presenti et petentis confessus extitit se ex eadem causa mutui habuisse et recepissee ab ipso Iacobo et sic ex eadem causa mutui se teneri liquide ac dare et solvere debere dicto Iacobo tarenis vigintiduos in pecunia ponderis generalis ex actione etc. renunciens etc. quos tarenos vigintiduos promisit dictus Cuxa etc. eidem Iacobo etc. dare solvere et restituere sibi in redditu cuiusdam viaggii quod de proximo facturus est dictus Iacobus cum eius sagictia recedendo a portu Trapani et se conferendo ad terram Tunisii et ab inde Trapanum redeundo in pace de plano etc. sub ipoteca et oblacione omnium et singulorum bonorum suorum etc. et sub pena dupli etc. cum refectione dannorum etc. omni libello etc. quibus etc. cum pacto intrandi etc. renunciens etc. ita etc.

Testes: Galzaramus de Curtibus et Antonius Russus.



Laura Luzi

DALLO *STATUS CIVITATIS* ALLA CITTADINANZA.  
LA CRISI DEL DIRITTO COMUNE ATTRAVERSO  
IL MUTAMENTO DELLO STATUTO DELL'EBREO\*

***Status civitatis* – *status composito* – e cittadinanza: un'evoluzione**

Lo *status civitatis* è da sempre uno dei contenuti dello *status personae*. Il problema dell'attribuzione dello *status civitatis* ai soggetti riferibili o relazionabili ad una appartenenza religiosa si lega a quello dei predicati giuridici a loro riconducibili, sia più specifici, in quanto connessi a uno *status*, sia più generici. Una correlazione di tale tipo risente, dunque, fortemente della evoluzione del soggetto di diritto, da pluralistico a unitario, in quanto i predicati, indirizzabili ai soggetti che appartengono a un ordinamento, subiscono, nella fase finale dell'*Ancien régime*, in corrispondenza dell'ultimo periodo della crisi del diritto comune, un forte mutamento, passando da un destinatario individuato per ceto e *status*, sovente anche per collocazione geografico-politica<sup>1</sup>, a uno – ovviamente in progresso di tempo – tendenzialmente unitario, uniforme. Ciò avviene nel quadro di un più ampio processo, iniziato con l'emersione della soggettività giusnaturalistica e destinato a essere l'origine della moderna idea di cittadinanza<sup>2</sup>; processo per il quale, in effetti, si assiste a una graduale emersione, inizialmente diffusa tra i più vari intellettuali e scrittori politici e, dunque, riscontrabile nell'usuale lessico teorico giusnaturalistico, che, a partire dalla comune ispirazione lockiana, viene progressivamente operando un assorbimento in chiave di rinnovamento di una serie di istanze e concetti già presenti nel campo semantico uomo-cittadino, per i quali sempre più la libertà e la proprietà vengono a esso riconoscesse quali corollari indispensabili<sup>3</sup>. In effetti, in questa fase, il soggetto – un soggetto inteso in un'accezione ampia –, da un punto di vista politico-giuridico, viene ormai definito attraverso il ricorso ai

\* Abbreviazioni utilizzate: Asm Archivio di Stato di Milano. Un ringraziamento alla dott. Elena Liberati, alla prof. Patricia Zampini e ad Andrea, come sempre.

<sup>1</sup> L. Mannori, *Il sovrano tutore*, Giuffrè, Milano, 1994, pp. 37 e sgg.

<sup>2</sup> P. Costa, *A proposito dell'idea moder-*

*na di cittadinanza: un itinerario illuministico*, in: *De la Ilustracion al Liberalismo*, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1995, pp. 301-316.

<sup>3</sup> P. Costa parla in proposito di "appropriazione-rilettura".

concetti di uomo-cittadino – e questo sia in positivo, sia in negativo – a loro volta relazionati ai campi della libertà e della proprietà e, dunque, entro questo “soggetto” possono considerarsi ricompresi anche gli ebrei, che, sotto tale ottica, vanno a costituire un gruppo esemplare, un osservatorio particolare, dal quale individuare tali mutamenti.

Nell'ultimo periodo dello *ius commune*, sul limitare dell'Antico regime, la condizione degli ebrei, dal mero punto di vista giuridico, è ancora quella del pieno diritto comune, caratterizzata, cioè, da una visione atomistica, individualistica (non collettiva) del gruppo, da un forte richiamo alla *minoritas* giuridica e da un marcato particolarismo<sup>4</sup>. Si tratta, però, appunto, di un visione soltanto giuridica, definibile, in un certo senso, *per absurdum*, dal momento che, mentre la percezione che di essi si ha è spesso, anche da parte dei giuristi, proprio quella tipica nei confronti di un “gruppo” e come tali vengono considerati dall'esterno, a un'analisi dei loro rapporti con l'autorità risulta che il trattamento a essi riservato è *uti singuli*.

Ne deriva, dunque, l'impossibilità di riscontrare una completa corrispondenza tra l'analisi giuridica e quella delle fonti documentarie o normative, sebbene non vi sia neppure un completo scollamento. Nei giuristi, più facilmente nelle *dissertationes* settecentesche, ma anche in opere quali quelle del Sabelli<sup>5</sup> o del Sessa<sup>6</sup>, sono presenti riferimenti a provvedimenti presi dall'autorità nei confronti di singoli ebrei o di gruppi parcellizzati o ben individuati di essi, ma è altrettanto evidente come tali documenti siano trattati, per così dire, analizzati in un'ottica che muove dal particolare al generale; come, insomma, nelle mani dei giuristi (il cui scopo è “organizzare” la trattazione intorno agli ebrei in maniera sistematica o, perlomeno, compiuta, schematicamente

<sup>4</sup> Sul concetto di soggettività della legge nel periodo intermedio e su quello di provvedimenti presi nei confronti di singoli individui, cioè le *leges privatae*, i *privilegia*, cfr. V. Colorni, *L'eguaglianza come limite della legge nel diritto intermedio e moderno*, Giuffrè, Milano, 1976, pp. 9-10.

<sup>5</sup> M. A. Sabelli, *Pratica universale del dottor Marc'Antonio Savelli*, (voce): «Ebrei», t. VII, in Venezia, MDCCLXVIII, nella stamperia Baglioni, coll. 122-25, che riferisce a «tutti li Stati di Firenze». In particolare, vengono citati, tra gli altri, il *Bando contro gli Ebrei delli 6 maggio 1567*, il *benepiacito di S.A.S. del dì 1 novembre 1638*, la *grazia di S.A.S. del dì 21 dicembre 1670*, ma la voce riporta anche altri provvedimenti.

<sup>6</sup> Si pensi a G. Sessa, *Tractatus de judae-*

*is, eorum privilegiis, observantia et recto intellectu*, Augustae Taurinorum, Typis Joannis Francisci Mairessi & Joannis Radix, 1717, pp. 387 (che riporta quasi alla lettera il De Luca, nei passi corrispondenti), che, nell'ambito piemontese (la *Patria pedemontana*), nel quale gli ebrei erano sotto la giurisdizione del Conservatore Generale, riporta varie fonti documentarie, quali i *Privilegi e capitoli dell'Università degli ebrei* concessi il 15 dicembre 1603; o, anche, il *Memoriale* 6 settembre 1618. Per pura curiosità annoto che, accanto a tali provvedimenti, l'Autore ritiene opportuno anche riportare un sonetto del Prefetto Giuseppe Antonio Mombello, Consigliere, senatore e Prefetto della Provincia del Piemonte.

fruibile) essi vengano spogliati della loro logica meramente occasionale, per divenire, più esattamente, alcune delle fonti – senza con ciò porre in discussione il *corpus* di fonti preesistente – sulle quali basare, esemplificare, provare un determinato *status* giuridico. Consegnato ai giuristi, quindi, l'ebreo perde in parte la propria individualità – una individualità che era risultata essere caratterizzante, per le autorità, che quei provvedimenti avevano emesso, e che non era stata messa in discussione, riguardo alle norme preesistenti, dagli esperti del diritto – per arrivare a essere considerato in una logica di appartenenza più ampia, più piena. E non a caso è proprio tale intuizione dei giurisperiti, che passa di fonte in fonte e, tramite esse, si tramanda, a consegnarci una visione meno atomistica, meno parcellizzata e, soprattutto, a tendere il *fil rouge* che, da Antonino fino a Napoleone, dovrà portare al traguardo della cittadinanza. La costante, nel nostro caso, risiede proprio nei testi giuridici, più che nei bandi, più che nei documenti meramente storici<sup>7</sup>.

E, dunque, gli ebrei, seppure con differenziazioni per le varie zone, *habentur pro civibus romanis*<sup>8</sup> e, anche senza ricorrere al *pro*, sono effettivamente definiti quali *cives romani*<sup>9</sup> e, una volta «recepiti», quali *subditi*<sup>10</sup> mentre giuridicamente la loro posizione è ancora regolamentata nella forma di una relazione di beneficio e protezione<sup>11</sup>, o sulla

<sup>7</sup> Per quanto riguarda, entro la rappresentazione del soggetto, la diffusione sempre più ampia della coppia definitoria uomo-cittadino con rafforzati i diritti di libertà, cfr. P. Costa, *A proposito dell'idea moderna di cittadinanza: un itinerario illuministico* cit. pp. 301-5.

<sup>8</sup> «Deinde Antoninus dedit civitatem omnibus in orbe romano viventibus... Hinc et Judaei habentur pro civibus romanis» (S. Strick, *Dissertationum Juridicarum*, vol. IX, disputatio IX, parte II, Cap. I §. 9, p. 124).

<sup>9</sup> «Judaei (...) jure civili romano utuntur, juxtaque illud judicantur l. 8 C. de Judeis; sunt enim in Germania cives romani» (Ivi, vol. X, disputatio XIV, Cap. II §. 3, p. 189).

<sup>10</sup> G. H. Ayres (praesens), J. H. Jung (respondens), *Tractatio iuridica de iure recipiendi Iudaeos cum generatim tum speciatim in terris Brunsvico-Luneburgicis*, Göttingen, 1741, cap. I, §. VII, p. 16.

<sup>11</sup> «Quaecumque igitur beneficia civibus imperii ut civibus concessa sunt, ea quoque judaeis indulta censentur» (S. Strick, *Dissertationum...*, vol. X, dispu-

tatio XIV, Cap. II §. 3, p. 189). Interessante notare come, ancora sul limitare del Seicento, prevalga, nei confronti dei nuclei di ebrei, una logica di minaccia di espulsione dietro pagamento di tributi. Cfr., in proposito, l'impressionante serie di cacciate riportata in G. H. Ayres, *Tractatio...*, cit., cap. IV, *De conditione Iudaeorum in terris Brunsvico-Luneburgicis*, pp. 77 e sgg. Ayres stesso, nel §. I dell'opera, compie esplicito riferimento all'occasione contingente dell'invito, rivolto dall'editto di re Carlo, nel 1740, agli ebrei perché, per cinquant'anni, si stabilissero nel napoletano, con promessa di non perseguire i reati, di libero esercizio del culto, di libera residenza ed occupazione. Invito che si concluse, nonostante l'arrivo di numerosi ebrei, a causa dell'opposizione del gesuita padre Pepe, che sobillò la popolazione, e del Vaticano, con l'espulsione, decretata nel 1746: «Quantos tumultus atque turbas nupera Iudaeorum receptio in Regno Neapolitano excitaverit» (Ivi, cap. I, §. I, p. 1, che fa riferimento al *Mercure historique & politi-*

concessione di *une entiere & publique liberté & Sauve-garde*<sup>12</sup> tra autorità (accogliente) e soggetto (subordinato), soprattutto per la tendenziale percezione di sé quale nazione nomade, alla quale il permesso di residenza viene usualmente accordato solo temporaneamente, cioè a titolo di ospitalità temporanea, da parte del sovrano, che valuta egli stesso – e caso per caso – le condizioni alle quali concederla<sup>13</sup>.

Esistono, pertanto, entro questo ambito, situazioni in cui le protezioni vengono accordate a gruppi di ebrei e definite *droit de protection* – un diritto odioso e di contenuto vessatorio, più che altro una *taxe* (in alcuni casi corporale), non a caso applicato, in Francia, agli askenaziti di Metz, dell'Alsazia e della Lorena, e ceduto a casati<sup>14</sup>; un diritto detto anche *droit d'habitation, protection et tolérance*<sup>15</sup>; altri casi, come quello degli ebrei parigini, in cui essi sono detti *Nation Juive* e

*que*, du Mois Fevrier, & Mars, 1740. L'Editto è riportato in seguito, cap. II, pp. 39-49).

<sup>12</sup> G. H. Ayres, *Tractatio...*, cit., cap. II, §. IX, pp. 38-9, il quale annotava in proposito: «Judeos in Italia Principibus & Ducibus subiectos esse, patet ex Sabelli (...) & cum primis ex hodierni utriusque Siciliae Regis Constitutione, qua splendidissimis conditionibus Judeos in regna sua vocavit, omnibus fere licet indignantibus atque obstrepentibus. Quam autem dicta Constitutio varia singularia contineat, argumentumque de receptione Judaeorum, soli Principis arbitrio relinquenda, egregie illustret».

<sup>13</sup> L. Vigna e V. Aliberti, *Della condizione attuale degli ebrei in Piemonte*, estratto dal Dizionario di Diritto Amministrativo, Tipografia Favale, Torino, 1848, p. 13.

<sup>14</sup> Assolutamente *sui generis* è il tipo di «*droit de protection*» accordato alla casata francese dei Brancas dal 1715 sugli askenaziti di Metz, dell'Alsazia e della Lorena. Nell'Adresse présentée a l'Assemblée Nationale, le 31 Août 1789, par les Députés réunis des Juifs, Établis à Metz, dans le Trois Evêchés, en Alsace & en Lorraine, in *Adresses, Memoires et Petitions des Juifs*, 1789-1794, pp. 5-6, in *La Révolution Française et l'émancipation des Juifs*, V, Edhis, Paris, 1968, gli ebrei francesi denunciavano «un genre d'oppression, ignoré peut-être de quelques-uns de nos frères, à dénoncer à votre sagesse», spiegando come «droit odieux le génée fiscal a osé nous assu-

jetter. Le droit, appelé droit de protection, cédé in 1715 à la Maison de Brancas, s'élève annuellement à une somme de VINGT MILLE LIVRES. Votre justice ne souffrira pas, Messieurs, que la perception d'une pareil droit se fasse plus long-temps dans un Royaume que vous régénerez. On n'a pas craint d'appeler cette taxe un droit de protection. Mais étions-nous protégés, lorsque nous n'avons pas même la qualité de citoyens? Mais quand on compare l'état dont nous jouissons, à cette taxe qu'on exigeoit de nous, ne dirait-on pas, en quelque forte, qu'on nous fait payer le droit d'être opprimés, (...). Si notre sort est actuellement changé, c'est parce qu'il étoit dans la nature des choses qu'il le fût; c'est parce que la qualité d'hommes nous appartient comme à tous les autres membres de la société: & nous vivons au milieu d'une Nation trop généreuse & trop juste, pour qu'elle nous fasse acheter par de l'argent, le titre de citoyens qu'elle nous restitue».

<sup>15</sup> Cfr. anche la *Mémoire pour les Juifs de Metz, concernant une redevance de 20.000 livres qu'ils payent annuellement au Duc DE BRANCAS sous le titre de droit d'habitation, protection & tolérance*, in *Adresses...*, cit., che, alle pp. 1-6, presenta delle osservazioni interessanti, soprattutto quanto alla valutazione intrinseca del diritto di protezione. «Les Juifs de Metz existoient dans cette ville lorsqu'elle a passé sous la domination Française en 1552. Ils sont deve-

godono del *privilege qui nous avoit été accordé d'avoir des chefs particuliers tirés de notre sein, & nommés par le gouvernement*<sup>16</sup>; altri casi, ancora, in cui la tutela appare più ampia nei contenuti e più stabile e viene accordata, sempre in Francia, ai marrani di Bordeaux, in base a *Lettres Patentes*, relative a un gruppo determinato e definite *naturalisations*, per le quali gli ebrei vengono considerati *Régnicoles*<sup>17</sup> e godo-

nue Français au moment même ou tous les autres habitants de Metz & du Pays Messin ont reçu cette qualité. Ils ne sont donc pas venus en France y chercher habitation, protection ni tolérance, puisque tous ces droits leur étoient acquis dans le pays qu'ils habitoient, avant qu'il eût été réuni à La France. (...) Cet impôt a été établi sous le titre de droit d'habitation, de protection & de tolérance; droit aussi inconnue alors dans la Province des Trois Évêches, que dans les autres Provinces du Royaume: c'étoit donc une redevance d'une invention nouvelle, une servitude particulière & personnelle aux Juifs de Metz & du Pays Messin". Interessante come il Forti considerasse che, nel 1784, Luigi XVI aveva promulgato alcune ordinanze nei confronti degli ebrei alsaziani che di fatto mantenevano la medesima situazione della giurisprudenza francese del Cinquecento, impedendo loro addrittura il matrimonio senza licenza del sovrano, pena l'espulsione, «mentre l'incredulità faceva progressi giganteschi in Francia». F. Forti, *Libri due delle Istituzioni civili*, II, presso l'editore G. P. Vieusseux, Firenze, 1841, *Delle leggi relative allo stato delle persone*, capitolo primo, p. 102. Vero è, comunque, che con l'editto del 1784 proprio Luigi XVI aveva soppresso la tassa corporale che la città di Strasburgo percepiva per l'ingresso degli ebrei e che li assimilava ad animali. In proposito cfr. in *Response des Juifs de la Province de Lorraine à l'adresse présentée à l'Assemblée Nationale, par la Commune toute entière de la Ville de Strasbourg*, in *Adresses...*, cit., p. 2, n. 1, ma anche L. Luzzi, "Octo sunt permissa". Controllo dei nuclei ebraici in alcune aree europee tra XIV e XVIII secolo, in «Mediterranea. Ricerche storiche», a. V, n. 12, aprile 2008, p. 102, on line sul sito [riche.it. A favore degli ebrei alsaziani prese posizione anche H. Grégoire, con la \*Motion en faveur des Juifs\*, A Paris, chez Belin, 1789, pp. 47, ispirata ai \*cahiers de doléances\* degli ebrei alsaziani e considerata addirittura audace. In seguito, l'abate, curato della diocesi di Metz, pubblicò anche le \*Nuove osservazioni sopra gli ebrei in generale e particolarmente su quelli di Amsterdam e di Francfort\*, versione italiana corredata di note specialmente sugli ebrei d'Italia, Milano, 1807, pp. 24.](http://www.mediterranearicerchesto-</a></p>
</div>
<div data-bbox=)

<sup>16</sup> *Adresse présentée à l'Assemblée Nationale le 26 Août 1789, par les Juifs résident à Paris*, in *Adresses...*, cit., pp. 6-7.

<sup>17</sup> Non è casuale la differenza di trattamento tra i marrani e gli askenaziti, nei territori francesi, differenza che gli askenaziti espressamente rimarcano nei propri *Adresses*. In *Lettre des Juifs Établis en France, à Monsieur le Président de l'Assemblée Nationale*, Paris 27 Janvier 1790, Mayer-Marx, Ber-Isaac Berr, David Sintzheim, Théodore Cerf-Berr, Lazare-Jacob, Trenelle père, in *Motions, Discours & Rapports. La législation nouvelle*, in *La Révolution...*, cit. VII, pp. II-III, si legge «Ceux-ci (les Juifs de Bordeaux) (...), ont eu jusqu'à présent, à la vérité, quelques privilèges dont nous n'avons pas joui. Mais nous ne croyons pas qu'il soit dans l'intention de l'Assemblée nationale, que des hommes, dont la religion & les principes sont les mêmes, aient en France une existence différente, parce qu'ils n'habitent pas la même province. Nos demandes principales sont les mêmes que les leurs; à l'exception que ce qu'ils demandent à conserver, nous demandons à le conquérir». Ai portoghesi di Bordeaux fin dal 1776 era stata concessa la libertà di stabilirsi ovunque, mentre non agli askenaziti di Metz, dell'Al-

no del diritto di proprietà immobiliare, senza avvalersi di giurisdizioni peculiari proprie<sup>18</sup>.

Analoga anche la situazione degli ebrei italiani *Principibus & Ducibus subiectos*<sup>19</sup>, così come per gli ebrei del Granducato di Toscana, che, se con la naturalizzazione divengono toscani, sono parificati agli altri sudditi in base al rescritto che li naturalizza e, nell'ambito dei diritti civili, godono della medesima condizione dei cristiani<sup>20</sup>. Peculiare, poi, è il privilegio di ballottazione, riconosciuto nelle Livornine, per il quale, entrando a far parte delle comunità di Pisa e Livorno, ogni ebreo acquista la cittadinanza toscana<sup>21</sup>. Altri casi, invece, prettamente localizzati nei territori dell'Impero ma anche in Gran Bretagna<sup>22</sup>, vedono prevalere la concessione a livello personale e in riferimento a una tolleranza<sup>23</sup>; ulteriori casi, ancora, sono fondati sulla base di con-

sazia e della Lorena. In genere, i marriani, più ricchi e colti, avevano faticato meno a inserirsi nelle strutture dello stato, come era già accaduto in passato, per esempio nella penisola iberica, ed erano stati i primi a beneficiare del decreto di emancipazione dell'Assemblea costituente del gennaio 1790, mentre gli askenaziti di Metz, Alsazia e Lorena avrebbero dovuto attendere il secondo decreto del settembre 1791. Cfr., in materia, Merlin, *Repertoire*, (voce): «Juifs», sect. V, §. 4, n. 1., A. Foa, *Ebrei in Europa, dalla Peste Nera all'emancipazione*, Laterza, Roma-Bari, 1992, pp. 267-8. Interessante, a questo proposito, l'*Adresse à l'Assemblée Nationale* degli ebrei di Bordeaux successivamente al 2 dicembre 1789, pp. 2-3. «1° Nous sommes naturalisés Français, en depuis 1550 nous jouissons de tous les droits des Régnicoles; nos Lettres Patentes datent de cette époque; elles ont été renouvelée de règne en règne, et sont revêtues de l'enregistrement légal».

<sup>18</sup> «2° Nous possédons dans le Royaume tante espèce des propriétés. 3° Nous jouissons de droit indéfini d'acquérir des immobles, et d'en disposer par vente, et par tous les actes ordinaires de la Société civile. 4° Nous n'avons ni Lois, ni Tribunaux, ni Officiers particuliers» (*Adresse à l'Assemblée...*, cit. pp. 2-3).

<sup>19</sup> G. H. Ayrrer, *Tractatio...*, cit., cap. II, §. IX, p. 38.

<sup>20</sup> F. Forti, *Istituzioni...*, cit., pp. 114-15.

<sup>21</sup> I. E. Rignano, *Sulla attuale posizione giuridica degli israeliti in Toscana brevi cenni*, Firenze, 1847, pp. 10-3.

<sup>22</sup> «Judaeos in Anglia soli Regi subditos esse, liquido apparet» (G. H. Ayrrer, *Tractatio...*, cit., cap. II, §. VII, p. 30).

<sup>23</sup> Indicativo del tipo di atteggiamento ancora in voga nel '700, il passo «Utrum tolerandi in Reipublica, an potius excludendi sint Iudaei? In qua re iudicanda tot sententiae, quot capita occurrunt. Sunt, qui putent, Iudaeos, tamquam iuratos Christiani nominis hostes, arcanorum exploratores, dissidiorum inter Christianos auctores, liberorum, qui Christo nomen dederunt, seductores, usurariae pravitatis patronos, commerciorum destructores, veneficiorum inventores, in aeternum exilium eiiciendos (...). Verum enim vero com tolerantia sit infimum amoris gradus (...), immo ipsum rationis naturalis praeceptum». G. H. Ayrrer, *Tractatio...*, cit., cap. I, §. IX, pp. 20-1, che scrive nel 1741, sembra mutuare i riferimenti all'*amor*, alla *ratio naturalis* (e numerosi altri, per la verità: il passo è abbastanza simile) dal trattatista Bastineller, che, nel 1708, aveva scritto «Tolerantia est infimum gradus amoris, est vinculi humanitatis, quod inter nos natura constituit», per poi concludere «Omnia argumenta, quae hodie contra tolerantiam adducuntur, poterant gentiles Christianis, ex suae religioni principiis, obicere» (J. A. Bastineller (resp.), J. H. Böhmer (praes.),



dotte o *sauf-conduits*, accordate – più spesso rinnovate – non solo nei confronti di singoli, ma di famiglie, e sovente legate alla potestà temporale di un particolare territorio e, in questo caso, definite in *peculiarum protectionem*<sup>24</sup>. Tale condizione giuridica è tipica, peculiare degli ebrei e, nei secoli precedenti, nel caso specifico del rapporto tra ebrei e sovrano territoriale, essa aveva tratto origine dalle forme dello *jus recipiendi Judaeos*<sup>25</sup> e della *servitus camerae*, entrambe riconosciute e formalizzate dai giuristi, e gli ebrei erano stati *dicti inde servi fisci, servi Camerae Imperialis, servi nostrae Camerae speciales*, in stato di

*Dissertatio juridica de cauta judaeorum tolerantia*, Halae Magdeburgicae, 1717, §. XI, pp. 17-18). «Don Giacomo Masnago R. Avvocato Fiscale e Generale e Podestà della città di Lodi», ricordando che va portato rispetto a una famiglia (quella di Giuseppe Vitale), alla quale il Sovrano ha accordato protezione, scrive «a riparo dalle insolenze che possono commettersi da alcuni della plebe in ludibrio di una Religione tollerata e di persone annoverate fra Sudditi di Sua Maestà» (ASM Fondo Culto 2160). Per l'area tedesca, cfr. E. Capuzzo, *Le cornici giuridiche dell'emancipazione ebraica*, in *Stato nazionale ed emancipazione ebraica*, Bonacci, Roma, 1992, pp. 31 e ssg.; Israel, *Gli ebrei d'Europa nell'età moderna*, Il Mulino, Bologna, 1991, pp. 115-157. Prima della guerra dei Trenta anni gli ebrei erano esclusi da buona parte dell'Impero (tranne i domini della corona boema e l'Assia). Non potevano accedere alla maggior parte delle libere città imperiali (tranne, tra le maggiori, Francoforte e, solo per i portoghesi, Amburgo). Nei principati ecclesiastici della Germania occidentale e centrale, nei quali è maggiore la loro presenza, sono loro riconosciuti solo limitati diritti di residenza e soltanto in alcune capitali (Magonza, Spira), mentre sono del tutto esclusi dalle città di Würzburg e Münster, confinati nei villaggi circostanti. A partire dal XVI sec. i gruppi di ebrei tedeschi, raccolti in comunità, si organizzano su base provinciale, nelle *Landesjudenschaften*; o, come in Prussia, in comunità disciplinate con uno *status* giuridico di associazioni obbligatorie di un luogo e sottoposte al potere

locale, dal *Revidirtes Generalprivilegium und Reglement*. Esemplare è la concessione di una *Judenstadt* (comunità ebraica) non sottoposta al consiglio cittadino di Vienna, ma può considerarsi anche la concessione di partecipare alle fiere, con pari diritti dei cristiani, per gli ebrei di Boemia e Slesia. Nel 1776 viene emanato lo *Statuto di Maria Teresa per la Comunità della Galizia o Lodomeria* 16 luglio 1776, un provvedimento col quale si cerca, autoritativamente, di regolamentare il flusso degli ebrei e di organizzarne le comunità dal lato amministrativo e giurisdizionale, per il quale cfr. anche M. F. Maternini Zotta, *L'ente comunitario ebraico. La legislazione negli ultimi due secoli*, Giuffrè, Milano, 1983, pp. 19 e sgg. Esso può essere suddiviso in cinque parti, le prime quattro dedicate alle norme che regolano la vita della Comunità (elezione dei Capi, previsione di una Consulta, istruzione religiosa, Maestro, Rabbino, Sinagoghe, obblighi fiscali verso la Comunità); la quinta, dedicata alle «norme istruttorie in campo giurisdizionale», con alcune norme di diritto ebraico e altre procedurali, originali, di collegamento e adattamento rispetto alla impostazione giurisdizionale statuale. Vi si prevedono organi centrali, liberamente eletti entro le comunità, con compito di coordinamento tra le comunità.

<sup>24</sup> G. H. Ay rer, *Tractatio...*, cit., cap. III, §. III, pp. 57-8.; G. Fubini, *Garanzie in re aliena*, in «Parole chiave», n. 19, 1999, pp. 85-86, per il caso del Piemonte.

<sup>25</sup> G. H. Ay rer, *Tractatio...*, cit., cap. III, §. VI, p. 65.

*perpetua servitus* nei confronti dell'Imperatore<sup>26</sup>, il quale era solito concedere, poi, ai singoli sovrani territoriali, il diritto di *tenere* o di *habere judaeos*<sup>27</sup>, che, dal punto di vista dell'autorità, era da considerare alla stregua di un vero e proprio privilegio, che

pertinet ad iura regalia maiora<sup>28</sup> (non accipi possunt, nisi de iis, qui vel omnibus ad superioritatem territorialem pertinentibus Regaliis investiti sunt, vel laudatum Jus per speciale privilegium Imperatoris obtinuerunt)<sup>29</sup>,

mentre, dal punto di vista degli ebrei, spesso segnava il confine tra una recezione formalizzata e protetta nello stato di *incolatus* e una condizione di assenza di punti di riferimento.

Del tutto peculiare, poi, la posizione espressa dal De Susaniis, per il quale

Judaeus suscipiens baptismum in aliqua civitate, efficitur civis illius civitatis, sicut quis efficitur civis ex causa originis, cum generatio naturalis, & regeneratio spiritualis aequiparentur<sup>30</sup>.

Egli va, così, ad anticipare addirittura il tema, tutto francese, della rigenerazione.

*Quid sunt vero Judaei? Peregrini, &, si recipiantur, incolae*<sup>31</sup>, dal momento che, in progresso di tempo e all'interno dei singoli territori,

<sup>26</sup> Ivi, cap. III, §. II, p. 55, che riporta la definizione fornita dall'imperatore Federico II, in charta apud Petrum de Vineis, Epist. VI. 12 e §. V, p. 63. Per quanto riguarda la letteratura in materia, cfr. A. Foa, *Ebrei...*, cit., pp. 6-11, 283-92. Sull'origine dell'appellativo, molto interessante G. F. Ayser, *Tractatio...*, cit., cap. III, §. IX, pp. 72-3 «Verosimillimum est, denominationem *Servi Camerae*, vel *Servi fiscalini*, a dicto tributo ortam esse», per concludere, poi che «Judaei hinc largo modo servi dicti sunt, respectu scilicet arctioris subiectionis, non autem verae servitutis».

<sup>27</sup> G. H. Ayser, *Tractatio...*, cit., cap. III, §. V, pp. 62-3, §. VI, pp. 64-5. Diritto concesso con tanto di esclusione: «Soli rerum Domino Jus recipiendi Judaeos competere», per la quale cfr. Ivi, cap. V, §. I, p. 129 e con tanto di specifica che «In maximis autem erroribus versantur, qui credunt, judaeos in Germania quondam civitatibus atque castris annexa mancipia & pertinentia fuisse, & cum illis, tanquam accessorium, vel instar servorum glebae adscriptorum,

fuisse oppignoratos, oblatos datosque (...). De judaeos, ad quos praedicatum habitantes spectat. Hinc de Judaeis dicitur, quod ibi habitent», come riferito Ivi, cap. V, §. IX, pp. 137-8 e, analogamente, Ivi, cap. I, §. I p. 2: «habuendorum Iudaeorum ius ex censu regaliū maiorum, ac proinde ius esse, quod cum subdito haud communicari, nec ab eo ulla ratione acquiri possit».

<sup>28</sup> Ivi, cap. I, §. VII, p. 16, mentre non è in alcun modo concesso ai sudditi. Cfr. Ivi, cap. I, §. VIII p. 18, ma anche F. Forti, *Istituzioni...*, cit. pp. 52-3, 91.

<sup>29</sup> G. H. Ayser, *Tractatio...*, cit., cap. III, §. V, p. 67, ma si consideri anche il passo «Nulli itaque, nisi iurium maiestaticorum possessori, vel qui privilegio speciali beatus est, Jus habendorum Judaeorum competit» (Ivi, cap. III, §. VII, p. 68).

<sup>30</sup> M. de Susaniis, *De Iudaeis et aliis infidelibus*, in *Tractatus illustrium*, Tomus XIII, Venetiis, MDLXXXIII, Tertia pars, caput II, n. 13, p. 64r.

<sup>31</sup> G. H. Ayser, *Tractatio...*, cit., cap. III, §. X, p. 73.

la medesima condizione giuridica non aveva avuto riferimento ad altre situazioni, se non, latamente, a quella degli stranieri, residenti temporanei in un luogo (*peregrini*), ai quali, comunque, non si ritiene di poter equiparare la peculiare situazione degli ebrei, mentre l'equiparazione era anticamente in uso<sup>32</sup>. Essa opera senza riferimento specifico alla condizione giuridica di «residenza», ma con riferimento, invece, a una situazione effettiva, quale quella dell'*incolatus*<sup>33</sup>, presupposto logico-giuridico della quale è la *receptio*, alla quale i giuristi paiono ricorrere allo scopo d'indicare una condizione esente da una vera e propria equiparazione in *toto* alla residenza (*Judaei recepti non civibus, sed incolis dumtaxat annumerantur*)<sup>34</sup>, a volte differenziata solamente nella temporaneità del contesto o della situazione in essa rappresentata, nella sua necessaria sottoposizione a un assenso sovrano, nel suo equipararsi a un mero beneficio.

Judaeos (...) ex civium (...) numero haud definiendos, sed iure ordinario peregrinis incolisque, quos sola Principis gratia suscipit atque fovet, adscribendos esse, adeoque an eius summa potestate imperioque pendere, quibus solus imperat tributa imponit, scholas, synagogas atque coemeteria concedit<sup>35</sup>.

Si tratta, più precisamente, di una situazione, definibile come *status* composito, riferita a un gruppo che tende a una percezione di sé, anche in virtù della lunga durata dell'effetto di strumenti conversionistici quali la reclusione in ghetti<sup>36</sup>, come colonia «di una nazione nomade», e che reputa solo temporaneo «il diritto di soggiornare»<sup>37</sup>, accordato a esso dal sovrano discrezionalmente e in base ai propri vantaggi; situazione che si può considerare persistente ancora nel corso del '600 e per tutto il '700 e che consente di conservare, al suo interno, nel suo complesso, il meccanismo di permisioni e restrizioni, che non solo aveva colpito il gruppo nel corso dei secoli precedenti

<sup>32</sup> Ivi, cap. I, §. II, pp. 2-5, §. IV p. 8, §. IX, p. 20. Estremamente interessante, poi, il passo, quanto alla problematica della estraneità pericolosa degli ebrei, delle accuse di avvelenamento dei pozzi e di omicidio rituale, e alle interdizioni, tanto da richiamare passi della decretale *Etsi Judaeos* di Innocenzo III.

<sup>33</sup> Al criterio di *incolatus* ricorrono vari giuristi. Cfr., oltre all'Ayrer, Biener C. G. (praes.), Winckler Ch. (resp.), *Exercitatio iuris publici atque privati De jure regio recipiendi Judaeos Iudaeorumque in Saxonia electorali iuribus et obligationibus...*, Lipsiae, ex officina Klaubarthia, 1790, pp. 3 e sgg.; Burchardus W., *Disputatio de regali Iudaeis incolatus largiendi iure*, Herbornae, 1766;

Pufendorf F. E., *De restitutione in integrum minorum Judaeorum*, in Id., *Observationes Iuris Universi*, I, Francofurti et Lipsiae, 1748, observatio 195. Più recentemente, F. P. Contuzzi, (voce): «Cittadinanza», in: *Digesto italiano*, t. VII, parte II, Torino, 1897-1902, pp. 208-334.

<sup>34</sup> G. H. Ayrrer, *Tractatio...*, cit., cap. IV, §. XVIII, p. 123.

<sup>35</sup> Ivi, cap. III, §. X, p. 74.

<sup>36</sup> Cfr., in materia, L. Wirth, *Il ghetto*, Edizioni di Comunità, Milano, 1968.

<sup>37</sup> Così, con riferimento alla condizione soltanto effettiva di *incolatus*, L. Vigna e V. Aliberti, *Della condizione...*, cit., p. 13.

ti<sup>38</sup>, ma, di fatto, ne aveva nel contempo anche consentito la presenza. In effetti, il contenuto delle interdizioni non si limita alle restrizioni, ma finisce spesso per assumere un carattere prettamente civilistico, dato che, sovente, sono stati proprio la logica economica, la considerazione del vantaggio che gli ebrei potevano arrecare, i fattori che hanno guidato – fino, talvolta, a favorire – la loro tolleranza nei vari territori, e che hanno, dunque, fatto sì che a essi venisse attribuita una sorta di diritti civili, comprensiva anche di una qualche autonomia interna<sup>39</sup>, necessaria ad assolvere, nella logica economica, quella peculiare funzione di impulso creditizio, sebbene si possano riscontrare petizioni di principio che rivendicano, tra le generiche attribuzioni di un sovrano nei confronti dei propri sudditi in generale, lo *jus protectionis* usualmente accordato agli ebrei («tamen Caesari vindicandum est supremum Ius protectionis Iudaeorum, quum officium protegendum incolae omnes Germaniae, administrandi iustitiam pauperi et diviti, cuiuscumque sit religionis, status et conditionis ipsis incumbat»)<sup>40</sup>, fino a giungere al concetto di legittima recezione: «sic soli Electores, Principes, atque reliqui Status Imperii Iudaeos legitime recipiunt»<sup>41</sup>.

<sup>38</sup> V. Colorni, (voce): «Israeliti», in: *Novissimo Dig.*, IX, p. 209; Id., *Gli ebrei nel sistema del diritto comune*, Giuffrè, Milano, 1956, pp. 66-72.

<sup>39</sup> «Iudaei sibi magistratum aliquem eligere possunt, qui res eorum privatas, ex legum & traditionum patriarum sententiat, definiat, caerimoniasque in scholis ac synagogis ordinet, cum castigandi atque excommunicandi potestate» (G. H. Ayres, *Tractatio...*, cit., cap. IV, §. XVIII, pp. 124. Ch. G. Biener, *Exercitatio...*, cit., p. 3).

<sup>40</sup> G. H. Ayres, *Tractatio...*, cit., cap. III, §. VI, p. 66.

<sup>41</sup> Ivi, cap. III, §. VII, p. 66. Sulla situazione in cui avevano versato i territori nel periodo precedente, poche pagine prima l'Ayres ricorda come una costante quella di richiedere all'Imperatore la possibilità di «tenere Iudaeos». Riporta, infatti «ab Imperatore Friderico I in charta, A. 1156 (...) Duci Austriae permittitur tenere Iudaeos (...)». In Laudo Coloniensi de anno 1258 (...) legitur: *tenet enim (Archiepiscopus) ipsos Iudaeos ab Imperio in feudo, ita et delicta corrigere, et punire*. Conradus Wildgravius in Dhaun Alberto Imperatori CL marcas denariorum Coloniensium dedit, ut

sibi liceret tres duntaxat Iudaeos habere. Carolus IV an. 1360 Ducibus Austriae, Rudolpho & Albrecht & Leopoldo, Iudaeos in ipsorum territoriis, in Svevia, Alsatia & c. versantes, in feudum concessit. Id etiam ab eodem Imperatore concessum Abbati Fuldensi. Inter iura, quae Rupertus Imperator filio Ludovico S.R.I. vicario generali exercenda concessit, fuit potestas, *Iudaeos Camerae nostrae servos acceptandi et defendendi*. Omitto alia exempla, quorum innumera collidere liceret, nisi vel pauca haec sufficere viderentur. Si quis vero sine Imperatoris privilegio Iudaeos suscepisset, non ferebat, non patiebatur, non finebat hoc Imperator. Exemplo sunt Comites Oettingenses, Wolfgangus & Ioachimus, qui ex Imperatoris Maximiliani I mandato omnes Iudaeos ex dominiis suis eiicere debebant. Tanta etiam erat Imperatorum potestas, ut civitati invitae obtrudi potuerint Iudaei, nisi peculiari privilegio de non recipiendis esset munita, veluti Ulma ex privilegio Maximiliani de anno 1494, & Norimberga, cuius cives etiam sunt exempti a Iudicio Rotuiliensi, quoad contractus cum Iudaeis initos» (Ivi, cap. III, §. V, pp. 62-4).

E, in tale ottica, il problema del passaggio dallo *status civitatis*, così come inteso nel diritto comune, al concetto di cittadinanza, in senso moderno, si evidenzia, per ragioni eminentemente economiche, a partire dalla seconda metà del Settecento, come risposta alla emersione di nuove classi<sup>42</sup>, mentre contrarie risultano essere addirittura le affermazioni di alcune comunità di ebrei, nel timore della perdita di parte di quei benefici, che, fino ad allora, avevano assicurato loro, per lo meno, una stabilità nota, seppure una non ampia libertà condizionata<sup>43</sup>. Va considerato che, in una prima fase del capitalismo, la cit-

Ayrer prosegue, al § successivo: «Non pauci quidem existimant, primum per Aureae Bullae Caput IX Ius recipiendi Iudaeos, cum Electoribus, & reliquis Principibus fuisse communicatum (...). Quamquam vero Principibus ipso territorio iure (...) recipiendorum Iudaeorum ius competeret, a priscis tamen temporibus mos inveteravit, ut id, quod iure suo habebant, ab imperatoribus peterent, rogarentque. Hinc in Aureae Bullae cap. IX hoc ius non nisi magis stabilitum atque corroboratum est, ut ipsa verba testantur, quae subiecisse intererit: *praesenti Constitutione in perpetuum valitura, statuimus ac de certa scientia declaramus, quod Successores nostri Bohemiae Reges, nec non universi et singuli Principes Electores, Ecclesiastici et seculares, qui perpetuo fuerint – possint Iudaeos habere – sicut hoc antiqua, laudabili, et adprobata consuetudine, diuturnique ac longissimi temporis cursu praescripta noscitur observatam*. Hanc legem sequitur Reformatio politica Augustana de MDXLVIII tit. XX *von Juden und ihren Bucher*, qua omnibus, ab Imperatore & Imperio Regalia habentibus (quales post Electores sunt Germaniae Principes, ceterique Imperii Status) recipiendi Iudaeos potestas data est, vel, si mavis, confirmata verbis (...). Haec totidem verbis in Reform. Polit. Francof. Anni MDLXXVII tit. XX repetita sunt: verum in §. VI notabiliter provisum est, ut Iudaeos suscepturi caverent, ne illi impia & illicita foenera exerceant, ne contractus dolosos pangant, vel aliquid, quod Reipublicae perniciosum atque funestum futurum sit, moliantur» (Ivi, cap. III, §. VI, pp. 64-6). Poco prima, nel §. IV, troviamo «Secun-

dum Jus provinciale Svevicum, libr. I cap. 24 §. 3 Iudaei per totam Germaniam Electori Moguntino, qua Imperii Cancellario, subiecti feruntur, qui, ut Boeclerus refert: *decimam partem de bonis, petitionibus, et exactionibus Iudaeorum accepit*. (...) Idem Imperator Electori Brandeburgico Friderico mandatum (*gebotsbrief*) ad omnes & singulas civitates Imperii in Svevia, Franconia, Bavaria, Alsatia, ad Rhenum, & in Wetterania dedit, ut inter cetera ipsi census Iudaicus praestaretur. (...) Divi Bruusvicensium ac Luneburgensium Duces Bernardus & Henricus ab Imperatore Ruperto an. 1403 potestatem acceperunt ab omnibus per totam Saxoniam Iudaeis, quatenus hi Imperatori immediate erant subiecti, aureum denarium exigendi. Ipsum diploma sequente capite in medium adferam, nec non aliud de A. 1407 quo Iudaei iubentur Curiae Soltwedelensi census consuetos inferre. A. 1470 Fridericus III Imperator per peculiare diploma Iudaeos, in terris Moguntinis, Trevirensibus, Salisburgensibus & Bisontinis habitantes, in specialem Comitis Wurtembergici protectionem dedit» (Ivi, cap. III, §. IV, pp. 60-3).

Tra l'altro, una interessante applicazione della procedura di ammissione degli ebrei in Sassonia all'epoca, in Ch. G. Biener, *Exercitatio...*, cit., pp. 28-31.

<sup>42</sup> A conferma di ciò le varie *Lettres patentes-naturalisations* di cui sopra.

<sup>43</sup> *Adresse présentée à l'Assemblée Nationale, le 31 Août 1789 par les Députés réunis des Juifs, Établis à Metz, dans le Trois Évêchés, en Alsace et en Lorraine*, in *La Révolution...*, cit. V, pp. 5-6.

tadinanza civile, i diritti civili, costituivano presupposto necessario per l'economia di mercato, per cui *status* (logica civile) e contratto (logica mercantile) correvano parallelamente (il singolo, dotato di diritti, può liberamente agire nel mercato, ma deve anche difendersi coi propri strumenti giuridici). E la prima, la più risalente delle componenti che si viene a enucleare è proprio quella dell'appartenenza a una comunità o a un gruppo, attraverso il quale si opera l'attribuzione di libertà parziali (fisica, di parola, di pensiero, di religione, di proprietà, di commercio e di accesso alla giustizia, quasi fondata su una sorta di presupposto del principio di eguaglianza di fronte alla legge, sia pure all'interno di quel gruppo), di diritti connessi all'esercizio di quelle libertà parziali<sup>44</sup>.

Quanto, poi, al concetto di tolleranza, va comunque sottolineata una percezione delle problematiche a esso attinenti come in qualche modo politiche, e non solo strettamente giuridiche. «De materia quadam politica secundum Iureconsultorum mentem» è l'espressione a cui fa ricorso il Bastineller, nel 1708<sup>45</sup>.

Di rigenerazione si parlò, in occasione della Rivoluzione, quando la discussione sul se gli ebrei francesi dovessero essere considerati alla stregua dei cittadini, dopo la Dichiarazione dell'agosto '89<sup>46</sup>, toccò il dibattito dei deputati. D'altra parte, proprio la Rivoluzione aveva comportato il passaggio del termine "cittadino", fino ad allora appannaggio della pubblicistica colta, a simbolo della comunicazione sociale. Nella Dichiarazione dell'89 il concetto di cittadino prendeva origine dal comune patrimonio lessicale del dibattito dell'Assemblea. Peraltro, come nota Schama, non solo *citoyen* fu termine-chiave dell'89, ma anche quello di "rigenerazione" e, dunque, in questa veste si trova a indicare un fenomeno non riferibile soltanto agli ebrei – che, d'altra parte, in alcuni casi continuavano a essere chiamati col termine di *natio* – e che gli stessi ebrei utilizzavano, nei propri *Adresses*, per indicare il più ampio fenomeno di rinnovamento, l'aspettativa di fronte a ciò che avrebbero dovuto costituire gli Stati Generali per tutto il popo-

<sup>44</sup> P. Costa, *La cittadinanza: un tentativo di ricostruzione archeologica*, in D. Zolo, *La cittadinanza. Appartenenza, identità, diritti*, Laterza, Roma-Bari, 1999, pp. 47-48. A differenza della cittadinanza civile, quella politica, intesa quale *status* contenitore dei diritti riconosciuti alla titolarità soggetto, risale all'800 e rispecchia le rivendicazioni politiche delle classi (nuove) subalterne (diritto di partecipazione politica: espressione tipica ne è il suffragio generale per l'elezione del parlamento e delle assemblee locali). Si tratta dei diritti che consento-

no la partecipazione al potere politico.

<sup>45</sup> J. A. Bastineller, *Dissertatio...*, cit., p. II.

<sup>46</sup> «Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits», ne recitava l'art. 1. D'altra parte, come ricorda M. Duverger, *Le costituzioni della Francia*, ESI, Napoli, 1984, pp. 48-9, l'idea di una Dichiarazione dei diritti, dopo la Dichiarazione d'indipendenza americana e le dichiarazioni che sei su tredici stati avevano posto a capo delle loro costituzioni, era certamente diffusa negli ambienti, tanto che si riscontra una comunanza di principi ispiratori.



lo francese<sup>47</sup>. Quello che premeva, dunque, agli ebrei, nel fervore per la generale rigenerazione, era non esserne tenuti fuori in quanto considerati *comme étrangers à la Nation Française*<sup>48</sup> e che l'Assemblée nazionale ponesse *dans vos décrets, une mention particulière de la Nation Juive, & de consacrer ainsi notre titre & nos droits des Citoyens*<sup>49</sup>. Resta da osservare come ben diverso fosse il tenore degli *Adresses* indirizzati dagli ebrei residenti nei diversi territori, sia per la descrizione delle condizioni in cui versavano, sia per il tipo di richieste inoltrate. Mentre, infatti, gli ebrei parigini, come abbiamo appena visto, aspirano a una parificazione nei diritti come cittadini, gli ebrei sefarditi di Bordeaux ricordano di godere già dei più ampi diritti di cittadinanza, mentre nella condizione più misera, ridotti a proprietà tassabile, versano gli askenaziti di Metz, dell'Alsazia e della Lorena, le cui condizioni economiche erano le meno favorevoli e che solo nel 1784, grazie a un editto di Luigi XVI, erano stati liberati dalla tassa corporale che dovevano alla città di Strasburgo per il loro ingresso e che, dunque, li assimilava ad animali.

E, d'altra parte, proprio in Francia si discusse di rigenerazione con riguardo specifico agli ebrei<sup>50</sup>. Né potevano essere abbandonate solo con riferimento agli ebrei le istanze poste, relativamente allo smantellamento dell'ordine delle consuetudini, delle istituzioni e, dunque, anche delle giurisdizioni cetuali, dalla *Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino*, l'art. 6 della quale sanciva l'eguaglianza di fronte alla legge e l'ammissibilità di tutti i cittadini agli impieghi che potessero ricoprire grazie alle proprie qualità. Era giocoforza, a quel punto, ricorrere a istituzioni che ponessero gli uomini su di un piano paritetico, lasciandoli interagire appunto attraverso la figura del cittadino, un cittadino soggetto unitario, in grado di ricomprendere in sé i vari

<sup>47</sup> S. Schama, *Cittadini*, Mondadori, Milano, 1999, p. 478. Si legga, nell'*Adresse... 31 Août 1789...*, cit., «Votre justice ne souffrira pas (...), que la perception d'une pareil droit se fasse plus long-temps dans un Royaume que vous régénerez», ma cfr. anche, per il ricorso al termine *Nation Juive*, l'*Adresse présentée... le 26 Août 1789...*, cit., pp. 3-4.

<sup>48</sup> «... et indignes d'y avoir une autre existence», proseguiva, significativamente, il passo. In *Adresse présentée... le 26 Août 1789...*, cit., pp. 3-4. V. Azimi, «L'étranger sous la Révolution», in M. Vovelle, *La Révolution et l'ordre juridique privé*, II, CNRS-Université d'Orléans, P.U.F., 1988, pp. 699-705, riporta che, nel 1795, Tallien osservava: «I soli stranieri in Francia sono i cattivi cittadini»

– valutazione non certo esemplare della posizione della Rivoluzione nei confronti degli stranieri, ma indicativa del concetto politico di nazionalità che si andava elaborando.

<sup>49</sup> Fornendo alla richiesta una deduzione logica del loro essere cittadini dalla loro natura umana stessa. *Adresse présentée... le 26 Août 1789...*, cit., pp. 3-4.

<sup>50</sup> H. Grégoire, *Essai sur la régénération physique, morale et politique des Juifs*, in: *La Révolution Française et l'Émancipation des Juifs*, EDHIS Éditions d'Histoire Sociale, Paris, 1968, III; ma anche in altre edizioni: H. Grégoire, curé de diocèse à Metz, *Essai sur la régénération physique, morale et politique des Juifs*, Préface de Robert Badinter, Éditions Stock, Paris, 1988, pp. 202.

*status* e ceti, sottoposto alle medesime norme e allo stesso tipo di sovranità<sup>51</sup>. E si trattava di consapevolezza diffusa – quanto alla unitarietà del destinatario delle norme – se gli ebrei di Parigi potevano dedurre che

le titre d'homme nous garantit celui de Citoyen, et le titre de Citoyen nous donnera tous les droits de Cité, tous le facultés civiles,

e potevano poi ribadire, con la necessaria chiarezza – quanto alla unificazione delle giurisdizioni –

nous sommes tellement convaincus de la nécessité ou sont les habitants d'un grand Empire, de se soumettre à un plan uniforme de police & de jurisprudence, que nous demandons à être soumis, comme tous le Français, à la même police, aux même tribunaux; & que nous renonçons, en conséquence, pour la chose publique (...) au privilege qui nous avoit été accordé d'avoir des chefs particuliers tirés de notre sein, & nommés par le gouvernement<sup>52</sup>.

D'altra parte, come già accennato, fin dal diritto romano lo *status civitatis* ha sempre avuto accanto lo *status personae* e tale bipartizione si è conservata fino alla *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino* dell'89, a partire dalla quale le carte costituzionali occidentali hanno attribuito ai soggetti due distinte classi di diritti, l'una attinente alla personalità (e spettante a chiunque), l'altra relativa alla cittadinanza (e spettante ai cittadini – a quelli che possono definirsi tali). Né va dimenticato che la nozione stessa di cittadinanza è profondamente radicata in un'ottica di sovranità degli Stati nazionali.

Il concetto-*status* di cittadinanza, che ha le sue origini remote nell'assolutismo, è comunque presente nell'idea di modernità e origina con la rappresentazione giusnaturalistica di un soggetto<sup>53</sup>, così come definito dai suoi bisogni e dalle sue utilità naturali, e in grado di soddisfarli razionalmente. Da questo punto di vista, apporto particolarmente rilevante è quello di Locke, dato il nesso che egli stabilisce fra la cittadinanza e la proprietà, il suo rimarcare la libertà del cittadino anche rispetto al sovrano e la razionale disposizione dell'uomo di ope-

<sup>51</sup> S. Schama, *Cittadini...*, cit., p. 479.

<sup>52</sup> *Adresse... le 26 Août 1789...*, cit., pp. 6-7. Va considerato che per tutto l'*Ancien régime* non venne mai messa in discussione la legge fondamentale per cui il sovrano francese stesso doveva essere di religione cattolica. In realtà, pur essendovi dubbi sul carattere "fondamentale" di tale norma, essa venne osservata senza necessità di ribadirla e,

solo di fronte a Enrico IV, gli Stati generali del 1588 sentirono il bisogno di proclamare l'appartenenza del sovrano alla religione cattolica quale legge fondamentale. M. Duverger, *Le costituzioni...*, cit., pp. 38-41.

<sup>53</sup> J. A. Bastineller, *Dissertatio...*, cit., §. X, p. 17; G. H. Ayrrer, *Tractatio...*, cit., cap. I, §. IX, p. 20.

rare per il bene della società. Tale apporto<sup>54</sup>, accanto alla relazione tra costruzione della sovranità e soggetto, insito nella cultura giuspolitica dell'epoca<sup>55</sup>, e insieme al lascito del giurisdizionalismo<sup>56</sup> e di Rousseau (relativamente alla connessione tra cittadinanza e sovranità naturale, in quanto appartenente agli individui che compongono la società), ha finito per porre il concetto di cittadinanza, come "fattore composito" di appartenenza e diritti, in una posizione liminare, sospeso tra diritti politici e sovranità nazionale, da un lato, e diritti civili e necessità legate all'esistenza comune come sudditi dello stato, dall'altro. Di fatto, permane, nell'analisi, l'elemento di complicazione apportato dal tema-definizione dell'appartenenza, assolutamente non univoca ma pluralistica, sullo scorcio del Settecento, e, dunque, definibile in base non a una esperienza unitaria, ma a un fascio di molteplici situazioni campione<sup>57</sup>, rispetto alle quali il dato comune è la tendenziale esclusione di chi non ne faccia parte *ab imis*. La cittadinanza comunale, indicativamente, non si acquisisce automaticamente ma solo grazie a un atto di recezione e, analogamente, prevale la tendenza a marginalizzare lo straniero, sia esso ebreo o non appartenente a quel determinato nucleo geografico-contestuale<sup>58</sup>.

<sup>54</sup> D. Zolo, *Prefazione...*, in *La cittadinanza...*, cit., pp. XVI-XVII: nella *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo* del 1948 si affaccia l'idea di un costituzionalismo mondiale: una via è quella di trasformare i due diritti di libertà, oggi riservati ai cittadini – diritto di residenza e di circolazione –, in diritti della persona. Sempre Zolo, *Prefazione...*, cit., pp. XII, parla di "lockismo diffuso".

<sup>55</sup> P. Costa, *La cittadinanza: un tentativo di ricostruzione archeologica* cit., p. 59 nota come ciò si leghi, secondo parte della storiografia, proprio a Bodin.

<sup>56</sup> F. Forti, *Istituzioni...*, cit., p. 105, sottolinea come anche le questioni giurisdizionali e il «così detto giansenismo» influenzarono i governi italiani, che divennero «assai alieni dall'investigare troppo sollecitamente le opinioni religiose».

<sup>57</sup> Viene portata ad esempio di tale appartenenza pluralistica, enucleatasi sul finire del Settecento, la polisemia della figura del *Bürger* nell'*Allgemeines Landrecht* prussiano, che mostra un'appartenenza cetuale (nato in un luogo, vi appartiene e, così, si distingue dal contadino e dal nobile), una cittadina (ha i privilegi e diritti connessi al luogo), una

relativa all'ubbidienza al sovrano. Si rinvia anche a H.-P. Schneider, *Der Bürger zwischen Stadt und Staat im 19. Jahrhundert*, in *Res publica. Bürgerschaft in Stadt und Staat* (Beiheft 8 zu «Der Staat»), Berlin, Dunker & Humblot, 1988, pp. 161-78.

Altrettanto rilevante, però, risulta il nesso tra *sujet* e *citoyen* in Francia tra '600 e inizio '700, che implica come, a seconda del rilievo conferito alla soggezione al sovrano o all'atteggiamento nei confronti del bene pubblico, ci si trovi di fronte al medesimo soggetto, complementare al servo. P. Rétat, *Citoyen-Sujet, civisme*, in R. Reichhardt, E. Schmitt (a cura di), *Handbuch politisch-sozialer Grundbegriffe in Frankreich 1680-1820*, Heft 9, Oldenbourg, München, 1988, pp. 75-105. Costa, *La cittadinanza...*, cit., pp. 56-7.

<sup>58</sup> Cfr. in proposito, in L. Mannori, *Il sovrano...*, cit., pp. 123 e sgg., le interessanti valutazioni, relative all'accezione giuridica dei termini "forestiero" o "forensis", a indicare chi sia *sub eodem principe (...), diversis statutis et legibus reguntur*, nonché la ripresa del cons. 62 di Bartolo, che riporta *quod aliquem esse civem non est actus natu-*

Con l'avanzare dell'idea del soggetto unico, soprattutto nella codificazione prussiana e tedesca di fine '700, si assiste a una tendenziale uniformazione della problematica, pur nella sua estensione a vari tipi di soggetti.

Una situazione complessa, che, da una parte, rientra, tipicamente, nella logica cetuale di Antico regime, nella quale può permanere una molteplicità di *status* e, all'interno di ognuno di questi, di situazioni. Si evidenzia, ad esempio, un approccio simile nel percorso di analisi a ritroso, che il Forti compie, inquadrando la problematica relativa agli ebrei all'interno di quella sui differenti *status* civilistici delle persone, in particolare dal punto di vista religioso, con esclusione del diritto pubblico, al quale egli lega la condizione di cittadinanza. In quella descrizione, dunque, la cittadinanza è considerata aliena, *altra* in quanto attinente al diritto pubblico, rispetto alla condizione di godimento dei diritti civili, riservati ai sudditi, anche non cittadini, tra i quali rientrano anche gli ebrei. La ragione risiede nell'approccio stesso insito nell'analisi – un approccio sistematico, di ampio respiro, che consente anche di risolvere, attraverso tale collocazione, l'argomento relativo agli ebrei – dal momento che lo stato degli ebrei è situato all'interno della trattazione su “persona, stato, condizione”, e che non va dimenticato che la capacità ai diritti civili dei dissidenti in fatto di religione dipende anche da come su di essa ha influito la *disparitas cultus*<sup>59</sup>.

*ralis, sed iuris civilis* e le valutazioni che seguono sul rapporto tra lo straniero e la comunità.

<sup>59</sup> Secondo tale approccio, persona è l'uomo fornito di veste civile, per cui può godere di benefici di legge, esercita diritti, ha doveri. La veste civile nella scienza si chiama stato e condizione. Differente è, per l'A., la questione relativa alla cittadinanza, che rientra nell'ambito del diritto pubblico (F. Forti, *Istituzioni...*, cit., p. 5). Per Forti la legge può prescrivere «giustamente» delle «condizioni alla capacità politica degli uomini», concedendola agli uni e negandola agli altri, «non essendo i diritti di cittadinanza riconducibili alla norma rigorosa del *gius naturale*; ma non ha tanta libertà quanto ai diritti civili», perché l'uomo, in alcune situazioni, va protetto e considerato in quanto uomo (non come cittadino), sia che per nascita e per elezione appartenga all'aggregazione politica, sia che semplicemente dimori nel territorio di questa. Si tratta di una considerazio-

ne interessante perché non limita il godimento dei diritti civili alla condizione di cittadinanza, ma lo estende anche alla situazione di *incolatus*. Questa capacità ai diritti coincide con l'essere uomo e non si può perdere per finzione civile. Si tratta, comunque, di una «capacità generica», che «sta ristretta nei confini del rigoroso diritto naturale» (Ivi, pp. 7-8). Molto interessante, inoltre, la considerazione che le antiche legislazioni erano per i soli cittadini, per cui la capacità ai diritti civili si confondeva con la capacità ai diritti politici (Ivi, p. 15). Molto interessante che il Forti noti come sia nel XVII sia nel XVIII secolo in Toscana siano stati pubblicati bandi che proteggevano gli ebrei da qualsiasi tipo di ingiuria, «sia in fatto, sia in parole», mentre annotava come, purtroppo, restassero «le gravissime leggi del secolo XVII sulla copula perfidiosa, e dirette a prevenire ogni commercio familiare tra ebrei e cristiani». *Bando* 1 luglio 1677, in Cantini, Tom. XXX; *Bando* 26 giugno

E, d'altra parte, se Forti rimprovera l'Illuminismo di aver lasciato come retaggio ai paesi cattolici l'idea che gli uomini di cultura non possano avere la stessa fede del popolo (accennando a una «certa falsa vergogna» che trattiene dal mostrarsi quali si è in campo religioso, all'opinione che «l'incredulità sia scienza arcana e sublime (...). Oggi l'ateismo e l'irreligione hanno i loro ipocriti», come il cattolicesimo)<sup>60</sup>, sicuramente, invece, il concetto di cittadinanza come appartenenza, così come inteso sullo scorcio del Settecento, non è univoco – e neppure primigenio –, ma pluralistico, relazionabile a una molteplicità di esperienze politico-giuridiche, e, dunque, può fungere da strumento per tematizzare, indagare, rappresentare le relazioni, sociali, ma anche politiche, a esso sottostanti, che vedono l'interazione complessa di *bürger*, cittadino, suddito, *sujet*, senza che, con ciò, il sistema delle appartenenze raggiunga una formalizzazione<sup>61</sup>.

Da una originaria fase di appartenenza-partecipazione alla polis (III libro della *Politica* di Aristotele), in cui i diritti non fanno ancora capo al singolo, soltanto in progresso di tempo al concetto viene, per così dire, fatto carico, come *status*, dei diritti civili afferenti alla condizione sociale e politica dell'individuo<sup>62</sup>, potendosi ravvisare nel rapporto tra costruzione della sovranità e soggetto nella cultura giuspolitica dell'epoca, che molta storiografia lega al Bodin, una remota origine del moderno concetto di cittadinanza in un percorso che, però – va tenuto presente –, non si riassume, né si semplifica nella convenzione del passaggio dal suddito al cittadino e dall'assolutismo allo Stato liberale<sup>63</sup>, sebbene, comunque, il soggetto, in quanto inquadrato nella logi-

1679, Tom. XIX; *Bando* 23 dicembre 1680 dei 4 novembre 1683, Tom. XIX. F. Forti, *Istituzioni...*, cit., pp. 104-5.

<sup>60</sup> F. Forti, *Istituzioni...*, cit., p. 132.

<sup>61</sup> P. Costa, *La cittadinanza: un tentativo di ricostruzione archeologica* cit., pp. 52-7, osserva come l'indagine sulle origini storico-ideali, in termini di storia semantica, *Begriffsgeschichte*, del concetto di cittadinanza si renda necessaria dato che non si tratta di una espressione «primitiva», ma di un «criterio di tematizzazione» e di uno «strumento di rappresentazione» di rapporti sociali, che va indagato a partire da un momento, arbitrariamente identificato. Viene portata ad esempio di tale appartenenza pluralistica, enucleatasi sul finire del Settecento, la polisemia della figura del *Bürger* nell'*Allgemeines Landrecht* prussiano, che mostra un'appartenenza cetuale (nato in un luogo, vi appartiene e, così, si distingue dal contadino e

dal nobile), una cittadina (ha i privilegi e diritti connessi al luogo), una relativa all'ubbidienza al sovrano. Altrettanto rilevante, però, risulta il nesso tra *sujet* e *citoyen* in Francia tra '600 e inizio '700, che implica come, a seconda del rilievo conferito alla soggezione al sovrano o all'atteggiamento nei confronti del bene pubblico, ci si trovi di fronte al medesimo soggetto, complementare al servo.

<sup>62</sup> J. Habermas, *Cittadinanza politica e identità nazionale. Riflessioni sul futuro dell'Europa*, in Id., *Morale, Diritto, politica*, a cura di L. Ceppa, Einaudi, Torino, 1992, p. 112.

<sup>63</sup> P. Costa la definisce «*vulgata* di cui è più facile trovare gli adepti che i primi responsabili (...) storiograficamente insoddisfacente» (P. Costa, *La cittadinanza: un tentativo di ricostruzione archeologica* cit., p. 55).

<sup>64</sup> Ivi, pp. 55-9.

ca dell'appartenenza e titolare di diritti, vada necessariamente comparato all'organizzazione del potere politico assolutistico, quale struttura di lunga durata destinata a contenerlo<sup>64</sup>. È, d'altro canto, proprio in area tedesca e a partire dal '600, attraverso il recupero di Aristotele, che si viene enucleando un concetto di libertà-appartenenza, in cui la libertà vale come area franca assicurata al *civis* rispetto all'invadenza del sovrano, mentre l'appartenenza al territorio si delinea come possibilità di partecipazione alle funzioni, instaurando, così, tra cittadinanza e partecipazione, un nesso che in progresso di tempo si viene affrancando rispetto al "suddito" e che consente di affrontare in posizione meno deteriore il rapporto con la realtà politica<sup>65</sup>. Entro questo quadro, la posizione degli ebrei, individui e nuclei, è essa stessa qualificabile nell'ambito di un rapporto di appartenenza – appartenenza in chiave quasi personale – al sovrano, in virtù degli *iura regalia*, definibile attraverso la coppia di concetti, specifica in materia di ebrei e in uso tra i giuristi dell'epoca, mutuata in parte da quelli classici del diritto comune, di *receptio* e *incolatus*<sup>66</sup>.

### ***Receptio e incolatus, incola e civis, la dimora e l'appartenenza***

*Recipere*, che indica una prerogativa sovrana, è spesso usato nel senso di tollerare, tollerare nella completa ed eguale partecipazione al diritto civile<sup>67</sup>, mentre *incolatus*, che è legato al dato di fatto dei sudditi accolti, indica, a sua volta, la residenza, la elezione del domicilio in un paese straniero<sup>68</sup>. *Incola* viene, in questo senso, contrapposto a *civis*, il primo a indicare lo straniero che gode di un diritto di residenza stabile sul territorio, il secondo il cittadino non straniero, che gode di un diritto originario.

Il campo in cui tale coppia di definizioni viene in uso è, appunto, quello delle dissertazioni giuridiche<sup>69</sup>. Il Forti stesso differenzia tra le

<sup>65</sup> Ivi, pp. 56-7; P. Rétat, *Citoyen...*, cit., pp. 75-105; M. Stolleis, *Untertan - Bürger - Staatsbürger. Bemerkungen zur juristischen Terminologie im späten 18. Jahrhundert*, in R. Vierhaus (a cura di), *Bürger und Bürgerlichkeit im Zeitalter der Aufklärung* (Wolfenbüttel Studien zur Aufklärung), Schneider, Heidelberg, 1981, pp. 65-99.

<sup>66</sup> Ch. G. Biener, *Exercitatio...*, cit., pp. 27-45.

<sup>67</sup> «Sic soli Electores, Principes, atque reliqui Status Imperii Judaeos legitime recipiunt» si legge in G. H. Ayrrer, *Tractatio...*, cit., cap. III, §. VII, p. 66.

<sup>68</sup> Ciò nella maggior parte dei casi. Il Colorni lo utilizza nel senso di «diritto di abitazione».

<sup>69</sup> Ch. G. Biener, scrive con l'intento di illustrare il diritto dell'Elettore di Sassonia sia sugli ebrei recepit, sia su quelli non recepit, sia nell'ambito privato, sia in quello pubblico. Particolare ragione dell'interesse per la materia non sta nel voler soppiantare con ciò l'*adhuc incultum* diritto patrio, ma nel fatto che, soprattutto dopo la recezione in Sassonia, autorizzata dal Principe Elettore, esso andrà a costituire fonte di diritto ebraico per la Boemia, Slesia,



condizioni di appartenenza e dimora<sup>70</sup>. Prerogativa dell'*incolatus* in quanto applicato agli ebrei è essere emanazione per arbitrio e indulgenza sovrana, *actum gratiae & dispensationis*<sup>71</sup>, e di potersi estrinsecare nell'ambito dello *ius recipiendi* sovrano, in particolare del sovrano territoriale, alle prerogative del quale appartiene:

ab arbitrio indulgentiaque Principis legum latoris pendeat, singulas leges solve-  
re incolatumque (...) concedere. Principibus nostris Serenissimis Iudaeos pas-  
sim per Saxoniam cum familiis et sacris recipere placuit<sup>72</sup>. Omnibus, ab Impe-  
ratore & Imperio Regalia habentibus, recipiendi Iudaeos potestas data est<sup>73</sup>.

Il piano di indagine riguarda dunque l'ampiezza della tolleranza e, in definitiva, se la tolleranza (recezione) degli ebrei avvenga nella piena uniformità e comunanza del diritto civile e se si debba trasformare nel più completo e ampio diritto di cittadinanza la loro condizione di residenza, fino a quel momento l'unica loro concessa. E, dunque, pare potersi desumere come, fino a un certo punto, la condizione degli ebrei sia stata caratterizzata, entro un ambito formale di diritto pubblico (lo *ius recipiendi* è una prerogativa pubblica del sovrano), da un piano di informalità, di effettività della residenza (lo *ius constituendi domicilium* è concessione graziosa), mentre sta proprio al giurista, nel prendere atto del perdurare di tale situazione, porsi di fronte al dubbio – a livello speculativo – di una equiparazione completa quanto ai (soli) diritti civili.

Stat tamen prisca iuris publici regula, nisi quod gratia et indulgentia Principum Serenissimorum Iudaei nonnulli paulatim (...) recepti fuerunt. Quamobrem e re publica visum fuit iura Iudaeorum legibus publicis definire<sup>74</sup>.

Polonia. Data la catalogazione della trattazione in diritti antichi ed "odierni" (*nova iura*), non è da escludere che il Biener, che, in quel periodo, è professore pubblico ordinario di diritto naturale e delle genti, volesse, con ciò, offrire un accenno anche alla materia dello *jus hodiernum*, che da relativamente breve tempo aveva preso corpo (Ch. G. Biener, *Exercitatio...*, cit. *Prooemium*, pp. 3-4). Piccola curiosità: le ultime due pagine della dissertazione sono riservate alla dedica che il Biener fa al Winckler, nello *studium* di Lipsia, l'11 febbraio 1790, nella quale, oltre le usuali lodi al Winckler, ai fortunati genitori e a tutta la famiglia (sic!), l'A. spiega che il Winckler avrebbe meritato di figurare quale autore della dissertazione, ma che le (peraltro poche) aggiunte che egli ha dovuto fare,

impossibili alla giovane età del Winckler, lo hanno impedito.

<sup>70</sup> F. Forti, *Istituzioni...*, cit., II, pp. 7-8. Cfr. *infra*.

<sup>71</sup> Cfr. Bastineller, *Dissertatio...* cit., §. X: «*ius recipiendi iudaeos regalibus adscriberetur, tamquam actum gratiae & dispensationis, cum alias iure ordinario essent expellendi*».

<sup>72</sup> Ch. G. Biener, *Exercitatio...*, cit. pp. 3, 4. Il Forti osserva, appunto, come, dopo il Mille, si radichi nei territori tedeschi l'uso di considerare regalia il potere di ricevere (recezione) gli ebrei, ma che tale situazione perdura ancora nei secoli successivi (F. Forti, *Istituzioni...*, cit. pp. 52-3, 91).

<sup>73</sup> G. F. Ayrrer, *Tractatio...*, cit., cap. III, §. VI, p. 65.

<sup>74</sup> Ch. G. Biener, *Exercitatio...*, cit. pp. 26-7.

È, dunque, il giurista ad affrontare consapevolmente, nell'analisi di uno stato di fatto, la riconduzione di esso al fattore giuridico. Ciò che egli prospetta è, all'interno di una pubblica prerogativa sovrana, la concessione di una *libertas* graziosamente concessa ma non originariamente spettante, equiparata a – e considerata alla stregua di – una situazione di fatto, uno stato di fatto di fronte al quale egli, pur prendendone le distanze col definirlo *incolatum*, cioè mero stato di residenza, però già indica la direzione giuridica da imboccare – se non nella conclusiva risoluzione di una problematica, quanto meno nell'ambito della questione da affrontare –, chiarendo come i termini di essa vadano giocati entro la definizione – e la conseguente comparazione – di due concetti giuridici (e di due situazioni): uno stato di fatto – il risiedere, l'abitare – ed uno stato giuridico – la cittadinanza –.

Questa presa di posizione assiomatica segna il modo di porsi di fronte al fenomeno sociale e suona come assolutamente indicativa della volontà di rapportare un fattore socio-politico al sistema giuridico o, perlomeno, entro criteri e figure giuridiche.

Primum quidem iuris publici lex et sanctio est: Iudaeum nec posse nec debere (...) immigrare, nisi hanc libertatem cum iure constituendi domicilium in certa aliqua urbe a Principe Serenissimo (...) impetraverit. Itaque ius recipiendi et admittendi Iudaeos est regium, ex ipso potentatu territorii ac rectura, soli civitatis rectori tributum, ut omnis magistratus et vassallus ab hoc iure eiusque usu et exercitio plane arceatur, nisi privilegium recipiendi Iudaeos, nec tamen ullius memini, a Principe impetraverit. Id enim obtineri posse, nisi dubitationis habet. Ecquidem illud ius neque ex Aurea Bulla, neque ex investitura et indulgentiam imperatoris, neque ex alia causa extrinseca repetendum duco, sed continetur ipsa potestatis territorialis plenitudine atque ab antiquis temporibus ad nostram usque manavit memoriam<sup>75</sup>.

Altro ordine di considerazioni nasce, sempre valutando che si è in presenza di un'analisi fornita da giuristi – e non da scrittori politici –, dal fatto che, pur trattandosi di una questione di diritto pubblico interno, essa è limitata – in senso esclusivo – non ai diritti politici, ma a quelli civili, da intendersi quale evidente contenuto chiave del concetto di cittadinanza, come in effetti tendono a enuclearsi in quella specifica fase storica. Ciò lascia, a sua volta, desumere come la questione dell'equiparazione sia molto chiaramente posta – anche a livello terminologico – nell'ambito dei diritti civili (questo può considerarsi non un parametro sociale, ma giuridico), mentre sia del tutto assente una qualunque considerazione dei diritti politici, in alcuni casi perfino espressamente esclusi dalla considerazione<sup>76</sup>.

<sup>75</sup> Ch. G. Biener, *Exercitatio...*, cit. pp. 27-8; G. F. Ayres, *Tractatio...*, cit., cap. III, §. VI, ma cfr., per affermazioni ana-

loghe, Ivi anche i §§. 7-8.

<sup>76</sup> Così il Forti, in *Istituzioni...*, cit., II, pp. 7-8. Ma cfr. anche il Biener, che

Iuris privati (...) particeps fiat, ab omni autem iuris publici et civitatis consortio excludatur. (...) Iudaeos non quidem tributis civium subiici, nisi quae communiter funguntur, sed Principi annum vectigal pro tutela et securitate praestitaolvere.

L'ebreo diviene dunque *incola* e assoggettato a una "tutela", che, periodicamente, è costretto a monetizzare.

Iurisdictioni magistratuum (...) non esse subiectos ideoque Iudaeos in hoc caussarum genere suis moribus (...); omnes alias e contrario caussas, in quibus vel de criminibus vel de caussis civilibus agitur, ad magistratum, qui legis actionem habet, pertinere<sup>77</sup>.

E, d'altra parte, proprio all'interno del gruppo ebraico come soggetto tipico, si mostra un affiancamento<sup>78</sup>, quanto alla valutazione giuridica delle condizioni della loro presenza<sup>79</sup>, tra i due poli della

sostiene «Iudaeus igitur domo intra urbem aliquam ex indulgentia Principis constituta cum sacris familiaeque sua id est, uxore, liberis hominibusque rescripto Principis nominatim comprehensis in tutelam civitatis eiusque magistratus, in cuius iurisdictione degit, transit, ita ut iuris privati quidem per Saxoniam particeps fiat, ab omni autem iuris publici et civitatis consortio excludatur» (Ch. G. Biener, *Exercitatio...*, cit. pp. 32-3).

<sup>77</sup> «Quod in Saxonia capitationis iure existimatur», prosegue il testo (Ivi, cit. pp. 32-6; cfr. in particolare la nota 11 relativa alla giurisdizione sugli ebrei).

<sup>78</sup> Sul difficile equilibrio tra tolleranza e repressione si indicano: M. Rosa, *Tra tolleranza e repressione: Roma e gli ebrei nel '700*, in: *Italia Judaica. Gli ebrei in Italia dalla segregazione alla prima emancipazione*, Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, Roma, 1989, pp. 81-98; Id., *La Santa Sede e gli ebrei nel Settecento*, in: C. Vivanti (a cura di), *Gli ebrei in Italia, dall'emancipazione ad oggi, Storia d'Italia, Annali* 11°, vol. II, Einaudi, Torino, 1997, pp. 1045-1066; M. Caffiero, «Le insidie dei perfidi giudei». *Antiebraismo e riconquista cattolica alla fine del Settecento*, in: «Rivista storica italiana», 105 (1993), pp. 558-81, ora in: P. Alatri, S. Grassi (a cura di), *La questione ebraica dall'Illuminismo all'Impero*, pp. 183-207; Id.,

*Tra Chiesa e Stato. Gli ebrei italiani dall'età dei Lumi agli anni della Rivoluzione*, in: C. Vivanti (a cura di), *Annali...*, cit., II, pp. 1089-1132, sui rapporti tra Illuminismo e riforme; F. della Peruta, *Gli ebrei nel Risorgimento fra interdizione ed emancipazione*, in: C. Vivanti (a cura di), *Annali...*, cit., II, 1997, pp. 1045-1066, centrato sull'evoluzione del rapporto interdizioni-emancipazione fino al Risorgimento, ma con attenzione spostata anche verso il periodo precedente e verso l'ultimo dibattito sull'emancipazione.

<sup>79</sup> Molto rilievo, poi, viene attribuito anche ai moti e tumulti popolari, che, connessi al malcontento verso la situazione socioeconomica, riscoprono l'ostilità antiebraica (moti di Santa Giulia a Livorno, moti di Soragna del 1792, disordini romani del 1793, che portano all'uccisione di Basseville, insorgenze antigiacobine durante tutto il 1799 a Pesaro, Urbino, Pitigliano, Lugo, Livorno, San Savino, fino ai Viva Maria a Senigallia e Siena); G. Miccoli, *Santa Sede, questione ebraica e antisemitismo fra Otto e Novecento*, in: C. Vivanti (a cura di), *Annali...*, cit., II, pp. 1369-1574, del quale qui interessa soprattutto il §. 1; S. Mazzamuto, *Ebraismo e diritto dalla prima emancipazione all'età repubblicana*, in: C. Vivanti (a cura di), *Annali...*, cit., II, pp. 1765-1827, particolarmente per la parte relativa al diritto

permissione – o della tolleranza<sup>80</sup> – e della repressione<sup>81</sup>, entrambi

to fino alla seconda emancipazione, nella quale l'A. fa risaltare la condizione giuridica degli ebrei fondandola sulle riforme ed evidenziandone quell'iniziale particolarismo (che, in effetti, è dato rilevare nel diritto comune, ancora nel tardo Antico regime), che, attraverso l'emancipazione, vira verso l'eguaglianza e verso una posizione di diritto a destinatario unico; G. Arian Levi, G. Disegni, *Fuori dal ghetto. Il 1848 degli ebrei*, (Prefazione di Guido Neppi Modona), Editori Riuniti, Roma, 1998, pp. 146, che si occupa anche della situazione antecedente all'emancipazione.

<sup>80</sup> Sulla tolleranza e sulla giustizia in generale: F. Baroncelli, *Come scrivere sulla tolleranza. Michele Walzer e l'intolleranza delle teorie*, in: «Materiali per una storia della cultura giuridica», a. XXXVIII, n. 1, giugno 1998, pp. 49-67; P. Bayle, *Commentaire philosophique; ou Traité de la Tolérance universelle*, Rotterdam, 1713, del quale va detto che Romilli, autore della voce «Tolérance» de l'Encyclopédie rimanda il lettore al *Commentaire* come al libro che ha esaurito la materia; P. Bernard, *Joseph II and the Jews. The Making of the Toleration Patent of 1782*, in: «Austrian History Yearbook», 4/5 (1968/69), pp. 101-119; P. Bernardini, *La sfida dell'uguaglianza. Gli ebrei a Mantova nell'età della Rivoluzione francese*, Bulzoni, Roma, 1996; Id., *La questione ebraica nel tardo Illuminismo tedesco. Studi intorno allo "Über die bürgerliche Verbesserung der Juden" di C. W. Dohm (1781)*, Giuntina, Firenze, 1992, pp. 191, molto attento al dibattito su tolleranza ed emancipazione, che si colloca sul finire del Settecento, nell'area tedesca.

<sup>81</sup> Né si può trascurare la rilevanza dell'Illuminismo ebraico, l'impatto di questo col mondo dei gentili, le riforme, i concetti chiave di emancipazione, tolleranza, naturalizzazione, la pubblicistica politico-giuridica, il diritto comune, la recezione; C. Bloch, *L'opinion publique et les Juifs au XVIII<sup>e</sup> siècle en France*, in: «Révue des études juives», n. XXXV; M. L. Cicalese, *Tolleranza religiosa e libertà nella storiografia italiana del primo*

*Novecento: Francesco Ruffini e Guido De Ruggiero*, in: «Il pensiero politico, rivista di storia delle idee politiche e sociali», n. 2, 1996, pp. 254-272, incentrato su tolleranza, Statuto, diritti di libertà, libertà religiosa, di coscienza, di culto, compreso il diritto all'irreligione; A. Court, *Lettre d'un patriote sur la tolérance civile des Protestants de France, et sur les avantages qu'en resulteraient pour le royaume*, s. l., 1756; J.-M. Dargaud, *Histoire de la Liberté religieuse en France et de ses Fondateurs*, 4 voll., Paris, 1859, sulle problematiche della tolleranza; M. Firpo, *Il problema della tolleranza religiosa nell'età moderna*, Loescher, Torino, 1978, pp. 302; C. Ghisalbetti, *Stato nazionale e minoranze tra XIX e XX secolo*, in: *Stato nazionale ed emancipazione ebraica*, Atti del convegno, (Roma 23-25 ottobre 1991), Bonacci, Roma, 1992, pp. 27-39; Grégoire, *Essai...*, cit.; L. Guerzoni, *Libertà religiosa ed esperienza liberal-democratica*, in: AA. VV., *Teoria e prassi delle libertà religiose*, Bologna, 1975, pp. 211 e sgg.; A. C. Jemolo, «La libertà religiosa», in: *Tra diritto e storia (1960-1980)*, Giuffrè, Milano, 1982, pp. 519-35; Id., *Stato e Chiesa negli scrittori politici italiani del Seicento e del Settecento*, I ed. Torino, 1914, ora Morano, Pompei, 1972, pp. 439; Katz J., *Exclusiveness and Tolerance. Studies in Jewish-Gentile Relations in Medieval and Modern Times*, London, Glasgow-New York, Oxford Univ. Press, 1961, pp. 200; S. Lariccia, *La libertà religiosa nella società italiana*, in: AA. VV., *Teoria...*, cit., J. Lémann, *L'entrée des Israélites dans la société française, e les États chrétiens*, Paris, 1886; S. Luzzatto, *Discorso circa il stato de gl'hebrei et in particular dimoranti nell'inclita città di Venetia*, Facsimile dell'edizione veneziana del 1638 corredato di una nota di Riccardo Bachi su La dottrina sulla dinamica delle città secondo Giovanni Botero e secondo Simone Luzzatto (1946), Forni, Bologna, 1976, pp. 92; pp. 313 e sgg.; M. F. Maternini Zotta, *L'ente...*, cit., pp. 484; D. Menozzi, *Il dibattito sulla tolleranza nella Chiesa italiana della seconda metà*

funzionanti entro il piano dell'*incolatus* giuridico<sup>82</sup>, dello *jus reci-*

del Settecento, in: R. Crahay (a cura di), *La tolérance civile. Actes du colloque de Mons, Bruxelles*, 1982, pp. 161-74.

<sup>82</sup> Cfr., sempre sulla tolleranza, Mirabeau, *Sur Moses Mendelssohn, sur la réforme politique des Juifs et en particulier sur la révolution tentée en leur faveur en 1753 dans la grande Bretagne*, Londres, 1787; N. Nilles, *De iuridico valore decreti tolerantiae*, Oeniponte, 1893; G. Noodt, *De religione ab imperio jure gentium libera*, Lugd. Batavorum, 1706; anche in G. Noodt, *Opere*, Lugd. Batavorum, 1760, Tom. I, pp. 518-26; F. Puaux, *Les précurseurs français de la Tolérance au XVIIe siècle*, Parma, 1881; G. M. Pujati, *Lettera di un teologo ai sigg. Estensori dell'Effemeridi letterarie di Roma in difesa d'una dissertazione stampata in Brescia sul ritorno degli Ebrei alla Chiesa*, 1778; Id., *Esame delle opinioni de' moderni millenari cattolici riprodotta a difesa del regno visibile in terra di Gesù Cristo*, Venezia, 1814, entrambi indici del filosemitismo e del millenarismo, presenti nell'opinione pubblica; T. Reinach., *Les Juifs dans l'opinion chrétienne au XVIIIe siècle*, in: «*Révue des études juives*», n. VIII, sull'opinione pubblica italiana; M. Rigatti, *Un illuminista trentino del sec. XVIII: Carlo Antonio Pilati*, Firenze, 1923; Ath. Roux de Laborie, *L'Unité du culte public, principe social chez tous les peuples*, Paris, 1789, sul dibattito all'Assemblea nazionale sulla tolleranza; Id., *De la Liberté de culte*, Paris, 1791; F. Ruffini, *La libertà religiosa come diritto pubblico subiettivo*, Il Mulino, Bologna, 1992, pp. 518; F. Scaduto, *Stato e Chiesa sotto Leopoldo I*, Firenze, 1885; P. Schaff, *The progress of Religious Freedom as shown in the History of Toleration Acts*, New York, 1889; *Chiesa e Stato negli Stati Uniti, ovvero l'idea americana della libertà religiosa e i suoi effetti pratici*, in: *Biblioteca di Scienze Politiche*, vol. VIII, Torino, 1802; J.F. Simon, *La libertà di coscienza*, in: *Biblioteca...*, cit., vol. VIII, Torino, 1892; J. Tailhé, G. N. Maultrot, *Question sur la Tolérance, ou l'on examine si les maximes de la persecution ne sont pas contraires au droit des gens, à*

*la religion, à la morale, à l'intérêt des souverains et du clerge*, Genève, 1758; degli autori, Tailhé è uno storico, ecclesiastico e collaboratore dell'Enciclopedia; Maultrot è un canonista. L'opera, poi, viene pubblicata, nel 1760, col titolo più breve di *Essai sur la tolérance chrétienne*, s. l.; J. Toland, *Ragioni per naturalizzare gli ebrei in Gran Bretagna ed Irlanda*, a cura di Paolo Bernardini, Giuntina, Firenze, 1998, pp. 267; A. R. J. Turgot, *Le Conciliateur ou Lettres d'un ecclésiastique à un magistrat, sur le droit des citoyens à jouir de la tolérance civile pour leurs opinions religieuses; sur celui du clergé de repousser par toute la puissance ecclésiastique les erreurs qu'il désapprouve, et sur les devoirs du prince à l'un et à l'autre égard*, Rome, 1754. Questa I edizione esce anonima, forse con un titolo più breve. La II esce nel 1788, col nome di Turgot; la III a Parigi nel 1791 per cura di Dupont de Nemours. Si trova altresì nelle *Oeuvres*, Paris, 1844, Tom. II, pp. 688-703. Oltre alle due lettere, di cui si compone il *Conciliateur*, T. scrisse due altre Lettere sulla tolleranza, l'una prima, l'altra dopo quell'opera. F. Venturi, *Settecento riformatore, II, la chiesa e la repubblica dentro i loro limiti*, 1758-1774, Torino, Einaudi, 1976, pp. 355; Voltaire, *Traité sur la Tolérance: à l'occasion de la mort de Jean Calas*, 1763; Id., *Juifs. Il manifesto dell'antisemitismo moderno a cura del padre della tolleranza*, a cura di E. Loewenthal, Claudio Gallone editore; Id., *Avis au public sur les parricides imputé aux Calas et aux Sirven*, 1771; J. N. von Hontheim (Febronius), *Dello Stato, della Chiesa e della legittima podestà del Pontefice Romano. Trattato composto da Giustino Febronio, Giurisconsulto, ad oggetto di conciliare le discordie tra li Cristiani in materia di Religione, tradotto dall'originale latino. Prima e. ital., colle cinque ultime correzz. dell'Autore*, Venezia, Bettinelli, 1767; J. N. von Hontheim (Febronius), oppure Iustinii Febronii, *De Statu Ecclesiae et legitima potestate Romani Pontificis liber singularis, ad reuniendos dissidentes in religione chri-*



*piendi Iudaeos*<sup>83</sup>. Un affiancamento fruttuoso, proficuo, questo, che consente un inquadramento a più ampio spettro di un mondo, altrimenti votato a essere considerato sotto la mera ottica della *minoritas*; e che, soprattutto, non è scevro di riscontri sul piano giuridico. In realtà, vengono coinvolte più situazioni, oltre a quella, ovvia, della permissione; la politica delle conversioni, infatti, non è aliena dal poter essere interpretata secondo questa prospettiva; così come, anche, quella della segregazione in ghetti.

### **Status pubblico – un problema di rigidità concettuale**

Lo stato pubblico rappresenta, ancora nel Settecento, un elemento assente per gli ebrei, rispetto al quale possono soltanto essere definiti in negativo. Se, da un punto di vista pubblico, essi sono formalmente recepiti per prerogativa sovrana<sup>84</sup>, una volta che ciò sia avvenuto, non interviene una definizione della condizione (peculiare) di *recepti*, mentre si applica loro la condizione che, pur pertinendo al diritto pubblico, ha contenuto prettamente civilistico, dello stato di cittadinanza.

In particolare, risulta una completa assenza del punto di vista, dell'ottica fornita dallo *status* pubblico non formale, ma effettivo, rispetto al quale – e ciò vale con riferimento a svariati territori – la condizione maggiormente adatta a descrivere quella degli ebrei è l'inesistenza, vale a dire che essi, al di sopra di una determinata soglia, che è quella della recezione, non sono considerati. Lo stato pubblico costituisce ancora un elemento assente, per gli ebrei. O, meglio, un elemento negativo, dalla prospettiva del quale essi sono inesistenti, assenti, tanto che le trattazioni si limitano a rilevare – o insistono nel sottolineare – come i dissidi religiosi influiscano per la massima parte sulla condizione civile dei dissidenti, colpendoli con incapacità ai diritti civili, mentre restano escluse le questioni di diritto pubblico, al quale appartiene appunto formalmente lo stato di cittadinanza<sup>85</sup>.

*stianos compositus*, Bullioni apud Guillemun Evrardi, in realtà Francoforte, Esslinger, 1763; C. Yvon, *La liberté de conscience reserrée dans le bornes legitimes*, Londra, 1754.

<sup>83</sup> Con riferimento al *Privilegium a Landgraviis Turingiae (...) anno MCCCLXVIII datum*, la norma che precedentemente regolamentava gli ebrei dei territori, il Biener, *Exercitatio...*, cit., pp. 22-6, si limita a commentare «est plenam Iudaeorum tutelam et iurisdictionem ex his tabulis ad Principes solos pertinuisse, neque villam aut Imperatorum aut

magistratus ordinarii apparere potestatem, ex quo auctam firmatamque territorii et iurisdictionis potestatem mihi intelligere videor. Haec igitur sunt leges et iura Iudaeorum in territoriis Principis Saxoniorum olim usitata, exolvissae partim temporis vetustate, partim superesse et moribus maiorum scriptisque legibus comprehendi mox intelligetur».

<sup>84</sup> «Ius maiestaticum» lo definisce G. F. Ayer, *Tractatio...*, cit., cap. III, §. VII, p. 66, ma cfr. anche p. 67.

<sup>85</sup> F. Forti, *Istituzioni...*, cit., II, p. 5.

<sup>86</sup> Ivi, pp. 7-8.



Dunque, la legge potrebbe prescrivere «giustamente» delle «condizioni alla capacità politica degli uomini», concedendola agli uni e negandola agli altri, «non essendo i diritti di cittadinanza riconducibili alla norma rigorosa del gius naturale; ma non ha tanta libertà quanto ai diritti civili», perché l'uomo, in alcune situazioni, va protetto e considerato in quanto uomo (non come cittadino), sia che per nascita e per elezione appartenga all'aggregazione politica, sia che semplicemente dimori nel territorio di questa<sup>86</sup>. Si tratta, in effetti, di una valutazione interessante perché non limita il godimento dei diritti civili alla condizione di cittadinanza, ma lo estende anche alla situazione di *incolatus*. Questa capacità ai diritti coincide con l'essere uomo e non si può perdere per finzione civile, per una  *fictio iuris civilis*. Si tratta, comunque, di una «capacità generica», che «sta ristretta nei confini del rigoroso diritto naturale» e che non può ancora essere estesa all'ambito pubblico, per l'ovvia ragione della difficoltà, che a quel punto si ingenererebbe, a dover riconoscere diritti pubblici a sudditi, soggetti anche formalmente, ma meramente dimoranti nel territorio.

Sebbene, infatti, la questione non resti esclusa dalle considerazioni giuridiche, il limite intrinseco di tali valutazioni è politico, in quanto attinente alle personali prerogative del sovrano, e sta nel considerare, in quel caso, non lo stato pubblico in astratto, ma uno stato inteso quale situazione propria degli ebrei e, dunque, ennesima espressione della peculiarità del gruppo.

Status vox nobis singularem illam Judaeorum conditionem notat, qua Ulpiani tempore, in Imperio Romano usi sunt, & nunc utuntur<sup>87</sup>. Stat tamen prisca iuris publici regula, nisi quod gratia et indulgentia Principum Serenissimorum Iudaei nonnulli paulatim in Saxonia recepti fuerunt. Quamobrem e re publica visum fuit iura Iudaeorum legibus publicis definire<sup>88</sup>.

La limitazione pare non essere originaria, come si evince, *a contrario*, dal fatto che passi di Ulpiano e Modestino lasciavano agli ebrei la possibilità di essere esentati dal prestare atti confessionali, se fossero stati eletti a uffici e funzioni pubbliche<sup>89</sup>; pare, invece, trattarsi di una

<sup>87</sup> Così E. Ottonis, *Disputatio...*, cit., p. 3. Il quale aggiunge subito che «Iureconsultis status appellatur; quia in eo consistit dignitas, & natura cujusque civilis; in hoc Reipublicae loco standi jus habemus. Status autem vel publicus est, vel privatus: ille hujus est loci, & potissimum in sacris, magistratibus ac honoribus consistit». Si tratta della premessa, contenuta nell'*Ingressus*, che pone, quindi, le basi teoriche dell'intero discorso. La *sedes materiae* è il Caput

III., §. f. D. *de Decurionibus*. Da notare che la parola *conditio* è nata nel latino tardo e medioevale, con la Scolastica, mentre il latino classico ha *condicio*.

<sup>88</sup> Ch. G. Biener, *Exercitatio...*, cit. p. 27.

<sup>89</sup> D. 50, 2, 3, 3 (*De decurionibus*; Ulpianus, *Libro tertio de officio proconsulis*); D. 27, 1, 15, 6 (*De excusationibus*; Modestinus, *Libro sexto excusationum*); V. Colorni, *Gli ebrei...*, cit., pp. 3-4, n. 11 e pp. 34-6, n. 194, di cui è molto pregnante il breve discorso. In partico-

interpretazione posteriore, che ha goduto dell'appoggio da parte dei giuristi<sup>90</sup> e che, dunque, ha finito per tramandarsi, insieme a un campionario di luoghi comuni<sup>91</sup>.

lare, cfr. i passi *ivi* citati. I medesimi passi sono altresì riportati nella *Disputatio* dell'Ihringk, che dal commento del primo muove per la sua *disputatio*.

<sup>90</sup> E. Ottonis, *Disputatio...*, cit., pp. 1-3. Si noti, dalla terminologia adoperata, come emerge la valutazione che non può essere dato un risvolto pubblico alla condizione della *misera gens* dalla *dura sors, viperina progenies, unius Filii Dei nece & contumelia indignis, tolerata nisi sub lege servitutis*.

<sup>91</sup> Si può considerare esemplare, a tale proposito, l'impianto dell'intera *Disputatio* dell'Ihringk. È chiara l'impostazione dell'opera, che, tutta rivolta al passato dotto, in realtà, non si apre al presente, né fornisce grandi indicazioni sull'effettivo stato pubblico degli ebrei, men che mai su quello del XVII-XVIII secolo. La *Disputatio* è tutta giocata sul commento dei passi del Digesto relativi agli ebrei (cfr., per questo, *supra*), senza un accenno politico o polemico, con molte divagazioni dal tema principale, e molti accenni alla letteratura latina dell'età romana e imperiale; né, d'altra parte, varrebbe aspettarsi qualcosa di molto dissimile. Essa si snoda dalla considerazione, anche da un punto di vista tecnico, della sua fonte principale, dall'iscrizione della quale si comprende che faceva parte del *libro tertio de Officio Proconsulis*. Sotto tale rubrica, osserva l'Ihringk, sono rimasti dieci libri, indicati da un prefisso nell'edizione fiorentina delle Pandette, frammenti laceri, secondo Marquardus Freherus, in gran parte accresciuti da emendazioni; secondo l'A., al contrario, decisamente integri, in grado di restituire molto della storia ecclesiastica, degli affari delle province e del diritto romano. La considerazione tocca, poi, i libri *De Officio Proconsulis*, tra i più importanti, posti tra la *Collatio legum Mosaicarum*, frequentemente citati in *prisco Glossario*, che Henricus Stephanus pubblicò, e dei quali Cujacio, a sua volta, illustrò ogni termine. Viene esaminata, di seguito, la

figura del Proconsole, di cui Ulpiano, nei dieci libri, illustrò ogni incarico. Il Proconsole, nella sua provincia, aveva il maggior *imperium* dopo il Principe, niente di più appetibile per gli avari e gli ambiziosi; un *imperium* maggiore anche di quello del Preside, *ille spectabilis, hic clarissimus habebatur*. Ulpiano fu costretto ad accingersi all'opera a causa dell'ignoranza dei Proconsoli, gente più avvezza alle manovre militari che a trattare con le leggi, e che si affidava agli assessori. Un'ignoranza delle leggi piuttosto diffusa, non solo tra i giudici, cioè Presidi e Proconsoli, ma anche tra gli stessi assessori, soprattutto a causa e a riguardo della stratificazione di leggi e costituzioni. Del terzo libro restano solo tracce di due titoli, il *de tutelis* e il *de Decurionibus*, entrambi oggetto della *constitutio de Judaeis* di Severo e Antonino. Tra l'altro, l'A. quasi accusa Ulpiano di essere piuttosto condiscendente (*proniozem*) nei confronti degli ebrei, *nec una ratione*: lo ritiene, difatti, un mezzo ebreo, perché siro-fenicio, mentre vengono riprese citazioni positive da Strabone e da Giustino da Trogo sugli ebrei e sulla loro religione, intrisa di giustizia. Ulpiano chiama la religione ebraica con la parola superstizione, *media, nec nimis aspera* e si accinge, poi, a spiegare il termine: «Superstitio proprie est inconluta divinae potentiae formido, quae rectum Dei cultum superstat & excedit. Graeci deizidaimonian vocant; & deilian pros to daimonion interpretantur. Pariter enim ac reliquae virtutes duobus extremis obnoxiae sunt: sic religio inter duos scopulos posita est, impietatem & superstitionem. Eleganter Ulpianus l. 8. pr. D. de Condit. inst. *Faciles, insit, sunt nonnulli hominum ad jurandum contemtu religionis, alii perquam timidi, metu divini numinis, usque ad superstitionem*. Impius nel senso di *non pius*, ove la *pietas* può considerarsi la forma tipica di religiosità romana enim animo quendam stuporem inducit, finemque

Il fatto è, pare, che, accanto al riferimento allo *status*, che vorrebbe avere un carattere definitorio e sistematico, spesso, venendo meno a tali premesse, è possibile soltanto un impianto discorsivo. E la ragione risiede nel problema intrinseco della difficoltà di definire dei soggetti dal punto di vista di una situazione che, in effetti, pare non toccarli. A ben guardare, il richiamo è volto a offrire già fin dall'*incipit* una indicazione netta, ponendo una correlazione tra i due poli *status* e condizione ebraica. Ma non si tratta indubbiamente di uno *status* (se non formalmente) pubblico. In un certo senso, l'obiettivo è di fornire un concetto che sia pressoché fruibile in termini giuridici: lo *status*, appunto, che sembra essere presentato come un termine *ad hoc*, atto a denotare specificamente proprio la condizione degli ebrei, che, definitasi fin dall'epoca dell'Impero romano, continua a fare capo al medesimo concetto. Ma, appunto, di uno *status* particolare si tratta, di una *conditio singularis* esplicitamente riferita agli ebrei<sup>92</sup> e non di uno *status* pubblico. Al limite, gli ebrei, anche successivamente, verranno definiti, con riguardo alla loro posizione, «sudditi» «di pari con-

negandi Deum habet, metu vacare. Superstitiosus vero credit quidem invitus esse Deum, sed metu servili eum ut hostem, ut tirannum iratum horret & existitmescit». Prosegue, affrontando un parallelo con la superstizione e la magia. Cita, poi, Seneca: «Rectum de hoc mentium humanarum ludibrio iudicium est Senecae Ep. 123. *Superstitio insanus error est, amandos timet, quos colit violat. Quid enim interest, utrum Deos neget, aut infames?*» Continua, quindi, ricorrendo a Curzio: «*nulla res, inquit, efficacius multitudinem regit, quam superstitio*» (l. IV. c. 10). L'A. definisce, poi, la religione ebraica come superstiziosa, adducendo una serie di esempi. Egli nota come ai Romani la «*Judaeorum religio (...) vana & ridicula visa fuit; ut haud mirum sit, eam ab Ulpiano superstitionem appellari. Durior Cicero pro Flacco cap. XXVIII. barbaram superstitionem vocat (...). Tacitus pervicaciam superstitionis Hebraeis tribuit II. Hist. 4. eosque alibi gentem superstitioni obnoxiam, religionibus adversam nuncupavit v. Hist. 13. Et revera nihil erat tam contrarium, quam Judaeorum & Romanorum religio, illi repudiata omni figura, summum illum & unum, & invisibilem Deum venerabatur; hi vero templa Deorum simula-*

*cris ornabant; eorumque formas, aetates, conjugia, cupiditates, praelia, cognationes aliaque tradebant, ad similitudinem imbecillitatis humanae traducta. Bene & vero Tacitus V. Histor. 4. Profana illic omnia, quae apud nos sacra: rursum concessa apud illos, quae nobis incesta*». I Romani consentirono agli ebrei di esercitare la propria religione, ammettendoli ai diritti di cittadinanza dietro il pagamento della tassa sul censo: una tolleranza dietro cauzione. «*Hoc tamen praestare ausim, Iudaeos plerumque intra Urbem patriis ritibus vivere potuisse; soluto quotannis censu binarium drachmarum, qui imperatus a Tito, vice illius, quod primus ad templum Hierosolymitanum mittebatur*». Invero, si tratta di una sorta di concessione, dietro pagamento, di poter esercitare i mestieri più sordidi: «*sic & soluto isthoc tributo Iudaeum esse, & filios circumcidere, & Sabbatha colere licebat*». Nonostante questo, restano gli ebrei invisibili, derisi dai Romani, a causa delle differenze tra i rituali, soprattutto la circoncisione, che suscitava grande scherno (a dimostrazione l'Thringk riporta una cospicua serie di appellativi); oltre che incapaci di accedere alle onorificenze.

<sup>92</sup> Cfr., *supra*, n. 81.

EXERCITATIO IVRIS PVBLICI  
ATQVE PRIVATI  
DE IVRE REGIO  
RECIPIENDI IVDAEOS IVDAEORVMQVE  
IN SAXONIA ELECTORALI IVRIBVS ET  
OBLIGATIONIBVS

---

ILLVSTRIS ICTORVM ORDINIS AVCTORITATE  
P R A E S I D E  
D. CHRISTIANO GOTTLOB  
BIENERO

IVR. NAT. ET GENT. PROF. PVBL. ORD.

A. D. XI. FEBRVARII MDCCCXC

H. L. Q. C

AD DISCEPTANDVM PROPOSITA

A

CHRISTIANO WINCKLERO

LIPSIENSI.

---

LIPSIAE

EX OFFICINA KLAVBARTHIA.

Il frontespizio della *Exercitatio iuris publici atque privati De jure regio recipiendi* del Biener

dizione degli altri»<sup>93</sup>, ma, vale ripetere, anche in progresso di tempo e di fronte a situazioni più chiaramente relazionabili alla cittadinanza moderna, senza alcun accenno al *citoyen*, semmai alla cittadinanza di tipo antico, a quello *status civitatis* di romana memoria. Senza contare che la terminologia di riferimento in materia subisce una brusca accelerazione in senso evolutivo proprio entro l'ambito degli scritti politici sulla emancipazione degli ebrei e dei dibattiti assembleari, aprendo a vocaboli come emancipazione, rigenerazione, mentre gli esperti di diritto continuano a fare uso di una terminologia politicamente datata e giuridicamente incardinata, ferma, non al passo coi tempi.

Mentre infatti, essi si interrogano *an Judaei sint cives*, troviamo che un altro genere di cittadinanza, politicamente evoluta, viene chiesta a gran voce dai deputati, ebrei e non, dai sovrani, da soggetti politici forti. Non dai giuristi, invischiati più di altri nelle pastoie – e negli immobilismi, anche di attribuzione di significato – della terminologia tecnica, che mai come in questo caso risulta essere tanto scarsamente evocativa quanto, al medesimo tempo, aperta ai più vasti contenuti, se solo si accettasse di adeguare quelle parole – *incolatus*, *status civitatis*, *receptio* – e, soprattutto, l'intelaiatura che esse offrono, fornendole, entro la veste consueta, di contenuti politicamente nuovi. Occorrerebbe uno sforzo di adeguazione, che, di per sé, è alieno al concetto stesso di termine tecnico, nel quale l'evoluzione del concetto – compreso tutto il retaggio che vi è dietro – rimane come cristallizzata. Non i termini tecnici *ex se*, come mera struttura, dunque, costituiscono in questa fase il vero vincolo, semmai il loro retaggio, il contenuto che essi riescono (ancora) a evocare, l'uso, eccessivamente legato agli arcaici schematismi, che di essi si fa, il meccanismo con cui il giurista li carica di significati storicamente fondanti (ed inibenti). È questo il dilemma che emerge dalle fonti. Un problema, più che di fisicità terminologica, di rigidità concettuale e contenutistica.

E, in effetti, continua a valere, per gli ebrei, lungo tutto l'arco del diritto comune, come una sorta di propagazione *ad nutum* del princi-

<sup>93</sup> F. Forti, *Istituzioni...*, cit., II, pp. 114-5 annota che gli ebrei sono "ridotti" di pari condizione degli altri sudditi, assoggettati agli stessi tribunali e alle stesse leggi, restando intatti i "privilegi" che garantiscono la libertà di coscienza (riferendosi, nella n. 623, alla l. 17/12/1814, alla Circ. 25/9/1820, al Tesoro del Foro toscano, Dec. I, Tom. III., Dec. LXX, Tom. VIII; Magnani, *Delle successioni intestate*). È comunque interessante notare l'uso che egli fa del termine "privilegi", oltre che, curiosamente, l'impiego dell'espressione "ridot-

ti", come se i precedenti privilegi concessi avessero la funzione di porre l'ebreo su di un piano differente, separato dagli "altri sudditi": l'ebreo è, per l'Autore, suddito, ma quasi al di sopra, come connotato da un privilegio odioso. In ogni caso, non se ne contesta certo lo *status* di suddito, in accordo con ciò che la giuspubblicistica di qualche anno dopo considererà. Più avanti, a p. 130, egli definisce "leggi di eccezione" quelle che hanno colpito i dissidenti in fatto di religione.



pio di personalità del diritto<sup>94</sup>, per la quale risulta relativamente arduo che essi rinuncino a essere regolamentati, anzi, più correttamente, a continuare a osservare – già che di osservanza ritualizzata si tratta – le proprie norme, che, pur essendo di origine religiosa, hanno afferenza ai più ampi settori della vita comune. Di fatto la peculiarità della loro situazione finisce per comportare che essi non possono far parte, se non materialmente, attraverso un principio di residenza (e, dunque, localizzato – lo *jus standi*), dello stato, nel territorio del quale si trovano, e rimangono dunque una *nazione* distinta<sup>95</sup>, «un corpo di nazione separato», riconosciuto, sì – e, in ciò, soggetto delle leggi locali –, ma «vivente colle sue leggi» e costretto, al di fuori della propria cerchia, all'osservanza di tutte le norme territoriali a sé di fatto estranee<sup>96</sup>.

Salta, quindi, all'attenzione una seconda sfumatura, che dà conto della consapevolezza da parte dei giuristi del lungo arco temporale entro il quale il fenomeno si situa. È interessante rilevare come siano proprio i giuristi a evidenziare questo tipo di persistenza di lunga durata, dalla quale emerge la duplice esigenza, da un lato, di dover muovere sempre da una impostazione tecnica, giuridica (lo *status* è infatti definito, in mancanza di possibilità di essere considerato “pubblico”, *singularis conditio*), al limite dettata da una necessità politica; dall'altro, quella, tipicissima di un ordinamento cetuale, di dover puntare a un referente determinato, concreto (il gruppo ebraico).

Una concettualizzazione, dunque, questa dello *status* non pubblico ebraico, di immediato riscontro giuridico e pratico, ma anche costruita (o, almeno, così interpretata a posteriori) su di una nozione di *corpus* peculiare e specifica, che rinvia a una immediata identificabilità del referente. Ancora – e questo va considerato un apporto nuovo – vale notare un duplice rinvio, innanzitutto, col richiamo a *dignitas* e a *natura*, a situazioni proprie del diritto naturale<sup>97</sup>, attinen-

<sup>94</sup> Il Forti osserva come gli ebrei siano stati regolati, durante il diritto comune, dal principio di personalità del diritto, ma, cessato questo, risulta arduo che rinuncino alle proprie norme. «Essi non fecero mai parte della nazione nel territorio della quale si trovavano; ma formarono sempre un corpo di nazione separato, vivente colle sue leggi, avente i suoi superiori distinti dai magistrati comuni. Questo però non voleva dire che fossero liberi, perché il peso della servitù gravava su tutta la nazione; e l'autorità dei magistrati proprii e delle leggi proprie cessava, tostoché si trattasse di delitti o di rapporti civili, nei quali avesse interesse un cristiano o il signore temporale nel territorio del

quale si ritrovavano» (F. Forti, *Istituzioni...*, cit., pp. 40, 50-3).

<sup>95</sup> Ivi, p. 53.

<sup>96</sup> Ivi, p. 51, che cita C. Du Cange, (voce): «Judaei», in: *Glossarium*, t. III.

<sup>97</sup> Pare fondare anche sul diritto naturale, quasi in polemica con il contrattualismo, la descrizione dello *status* degli ebrei anche il Forti, il quale sostiene che, considerando il patto sociale come “unica” e “primitiva” fonte del diritto, si arriva a figurare l'ipotesi di un uomo che non sia persona e manchi di ogni veste civile per poter essere protetto dalla società. Se, al contrario, si riconosce «un principio eterno di naturale giustizia anteriore alle convenzioni sociali, sarà sempre assurdo supporre che un uomo



ti alla sfera del sociale e dell'umano; e, in seconda battuta, con il ricorso allo *jus standi*, a una situazione materiale, quella, cioè, dell'esserci, del trovarsi fisicamente in un luogo.

*Iureconsultis status appellatur; quia in eo consistit dignitas, & natura cujusque civilis; in hoc Reipublicae loco standi jus habemus*<sup>98</sup>

costituisce, finalmente, la posizione del nucleo fondante delle varie dissertazioni. Lo *ius standi*, la residenza, la tollerata presenza in un territorio, è il concetto da cui si dipanano – e che, insieme, giustifica – le varie tematiche, dalla tolleranza, alla recezione, all'*incolatus*, allo *ius civitatis*. E, in effetti, una tipica definizione dello *status* degli ebrei è *tolerata nisi sub lege servitutis*<sup>99</sup> e, a essa, spesso si accompagna la valutazione della estrinsecazione degli effetti concreti della tolleranza graziosa, proveniente *ab arbitrio indulgentiaeque Principis legum latoris* (...), e il cui effetto è *singulos lege solvere incolatumque in urbibus (...) concedere*; né manca la consapevolezza che quella offerta agli ebrei dalle norme è una vera e propria *tutela*. Anzi, spesso risalta il contrasto tra la norma proibitiva e interdittiva, *lege publica sancita receptaque*, e l'*arbitrium et indulgentia* del singolo sovrano territoriale, che ne mitigano l'asprezza attraverso la concessione dell'*incolatus*<sup>100</sup>. Lo stato "pubblico" rappresenta dunque ancora un elemento assente per gli ebrei. Dal punto di vista pubblico essi sono recepiti, ma, una volta che ciò sia avvenuto, non interviene una definizione della condizione (a parte) di recepiti, mentre si applica la condizione di *incolatus*<sup>101</sup>.

non abbia diritto a essere protetto e difeso dalle leggi che reggono il territorio nel quale trae i suoi giorni». Egli, dunque, sostiene che le norme vigenti prendono in esame nell'uomo l'umanità e non i caratteri imposti dalla legge, con ciò, implicitamente, considerando come i caratteri richiesti dal patto sociale non siano tutti quelli che definiscono l'uomo e comportino anche "figure minori", mentre, quando si parla di "umanità", si intende una figura a tutto tondo. La legge, insomma, può non essere stata sufficiente per i caratteri dell'umanità. Per i Romani solo i cittadini avevano uno Stato, avevano diritti per legge; i servi erano cose; i forestieri avevano diritti solo in base ai patti con le rispettive nazioni di appartenenza. Ogni principio di diritto si riconduceva, così, a una natura pattizia, ma, a poco a poco, ci si è persuasi che vi siano un diritto naturale e un diritto delle genti, che toc-

cano non solo il cittadino, ma l'umanità. F. Forti, *Istituzioni...*, cit., p. 6.

<sup>98</sup> E. Ottonis, *Disputatio...*, cit., p. 3.

<sup>99</sup> Ivi, pp. 1-3.

<sup>100</sup> Biener..., *De iure...*, cit., p. 3. Nel caso di specie, si riportava alla memoria la condizione degli ebrei tra XV e XVI secolo. «Maxima autem rerum conversio seculo XV. et XVI. facta est, tutela enim legibusque exuti, poenis coerciti, extorres pulsi, atque e territoriis Saxonici migrare coacti fuerunt, lege publica sancita receptaque, ut ne Iudaeis unquam sacra sedesque in Saxonia constituere liceret. Manavit igitur haec iuris publici regula ad nostram usque aetatem, ita tamen, ut ab arbitrio indulgentiaeque Principis legum latoris pendeat, singulos lege solvere incolatumque in urbibus ditionum Saxoniarum concedere».

<sup>101</sup> Una condizione, ricorda il Biener, che aveva conosciuto epoche più sanguinose (secc. XII-XIII), accanto a

Vi è un ulteriore aspetto dello *status* non pubblico, che va a confermare quanto sostenuto finora. «Status autem vel publicus est, vel privatus: ille hujus est loci, & potissimum in sacris, magistratibus ac honoribus consistit»<sup>102</sup>. In una qualificazione dello *status*, che si completa con la distinzione d'obbligo tra privato e pubblico, è proprio quest'ultimo, denotato attraverso un ambito di onorificenze e dignità, dalle quali essi restano esclusi, a smascherare l'impossibilità di una tale concettualizzazione per gli ebrei. Di fatto, del loro stato pubblico può essere offerta una utile definizione *a contrario*, per negazione, caratterizzata dal regime dell'assenza.

In tale prospettiva la condizione degli ebrei può ancora, verso la fine del '700, essere situata – e colta – secondo categorie di Antico regime, nelle quali, al di là della collocazione geopolitica, e al di là di qualche eccezione, la presenza ebraica sembra richiedere (ancora) una giustificazione al suo esserci. Giustificazione che implica (ma, a sua volta, motiva), innanzitutto, l'ammissione che essa non si fonda su un diritto proprio, ma sulla tolleranza da parte di un soggetto esterno, sovrano o entità politica minore<sup>103</sup>; e che ne comporta, inoltre, una funzionalizzazione, il che avviene, di solito, spiegandone il senso in un'ottica teologica<sup>104</sup>, oppure sottolineandone l'utilità economica<sup>105</sup>.

Nel primo caso viene in esame il rapporto tra ebrei, *inimici Crucis Christi*<sup>106</sup>, e Chiesa e il meccanismo storicamente preponderante, costante, sin da Paolo e Agostino, per proseguire con i canonisti e i civilisti<sup>107</sup>, è quello del testimone necessario, in cui, sebbene *ipsum*

momenti migliori, per poi cedere, di nuovo, per i mutamenti intercorsi tra XV e XVI secolo, all'esilio, assieme alla proibizione di portare in Sassonia oggetti sacri e di costruirvi templi. Proibizione che si è conservata e spetta alle singole normative locali eliminare, concedendo il diritto di residenza.

Di fatto, l'A. giustifica l'interesse per la condizione degli ebrei, sia recepiti (cioè tollerati), sia non recepiti, secondo il diritto sassone, con la motivazione che, al di là della proibizione, molti ebrei si sono ormai stabiliti e abitano nella regione, soprattutto a Lipsia e Dresda; altra ragione segue alla recezione da parte dell'Elettore di Sassonia degli ebrei sassoni.

<sup>102</sup> E. Ottonis, *Disputatio...*, cit., p. 3.

<sup>103</sup> Sulla figura del sovrano, del *princeps*, sulla sua estensione alle entità politiche minori, sulle statuizioni di tali organismi e sulle conseguenze di ciò, cfr. V. Colorni, *L'eguaglianza...*, cit., pp.

11 e sgg., specialmente le pagine sul De Luca, il Richeri e la generalità della legge; cfr. anche la parte dedicata ai *praecepta*, cioè i provvedimenti volti a colpire nominativamente determinate persone, e alle *leges*, rimozioni particolari di diritti determinatesi a seguito di disposizioni generali e astratte.

<sup>104</sup> A. Foa, *Ebrei...*, cit., pp. 25 e sgg. sul testimone necessario, e pp. 183 e sgg. sui ghetti.

<sup>105</sup> C. Cattaneo, *Interdizioni israelitiche*, Torino, Einaudi, 1987, pp. 30-52.

<sup>106</sup> M. de Susaniis, *Tractatus...*, cit., Capit. II, n. 1, p. 28v.

<sup>107</sup> D. Quaglioni, *Fra tolleranza e persecuzione. Gli ebrei nella letteratura giuridica del tardo Medioevo*, in: C. Vivanti (a cura di), *Gli ebrei in Italia, dall'alto medioevo all'età dei ghetti*, *Storia d'Italia, Annali 11°*, vol. I, Einaudi, Torino, 1996, pp. 645-675.

*esse Iudaeum sit crimen, & delictum*<sup>108</sup>, nondimeno alla figura dell'ebreo si applica una sorta di tolleranza, con, conseguente, mantenimento – ma non accettazione – nell'ambito della società cristiana, in base all'idea che *ipsos Iudaeos ex pietate sustinet Ecclesia, & pietas Christiana receptat*<sup>109</sup>. Si ha, però, anche la concettualizzazione di una presenza fondata su di una tolleranza funzionalizzata, perché

generalem consuetudinem, quae hodie viget per Italiam de sustinendis Hebraeis mutuantibus sub husuris in civitatibus esse tolerabilem, immo necessariam, & salutiferam, & sine peccato propter necessitates hominum, & quia alias Christiani exercerent ipsas usuras<sup>110</sup>. In tale ottica, essi, comunque, computantur inter oves Christi,

formula ampliata a *creatione, gubernatione* e, infine, *redemptione ex parte Christi*<sup>111</sup>. Accanto a questo, più forte nella politica ecclesiastica di fine '700, ma con analoga motivazione di salvezza, sussiste il meccanismo conversionistico, che affianca alla tolleranza della presenza ebraica lo strumento (sociale) della reclusione nei ghetti, come quello dei battesimi *in vitis parentibus*, con la funzione di convertire gli infedeli, cioè di eliminarne il segno.

Nel secondo caso (utilità economica), nel quale viene, invece, in esame il rapporto tra ebrei e autorità temporale, la tolleranza si fonda su un risalente potere discrezionale del sovrano, che ha il privilegio, ovviamente dietro pagamento di apposite tasse, di *iudaeos habere* (o *tenere*) oppure quello *de non tolerandis Iudaeos*. Si registra, quindi, una evoluzione della funzione, originariamente affidata agli ebrei, di forziere della Corona, anche se questa connotazione non si perde del tutto: gli ebrei sono i sudditi, dai quali riscuotere il prezzo delle tolleranza o delle condotte; ma rappresentano anche, nel contempo, un gruppo di sudditi a sé, peculiare; il che involve una ulteriore evoluzione nei rapporti con i sovrani, soprattutto di quelli illuminati, che cercano di amalgamarli, uniformandoli, col resto delle popolazioni, aprendo alle problematiche prima della cd. ruralizzazione, e, in seguito, della tolleranza, della cittadinanza, della emancipazione, dell'assimilazione, dell'identità<sup>112</sup>.

<sup>108</sup> M. de Susaniis, *Tractatus...*, cit., Capit. II, n. 2, p. 28v.

<sup>109</sup> Ivi, Capit. II, n. 3, p. 28v.

<sup>110</sup> Ivi, Capit. II, n. 6, p. 29r.

<sup>111</sup> Ivi, *Secunda pars principalis*, Caput II, n. 3, p. 41v.

<sup>112</sup> Per una interessante analisi dei modelli, così proposti, cfr. A. Foa, *Ebrei...*, cit., pp. 268 e sgg.; analogamente, in V. Colorni, *Gli ebrei...*, cit., pp. 68 e sgg., sull'obiettivo di trasformazione delle con-

dizioni economico-sociali degli ebrei da parte di Giuseppe II, oltre che sulla proposta di ruralizzazione, mossa dal professore piemontese Pietro Regis; sul rinnovo della tolleranza per il porto franco di Trieste, cfr. M. F. Maternini Zotta, *L'ente comunitario...*, cit., pp. 10-54, soprattutto gli interessi economici, sottolineati, nella formula adoperata da Maria Teresa, alle pp. 42 e sgg.; sempre sul ruolo economico, svolto da Trieste, G. Cervani, *Gli*

In tale ambito, come accennato, particolare interesse comportano le classificazioni e le terminologie a cui si può notare il ricorso, come automatico, da parte dei giuristi. Ad esempio, il richiamo alla differenziazione tra *receptio-recipient* e *incolatus*. La prima coppia, che dà conto di una tolleranza, che si esplica nella completa ed eguale partecipazione al diritto civile; il secondo, invece, che indica l'elezione di domicilio in un paese straniero, la mera residenza di fatto – ed è, appunto, il termine al quale ricorre il Colorni –. In questo senso *incola* viene contrapposto a *civis*. *Incola* è la parola con cui si indica lo straniero, che, però, gode di un diritto di residenza stabile sul territorio. *Civis* è, invece, il cittadino non straniero, che gode di un diritto originario.

### Raffronto tra *status civilistico* e *publicistico*

Quanto agli aspetti di persistenza, che caratterizzano lo statuto dell'ebreo nel tardo diritto comune, essi vanno sottolineati, perché è molto inconsueto, a pochi anni di distanza, a volte anche contemporaneamente, rispetto al porsi delle problematiche dell'emancipazione, incontrare riportate, in raccolte anche di parecchio posteriori, norme che recano ancora un'impronta decisamente controriformistica<sup>113</sup> e giuristi che, in pieno Settecento, dissertano, senza apparente accenno ai dibattiti altrimenti in corso, del diritto dei sovrani di tollerare o espellere gli ebrei, della legittimità o meno di imporre loro il battesimo (argomento, questo, che arriverà a toccare la metà del secolo con l'opera, a tutto campo, del Lambertini<sup>114</sup>), della superstiziosa religione ebraica, delle varie classificazioni di tolleranza.

*ebrei a Trieste nella seconda metà del Settecento*, in: P. C. Ioly Zorattini (a cura di), *Gli ebrei a Gorizia e Trieste tra "Ancien régime" ed emancipazione*, Del Bianco, Udine, 1984, pp. 13-28.

<sup>113</sup> Scrivo "controriformistica" perché è durante la Controriforma che si acuiscono le norme volte a sancire la separazione degli ebrei dai cristiani con un'espulsione verso lo spazio interno (K. Stow, *Sanctity and the Construction of Space: the Roman Ghetto*, in Sofia Boesch Gajano e Lucetta Scaraffia (a cura di), *Luoghi sacri e spazi della santità*, Rosenberg & Sellier, Torino, 1990), quale il ghetto, oltre al rincrudimento delle usuali disposizioni discriminatorie con la bolla *Cum nimis absurdum*. Cfr., quanto alla regolamentazione penale, dove tale situazione è particolarmente

evidente, le disposizioni del *Bando sopra la proibizione del commercio carnale tra Cristiani ed Ebrei* 16 gennaio 1679; del *Bando sopra la proibizione del fare allattare i Figliuoli d'Ebrei da Balie Cristiane* 4 novembre 1683 entrambi per la Toscana; delle *Leggi criminali del serenissimo dominio veneto, della pena delli giudei, che tengono scola alcuna, & conoscono carnalmente le Christiane* 11 aprile 1443. Si tratta di disposizioni che vengono richiamate in raccolte di fine Settecento e che riprendono in pieno la medesima regolamentazione restrittiva dell'epoca del diritto comune, volta a evitare ogni tipo di contatto, che possa contaminare, tra cristiani ed ebrei.

<sup>114</sup> Su questo cfr. M. Caffiero, *Battesimi forzati*, Viella, Roma, 2004, pp. 352; i lavori di M. Rosa per i quali cfr. *supra*,

Gli ebrei sembrano, infatti, trovarsi, fino a un certo punto, in una situazione relegata all'ambito dell'informalità, di residenza effettiva, definita attraverso il termine di *incolatus*; successivamente, quando tale situazione affiora alla percezione del giuridico, si pone il dubbio di una equiparazione completa ovviamente solo quanto ai diritti civili per quanto riguarda lo stato delle persone e di una conversione dell'*incolatus* in *civitatem* per quanto riguarda le forme della presenza nei luoghi<sup>115</sup>.

Una questione che è molto dibattuta è se gli ebrei dei territori tedeschi siano tollerati (recepiti) nella piena uniformità e comunanza del diritto civile e se la residenza fino a quel momento loro concessa si sia trasformata in diritto di cittadinanza. Ciò sembra lasciar desumere che, perlomeno nell'analisi del giurista, fino a un certo punto, gli ebrei si siano trovati in una situazione informale, di residenza effettiva, mentre il *doctor*, nel prendere atto del perdurare di tale situazione, si pone di fronte al dubbio di una equiparazione completa quanto, però, ai (soli) diritti civili. Chiedere di più, all'impatto con certi testi, avvin- ti nelle pastoie definitorie ed evocative del comodo passato, appare quasi come impossibile, nonostante i fermenti del mondo esterno.

Dunque, le iniziali affermazioni, riferite alla mera effettività della residenza e indirizzate al solo ambito dei diritti di stampo civilistico, lasciano spazio a qualche considerazione: innanzitutto è il giurista ad affrontare consapevolmente l'analisi di uno stato di fatto, ponendolo nell'ottica di una riconducibilità al fattore giuridico. Quando, infatti, il giurista apre il discorso, ciò che egli prospetta è una situazione di fatto, uno stato di fatto di fronte al quale egli, pur prendendone le distanze col definirlo *incolatum*, mero stato di residenza, però già pare indicare la direzione giuridica da imboccare – se non nella conclusiva risoluzione di una problematica – quanto meno nell'ambito della questione da affrontare o nell'ambito della quale inquadrare la casistica. Il tecnico del diritto chiarisce immediatamente come i termini della questione vadano giocati entro la definizione – e la conseguente comparazione – di due concetti giuridici (e di due situazioni): uno stato di fatto – il risiedere, l'abitare – ed uno stato giuridico – la cittadinanza.

oltre che M. Rosa., *Tra Muratori, il giansenismo e i "lumi": profilo di Benedetto XIV*, in: *Riformatori e ribelli nel '700 religioso italiano*, Dedalo, Bari, 1969, pp. 49-85; L. Luzi, *«Inviti non sunt baptizandi»*, *La dinamica delle conversioni degli ebrei*, in «Mediterranea. Ricerche storiche», a. IV, n. 10, agosto 2007, pp. 225-270, on line sul sito [www.mediterraneanricerchestoriche.it](http://www.mediterraneanricerchestoriche.it); Id. *Status civitatis. Diritti civili e politici degli ebrei tra*

*Antico regime e prima emancipazione (secoli XVIII-XIX)*, tesi di dottorato, Università degli Studi di Siena, 1998, pp. 217 e sgg.

<sup>115</sup> «Agitatur nostra memoria quaestio; utrum e republica sit Iudaeos per Germaniam et singulas eius provincias sparsos in plenam iuris civilis communionem recipere et incolatum adhuc ipsis indultum convertere in civitatem» (Biener, *De iure...*, cit., p. 3).

Questa iniziale presa di posizione è assolutamente indicativa della volontà di rapportare un fenomeno reale al fattore giuridico, pur senza osare oltre e introdursi nell'ambito dei diritti pubblici-politici.

Un secondo ordine di considerazioni balza evidente (anch'esso) dalla lettera del testo, nel quale il riferimento, pur attenendo a una questione di diritto pubblico interno, è limitato in senso esclusivo non ai diritti politici, ma a quelli "civili", da intendersi quale evidente contenuto chiave del concetto di cittadinanza. Ciò lascia, a sua volta, desumere come la questione dell'equiparazione sia molto chiaramente posta – anche a livello terminologico – nell'ambito dei diritti civili (questo può considerarsi non un parametro sociale, ma giuridico, sia pure con connotazione e risonanza sociale), mentre sia del tutto assente una qualunque considerazione dei diritti politici. Va tenuto presente, come già considerato, che si tratta dell'analisi fornita da un giurista e non da uno scrittore politico e che il linguaggio dei giuristi appare più di altri invischiato e permeato delle pastoie evocative insite nella rigidità della terminologia – il che non vale a scusare la mancanza di senso e di percezione politica.

Lo stato "pubblico" rappresenta, quanto al contesto morfologico-giuridico, ancora un elemento assente per gli ebrei. Dal punto di vista pubblico essi sono recepiti, ma, una volta che ciò sia avvenuto, a opera del sovrano territoriale, non interviene una definizione della condizione (a parte) di recepiti, mentre si applica lo stato di cittadinanza. Forse si potrebbe affermare che non si osa intervenire con una formalizzazione della loro condizione. E l'interesse nei confronti dei residenti ebrei si limita alla imposizione di norme proibitive, o all'intervento dei singoli sovrani territoriali per contemperare, in qualche modo, gli effetti di tale intervento<sup>116</sup>. E, a volte, la concessione stessa del diritto di *incolatum* viene percepita come strumento, a opera dei sovrani, per alleviare la condizione, dettata da una *regula iuris publici*<sup>117</sup>, degli ebrei. D'altra parte viene chiarito che

plenam Iudaeorum tutelam et iurisdictionem ex his tabulis ad Principes solos pertinuisse, neque ullam aut Imperatorum aut magistratus ordinarii apparere potestatem<sup>118</sup>.

<sup>116</sup> Si consideri il *privilegium a Land-graviis Thuringiae anno MCCCLXVIII Iudaeis datum*, per il quale «animadvertendum tamen est plena Iudaeorum tutela et iurisdictionem ex his tabulis ad Principes solos pertinuisse, neque ullam aut Imperatorum aut magistratus ordinarii apparere potestatem»

(Biener, *De iure...*, cit., pp. 22-6).

<sup>117</sup> «Singulos lege solvere incolatumque in urbibus ditionum Saxonicarum concedere» (Ivi, p. 3). Cfr. *supra* n. 101.

<sup>118</sup> Il riferimento è alle *Tabulae misnenses*, che contengono il «*privilegium a land-graviis Thuringiae anno MCCCLXVIII. Iudaeis datum*», (Ivi, p. 22).



Nella speculazione giuridica, insomma, si finisce per giustificare (ma non estendere) l'interesse nei confronti della definizione per la condizione degli ebrei, sia recepiti (cioè tollerati), sia non recepiti, ricorrendo alla motivazione che, al di là delle effettive proibizioni, alto è il novero degli ebrei che oramai si sono stabiliti e abitano determinati territori.

Ciò valga, però, a fare presente che, in effetti, lo *status* legale, nella fase finale dell'Antico regime, è ancora legato a concetti datati e che è questo – e non altro – il punto dal quale si parte per ridiscutere e ridefinire, a livello giuridico, la posizione degli ebrei. Ciò rende anche più netto lo scarto, il rovesciamento, che pone fianco a fianco una regolamentazione “di diritto comune”, cioè caratterizzata sostanzialmente da uno schema di tipo interdittivo, ed un sistema che potrebbe dirsi preludere al soggetto unico di diritto, nel momento in cui, praticamente *ex abrupto*, l'ebreo viene inglobato (quasi fino a scomparirvi) nel *nomen* di “cittadino”, termine, prima, eminentemente tecnico di giuristi e politici, la cui elaborazione, del pari, anteriormente relegata alla sola pubblicistica colta, subisce, attraverso l'uso che ne fa il dibattito rivoluzionario, una sorta di volgarizzazione, che lo pone in prima linea quale strumento di comunicazione e propagazione di concetti e idee.

Questo snodo, che è dato riscontrare soprattutto nelle fonti giuridiche (più che nella pubblicistica, nella quale la questione dello *status* degli ebrei e dei dissidenti è originaria), nelle quali si evidenzia con forza, rappresenta un passaggio fondamentale nella considerazione della condizione giuridica degli ebrei. Si registra – ed è forse uno dei maggiori segnali di crisi del diritto comune –, infatti, in un lasso di tempo relativamente contenuto, una situazione che nasce come di diritto comune, caratterizzata, quindi, dal regime delle interdizioni, strettamente connessa a una visione giuridica dei soggetti di diritto separati per *status*; ma che sfocia in un ambito giuridico nuovo; fino a tendere sempre più, in progresso di tempo, verso il principio di eguaglianza degli individui, prima, dei cittadini, poi<sup>119</sup>.

Nel caso degli ebrei, inoltre, ciò è particolarmente più evidente, sia quanto al cambiamento del contesto giuridico di riferimento, sia quanto al mutamento della prospettiva sul piano territoriale, per non parlare di quello più eminentemente personale. Intendere “di diritto comune” significa che un gruppo, come il loro, a parte, ha una regolamentazione non solo *ad hoc*, spesso deteriore, ma dettata volta per

<sup>119</sup> C. Ghisalberti, *Sulla condizione giuridica degli ebrei in Italia dall'emancipazione alla persecuzione: spunti per una riflessione*, in: *Italia Judaica, Gli ebrei nell'Italia unita 1870-1945*, Atti del IV convegno internazionale (Siena 12-16

giugno 1989), Ministero per i beni culturali e ambientali, ufficio centrale per i beni archivistici, Roma, 1993, pp. 19-31; cfr., *infra*, la breve panoramica offerta relativamente alle disposizioni riguardanti gli ebrei nei vari territori.

volta, su più territori<sup>120</sup>. Significa una diversificazione su più livelli: quello della moltiplicazione dei soggetti di diritto; quello degli stessi referenti normativi – oltre che geografico-territoriali, che, formalmente, si pone a monte di qualunque altro problema, ma che consegue alla non unicità del destinatario delle norme – e alla non unicità del diritto stesso –. Significa, infine, a contatto con i giuristi, una trattazione separata dell'argomento ebrei, formalmente posta nell'ottica del diritto comune e, sostanzialmente, seppure di epoca tarda, non dissimile dalle trattazioni più risalenti.

<sup>120</sup> Si consideri, ad esempio, un incompleto elenco di provvedimenti normativi, diversificato per territori, ma indice intanto di una non omogeneità della condizione giuridica ed, inoltre, di un tipo di "provvedere" non organico, frammentato, più di diritto comune che moderno: Vittorio Amedeo II, *Regi editti*, 1720, che impone l'obbligo della segregazione per gli ebrei del Monferrato; *Costituzioni di Sua Maestà il Re di Sardegna per gli Stati di Terraferma*, 1770, in: F. A. Duboin, *Raccolta per ordine di materie delle leggi ecc... di Casa Savoia*, Torino, 1824, tomo II, titolo XIV, entrambe per i territori piemontesi; Maria Teresa, *Patente* 30 aprile 1779: emessa congiuntamente a Giuseppe II; Giuseppe II, *Progetto* 16 maggio 1781; Giuseppe II, *Regolamento* (o *Patente*) 27 settembre 1781, che attua le *Patenti* di Giuseppe II; Leopold II Von Absburg, Conferma dei privilegi della comunità ebraica di Mantova, Mantova, 1791; Leopoldo II d'Asburgo, *Diploma* 2 gennaio 1791, Conferma delle esenzioni degli ebrei di Mantova, Mantova, 1791, BC. vol. 6/14; Giuseppe II, *Patente* 19 dicembre 1781, che estende e applica il *Progetto* 16 maggio 1781 al Porto franco di Trieste; Giuseppe II, *Decreto* 13 agosto 1784, che fa cessare la clausura nel ghetto; Giuseppe II, *Patente di tolleranza* 1789; Giuseppe II, *ordinanza sugli ebrei* 7 maggio 1789; *Codice di leggi e costituzioni per gli Stati di S. A. Ser.ma*, (*Codice civile estense* 26 aprile 1771) Modena, 1771, tomo II, libro III, titolo IX; *Grida a stampa* 18 gennaio 1767, sul divieto di avallarsi di domestiche cristiane; *Capitoli della Ricondotta degli ebrei di Venezia e dello Stato veneto*,

Forni, 1981; Senato veneto, *Ducale* 6 ottobre 1777, sull'espulsione dai paesi della repubblica nei quali non esista il ghetto; *Ordinanze* 26 novembre e 3 dicembre 1779; *Condotta generale*, 1788; Condotta, 1754; Leopoldo I, *Legge* 16 novembre 1779: (art. 1B); Livorno – Leopoldo I, *Disposizione* marzo 1780: (artt. 10, 11, 20); Leopoldo I, *Motuproprio* 20 aprile 1789; comunità di Rovigo –, Magistratura veneta degli Inquisitori sopra gli ebrei, *determinazione* I dicembre 1761; Ferrara - Editto del Cardinale legato Ruffo, 5 giugno 1733; Benedetto XIV (Benedictus XIV, Prospero Lambertini), *De Baptismo Judaeorum, Sive Infantium, sive Adultorum. Venerabili Fratri Archiepiscopo Tarsen. Vicegerenti. Cost. 28 Postremo mense*, 28 febbraio 1747 (*Sopra il Battesimo Degli Ebrei o infanti, o adulti. Venerabili Fratri Archiepiscopo Tarsen. Vicegerenti*), in: *Sanctissimi domini nostri Benedicti Bullarium*, tomo II (1746-48), Roma, 1749, pp 186-237; Clemente XIV, *costituzione (o bolla)* 29 maggio 1773, *Alias a felicitis recordationis Clemente pp. VIII*, in Andrea Barberi, *Bullarii romani continuatio*, t. IV, Roma, 1841: riporta per intero la bolla 5 giugno 1604 di Clemente VIII, *Viam veritatis*, la quale blocca in perpetuo i canonici e le disdette per le case nel ghetto; Pio VI, *Editto sopra gli ebrei*, 20 aprile 1775; Regno delle Due Sicilie, *Proclama* 3 febbraio 1740; Assemblea costituente, *Decreto* gennaio 1790 sull'emancipazione dei sefarditi della zona sud-occidentale; Assemblea costituente, *Decreto* 28 settembre 1791 sull'emancipazione anche per gli ashkenaziti di Metz, dell'Alsazia e della Lorena.

In un nuovo contesto, invece, non solo il riferimento giuridico si sposta da *status* concessi dall'esterno a diritti riconosciuti – ai soggetti – e situati a monte del contesto, oltre che considerati preesistenti e fondanti; ma tali diritti vengono comparati sul piano dell'uguaglianza dei soggetti, non più inferiori, rispetto a referenti fissi, non aleatori, né dettati dalla contingenza (quale, ad esempio, anticipazione del rinnovo della condotta decennale per necessità di fondi); inoltre ciò influenza anche la considerazione giuridica per l'organizzazione aggregativa ebraica, il che costituisce davvero una novità, rispetto al diritto comune, in cui l'ebreo veniva in considerazione *uti singulo*<sup>121</sup>. La precedente situazione di particolarismo, a lungo caratterizzante, perfettamente aderente al regime di diritto comune, dunque viene meno, forse in conseguenza dell'applicazione del principio di eguaglianza<sup>122</sup>, che non consente più di giustificare differenze, né tra gruppi, né all'interno di essi.

Gli ebrei, per molto tempo, hanno rappresentato, quindi, una sacca, una riserva di giurisdizione a sé, che può correttamente essere inquadrata nel contesto *ius commune-iura propria* e nella dialettica particolarismo-generalità; e che ha consentito loro di porsi in una molteplice correlazione col potere, trovandosi essi in una pluralità di luoghi geografici differenti ed essendo la situazione politica dei territori piuttosto disomogenea. Quando gli eventi li mettono, finalmente, a contatto con la possibilità dell'eguaglianza, la loro condizione inizia a porsi di fronte al dilemma dell'assimilazione. Si tratta, in effetti, di un potente strumento di democratizzazione – non certamente dell'elargizione graziosa di una tolleranza –, non a caso plasmato dalla Francia rivoluzionaria, e il cui contenuto – pieno – va verso la completa emancipazione. D'altra parte, si tratta di una democratizzazione ardua, proprio perché la segregazione è stata lunga, e, perché, comunque, involve ineludibili, ma, spesso, inconciliabili alternative<sup>123</sup>. Un portato anche delle dottrine giurisdizionaliste, sempre più impegnate a porre un discrimine tra chiese e politica, e del loro influsso sulle teorie della tolleranza; prima e più ancora che di un principio di eguaglianza, ancora evanescente, o del riferimento al cittadino (diversamente inteso dallo *status civitatis*).

<sup>121</sup> S. Mazzamuto, *Ebraismo...*, cit., pp. 1765-1827.

<sup>122</sup> C. Ghisalberti, *Sulla condizione...*, cit., p. 20.

<sup>123</sup> Per le quali rinvio ad H. Arendt, *Sur l'antisémitisme*, Calmann-Lévy, 1973, pp. 289, nel quale vengono messe in luce alcune ambiguità dell'emancipazione; il volume costituisce la prima parte di *Origines du Totalitarisme*, Har-

court Brace, New York, 1951; 3e éd., 1968; Id., *Ebraismo e modernità*, Feltrinelli, Milano, 1986, pp. 228; oltre che ad A. Foa, *Ebrei...*, cit., pp. 268 e sgg. e pp. 320 e sgg., per il dibattito su emancipazione, assimilazione, identità; A. Luzzatto, *Autocoscienza e identità ebraica*, in C. Vivanti (a cura di), *Annali...*, cit., II, Torino, Einaudi, 1997, pp. 1829-1900.

Un'altra situazione risulta evidenziarsi e porsi quale chiave di lettura della presenza ebraica. Nel contesto, infatti, così abbozzato, di tardo diritto comune, ancora imperniato sui due piani della tolleranza e della permissione, un elemento può emergere quale filo conduttore dell'indagine. Si tratta dello *status civitatis*, concetto di diritto romano, che si situa trasversalmente lungo tutta l'esperienza giuridico-politica degli ebrei fin dall'epoca romana, al quale spetta il compito, una volta giustificata la presenza degli israeliti attraverso l'idea della tolleranza, di fornire l'occasione per poter offrire un inquadramento giuridico al complesso delle situazioni, cioè le interdizioni, che verranno delineate (in quanto ancora caratterizzanti il regime dell'ebreo nel tardo Antico regime) e che, in effetti, almeno da un punto di vista giuridico, si dipartono secondo tale schema. È voluto e dovuto, quindi, il riferimento a un concetto di diritto romano, antico, ma pregnante, persistente e pesante, soprattutto nel caso degli ebrei, perché molte delle interdizioni che li colpiscono, o, comunque, li riguardano, hanno strettamente a che fare con esso, in quanto, nella sostanza, esse vengono inflitte (o meno) sulla base di valutazioni, a opera dei giuristi, che lo tengono a oggetto; ciò, inoltre, vale anche a sottolineare come si sia in presenza di un *excursus* che giuridicamente ha la sua base in moduli che si fondano sul diritto comune, attraverso l'ausilio di categorie romanistiche persistenti.

Entro, quindi, un contesto, caratterizzato, per ragioni storiche, sociali, politiche, giuridiche e teologiche, dalla compresenza di tolleranza e permissione, attraverso il filtro dello *status civitatis* diventa possibile descrivere una situazione che appare ancora come di diritto comune, caratterizzata da interdizioni che a quel diritto sono connotate.

\* Nell'indicare, dopo la prima citazione, G.H. Ayrrer (praesens), J.H. Jung (respondens), *Tractatio iuridica de iure recipiendi Iudaeos cum generatim tum speciatim in terris Brusvico-Luneburgicis*, Göttingen, 1741, ho preferito, per brevità usare solo il nome G.H. Ayrrer e

non anche quello di J.H. Jung. D'altra parte, Paolo Bernardini stesso ammette, nel suo *La questione ebraica ...*, cit., p. 136, n. 87, di non aver potuto «stabilire se lo stesso Jung sia l'autore di questo articolo».

Francesco Gaudioso

## EMERGENZA MACROSISMICA, CONTROLLO DEL TERRITORIO E TUTELA DELL'ORDINE PUBBLICO NELLA CALABRIA DEL SETTECENTO

Un terribile e devastante macrosisma si abbatté, tra il 5 febbraio e il 28 marzo 1783, sulla Calabria Ulteriore<sup>1</sup>, provocando, in circa quattrocento località, la morte di oltre trentamila persone (pari al 10% della popolazione) e la totale distruzione del 47,4% dei centri abitati<sup>2</sup>. La corte borbonica e le autorità governative, solo dopo il 14 febbraio, in seguito alle notizie diffuse dalla fregata regia *Santa Dorotea*, confermate dai rapporti ufficiali pervenuti a Napoli dai presidi delle due Calabrie e dai funzionari locali<sup>3</sup>, superato il «primo momento di stupor-

Abbreviazioni usate nel testo: Asn (Archivio di Stato di Napoli), Sasp (Sezione di Archivio di Stato di Palmi).

<sup>1</sup> Sull'evento cfr. M. Baratta, *I terremoti d'Italia. Saggio di storia, geografia e bibliografia sismica italiana con 136 sismocartogrammi*, Torino 1901, rist. anast., Forni, Sala Bolognese 1979. Per un'analisi delle molteplici testimonianze sul macro evento sismico del 1783 cfr. A. Placanica, *L'Iliade funesta. Storia del terremoto calabro-messinese del 1783. Corrispondenza e relazioni della Corte, del governo e degli ambasciatori*, Casa del Libro, Roma 1982; A. Placanica, *Il filosofo e la catastrofe. Un terremoto del Settecento*, Einaudi, Torino 1985; F. Gaudioso, *Una tragedia sismica nella Calabria del Settecento*, Congedo, Galatina 2005.

<sup>2</sup> La stima ufficiale dei morti, per singole località, è nei resoconti che il maresciallo Francesco Pignatelli trasmise, tra il 19 aprile e il 28 giugno 1783, al marchese della Sambuca, Segretario di Stato (Asn, *Ministero degli Affari Esteri*, fasc. 4888, incartamenti 75, 78, 83, 94, 97, 103, 107, 118, 122, 124). Il testo della *Relazione* è riprodotto in A. Placanica, *L'Iliade funesta* cit., pp. 51-104. Una ricostruzione della mortalità per

terremoto, con riferimento agli stati feudali e ai comuni danneggiati, è in F. Gaudioso, *Una tragedia sismica* cit., pp. 155-169.

<sup>3</sup> «Con gravissimo rammarico del paterno suo Regio animo ha il re udito dalla relazione di Vostra Signoria Illustrissima, e da altri rapporti della provincia, le rovine di tanti luoghi abitati, e le miserie in cui san caduti tanti suoi amati vassalli per lo flagello del terremoto con cui è piaciuto a Sua Divina Maestà di visitarne» (dispaccio reale del 15 febbraio 1783 indirizzato ai presidi delle due Calabrie, in A. Placanica, *L'Iliade funesta* cit., p. 186). Un riferimento in tal senso è anche nella relazione che, il 18 febbraio 1783, l'ambasciatore veneto a Napoli, Andrea Alberti, inviò al Senato della Repubblica: «Riguardo poi alla provincia di Calabria, rimasto nei primi giorni del tutto interrotto il corso dei corrieri, si ebbero tuttavia da molti Presidi dei luoghi, e da varii messi privati diretti nel frattempo a questi principali signori che vi possiedono feudi e terreni, recenti riscontri, che fin al giorno dieci continuavano le scosse e che le medesime cagionate avevano conseguenze compassionevoli e di gravissimo danno» (ibidem).

re e di dolore»<sup>4</sup>, si decisero, come si rileva da un dispaccio del 15 febbraio indirizzato ai presidi delle Udienze calabresi, ad «apprestare al male il più pronto e il più umano riparo», provvedendo ad allestire, in un brevissimo lasso di tempo (appena due giorni), una grande spedizione<sup>5</sup>, posta agli ordini del maresciallo Francesco Pignatelli dei principi di Strongoli («con autorità e facoltà, *ut alter ego*, sopra tutti i Presidi, Tribunali, baroni, corti regie e baronali e qualsivogliano altri uffiziali politici di qualunque ramo, qualità e carattere, come altresì sopra tutta la truppa tanto regolare quanto di milizie»), al fine di

dare sulla faccia dei luoghi rispettivi tutte le provvidenze necessarie ed opportune che l'urgenza richiede per lo sollievo dei medesimi, così per lo vitto, vestito e coperto nella migliore maniera che più sollecitamente possa eseguirsi, come per mettere in sicuro le loro sostanze e le loro robe dalle ruberie che i malvagi sogliono commettere in simili casi, dando ad esso maresciallo tutte le necessarie facoltà, e tutte le autorità per disimpegno di tale incombenza, e per lo pronto castigo dei rei secondo il rigar delle leggi, ed anche perché dia gli opportuni provvedimenti per lo dissotterramento delle case, affin di mettere in salvo chi sotto le rovine sia rimasto in vita, e per provvedere alla salubrità dell'aria, colla sepoltura, o in quella più propria maniera che la prudenza gli detti; provvidenze per altro, che la Maestà Sua già crede essersi date da codesto Tribunale. Gli ha dato inoltre la Maestà Sua la facoltà di eccitare, e promuovere il zelo dei vescovi al dovuto soccorso, raccomandando ai medesimi che la Chiesa ha gli ori e gli argenti per soccorrere i poveri di Gesù Cristo, ad essa come Madre raccomandati, rammentando loro il proprio dovere. Per lo quale soccorso, apprendo Sua Maestà i tesori del Suo regio erario, ha provveduto il detto maresciallo del danaro che possa occorrere a tal uopo, e datagli la facoltà di trarre ogni altra quantità che bisogni. In questa intelligenza comanda la Maestà Sua che Vostra Signoria Illustrissima, colla Udienza, dipenda dal medesimo, invigili dal canto suo per l'esecuzione delle disposizioni che dallo stesso saran date, e somministri forze, subalterni, ed anche quel ministro che per suo Assessore sarà per chiederle, e dia a questo le notizie di quanto occorra per essere dal maresciallo partecipate alla Maestà Sua, contribuendo Ella, col Tribunale, a quest'opera a cui ogni dovere ci obbliga; e Sua Maestà vedendola a perfezione ridotta, con vantaggio dei suoi amatissimi vassalli, glielo ascriverà a particolar merito, prevenendola, infine, di aver dato al maresciallo il duplicato di questo suo dispaccio acciò che possa di tali sue facoltà e giurisdizioni far uso co' vescovi, colle Università, co' Sindici, e Governatori locali, anche prima che arrivino loro i Circolari che da codesto Tribunale si dovranno spedire<sup>6</sup>.

<sup>4</sup> Cfr. A. Placanica, *Il filosofo e la catastrofe* cit., p. 23.

<sup>5</sup> Il corpo di spedizione era composto, oltre che da due ufficiali del corpo degli ingegneri militari (Antonio Winspeare e Luigi La Wega), da cinque tenenti colonnelli (Elia Maria Tommasi, Giovan Battista Arriola, Silvestro Riccio, Gaetano Russo, Raffaele Corné), da cinque tenenti (Antonio Siricio, Roberto Mirabelli, Stanislao Espin, Raimondo Rivera, Crisanto Girardi), dal sottote-

nente Pietro Rossano, dal brigadiere Giovanni Ciavarria, dal sottobrigadiere Giovan Battista Colajanni, dal cadetto Ignazio Marzano; A. Placanica, *L'Iliade funesta* cit., p. 170.

<sup>6</sup> Riprodotto in A. Placanica, *L'Iliade funesta* cit., pp. 186-187. Tale dispaccio «è da considerarsi uno dei primi documenti ufficiali del tempo», in quanto «reca addirittura la data del 15 febbraio, cioè del giorno successivo all'arrivo della notizia a Napoli» (ivi, p. 185).



Il governo assegnò al vicario generale una cospicua somma (centomila ducati «per le spese da sostenere immediatamente», quattromila ducati «per dotarsi di quei soccorsi per via di mare che fossero necessari», altri quattromila a titolo personale); mentre

al Tesoriere della Provincia [...] venne prescritto di versare al Vicario qualunque somma gli occorresse; e venne anche ordinato all'Amministratore generale della Provincia, ai portolani e agli amministratori delle dogane di adoperarsi, anche con provvedimenti eccezionali, per agevolare l'opera del Vicario. Analogamente, al marchese Domenico Caracciolo di Santa Teodora, viceré di Sicilia, fu prescritto che operasse con ogni possibile determinazione. Insieme con gli aiuti in denaro, il governo spediva anche duemilacinquecento tende da campo a Messina, con l'ordine di tenerle pronte alle richieste del Vicario. Questi, a sua volta, ancor prima di muovere i passi verso la Calabria, fece salpare tre navi cariche di farina, biscotto, medicinali, ecc., una diretta a Reggio e due a Pizzo, perché anch'esse rimanessero pronte per la distribuzione dei soccorsi<sup>7</sup>.

Effettuati tutti questi laboriosi adempimenti, ai quali si aggiunsero un distaccamento di cavalleria (composto di venti militari, adibiti a scorta personale del vicario) e un'unità sanitaria (quattro chirurghi, destinati a «provvedere alla salute di altrettante zone della provincia»), la colonna, tra il 16 e il 17 febbraio, salpò da Napoli e, dopo una tappa alla Duchessa (stazione postale tra Eboli e Auletta), giunse, il successivo 22, sulle coste calabresi, allestendo la sede operativa nella città di Monteleone (l'odierna Vibo Valentia), che, oltre ad essere capoluogo della Calabria Ulteriore, era «in una situazione particolarmente favorevole perché vicina al porto di Pizzo e non lontana dal teatro dei danni più gravi – la Calabria tirrenica aspromontana e subaspromontana – con sufficienti collegamenti con tutta la restante Calabria»<sup>8</sup>.

Certamente le opere di ricostruzione e di riassetto di un territorio e di un paesaggio agrario e insediativo sconvolti<sup>9</sup> costituivano la principale preoccupazione delle autorità governative. Ma altrettanto importanti, ai fini del superamento della contingenza sismica, apparivano alcuni ordini di problemi, legati alla sicurezza e al controllo dell'ordine pubblico, attraverso severe disposizioni e rigorosi controlli per terra e per mare, onde arginare ed evitare qualsiasi fuga di Calabresi verso altre province del regno, negando il passaporto alle «varie delle

<sup>7</sup> A. Placanica, *L'Iliade funesta* cit., p. 187; cfr., inoltre, dello stesso Placanica, *Il filosofo e la catastrofe* cit., pp. 23-24.

<sup>8</sup> Cfr. A. Placanica, *L'Iliade funesta* cit., pp. 51-52.

<sup>9</sup> Per rilevare i devastanti effetti sismici sul territorio calabrese, la corte borbonica autorizzò il tour scientifico dell'Accademia delle Scienze, e delle Belle Let-

tere di Napoli, attuato dopo le devastanti scosse del mese di marzo. I risultati sono presentati in due celeberrime opere: la *Istoria de' fenomeni del tremoto nelle Calabrie e nel Valdemone nell'anno 1783*, e il preziosissimo *Atlante*, entrambe editate nel 1784 (e ristampate, tra il 1989 e il 1990, a cura di Emilia Zinzi).

persone salvate dalla strage de' tremuoti» perché non restasse «totalmente desolata la Provincia»<sup>10</sup>. In tale ottica, il preside dell'Udienza di Calabria Citeriore, Giovanni Danero, così scrisse, il 25 febbraio, al marchese della Sambuca:

Coerentemente alle Reali intenzioni di S. M. tutta proclive al sollievo de' suoi afflittissimi vassalli. Spediti ordini alla Marina di San Lucido e Amantea che nel caso approdassero a que' lidi barchette con passeggeri di Sicilia, o di Calabria Ultra, li trattenessero, con soccorrerli di un carlino al giorno per ciascuno, ed in tanto me ne dassero subito avviso per attendere le mie disposizioni relative a Reali Comandi, rimandandoli alle rispettive lor patrie, provveduti del necessario sostentamento. Inoltre ho situato due guardie fuori di città per trattenere medesimamente, e rimandare alle lor patrie tutti coloro, che venissero per terra dalla Provincia superiore con l'idea di trasferirsi alla Capitale, ed a Roma, come già avvenuto a molti, i quali presentatisi da me per passaporti, non solo li ho loro denegati, ma con buona maniera, e con competente soccorso li ho indotti a ritornarsene alle patrie loro. Mi lusingo che queste mie disposizioni voglian meritare il Real gradimento coll'oracolo, se debba seguire tal traccia<sup>11</sup>.

I problemi legati alla tutela dell'ordine pubblico non si esaurivano certo nel controllo dei «Calabresi in fuga», in quanto altre fughe (di detenuti dalle carceri danneggiate)<sup>12</sup> rendevano ancora più incerta l'amministrazione della giustizia, costretta ad operare nelle baracche allestite allo scopo<sup>13</sup>. In tal senso, assai interessante è la nota che il governatore di giustizia di Monteleone, il 9 febbraio, inviò all'Udienza di Calabria Ultra, per informare che, in seguito alle devastanti scosse del 5-6 febbraio, erano cadute quelle «carceri», e, per tale ragione, dovette, con procedura d'urgenza, impartire una serie di disposizioni per la custodia de' carcerati», facendoli «incatenare, e guardare dentro una baracca, in dove si trovano, con somma vigilanza, e fatica custoditi». Inoltre, secondo la ricostruzione fatta dalla stessa Udienza di Catanzaro, il governatore di Monteleone dispose «ancora, afine di evitarsi i latrocinii, di fare rondare quella città i

<sup>10</sup> Così è riportato nel rapporto che l'Udienza di Catanzaro trasmise il 14 febbraio 1783 alla prima Segreteria di Stato; Asn, *Ministero degli Affari Esteri*, 4888/8.

<sup>11</sup> Ivi, 4888/9. Nel settimanale «ragguaglio» al conte di Floridablanca, il 18 febbraio, il marchese della Sambuca affermò che tra i compiti della spedizione del Pignatelli rientravano quelli di «soccorrere di mano in mano i più indigenti e bisognosi, ad oggetto di non farli fuggire da' propri luoghi, e per reprimere le insolenze, gli eccessi e disordini, cui

sogliono dar luogo somiglianti avvenimenti» (ivi, incartamento 6).

<sup>12</sup> I detenuti «erano tutti in libertà», perché le carceri «erano rimaste intieramente diroccate»; ivi, incartamento 8.

<sup>13</sup> Il governatore politico di Reggio, con foglio dell'8 febbraio, denunciò che, in seguito all'«orribile flagello», assieme ai «capi della città» furono costretti ad alloggiare in baracche allestite nelle campagne. Inoltre, d'intesa col governatore militare, inviò «pattuglie ne' larghi della città per impedire al possibile i latronecci» (ivi, incartamento 8).

Frati Giurati; al che trall'altro gli si è incaricati, che vigilassero viepiù nella sicura custodia de carcerati suddetti, fintanto che questo Tribunale sarà nello stato di spedire la squadra per rilevarli da colà, e condurli nelle carceri di questa Udienza». Durante il trasferimento nella guarnigione di Reggio di cinque condannati «al Presidio per i di loro delitti», il 5 febbraio, nove soldati di Campagna, comandati dal caporale Tommaso Sariano, appena entrati in Sinopoli, furono sorpresi dalla terribile scossa, che distrusse quasi interamente il paese («Nelle orribili scosse fu danneggiato negli edifici in guisa che non ne rimase quasi alcuno impiedi»<sup>14</sup>), in seguito alla quale morirono quattro soldati e quattro detenuti, mentre il quinto, approfittando anche delle ferite gravi riportate dal caporale, si diede alla fuga. Il successivo 14 febbraio, sulla base delle informazioni dei governatori politici e militari della provincia, l'Udienza di Catanzaro trasmise alla Segreteria di Stato un circostanziato rapporto, nel quale si portava a conoscenza delle autorità centrali che erano rimaste lesionate «le fabbriche della Camera della Ruota del Tribunale», trasferita in una baracca adibita a tribunale; e, per tale ragione, «poiché le maggiori cure del Tribunale tra le altre sono dirette alla custodia delle carceri del Tribunale medesimo per evitare ogni tentativo di fuga, si è perciò pensato di aumentare le guardie co' soldati di campagna, e rinforzarle con l'assistenza de' fucilieri». Inoltre,

per conservarsi il buon ordine in questa città si è fatto rondare per la intiera notte pel di lei abitato dividendo la gente in più partite, ed impiegandoci ancora detto nostro Preside in siffatto bisogno i soldati del nuovo allistamento, e destinandoci i cittadini di ogni ceto. Insomma il Tribunale si trova in continuo moto, e vigilanza per accorrere co' ripari, e prevenire ogni disordine, ed inconveniente<sup>15</sup>.

Nel successivo rapporto del 21 febbraio, l'Udienza di Catanzaro informava la Segreteria di Stato che, oltre ad assicurare il pieno appoggio al Pignatelli (e, in tal senso, il marchese della Sambuca ribadiva, il successivo 8 marzo, che si prestasse «la più esatta assistenza» al maresciallo), erano state adottate una serie di misure «per conservare il buon ordine in questa città, cautelandosi la custodia delle carceri del Tribunale, al di cui effetto tra l'altro si era fatta la spedizione di più, e diversi subalterni per la Provincia», distaccando, per il servizio carcerario un sergente e 14 fucilieri<sup>16</sup>. In un siffatto contesto, d'intesa con le Udienze provinciali, il Pignatelli, l'8 marzo 1783, impari

<sup>14</sup> Tra il 5 e il 7 febbraio 1783, perirono sotto le macerie 2021 persone, pari al 24% della popolazione; cfr. F. Gaudioso, *Una tragedia sismica* cit., p. 162.

<sup>15</sup> Asn, *Ministero degli Affari Esteri*, 4888/8.

<sup>16</sup> Ivi, 4888/16.

l'ordine di radunare le due compagnie provinciali di Cosenza (66 soldati) e Scigliano (99 militi) con i loro ufficiali, posti sotto il comando del sottotenente Gaspare de Chiara, e, dotati di «zappe, pale, crocchi, ed altri utensili da scavare per avvalersene al bisogno», sarebbero poi dovuti partire, la mattina di domenica 23 febbraio, alla volta di Monteleone (per tale servizio avrebbero ricevuto il compenso di un carlino al giorno). Questi provvedimenti palesavano le difficoltà nelle quali si trovava il Pignatelli, costretto a destreggiarsi tra la tutela dell'ordine pubblico (attraverso la sorveglianza delle carceri) e i continui soccorsi alle popolazioni colpite dal terremoto<sup>17</sup>.

Di questa situazione divennero ben presto consapevoli gli stessi ufficiali al seguito del maresciallo Pignatelli. Uno di questi, il tenente colonnello Elia M. Tommasi, ha lasciato preziose testimonianze epistolari indirizzate al marchese della Sambuca. In particolare, il Tommasi, il 7 marzo 1783, così scriveva da Simiatoni, descrivendo in tinte assai fosche le condizioni ambientali e umane dei centri danneggiati, sottolineando il «disordine sommo» e l'assenza di un qualsiasi «sistema» giustiziale:

Appena giunto in Monteleone, terminata la mia prima commissione, mi fu ordinato di eseguirne un'altra per tutto lo Stato di Arena, e quello di Calvaruso. Domenica adunque marciai per questa seconda commissione, nella quale ho molto patito, incontrando paesi quasi tutti rovinati e distrutti. Il vederli soltanto fa orrore, e quando uno vi si ritrova dentro sta in compagnia de' terremoti, che sono continui. Bisogna dormire vestiti ed in terra ininterrottamente; poiché le scosse vi svegliano a forza. Le baracche e pagliaje, che s'incontrano, sono peggiori delle stalle e malsicure. Sovente manca del pane, e quando si ritrova, è malfatto e pessimo cotto. Sono stato costretto a fare il giudice, il predicatore, l'avvocato ed il parroco. In questi paesi che da sé non hanno sistema, e poco si conosce la giustizia, e forse la vera religione, in oggi tutto sta in disordine e scompiglio. Ho ritrovato una massima, che nelle presenti circostanze omnia sunt comunia. I 'cappelli' e 'galantuomini' sono i tiranni de' villani e fatigatori della campagna. Ho avvertito con buono inchiostro al mio Vicario generale un disordine sommo e d'infinita conseguenza che ho ritrovato. Senza riguardo si manda il bestiame de' galantuomini a farlo pascolare: locché vede bene V. E. che può accagionare un danno infinito. Io mi sono regolato nei ricorsi, che mi sono stati fatti, di far pagare la pena subito ai padroni del bestiame ed il danno fatto, minacciando la galea ai recidivi. Ho lasciato ai governatori e sindaci delle istruzioni, specialmente su questo punto; ma non so cosa hanno fatto, quando mi sono allontanato; poiché noi dobbiamo correre per eseguire con sollecitudine l'ordini ricevuti e disimpegnare le commissioni. I governatori e sindaci sono puoco o nulla rispettati e temuti, e vi sono di quelli che hanno timore a dare qualche ordine. Ieri mi toccò di andare ad un certo paese chiamato Limpidi. Mi fu avvertito essere quello un luogo di fuorusciti, e trovai quel pubblico diviso in due partiti per scegliere il sito, ove doveva farsi la baracca per la Chiesa. Sotto una capanna fui scelto a decidere la lite, che credeva terminarsi a sciopeta-

<sup>17</sup> Ivi, 4888/15.

te, tanto li trovai incaniti per questa lite. Io volevo comporli, ma non mi poté riuscire, onde volli esaminare i siti scelti dalle due fazioni, e determinai a favore del sindaco, che aveva in verità ragione. Fatta la decisione scesi dalla punta della montagna, ov'era situato il paese, e quest'oggi sono stato informato che piacque la mia gran decisione. Un'altra simile ne ho fatta questa mattina in Simiatoni, ove mi ritrovo sotto una baracca di certi PP. Agostiniani, che luce da per tutto, ed è ricoperta di tegole per mancanza di tavole. Ieri sera vi fu un terremoto così terribile, che dubitai, che mi cascasse addosso la malcostrutta baracca. Io tengo con me un bravo ufficiale, ch'era nel Reggimento di Namur, ed è destinato con li Miliziotti di Nicastro, e sono uscito con 40 uomini de' Miliziotti, che vo lasciando per i paesi per la miseria, e perché vanno piangendo le mogli e figli. Sono sprovvisti di robba, e senza scarpe, onde non possono marciare. Il nostro pranzo si riduce a maccheroni mal conditi, e qualche gallina più tosta del legno. In Dasà abbi a fatigare per ritrovare una pentola per cucinare. Io dimani anderò in Danami feudo di Calvaruso, e martedì spero terminare questa seconda commissione, per unirmi con il mio maresciallo in Monteleone, ove fatiga da davvero come V. E. averà inteso da lui medesimo. Assicuro a V. E. che non poteva figurarmi di ritrovarmi nelle circostanze nelle quali sono. Devo trattare con gente che non capisce e non ha quasi alcun principio di umanità e società. Non vi è veruna comparazione da fare tra le nostre terre e queste di Calabria, quantunque tutta la gente sta intimorita, e quasi stonata<sup>18</sup>.

Certo, i pregiudizi sui Calabresi erano molto forti («Devo trattare con gente che non capisce e non ha quasi alcun principio di umanità e società. Non vi è veruna comparazione da fare tra le nostre terre e queste di Calabria»)<sup>19</sup>. Ma, nel complesso, la realtà descritta dal Tommasi rispecchiava quelle che erano le generali condizioni della

<sup>18</sup> Ivi, 4888/72.

<sup>19</sup> Ibid. Questi pregiudizi si colgono anche nella relazione che Giuseppe Maria Galanti, in qualità di Visitatore del Regno (la visita in Calabria venne autorizzata il 28 marzo 1792 ed effettuata assieme ad Antonio Winspeare, un ingegnere militare molto stimato dal Galanti e perfetto conoscitore della situazione calabrese per essere stato al seguito del maresciallo Pignatelli nel 1783), trasmise a Ferdinando IV per descrivere le condizioni delle Calabrie dopo il terremoto del 1783. Nel *Giornale di viaggio* nei territori calabresi, elaborato tra il 13 aprile e il 30 giugno 1792, sono contenuti i seguenti giudizi sui Calabresi: «Pel costume si debbono distinguere i paesi posti sulle montagne che conservano un'atrocità e ferocia ad essi particolare: quelli poi sulle marine ad altri luoghi meno mediterranei hanno una gentilezza e coltura maggio-

re. Nel generale sono indocili e rissosi. Come sono vivi ed elastici, diventano facinorosi perché mal governati [...]. Voglion esser governati pel loro verso. Sono irritabili [...]. I costumi sono rozzi [...] sono risentiti e vendicativi. È sensibile la rivoluzione nell'animo de' Calabresi dopo il tremuoto. Sono divenuti indisciplinati [...]. La gioventù è male educata e prepara funeste conseguenze [...]. Sono rissosi, di mala fede, vendicativi, in buona parte calunniatori» (G. M. Galanti, *Scritti sulla Calabria*, a cura di A. Placanica, Di Mauro editore, Cava de' Tirreni 1993, pp. 172, 183, 201, 263). Con riferimento al Mezzogiorno d'Italia, suggestiva è l'analisi fatta da A. Placanica, *Lo stereotipo del meridionale e il suo uso nel Settecento napoletano*, in Id., *Scritti*, a cura di M. Mafrici e S. Martelli, Rubbettino, Soveria Mannelli 2004, t. III, pp. 65-86.

«Calabria tremante»<sup>20</sup>; e ciò non sfuggiva alle autorità governative che, sulla base dei settimanali rapporti provenienti dalle Calabrie<sup>21</sup>, a partire dai primi di marzo cominciarono a preparare il terreno per un ampio provvedimento teso a favorire i processi di riconciliazione comunitaria, turbata dalle manifestazioni di criminalità, nell'intento di trattenere *in loco* la popolazione attiva coinvolta in episodi delinquenziali, per coinvolgerla nella ricostruzione e nella ripresa economica.

Dopo aver, il 1° marzo, fatto pervenire al Pignatelli un dispaccio con cui si ribadiva che Ferdinando IV approvava «tutte le disposizioni» e «le proporzionate provvidenze» impartite dal maresciallo, di cui si lodava lo «sperimentato attaccamento»<sup>22</sup>, il successivo 10 marzo, la Segreteria di Stato ordinava al vicario di comunicare alle autorità locali, con apposito bando, che il sovrano aveva disposto che per i centri «flagellati» si dovesse soprassedere «dall'esazione de' pesi fiscali» sino a nuova disposizione e, inoltre, si metteva al corrente il maresciallo che si era «appuntato ordinarsi alla Camera di S. Chiara un indulto particolare per gl'individui delle due Province di Calabria, da godersi ad eccezione de' delitti sempre eccettuati, da coloro che si presenteranno nell'Udienza di Catanzaro, e con obbligo di domiciliare in detta Provincia»<sup>23</sup>. Il giorno dopo, a dimostrazione della rapidità con cui si stava preparando un provvedimento di rilevante importanza, il marchese della Sambuca trasmetteva un dispaccio al vicario generale ed ai presidi di Cosenza e Catanzaro, in cui si ribadiva che l'indulto, da «ordinarsi alla Camera di S. Chiara nella maniera proposta», dovesse essere esteso «non solamente agl'individui delle due Province di Calabria, ma abbracciasse ancora tutti gli altri regnicoli coll'istessa condizione però di presentarsi nell'Udienza di Catanzaro, e coll'obbligo di domiciliare in detta Provincia»<sup>24</sup>. L'«indulto particolare» concesso dal sovrano il 20 marzo, nell'ambito di un «General perdono»<sup>25</sup>, non venne però esteso a tutti

<sup>20</sup> L'espressione è in A. Placanica, *Introduzione* a Galanti, *Scritti sulla Calabria* cit., p. 12.

<sup>21</sup> Conservati in Asn, *Ministero degli Affari Esteri*, fascicoli 4888-4890.

<sup>22</sup> Ivi, 4888/12.

<sup>23</sup> Ivi, 4888/18.

<sup>24</sup> Ivi, 4888/19.

<sup>25</sup> Sulle politiche indultali nel Mezzogiorno d'Italia tra il Cinque e l'Ottocento cfr. F. Gaudioso, *Il banditismo nel Mezzogiorno moderno tra punizione e perdono*, Congedo, Galatina 2003<sup>2</sup>. Id., *Brigantaggio, repressione e pentitismo nel Mezzogiorno preunitario*, Congedo,

Galatina 2004<sup>2</sup>; Id., *Il potere di punire e perdonare. Banditismo e politiche criminali nel Regno di Napoli in età moderna*, Congedo, Galatina 2006.

<sup>26</sup> Dispaccio del 24 marzo 1783, trasmesso, per conoscenza, al maresciallo Pignatelli (Asn, *Ministero degli Affari Esteri*, 4888/35).

<sup>27</sup> Ivi, 4888/43. Per la pubblicazione dell'editto indultale, il 22 marzo, così Carlo De Marco (segretario di Stato per la Giustizia e gli Affari Ecclesiastici) scrisse al marchese della Sambuca: «Avendo la Camera di S. Chiara fatto pubblicare ne' luoghi soliti, e consueti



i regnicoli<sup>26</sup>, ma solo agli abitanti delle due Calabrie<sup>27</sup>. In particolare, Ferdinando IV manifestò «il cordoglio, e l'amarezza del paterno cuore agli afflitti Popoli delle Calabrie, e della Sicilia, vessati da spaventevoli tremuoti, a' quali è pur troppo soggetto il suolo di questi Regni, come più fiate si è sperimentato sotto li nostri Serenissimi Predecessori, e talvolta con danni maggiori de' presenti». In tale prospettiva, particolare attenzione veniva mostrata verso il mondo criminale e banditesco calabrese, la cui redenzione era funzionale al progetto di ricostruzione e di ripopolamento delle comunità terremotate.

Dopo avere intanto aperti, ed esauriti i soccorsi della nostra Reale Munificenza a prò delle desolate Popolazioni, rivolgiamo al presente le viscere della paterna nostra pietà verso i miseri delinquenti delle due afflitte Provincie delle Calabrie, i quali non per costante pravo costume, ma per trascorso d'irresistibili passioni, o per isconvolgimento di ragione violarono i diritti de' loro simili, e turbarono la pubblica tranquillità. Quindi ad oggetto di richiamare i traviati dallo squallore del carcere, dall'esilio, o dalla incerta fuga al retto sentiere, ed abilitarli ad indennizzare da utili, ed operosi Cittadini la società de' danni, che le cagionarono, ed a soccorrere, ed incoraggiare col loro esempio, e colla lor'opera i loro Concittadin nelle attuali luttuose circostanze, concediamo colle consuete salutar limitazioni necessarie alla salvezza de' buoni, ed alla tranquillità dello Stato, il general perdono a tutt'i rei delle cennate due Calabrie inquisiti di delitti non eccettuati, che dentro il termine di un mese si presenteranno al Preside della Provincia di Catanzaro ad oggetto di obbligarsi di abitare nelle Città, Terre, Casali, Villaggi, e luoghi della divisa Provincia Catanzarese, e di vivervi secondo la propria condizione, ed esercitarvi i rispettivi impieghi, o mestier, e con ispecialità le persone addette all'agricoltura di coltivare quelle un tempo felici contrade, che ora le straordinarie rivoluzioni della natura par che si sforzino di sottrarre alle cure industriali dell'uomo<sup>28</sup>.

Le misure indultali erano, altresì, estese ai condannati per debiti, a condizione che trovassero un accordo con i creditori.

Per i Calabresi, o domicilianti nelle Calabrie, che si trovino carcerati, o fuggiaschi per debito, e causa civile ordiniamo, che nella presente grazia siano compresi, e vogliamo, che siano messi in libertà, e non esser molestati nelle persone colla dilazione di un anno, quante volte daranno prima di uscire dalle carceri sicura malleveria, o di accordarsi fra detto termine co' loro Creditori,

di questa Capitale l'Editto per l'indulto da accordarsi agl'inquisiti delle due Provincie di Calabria in occasione delle calamità, che l'hanno danneggiate, di R. Ordine lo passo in mano di V. E., perché gli servi di disporre che si dia alle stampe». Il 1° aprile De Marco ricevette duecento esemplari del testo a stampa, di cui ne rimise cinquanta alla

Segreteria di Stato (ivi).

<sup>28</sup> Prammatica LXVI, *De abolitionibus criminum*, in F. Leggio, *Supplementum pragmaticarum, edictorum, decretorum, interdicatorum regiarumque sanctionum Regni Neapolitani* [...], vol. I, Napoli 1790, p. 24. Sulla criminalità in tempo di terremoto, cfr. F. Gaudioso, *Una tragedia sismica* cit., pp. 75-83.

o quello trascorso di ritornare nelle carceri [...]. Tale eccezione però debba intendersi di aver luogo quando i Calabresi, o domicilianti nelle Calabrie debitori per causa de' contratti finora descritti non abbiano nelle presenti calamità fatta effettiva perdita di parte, o di tutte le derrate contrattate, nel qual caso vogliamo, che godano essi il beneficio della cennata dilazione di un anno<sup>29</sup>.

Nel dettaglio, il provvedimento di grazia era destinato ai «miseri delinquenti» delle Calabrie «inquisiti di delitti non eccettuati» (le fattispecie escluse erano, come di consueto, la lesa maestà, l'omicidio volontario, la fabbricazione di monete false, la propinazione di veleni, l'«uso venereo con monache», la grassazione, i reati di «armamento e incasso per la campagna con più persone», i ricatti e le estorsioni, il «vizio nefando», l'incendio, la falsa testimonianza, la complicità in reato) e, ad eccezione delle pene pecuniarie riservate alla giurisdizione baronale, si poneva in essere il condono dei reati commessi da individui di qualsiasi sesso e condizione, compresi i «contumaci, forgiudicati, banditi»<sup>30</sup>, con l'obbligo che, entro un mese, si presentassero innanzi al tribunale presso il quale erano pendenti «le loro inquisizioni», dopo aver ottenuto, nel termine di tre mesi, la remissione delle parti lese<sup>31</sup>, richieste «ancorché gli offesi non abbiano fatto formale querela, o pure nelle loro deposizioni si siano rimessi alla giustizia»<sup>32</sup>. I beneficiari del provvedimento indultale avrebbero dovuto «indennizzare da utili, ed operosi cittadini la società de' danni, che le cagionarono, ed a soccorrere, ed incoraggiare col loro esempio, e colla loro opera i loro concittadini nelle attuali luttuose circostanze», vivendo nelle comunità di provenienza «secondo la propria condizione», esercitando «i rispettivi impieghi, o mestier, e con ispecialità le persone addette all'agricoltura di coltivare quelle un tempo felici contrade, che ora le straordinarie rivoluzioni della natura par che si sforzino di sottrarre alle cure industrie dell'uomo»<sup>33</sup>.

Si trattava, in sostanza, di provvedimenti tesi non solo al controllo dell'ordine pubblico, ma volti a favorire processi di ripopolamento dei centri colpiti dal sisma, tenendo sotto controllo i livelli di conflittuali-

<sup>29</sup> Ibidem.

<sup>30</sup> Sulla questione terminologica, cfr. F. Gaudioso, *Il banditismo nel Mezzogiorno moderno* cit., pp. 13 e sgg.

<sup>31</sup> Sui rituali di pacificazione e di perdono comunitario, cfr., tra gli altri, M. Bellabarba, *Pace pubblica e pace privata: linguaggi e istituzioni processuali nell'Italia moderna*, in M. Bellabarba, G. Schwerhoff, A. Zorzi (a cura di), *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo Medioevo ed età moderna*, il

Mulino, Bologna 2001, pp.189-213.

<sup>32</sup> Prammatica LXVI, *De abolitionibus criminum*, in F. Leggio, *Supplementum pragmaticarum* cit., p. 24. Per i problemi connessi alla remissione della parte lesa nei procedimenti a carico dei banditi, cfr. F. Gaudioso, *Il banditismo nel Mezzogiorno moderno* cit., pp. 13 e sgg.; Id., *Il potere di punire e perdonare* cit.

<sup>33</sup> Prammatica LXVI, *De abolitionibus criminum*, in F. Leggio, *Supplementum pragmaticarum* cit., vol. I, p. 24.

tà turbanti le comunità locali calabresi, e normalizzando, nel contempo, la vita sociale ed economica<sup>34</sup>.

Di un certo interesse è quanto avvenne nel periodo successivo all'emanazione del provvedimento di grazia. Già il 21 marzo il maresciallo Pignatelli, «dalla baracca di Bagnara», indirizzò un rapporto al marchese della Sambuca, nel quale, oltre a sentirsi onorato dalle «graziose dimostrazioni» nei suoi confronti, assicurava le autorità governative di non avere «altro piacere» se non quello di «sagrificarmi tutto me stesso, e senza risparmi nel Suo Real Servizio». Era, pertanto, pronto a seguire l'applicazione delle misure indultali; nel frattempo, aveva fatto un «breve dettaglio» al ministro della guerra Giovanni Acton, informandolo che uno dei suoi più fidati ufficiali, il cavaliere Elia Maria Tommasi, «trovasi in giro al disimpegno della cennata commissione»<sup>35</sup>. Le attenzioni dell'ufficiale erano rivolte, tra l'altro, al controllo del territorio di Mammola, feudo del marchese di Squillace, nel quale dovette sedare un principio di sommossa.

Questa mattina sono arrivato a Reggio, avendo terminata la mia commissione di sedare un principio di tumulto a Mammola [...]. Sono in casa del Governadore, uomo molto pulito, e di garbo, e trovando tutti i commodi, da poter scrivere [...]. I villani, persuasi che non voleva il re nutrirli nella poltroneria, hanno cominciato la coltura della campagna, e nella maggior parte de' paesi si lavora per fare la coltura del sirico. A me riuscì di persuadere la popolazione di Mammola, che dopo Reggio fa la maggior coltura di questo genere, di mettersi in stato di eseguirla, e lasciai tutto ben disposto. Questo istesso ho raccomandato in tutti i paesi per dove ho passato; ma in molti luoghi sono rimasto scandalizzato della poca premura che mostrano i baroni per i loro sudditi. Da ciò forse nasce che questi hanno poco amore per i padroni, contro i quali sono con qualche ragione adirati<sup>36</sup>.

Alla fine di marzo, gli interventi dei due presidi delle Udienze di Cosenza e Catanzaro furono indirizzati alla questione carceraria<sup>37</sup>, a togliere il cordone militare approntato per evitare la fuga dei Calabresi dalle province terremotate<sup>38</sup>, a controllare la situazione sani-

<sup>34</sup> Sul rapporto banditismo-comunità locali tra il Cinque e l'Ottocento, cfr. F. Gaudioso, *Il banditismo nel Mezzogiorno moderno* cit., passim; Id., *Brigantaggio, repressione e pentitismo* cit.; Id., *Il potere di punire e perdonare* cit.; Id., *Lotta al banditismo e responsabilità comunitaria nell'Italia moderna*, «Mediterranea. Ricerche storiche», 5 (2005), pp. 419-438.

<sup>35</sup> Asn, *Ministero degli Affari Esteri*, 4888/32.

<sup>36</sup> Ivi, 4888/72.

<sup>37</sup> La Segreteria di Stato, il 6 aprile 1783, trasmise un dispaccio al preside dell'Udienza di Catanzaro relativo alla custodia dei carcerati, in risposta a nota dello stesso del 29 e 31 marzo (ivi, 4888/44).

<sup>38</sup> Il marchese della Sambuca, con dispaccio del 29 marzo 1783, ordinò al preside dell'Udienza di Catanzaro che, non essendovi «persone emigranti», facesse «ritirare le guardie» (ivi, 4888/38).

taria di alcune comunità nelle quali si erano manifestate epidemie post-sismiche<sup>39</sup>.

In piena emergenza sismica e di ordine pubblico, l'operato del Pignatelli venne sottoposto a critiche assai dure, motivate dal fatto che il maresciallo, avendo stabilito il suo quartier generale in Monteleone, non aveva sino a quel momento effettuato visite in tutti i paesi danneggiati. Nella relazione inviata, il 4 aprile, al marchese della Sambuca, il vicario manifestò sorpresa («fuori di ogni aspettazione») e «infinito rammarico» a motivo che la sua condotta era stata «in certo modo tacciata, perché fin dal principio della spedizione io non abbia impresso a correre un per uno tutti i paesi della Provincia, ma abbia fissata la residenza qui in Monteleone, essendosi tal diceria sparsa anche in Corte». Il rapporto del Pignatelli (un documento-memoria di rilevante interesse per le difficoltà incontrate nelle fasi drammatiche del primo e urgente soccorso alle popolazioni) proseguiva:

Questa novella me ha non poco turbato, vedendo imputarsi a trascuraggine, e tiepidezza quello che io ho fatto con accorgimento, e attività, e fervore: Quindi acciocche l'invidia, e la malignità di alcuni non abbia luogo di opprimere la verità, e per far noto a V. E., che quanto da me si è finora oprato, è stato unicamente diretto al sollievo di queste infelici popolazioni, e all'adempimento de Regali Ordini: debbo esporre per la sovrana intelligenza che nel mio arrivo attese le rovine cagionate dal terremoto, vedendo lo stato delle cose esser tale che richiedeva prontissimo riparo ad un tratto in tutti li paesi danneggiati, così riguardo al porre in salvo le vite, e le sostanze de' cittadini superstiti, come al provvedere all'infezione dell'aria, cagionabile dalla putrefazione de' cadaveri, e al dare all'istante i soccorsi de' viveri, e di ogni altro bisognevole; stimai a proposito di scegliere questo luogo ch'è nel centro della Provincia, e fissarmi qui, donde era nel caso di somministrare in un momento gli aiuti necessari in ciascun paese<sup>40</sup>.

Quanto alla scelta di Monteleone come quartier generale dal quale dirigere le operazioni di soccorso, il vicario ribadì che la posizione prescelta gli consentiva di raggiungere in tempi rapidi, per la centralità territoriale del quartiere, tutti i paesi e controllare che le disposizioni impartite agli ufficiali fossero state eseguite correttamente ed efficacemente. Per tale ragione, nei centri maggiormente danneggiati inviò ufficiali per i quali aveva «maggior fidanza», mentre affidò alle milizie provinciali il compito di visitare le comunità che avevano sof-

<sup>39</sup> Preoccupante appariva la situazione epidemica di Martirano, comunità di 1800 abitanti della Calabria Citra, sottoposta a visita da tre medici, che assistettero 46 ammalati di «febbre continua, catarrale» e «febre putrida continua», affezioni alla gola «col patimento

nella testa cagionati tali malori dall'umido, e dal freddo sofferti». Le malattie avevano causato, tra il 5 febbraio e il 6 marzo 1783, la morte di 27 adulti e 13 ragazzi (ivi, 4888/52).

<sup>40</sup> Ivi, 4888/53.

ferto danni minori, non trascurando di coinvolgere alcuni notabili locali, tra cui D. Vincenzo Grimaldi di Seminara. Non esistevano altre alternative a questo piano d'intervento, data «l'incertezza» della sua «dimora», dovuta ai continui spostamenti da un paese all'altro; e per questi suoi continui e improvvisi spostamenti non aveva potuto leggere i dispacci della Segreteria di Guerra e di Stato e neanche la relazione del preside di Catanzaro sull'ultimo terremoto del marzo. Considerato l'elevato numero (oltre 300) di paesi colpiti dalla furia sismica, non operandosi la scelta giusta, alcuni centri «avrebbero avuto il soccorso dopo un anno se fossi andato di persona in ciascuno». Naturalmente, la riuscita delle operazioni di soccorso e di bonifica dei territori danneggiati dipendeva dalla solerzia e dalle capacità dei suoi collaboratori («In verità se ne' paesi non vi fosse stata l'assistenza degli ufficiali, e non si fossero da loro eseguite le disposizioni date da me, non si sarebbero bruciati i cadaveri per l'orrore che ogni uno ha a tale operazione né mandata ad effetto alcuna delle cose ordinate»). Gli interventi mirati avevano evitato «ulteriori sciagure anche per altre province».

Tutte queste riflessioni mi si presentarono alla mente tosto che ebbi l'onore di avere una così rilevante, e delicata commissione e m'indussero ad imprendere il metodo fin'ora tenuto, il quale ha fatto sì che le cose siano nello stato descritto, ma nel seguito prevedendo che la gente maligna avrebbe potuto spargere sentimenti opposti alle mie giuste mire, siccome è accaduto, lo prevenni ad alcuni de' miei ufficiali, e al mio assessore, contro la propria coscienza mi spinsi a marciare verso la volta di Reggio; donde mi sono precipitosamente ritirato per accorrere a questa parte, che sta tra Monteleone, e la Calabria Citeriore dove l'ultima scossa ha cagionato notevole danno<sup>41</sup>.

L'eccezionalità del momento lo spinse a coinvolgere anche il vescovo Manderani di Nicastro (e ciò in sintonia con i pieni poteri conferitigli all'atto della nomina a vicario generale), il quale aveva la facoltà di aprire la corrispondenza proveniente dall'interno della provincia e di provvedere a somministrare viveri dal magazzino di Monteleone «alla bisogna».

Il Pignatelli si lasciava, poi, andare ad un amaro sfogo:

Io collocato disagiatamente sotto di una tenda angustissima, esposto alle ingiurie di questa sconvolta stagione, dallo spuntar dell'alba sino al mezzo giorno e dal mezzo giorno fino alla mezza notte sono stato sempre occupato a legger lettere e suppliche, immantinente a dar provvidenze economiche e giuridiche, spedire in risposta tutti i soccorsi richiesti, riparare i disordini e disporre velocemente quanto di mano in mano occorreva: cosicchè non vi è stato un minuto secondo, in cui io non abbia oprato con celerità, per ovviare ai mali imminenti, e riparare ai passati. Per questo metodo da me tenuto e per la mia incessante fatica, vigilanza e premura, è avvenuto che in tutti i paesi,

<sup>41</sup> Ivi.

i quali giacciono sotto di Monteleone, vi siano fatti gli scavi, bruciati e sepolti tutti i cadaveri, demolite le fabbriche ruinosi, aperte le strade, ristorati i molini e i forni, curati e guariti quasi tutti gli infermi, provveduta l'annona<sup>42</sup>.

Questo articolato piano consentì alla spedizione pignatelliana di poter provvedere alle continue e pressanti richieste delle comunità. Forte di tali risultati, nonostante le dicerie di «gente maligna», e considerata la «pericolosa commissione» affidatagli, il maresciallo poteva sostenere: «Intanto sia certo che io non mi appoggio sulle apparenze, ma pongo tutto il fondamento su i fatti, i quali un giorno comproveranno quanto da me si è esposto». Sulla base di questi elementi, il vicario chiedeva al marchese della Sambuca di «esaminare la mia condotta e trovandola non analoga alla mente de' Sovrani si degni prescrivermi il metodo, che dovrò tenere in appresso, ed io non farò altro che ciecamente ubbidire». Naturalmente, la risposta del segretario di Stato, datata 12 aprile, non poteva non essere positiva: «Il Re troppo sicuro della prudenza, e diligenza di esso Pignatelli ha riconosciute per giuste, e vere le ragioni del suo indugio in Monteleone, e ne ha lodato lo zelo, e le provvidenze». Alcuni giorni dopo, il 21 aprile, il marchese della Sambuca si vide recapitare una lettera che Michele Sarconi – appena giunto in Cosenza assieme agli altri componenti dell'*Accademia delle Scienze, e delle Belle Lettere di Napoli* (il tour scientifico era stato autorizzato dalla corte borbonica, e, per tale ragione, il Pignatelli, come si rileva da una relazione del 28 aprile indirizzata al marchese della Sambuca, dovette «facilitare le filosofiche ricerche»<sup>43</sup>) – scrisse da Cosenza, ospite del preside Giovanni Danero:

Sento colle lettere di Napoli il nojoso ciarlio de' maligni sulla spedizione accademica. V. E. non se ne inquieti; e creda che Sarconi è nella determinazione di non trascurare qualunque stento, e fatica, per cospirare alla felice riuscita delle sue nobili mire, e per redimere la gloria di uno stabilimento, che è figlio del suo bel cuore, e che in qualche modo interessa il suo memorabile ministero<sup>44</sup>.

<sup>42</sup> Ivi.

<sup>43</sup> «Essendo qua capitato D. Michele Sarcone colla compagnia accademica, ed avendomi fatto richiesta delle notizie, che riguardano gli effetti cagionati dal terremoto nella Calabria Ulteriore, ho stimato conveniente il comunicargli le stesse descrizioni inviate a V. E. nelle settimane scorse, per così rendere più agevole la commissione, ch'egli ha, e facilitare le filosofiche ricerche, donde spera trarre maggior gloria un'adunanza con tanto rispettabile. Non tralascierò di comunicargli il proseguimento di

tali descrizioni, dopochè lo avrò fatto pervenire nelle mani dell'E. V.» (ivi, 4888/83). Sulla spedizione accademica cfr. F. Gaudioso, *Una tragedia sismica* cit., pp. 47-73.

<sup>44</sup> Intensa fu la corrispondenza tenuta dal Sarconi col marchese della Sambuca. In una lettera del 16 maggio 1783 così scrisse: «Ieri fui a Terranova. Trovai la scena del più orribile e grande orrore, che possa mai aversi veduto. Dimani vi tornerò, e vi rimarrò per vari giorni per farne il quadro [...]. Con mio dolore sento le non meritate impruden-



I problemi che, però, stavano maggiormente a cuore delle autorità centrali e periferiche erano il controllo del territorio e l'amministrazione della giustizia. In tal senso, la Segreteria di Stato, il 26 aprile, in risposta alla «rappresentanza» dell'Udienza di Catanzaro, comunicava al preside Emanuele Cornè che il sovrano aveva «date per la Segreteria di Giustizia le convenienti provvidenze per l'indisciplinezza di alcuni abitanti di quella Provincia». In particolare, nella relazione dell'Udienza alla Prima Segreteria di Stato, datata 19 aprile e firmata dal preside Cornè e dagli uditori Andrea de Leone, Raffaele Mantenga, Giuseppe Vacca, oltre a tributare il consueto elogio all'operato del Pignatelli, si tracciava un quadro realistico e desolante degli effetti causati dal disastro sismico sul regolare svolgimento dei processi.

Lo sconvolgimento totale cagionato in questa provincia dalle orrende continue scosse di tremuoto, oltre di tanti mali fisici cagionati alla desolata Provincia, riparati con indicibile prontezza dal nostro Vicario Generale maresciallo Pignatelli, e per quanto si è potuto da questa Udienza, ne ha prodotto un altro morale che merita un luogo non indifferente. Il Tribunale distratto da una parte dalle continue cure, che gli ha presentate il comun flagello, e dall'altra, non avendo avuto luogo da regger Curia ha dovuto finora starsi in una quasi continua inazione, in riguardo alle cause precisamente de carcerati, ed ora che già si trova in istato di applicarsi a questo importante oggetto trova altri ostacoli. Primieramente i popoli sconcertati, e slogati dalle antiche loro sedi, si credono disciolti da ogni ligamo socievole, e poco o nulla curansi la voce del magistrato, in guisa che i subalterni incaricati per la compilazione de processi de carcerati, non sono ubiditi nelle chiamate de testimonj, e de principali querelanti, e i loro ordini sono delusi con risposte oltraggianti<sup>45</sup>.

Si tratta di una denuncia assai forte, che non solo evidenziava le oggettive difficoltà di procedere nel regolare accertamento dei fatti giudiziari (per l'inattività forzata dell'apparato magistratuale e per il rifiuto alle deposizioni testimoniali), ma sottolineava l'assoluta anarchia dei «popoli sconcertati, e slogati dalle antiche loro sedi», che, per la precarietà della loro esistenza, minacciata dalle continue scosse di terremoto, si credevano «disciolti da ogni ligamo socievole», non rispettando «la voce del magistrato»<sup>46</sup>.

Il pessimismo dell'Udienza catanzarese va, però, considerato con cautela, come dimostrano le parole rassicuranti dell'uomo di fiducia del Pignatelli (il tenente colonnello Elia Maria Tommasi), che il 19 aprile, da Monteleone, comunicò alla Segreteria di Stato che l'ordine pubblico e la sicurezza del territorio erano sotto controllo per le misu-

ti querele di persone, che avrebbero tutte le più strette obbligazioni di tacere, e di retribuirmi quella gratitudine, che so di dovermi per mille titoli; ma

il mondo è fatto così» (Asn, *Ministero degli Affari Esteri*, 4888/109).

<sup>45</sup> Ivi, 4888/69.

<sup>46</sup> Ivi.

re di polizia messe in atto dagli ufficiali governativi, che, con «diversa maniera rispetto ai «subalterni della provincia che assassinano a man salva»<sup>47</sup>, avevano liberato la provincia di Calabria Ultra dall'attività delle bande criminali.

Tutte le providenze date hanno incontrato l'applauso di questi provinciali, i quali conoscono la diversa maniera, che si è da noi tenuta di quella, che sogliono praticare i subalterni della provincia, che assassinano a man salva. Non si sente più verun furto, né s'incontra un malvivente o scorridore di campagna. Ognuno trema di andare a Monteleone, e al nome del Vicario Generale. False dunque sono tutte le voci sparse di malviventi e ladri, che girano per la provincia<sup>48</sup>.

La situazione descritta dal Tommasi era, senz'altro, assai vicina alla realtà, come si rileva dalla corrispondenza degli ufficiali con il vicario. Di fatto, il sottotenente Ignazio Marzano, con lettera del 1° maggio, informò il Pignatelli che il 30 aprile gli era stato riferito che D. Michele Valenzisi di Anoja Superiore fu assalito «da una rea comitiva di otto persone», armate di pistole, baionette, stili ed altre armi, «condotte da uno, che fra loro faceva da capo vestito di velluto a color blé con rivolte negre, e facendo cammino per Maropati s'incontrarono con una donna». Entrati nella baracca del Valenzisi, i malviventi, al rifiuto della vittima di consegnare loro del denaro, profferirono minacce di morte. Il malcapitato, al quale il capobanda aveva puntato la baionetta alla gola, fu costretto a consegnare le chiavi di bauli, scrigni, casse (nei quali erano custoditi 700 ducati d'oro e 25 d'argento), oltre a commestibili. La banda, dopo tale azione criminosa, s'incamminò verso Giffone, casale di Cinquefrondi. Per la cattura dei malviventi venne incaricata, su ordine del Marzano, la milizia urbana di Cinquefrondi, che si pose sulle loro tracce, ingaggiando con questi uno scontro a fuoco, in seguito al quale i banditi si diedero alla fuga. Di tale operazione venne informato il preside di Catanzaro e gli altri ufficiali della Provincia «affinché si cooperassero all'inseguimento, ed arresto di tal comitiva, con aver anche dato l'arresto al governatore di Anoja Inferiore pell'indolenza praticata in tal fatto». Oltre a questo caso, non è stata riscontrata, per questo periodo, alcuna attività criminale di matrice banditesca<sup>49</sup>.

<sup>47</sup> Ivi, 4888/72. Tale realtà venne, successivamente, ben colta da G. M. Galanti, per il quale «I subalterni flagellano il paese al loro solito. Per le cause criminali, non si fanno atti, ma si compongono a danajo, e si lacerano gli atti fatti» (*Scritti sulla Calabria* cit., p. 255).

<sup>48</sup> Asn, *Ministero degli Affari Esteri*, 4888/72.

<sup>49</sup> Ivi, 4890. Nel luglio del 1784, il Valenzise inviò una supplica al re, nella quale, dopo aver lamentato danni alle sue proprietà in seguito al terremoto e l'azione criminale a suo danno, nel corso della quale i malviventi gli avevano portato via «quel poco aveva nella baracca», chiedeva, a titolo risarcitorio, «la baracca con l'orticello dei PP. Dome-

L'azione di soccorso e le politiche antibanditesche poste in essere dal Pignatelli vennero attuate sino ai primi di luglio. A partire da questa data, il vicario, rientrato in Napoli, impartì le direttive ai suoi ufficiali e ai presidi delle Udienze, che dovettero fronteggiare, tra ottobre e novembre, l'emergenza delle malattie epidemiche (febbri «terzane semplici e doppie», «quartane», «putride»), scoppiate, tra gli altri, nei paesi di Cinquefrondi (otto morti), Palmi (otto morti) Majone (una vittima), Decollatura (sette infermi). Per fronteggiare questa emergenza, vennero approntate varie misure, tra le quali «la cura di far nettare le strade dall'immondizia». Gli interventi igienico-sanitari, coordinati dal Pignatelli, sortirono l'effetto di tenere sotto controllo il «morbo epidemico», che, secondo le relazioni degli ufficiali «commissionati», andava «minorando» o addirittura sembrava «svanito, a riserva di qualche paese dietro marina». Per tale ragione, il vicario, con nota del 15 novembre indirizzata al marchese della Sambuca, poteva sostenere: «Per le lettere di questa settimana si rileva che le malattie son quasi cessate generalmente per l'intera Provincia della Calabria Ultra, siccome mi prescrivono i rispettivi ufficiali commissionati nella medesima»<sup>50</sup>. L'emergenza, però, come già verificatosi anche nei mesi precedenti, nonostante le notizie tranquillizzanti delle autorità, non era del tutto superata, se Pignatelli, il 6 dicembre, comunicava al Segretario di Stato che il sottobrigadiere Bernardo Spina, in seguito ad una visita in Cosoleto, aveva accertato che le malattie erano riprese in questo centro e in Melicuccà, a tal punto che il maresciallo ordinò allo Spina di prelevare dai depositi di Monteleone quantità di china destinate «in sollievo di quegli'infermi». Inoltre, nella contrada Tuba (la nuova Oppido), il sottotenente Gaspare de Chiara riscontrò una recrudescenza del morbo, nonostante la stagione fredda, a tal punto che le febbri recidive erano «molto più avanzate di prima»<sup>51</sup>.

Nel maggio del 1784, il Pignatelli venne incaricato di una nuova missione nei territori calabresi, nell'intento di «darsi sesto a quella Provincia per rilevarla dalle rovine sofferte per i tremoti dell'anno passato, e dalla desolazione, in cui ora si trova». Dopo un viaggio di quattro giorni, il maresciallo, il 25 maggio, giunse al Pizzo, con un seguito di ufficiali e altre persone, per poi raggiungere Monteleone e qui ascoltare, tra una scossa e l'altra («Nella scorsa notte, verso l'una e un

nicani di Polistina, acciò ne faccia io quell'uso che convenga» (ivi). Sull'insicurezza delle baracche ha scritto G. M. Galanti nel 1792: «È da notarsi che dopo il tremuoto l'uso delle baracche rende la sicurezza della vita poco sicura, per cui son frequenti gli omicidj successi dentro le case per colpi tirati da

fuori che si diriggon per le basse finestre, per le porte e fin per le fessure delle baracche» (*Scritti sulla Calabria* cit., p. 265).

<sup>50</sup> Asn, *Ministero degli Affari Esteri*, 4889/87.

<sup>51</sup> Ivi, 4889/100, 111.

quarto di Spagna si è intesa una bastantemente forte scossa di terremoto; e stamane alle sette se n'è intesa altra»), le rimostanze di «religiosi e naturali». Gli esiti di questi primi contatti vennero subito comunicati, con rapporto del 30 maggio e d'intesa con Nicola Vivenzio (presidente della Camera della Sommaria, anch'egli in Monteleone dal giorno precedente, «per commissione»), alla Segreteria di Stato<sup>52</sup>.

Nel corso del 1786, soggiornando in Napoli, il Pignatelli continuò a manifestare la volontà d'impedire che gli effetti di un flagello (quello sismico) fossero resi ancor più drammatici da un altro flagello (l'attività delle bande armate); e per tale ragione, il 16 settembre 1786, nel pieno della ricostruzione, il vicario, dopo aver rilevato, attraverso le relazioni degli «ufficiali commissionati», con suo «grave rammarico», che veniva «insidiata la sicurezza dei cittadini di cotesta provincia, e turbata la pubblica tranquillità dai scorridori di campagna e malviventi», perché fosse «purgata la provincia dai malviventi che la infestano», pose in essere una serie di provvedimenti

a fine di dar riparo ad un così grave inconveniente, ed acciò una provincia afflitta da tante disgrazie goda la pace e la sicurezza, sono venuto a determinare che venga la medesima divisa in molti ripartimenti, per ciascuno dei quali rimanga incaricata una persona con forza sufficiente per la semplice esecuzione da farsi contro gli omicidiarii, coloro che armano e scorrono le campagne, *more esulum*, i grassatori e ladri di strada pubblica, gl'incendiarii<sup>53</sup>.

Il territorio della Calabria Ultra veniva così suddiviso in *ripartimenti* (Reggio, Marzano, Salvo, Grimaldi, De Chiara, Monteleone, Tropea, Pizzo, Crotone, Squillace, Roccella, Gerace, Catanzaro), affidati al preside dell'Udienza, al caporuota De Leone, ad ufficiali militari, al comandante del castello di Cotrone, ai quali veniva assegnata una forza militare, costituita da granatieri, *miliziotti* (milizie provinciali alle dipendenze del preside dell'Udienza con compiti di ordine pubblico)<sup>54</sup>, forieri, fucilieri.

<sup>52</sup> Ivi, 4890, carte non numerate.

<sup>53</sup> Il testo è riprodotto in A. Grimaldi, *La Cassa Sacra ovvero la soppressione delle manimorte in Calabria nel secolo XVIII*, Stamperia dell'Iride, Napoli 1863, pp. 162-163.

<sup>54</sup> Il reclutamento di tale forza poneva, talvolta, una serie di problemi, legati al fatto che gli individui prescelti svolgevano mestieri assai utili nella fase di ricostruzione post-sismica. Un'interessante testimonianza, in tal senso, è offerta da una dichiarazione resa, il 3 giugno

1783, innanzi al notaio Francesco Jocolano di Candidoni, da alcuni cittadini del luogo: «Il flagello del terremoto sortito a 5 febbraio prossimo caduto avendo demolito, e devastato tutte le Città, Terre, e luoghi di questa Provincia, e tra le stesse demolita rimase e devastata dal solo questa predetta Terra di Candidone, e per dura necessità si videro costretti tutti l'abitatori erigere piccole capanne, di legnami, e tavole, per ricoverarsi, per le quali bisognano quantità di chiodi, ed altri ferra-

[...] ho disposto a tal effetto che pel ripartimento di Reggio rimanga destinata la persona del tenente del Reggimento Amberes, Cristofaro Perron, con somministrarglisi da quella piazza 12 granatieri, ed un sergente, ai quali, in caso di necessità, dovranno anche unirsi 12 de' più scelti milizioti con un foriere. Per tutti i paesi di Marzano, Salvo, Grimaldi e De Chiara, dandosegli a tale effetto una partita di 12 dei più bravi milizioti con un foriere, col permesso di prendere maggior numero di gente, qualora l'occorrerà; per i ripartimenti di Monteleone, Tropea, e Pizzo, rimanga incaricato per la direzione il Caporota De Leone, sino a che si tratterà in quei luoghi, e rimangono incaricati per l'esecuzione il capitano Coccia in Monteleone, Pizzo, e stato di Mileto, Francica, e luoghi convicini, avendo sotto i suoi ordini dodici milizioti ed un foriere, e l'uffiziale D. Antonio Salomone, con le stesse forze per Tropea e luoghi convicini. Pel ripartimento di Cotrone, il Comandante del Castello destini un ufficiale proprio a tale incombenza, il quale debba avere sotto i suoi ordini dodici granatieri, e dodici milizioti, con aggiungersi per forieri D. Genaro e D. Domenico Romano, e D. Bernardo Ursini. Pel ripartimento di Squillace, rimanga incaricato l'uffiziale Trigona, cui si diano parimenti dodici milizioti. In Gerace e suo ripartimento resti incaricato l'uffiziale Sebastiano, per Roccella l'uffiziale Avitabile, ciascuno con dodici milizioti; beninteso che la Commissione per questi due ultimi uffiziali debbe intendersi nei soli casi di bisogno, giacché sinora non si sentono in quei luoghi notizie di malviventi. Finalmente pel ripartimento del Preside, e per gli altri paesi, faccia procedere il tribunale dalle sue squadre, e dai fucilieri di Montagna<sup>55</sup>.

Altre disposizioni riguardavano il baronaggio calabrese, chiamato a contribuire al mantenimento dell'ordine pubblico e alla sicurezza dei territori con «armigeri» reclutati tra «persone atte e proprie a tale uopo», a carico degli stessi baroni.

Ho disposto inoltre che si dia dai baroni aiuto di gente, a quale effetto somministri la Duchessa di Bagnara al tenente Perron sei armigeri, e pel ripartimento di De Chiara la principessa di Gerace quattro armigeri, ed altrettanti il principe di Scilla, ed il principe di Cariati; uno il marchese di Anoja, due il marchese di S. Giorgio, ed altrettanti il marchese di Carvizzano. Per i ripartimenti di Monteleone, Pizzo e Tropea si somministrino dal duca di Monteleone sei armigeri, ed altrettanti dal duca dell'Infantado. Pel ripartimento di Squillace, somministri quel marchese sei armigeri, ed altrettanti il principe di Roccella per quel riparti-

menti». Per tali ragioni, chiedevano alle autorità preposte che l'unico fabbro del paese, il *miliziotto* mastro Antonio Simonelli, restasse nel luogo per continuare nella sua attività lavorativa; Sasp, Candidoni, protocolli del notaio Francesco Ioculano, anno 1783. Sul'operato dei milizioti così scriverà nel 1792 G. M. Galanti: «I Milizioti sono in grandissimo numero ed eccessivo. Gl'individui oziosi e truffatori per non pagare i debiti e per esentarsi dalle pene de' loro delitti si arrollano nella milizia [...]. Questi anche ricattano

gente ricca sotto varj pretesti. Moltissimi esercitano il controbbando con una baldanza [...]. Una compagnia di Milizioti che passa per una università in persecuzione de' malviventi, si deve riguardare come una gragnuola devastatrice [...]. Questi Milizioti esercitano quest'incarico di perseguire i malviventi per dare sfogo alle loro private vendette, il che porta seco una catena di delitti» (*Scritti sulla Calabria* cit., pp. 265-266).

<sup>55</sup> A. Grimaldi, *La Cassa Sacra* cit., pp. 163-164.

mento, e due altri la principessa di Gerace per i feudi che ha nel ripartimento di Sebastiani, con la riserba però che deva ciò farsi per questi due ultimi qualora occorra. E finalmente pel ripartimento di Catanzaro rimanga ad arbitrio del tribunale di far somministrare dai baroni il numero degli armigeri, che sarà necessario, con doversi dai medesimi destinare persone atte e proprie a tale uopo, con mantenere a loro spese, e ciò per ora e sino a nuova mia disposizione<sup>56</sup>.

Alle squadre così costituite era demandata la «persecuzione e distruzione» dei soli criminali che fossero inseriti in «notamenti» della regia Udienza; ma, per non ritardare l'attività repressiva, il maresciallo Pignatelli autorizzava a procedere anche sulla base degli «ordini di carcerazione» delle corti regie e locali.

Tutte queste forze, sotto gli ordini dei rispettivi capi, dovranno impiegarsi nella persecuzione e distruzione dei rei sopradetti, previo però notamento da darsi dalla Regia Udienza, non venendo mai permesso di perseguire persone non contenute in detto notamento. Intanto, acciò non si perda tempo prima che pervengano i notamenti del tribunale, permetto che si proceda alla persecuzione di detti malviventi ed omicidiarii, o in forza degli ordini di carcerazione legittimamente già spediti dalle Corti regie e locali pei rei principali d'omicidio, e con le notizie che i medesimi daranno dei rei, pei quali siansi dal tribunale ad esse Corti comunicate disposizioni di carcerazione o persecuzione; e ciò sino a che non perverrà il detto notamento al quale poi unicamente si dovrà stare<sup>57</sup>.

Agli ufficiali incaricati dell'attività repressiva veniva, infine, comandato di dare «minuto conto di tutto» allo stesso Pignatelli e alla regia Udienza; mentre i capi-ripartimento avrebbero dovuto «dar subito i corrispondenti ordini agli *Erari-loco feudi*» dei baroni coinvolti nella lotta alla criminalità, minacciando, in caso di non adempimento, sanzioni a carico degli stessi. Altre disposizioni riguardavano il compenso da corrispondere ai *miliziotti* impegnati nell'attività persecutoria; a tal fine, il «danaro necessario» doveva essere prelevato «dai depositarii locali della Cassa Sacra ed in mancanza dal Tesoriere Provinciale», ai quali il vicario aveva indirizzato gli «ordini corrispondenti»<sup>58</sup>. Il sistema

<sup>56</sup> Ivi, p. 164.

<sup>57</sup> Ibidem.

<sup>58</sup> Ivi, pp. 164-165. Sull'ente «espropriatore di tutti i beni ecclesiastici della provincia» (la cosiddetta *Cassa Sacra*, istituita con decreto del 4 giugno 1784), ha scritto A. Placanica: «All'estremità dei mali si rispose con l'estremità dei rimedi [...] con una decisione che andava molto al di là delle più ardite aspirazioni del tempo, con una sola legge si tolsero dalla provincia tutti i frati e suore, si sospesero o si soppressero tutti i conventi e monasteri, si incamerarono beni mobili e immobili d'ogni

tipo che appartenessero a tutti gli enti ecclesiastici con la sola esclusione delle parrocchie, si posero in vendita fondi rustici e immobili urbani di tutti questi enti; tutto ciò nell'intento di incamerare contante grazie al quale finanziare la ricostruzione e anche, dichiaratamente, di concedere terra ai contadini non proprietari [...]. L'alienazione di beni ecclesiastici ebbe esiti parziali e prevalentemente avvantaggiò la già solida possidenza terriera, sacrificando non solo i contadini ma anche gli esponenti della borghesia imprenditoriale» (*L'Iliade funesta* cit., p. 9).



repressivo approntato dal Pignatelli avrebbe dovuto assicurare quella «calabrese tranquillità», turbata dalle bande armate che, sino a quel momento, «con una oltranza e ferocia senza pari aveano più volte resa ardua la prova, terribile il conflitto, spesso inefficace il valore delle più brave milizie»<sup>59</sup>.

Particolarmente duro e difficile si presentava lo scontro tra le forze repressive e la comitiva capeggiata da Nicodemo D'Agostino e dai suoi figli Domenicantonio, Ferdinando e Vincenzo, che, sin dal 1778, s'erano macchiati di «gravi eccessi», consumati in Grotteria, loro paese d'origine. «Rotti ad ogni lascivia e delinquenza», avevano aperto le porte del carcere di Mammola, facendone uscire tutti i detenuti, «in compagnia dei quali posero per più anni a sacco e ruba il paraggio di Gerace». La loro attività criminale era costellata da incendi appiccati a molte abitazioni di Gioiosa, da stupri violenti a danno di giovani donne, non risparmiando, nel loro furore omicida, vecchi e fanciulli. Per questi reati di «infamia» vennero sottoposti «ad una viva persecuzione del governo, ma protetti da chi doveano essere inseguiti, riuscirono a salvarsi nell'agro romano nella qualità di coltivatori». Rientrati, «per occulti favori», in Grotteria nel 1782, sembravano aver abbandonato la carriera criminale, tanto che «la loro moderazione fece tacere la vendetta degli oltraggiati, eluse la vigilanza della giustizia; e tornati pacificamente ai campi, offesi ed offensori sembravano avere tutto dimenticato». La tragedia del febbraio-marzo 1783 non scatenò in loro l'istinto a delinquere, anzi «pareano rigenerati nella terra dell'esilio»; ma la lunga inattività e la «monotona vita» condotta sino a quel momento spinsero Ferdinando e Vincenzo D'Agostino ad arruolarsi «fra i bargelli di Gioiosa per favore dell'agente generale del Marchese di Arena, signore di quella terra»<sup>60</sup>. Il banditismo protetto dalla feudalità<sup>61</sup> s'arricchiva, così, di un altro capitolo, mentre la comunità di Gioiosa «vedea con sospiro tra le file dei suoi difensori gli antichi suoi carnefici, ma la feudale protezione faceva il minimo lamento soffocare».

Il maresciallo Pignatelli che, con il suo piano di soccorsi e di tutela dell'ordine pubblico, aveva rianimato «il coraggio delle timide popolazioni», rifiutò la collaborazione degli *armigeri* D'Agostino al soldo del marchese di Arena, facendo pressioni su quest'ultimo perché congedasse i «due masnadieri», ma «l'ordine fu occultamente disprezzato, imperocché egli proseguì per altro tempo a valersi dell'opera di quei campioni del delitto». In seguito, però, «la personale sicurezza fe' scostare dalla squadra feudale i fratelli D'Agostino, i quali tornati alla

<sup>59</sup> A. Grimaldi, *La Cassa Sacra* cit., p. 99.

<sup>60</sup> Ivi, pp. 99-100.

<sup>61</sup> Sul rapporto feudalità-banditismo,

cfr. F. Gaudioso, *Il banditismo nel Mezzogiorno moderno* cit.; Id., *Il potere di punire e perdonare* cit.

brutale licenza delle scorrerie, vennero in breve, nuovi Attila, designati come *flagello di Dio*. I «nuovi rigori» del piano antibanditesco del maresciallo Pignatelli non sortirono gli effetti sperati, facendo, anzi, accrescere «la loro feroce baldanza», a tal punto che, circondatisi di «quanti avevano caro il nome e la vita di banditi, e duci di gente temeraria e molta», sottraendosi ai «mille agguati e perigli che li circondavano», ritornarono nel loro paese d'origine, trasformando in «campo di battaglia la loro patria infelice, ogni tetto, ogni via cuoprano d'armi e di armati». Ma il loro destino, assieme a quello di «un migliaio di disperati chiusi come belve nel patrio ostello, risoluti ad ogni costo di vincere o morire», era segnato. Di fatto, dopo tre giorni d'assedio, il 22 gennaio 1787, la forza militare, costituita da duecento soldati, riuscì a piegare la tenace resistenza armata dei banditi e degli abitanti di Grotteria, i quali, nonostante «gli ululi, le bestemmie, le fiere schermaglie», vennero costretti alla resa «da un giusto e terribile eccidio»<sup>62</sup>. A pochi giorni dalla resa di Grotteria, il 6 febbraio, il maresciallo Pignatelli trasmise al re una relazione sul «fatto d'arme», così riassunta dal ministro della Guerra e Marina, Giovanni Acton, in un suo dispaccio del 9 febbraio indirizzato allo stesso vicario:

Eccellentissimo Signore. Ha veduto il Re dalla relazione di V. E. del 6 stante, che in seguito delle disposizioni da lei date per l'esterminio dei malviventi i quali infestano la Calabria Ulteriore, ed in seguito delle premure fatte dal tribunale di Catanzaro per l'arresto di alcuni gravi inquisiti di Grotteria e dei luoghi adiacenti, il caporuota Leone spedì colà una squadra di ufficiali, forieri, milizioti, e bargelli, la quale il giorno 22 del caduto gennaio venuta alle mani con la famiglia d'Agostino, facinorosa e malvagia, e con altri rei, dopo un fiero e lungo attacco, uccise Domenicantonio d'Agostino e Domenico Scali, ed arrestò Nicodemo d'Agostino, Ferdinando d'Agostino, Benedetto Ancilletta, Domenico Scarfò, Filippo Mercuri, Vincenzo d'Agostino, e le donne Caterina Scarfò, Anna Ancilletta e Caterina d'Agostino, le quali profferivano parole oltraggianti contro la squadra, ed animavano i loro mariti a far fuoco sopra la medesima<sup>63</sup>.

Nello scontro a fuoco rimasero uccisi «l'Alfiere di cavalleria Napoli D. Michele Geofilo per essersi coraggiosamente esposto al pericolo ed il bargello Gregorio Cozzella di Palermiti», mentre «fra gli altri si distinse per lo suo valore ed avvedimento l'alfiere di milizia D. Gaspare Dechiara». Sulla base della relazione pignatelliana, Ferdinando IV, lodando l'operato delle milizie regie e baronali nell'opera «di far purgare dei malviventi la provincia per mezzo delle indicate forze combinate», ordinò che venisse manifestato «il sovrano gradimento» a tutti coloro che erano stati «lodevolmente impiegati nel detto attacco con-

<sup>62</sup> A. Grimaldi, *La Cassa Sacra* cit., pp. 100-101.      <sup>63</sup> Ivi, pp. 165-166.

tro dei mentovati rei», a favore dei quali vennero disposti avanzamenti di carriera<sup>64</sup> e sussidi alle loro famiglie (cinque ducati al mese alla sorella e all'anziana madre del «defunto bargello» Cozzella, da corrispondersi sui fondi della *Cassa Sacra*). Il sovrano dispose, altresì, che si rendesse «noto il pieno real gradimento pel valore mostrato dal disgraziato ufficiale Geofilo, la cui degna memoria, e gl'individui della cui famiglia saranno particolarmente tenuti presenti da S. M., e con preferenza negl'impieghi, che da loro si domanderanno»<sup>65</sup>. Particolare attenzione venne prestata dal ministro della Guerra al processo a carico degli arrestati, da celebrarsi in tempi rapidi (entro quaranta giorni) e con procedura *ad horas* e *ad modum belli*<sup>66</sup>, senza alcuna possibilità per i condannati di produrre appello o revisione presso la Camera di S. Chiara.

Riguardo poi al procedimento contro i sudetti arrestati, affinché la provincia vegga con quale severità si devenga alla punizione dei malvagi, inimici dello Stato e della sovranità, ordina S. M., uniformandosi al sentimento di V. E., che restando fermi gli arresti fatti, e trasmettendosi i carcerati al tribunale di Catanzaro, l'uditore D. Domenico Cioraldi, passi subito a compilare l'informazione dei delitti commessi dagli enunciati presi, comprendendovi tutto l'accaduto nell'azione seguita in Grotteria; che il detto tribunale in tal causa proceda *ad horas* per delegazione, et *ad modum belli*, tolto di mezzo ogni gravame, l'appellazione ed anco la revisione nella Real Camera di S. Chiara, e che l'informo fiscale e la causa si terminino inalterabilmente fra 40 giorni intervenendo nella decisione il caporuota Leone, il quale debba per tal motivo ritirarsi in residenza, e poi uscire di nuovo ad eseguire l'incombenza addossatagli<sup>67</sup>.

Sottoposti ad un rapido e immediato processo, nel marzo del 1787, i componenti la banda D'Agostino e i loro complici furono condannati alla pena di morte, la cui esecuzione di giustizia avvenne in Catanzaro<sup>68</sup>. La sconfitta e il supplizio inflitto ai D'Agostino, se da un lato, testimoniavano gli esiti positivi del piano antibanditesco predisposto dal vicario Pignatelli; dall'altro, «contrade intere, ville, castella, città disertate dallo spavento e dalla miseria, si videro di tratto restituite

<sup>64</sup> «Che si lodi la prudente e valorosa condotta dell'alfiere Dechiara, a cui S. M. concede in segno di real compiacimento il grado di tenente di fanteria, col soldo mensile di ducati 16, in luogo di duc. 7.17, da lui sinora goduti; che si lodi anche l'opera prestata in tal rincontro dall'alfiere ritirato D. Antonio Salomone, al quale la M. S. concede il grado di tenente di fanteria col soldo mensile di ducati 18, invece di quello ch'egli avea di alfiere d'antica pianta» (ivi, p. 166).

<sup>65</sup> Ivi, pp. 166-167.

<sup>66</sup> Sugli *specialia* nella lotta alla criminalità, cfr. F. Gaudioso, *Il banditismo nel Mezzogiorno moderno* cit.

<sup>67</sup> A. Grimaldi, *La Cassa Sacra* cit., p. 167.

<sup>68</sup> «Terribile condanna! Il lettore sospenda il fremito, considerando l'epoca in cui fu inflitta» (ivi, pp. 100-101). Sulle esecuzioni di giustizia (dagli Spagnoli ai Francesi), cfr. F. Gaudioso, *Il banditismo nel Mezzogiorno moderno* cit.; Id., *Il potere di punire e perdonare* cit.; Id., *Brigantaggio, repressione e pentitismo* cit.

alla sicurezza della vita e della società»<sup>69</sup>. Si trattava, però, di una vittoria effimera, in quanto il banditismo e le forme di criminalità organizzata tornarono subito a turbare l'ordine pubblico e la sicurezza dei territori maggiormente infestati, approfittando di congiunture favorevoli (la conquista francese del Regno di Napoli nel 1799 e nel 1806) e del sostegno politico da parte dell'esautorata dinastia borbonica<sup>70</sup>.

<sup>69</sup> A. Grimaldi, *La Cassa Sacra* cit., p. 101.

<sup>70</sup> Cfr., in tal senso, F. Gaudio, *Il pote-*

*re di punire e perdonare* cit., pp. 131-142; Id., *Brigantaggio, repressione e pentitismo* cit.

---

Thierry Couzin

UN PROJET D'INDUSTRIALISATION. LA CENTRALISATION  
BANCAIRE DANS LE ROYAUME DE SARDAIGNE DE  
CHARLES-ALBERT À VICTOR-EMMANUEL II (1843-1849)

Une grande affaire fut celle qui dès le XVII<sup>e</sup> siècle et jusqu'au XIX<sup>e</sup> siècle conduisit de la progressive abstraction de la valeur qui en divisant l'homme de son travail équivalait à son aliénation vis-à-vis de la marchandise et détermina ainsi l'adoption également impersonnelle de mesures par conséquent conventionnelles<sup>1</sup>. Il s'est agi d'une forme de codification qui accompagna à un certain point du progrès économique la réunion des différents foyers d'accumulation et de concentration de capitaux déjà formés, la fusion d'un nombre supérieur de capitaux en un nombre moindre, en un mot la centralisation proprement dite<sup>2</sup>. La précocité du mercantilisme dont les premières règles consistaient à discipliner les périls par le contrôle de la circulation des hommes et des biens<sup>3</sup> venait du règne de Charles-Emmanuel 1<sup>er</sup>. Déjà Giovanni Botero entendait parler d'un juste échange que représentait une sorte de commerce équitable<sup>4</sup>. Cette pratique se généralisa au XVIII<sup>e</sup> siècle. L'Etat savoisien avait alors si on peut dire bonne presse parmi les juristes français ainsi du marquis d'Argenson dans «Les intérêts de la France avec ses voisins» ne tarissait pas d'éloges pour cette Maison de Savoie dans laquelle «tout s'y ressent de la propreté que l'on voit dans les petits ménages»<sup>5</sup>. Peu après la publication des «Constitutions royales» dans les années trente du XVIII<sup>e</sup> siècle la dimension fiscale avait été renforcée avec l'affaire de la péréquation qui traîna jusqu'au milieu de XIX<sup>e</sup> siècle. Dès 1742 le Général des Finances de Gregori prépara une instruction destinée à tous les intendants afin que ceux-ci rendent un rapport sur la situation économique de leurs provinces. Le plus prompt parmi les officiers fut Gaspare Joannini dans le comté de Nice en 1752 et suc-

---

<sup>1</sup> W. Kula, *Les mesures et les hommes*, Maison des sciences de l'homme, Paris, 1984, pp. 117-121.

<sup>2</sup> K. Marx, *Le Capital*, Livre I, section VII, Flammarion, Paris, 1985, p. 93-94.

<sup>3</sup> M. Foucault, *Sécurité, territoire, population*, Gallimard-Seuil, Paris, 2004, pp. 57-118.

<sup>4</sup> T. Couzin, *Un chapitre d'histoire intellectuelle*, «Recherches Régionales», 2008, 190, pp. 5-6.

<sup>5</sup> Id., *Révolution française, périphérie piémontaise et Restauration (1789-1830)*, «Recherches Régionales», 2008, 189, p. 89.

cessivement furent envoyés à Turin le résultat des collectes d'informations émanant de leurs provinces<sup>6</sup>. À côté de cette politique assez généralement partagée, même si son départ survint à diverses dates, vint la protection accordée à la banque «protestante»<sup>7</sup>. Au milieu du XIX<sup>e</sup> siècle Charles-Albert rechignait encore à laisser aller le libre échange et par conséquent la concurrence s'insérer dans les finances publiques et paria jusqu'en 1849 sur une forme de développement autocentré en essayant d'utiliser les capitaux génois au profit de l'Etat. La présente étude entend exploiter une partie de l'important fonds documentaire rassemblé dans un ouvrage de référence de la création de la 1<sup>er</sup> banque de Gênes en 1843 à la fondation de la banque nationale en 1849<sup>8</sup> et de le comparer avec d'autres fonds documentaires qui témoignent sur le lien entre l'Etat et l'économie du pays dans la même période.

À l'ouverture du règne de Charles-Albert le crédit était principalement tenu par la *Compagnia di San Paolo* et, dans une moindre mesure, de petits investisseurs juifs et autres régnicoles. Les maisons de crédit sont nombreuses mais de tailles réduites et ne sont guères en mesure d'irradier suffisamment le marché intérieur pour stimuler les échanges, et le crédit public manque pour financer les grands travaux<sup>9</sup>. À la fin de l'année 1843 un groupe de banquiers et de commerçants et grands propriétaires terriens génois présenta au ministère de l'intérieur et des finances une requête pour obtenir la permission de constituer une société anonyme bancaire d'émission. Cette demande se conformait à la lettre au code de commerce promulgué en 1842 dont quatre articles avait réglé le problème des sociétés commerciales dont la formation devait être suivit de l'avis favorable du conseil d'Etat<sup>10</sup>.

Le fonds documentaire compilé dans l'ouvrage concernant la banque comprend 24 documents. Le premier texte est le rapport du ministère de l'intérieur et des finances alors réunis en date du 16 novembre 1843 au roi à propos de la création d'une banque d'es-compte, de dépôt et de comptes à Gênes pour vingt ans. Son avis était favorable puisque

<sup>6</sup> G. Ricuperati, *Lo Stato sabaudo nel Settecento. Dal trionfo delle burocrazie alla crisi alla crisi d'antico régime*, Utet, Torino, 2001, pp. 102-109.

<sup>7</sup> R. Davico, *La banque «protestante» à Turin dans la première moitié du XVIII<sup>e</sup> siècle*, «Cahiers de la Méditerranée», 1981, pp. 171-177.

<sup>8</sup> E. Rossi, G. P. Nitti (a cura di), *Banche, governo e parlamento. Fonti docu-*

*mentarie (1843-1861)*, Vol. I. Luigi Einaudi, Torino, 1968, pp. XI-271.

<sup>9</sup> V. Pautassi, *Gli istituti di credito e assicurativi e la borsa in Piemonte dal 1831 al 1861*, Istituto per la storia del Risorgimento italiana. Comitato di Torino, Torino, 1963, pp.291-301.

<sup>10</sup> E. Rossi, (a cura di), *Banche, governo e parlamento. Fonti documentarie (1843-1861)* cit., p. 3.



une telle institution pourrait être grosse d'importantes conséquences elle mérite d'être considérée sous ses divers aspects dans ses diverses relations entre les intérêts de l'Etat et la fortune privée. De façon générale les banques de prêts avec la rapidité qu'elle donne aux capitaux les reproduisant de multiples façons et en multipliant la force facilitent les transactions commerciales et le développement de l'industrie et procurent au crédit une valeur sans pareil à celle du numéraire. Ensuite dans la ville de Gênes où abondent les capitaux et où par sa situation géographique et par l'attitude de ses habitants les échanges commerciaux sont actifs et nombreux une banque d'escompte a pu présenter de notables avantages, lesquels ne manqueraient certainement pas d'irriguer la place de Turin et le restant des autres Etats royaux.

Il y eut certes un précédant avec la banque d'Annecy approuvée par l'édit royal du 18 avril 1840 pour une durée de dix ans, mais celle-ci avec un fonds social de seulement 200 000 liras n'avait qu'un impact dans la dite province. Le rapport soulignait toutefois que le projet génois devait être garanti par la présence dans son conseil d'administration d'un commissaire afin de veiller à la bonne foi des opérations et proposait également d'augmenter de 40 à 60 le nombre des actionnaires. En conséquence la requête des banquiers et commerçants devait être soumise au conseil d'Etat<sup>11</sup>.

Pour avoir une idée rétrospective de l'ampleur en termes fiduciaires de la Banque de Gênes il faut avoir une idée de sa composition initiale des banquiers privés et des commerçants: le baron Giuliano Cataldi, le chevalier Giacomo Oneto, Pellegrino Rocca, Marco Massone, Francesco Pavese, Giuseppe Cargnani, le duc Raffaele De Ferrari et son président Bartolomeo Parodi était le propriétaire de la plus importante banque privée, enfin un ancien administrateur de la banque Parodi était son directeur, Carlo Bombrini. Ainsi les neufs fondateurs de la banque de Gênes purent-ils conduire avec une différence d'étiquette la vieille politique. Avec la promulgation des patentes du 16 mars 1843 approuvant le Statut de la nouvelle banque dans l'espace d'un mois on atteignit 406 demandes venant pratiquement toute de la province de Gênes pour souscrire un capital de 20 143 000 liras contre les 2,6 millions offerts<sup>12</sup>.

Le 20 décembre 1843 en conformité avec l'article 21 de l'édit du 28 août 1831 le ministre de l'intérieur Stefano Gallina préparait l'avis de sa section au reste du conseil d'Etat. Celle-ci se réunit donc il est remarquable qu'en passant elle ait fait allusion à l'ancien siège de la puissante banque de Saint-Georges qui avait spéculé sur le change et sur les fonds publics de tous les Etats et s'étonna de ce que la Chambre de commerce de Gênes se montra rétive envers cet établissement

<sup>11</sup> Ibid., pp. 13-18.

<sup>12</sup> G. Doria, *Investimenti e sviluppo economica a Genova alla vigilia della prima*

*guerra mondiale*. Vol. I. *Le premesse (1815-1882)*, Giuffrè, Milano, 1969, pp. 81-82.

qui placerait le trafic en état d'infériorité vis-à-vis des autres places financières. Mais depuis le XVIII<sup>e</sup> siècle la présence étrangère dans le commerce, l'industrie et le crédit exprimait l'enjeu d'une lutte pour la prépondérance dans une ville à l'intérieur de laquelle au cours du XVII<sup>e</sup> siècle les capitaux avaient cessé de s'engager dans la production<sup>13</sup>. Or en 1843 d'après l'avis de la section financière du conseil d'Etat l'institution de la banque avait aussi l'avantage de maintenir plus modérément le taux de l'argent. Ainsi l'autorité sur les limites des opérations qui lui était propre et particulièrement le fait que celles-ci jouaient dans l'accroissement de la richesse publique non seulement par ceux auxquels il était permis de créer de nouvelles valeurs participent «par leur vertu» à accroître la mobilité et la disponibilité des capitaux afin de rendre plus efficace la productivité.

Il semblait à la section que la situation des commerçants de Gênes ne devait pas être dissemblable de la situation des commerçants de Marseille qui bénéficiait avantageusement d'une banque depuis 1836 alors qu'auparavant ces marchands ne trouvaient les capitaux nécessaires que dans les caisses des capitalistes et négociants connus sous le nom de «disposeurs» qui étaient habitués à considérer le taux de l'escompte comme une sorte de thermomètre qui leur montrait un signe de sécurité et de prospérité dans la diminution, et un signe de discrédit dans son élévation, fermaient leurs caisses dès que l'escompte s'élevait, c'est-à-dire lorsque le commerce éprouvait d'avantage le besoin de leurs capitaux<sup>14</sup>. Avec l'institutionnalisation du service des consulats par Colbert en 1681 les diplomates étaient désormais dans l'obligation d'envoyer un rapport non plus à la fin de leur mission mais chaque année. Surtout le 8 août 1814 Talleyrand recommandait de rédiger des mémoires dans lesquels ils devaient développer les moyens qui leur paraissaient propres à procurer au commerce et à la navigation les avantages et l'extension susceptibles de favoriser l'Etat. Mais c'est seulement en 1825 que la correspondance consulaire fut divisée entre les affaires politiques et commerciales et rassemblée dans les archives à Paris. Sous le ministère Guizot la circulaire du 31 mars 1841 affina encore la mission des ambassadeurs en leur assignant l'obligation de faire des tableaux généraux des importations et exportations, de rapporter en valeur et non plus en numéraire les échanges de commerce et de navigation, enfin de collecter des informations sur la production propre à chaque pays. En 1843 il faut souligner dans la correspondance du Consulat à Gênes d'une affaire qui concernait la

<sup>13</sup> J. G. Da Silva, *Banque et crédit en Italie au XVIII<sup>e</sup> siècle*. Tome I. *Les foires de change et la dépréciation monétaire*, Klincksieck, Paris, 1969, p. 731.

<sup>14</sup> E. Rossi, G. P. Nitti (a cura di), *Banche, governo e parlamento. Fonti documentarie (1843-1861)* cit., pp. 22- 23.

France depuis 1830: à cet effet l'ambassadeur envoya des renseignements sur les anciens rapports commerciaux entre Gênes et l'Algérie; marchandises importées à Gênes provenant de l'Algérie depuis l'année 1814 à 1824; idem pour les marchandises exportées; affaires commerciales traitées par le roi Louis-Philippe pendant son séjour à Gênes. Pour l'année 1844 les pièces relatives du consul de France à Gênes se divisait ainsi: établissement d'une banque d'escompte à Gênes; rapport sur la province de Chiavari adressé au consul du roi à Gênes; sur la décadence du commerce de Gênes et sur le nouveau chemin de fer projeté entre Gênes et Turin; mémoire commercial pour l'année 1844<sup>15</sup>.

Parmi les articles publiés par cette section du conseil d'Etat, lequel depuis le 18 août 1831 avait été conçu à la fois comme un outil administratif et l'aboutissement législatif d'un ensemble de corps locaux dont les relations furent progressivement réglées jusqu'au volumineux édit contenant 79 pages du 27 novembre 1847<sup>16</sup>, l'article 16 modifiait le projet par lequel il était établi que la banque pourrait faire des avances de fonds sur les dépôts effectués en matière et monnaie d'or et d'argent et dont par les règlements internes l'intérêt avait été réglé par les cambistes en substituant ce terme par cambistes des dépôts. L'article 7 prévoyait aussi que: La banque pourra également faire travailler des fonds publics de l'Etat non seulement pour le montant de son fonds de réserve, mais aussi pour une portion de son capital sous l'approbation du gouvernement<sup>17</sup>. Le 19 janvier 1844 ce projet de lettres patentes reçut l'avis favorable du conseil d'Etat réuni en séance plénière.

Le 16 mars 1844 des lettres patentes royales approuvait son statut. Celui-ci était composé de 56 articles. L'article 4 fixait le capital de la banque à quatre millions de lire nouvelle divisée en quatre mille actions de mille lire chacune. La lire nouvelle du Piémont était la monnaie de compte frappée à partir de 1816 par l'Hôtel des monnaies royales. Elle était d'une valeur égale à celle du franc de 100 centimes et remplaçait l'ancienne lire du Piémont de 20 sous et 12 deniers en appliquant à la monnaie le système décimal tel qu'il avait été institué en France en août 1795<sup>18</sup>. Selon l'article 5 les actions seront

<sup>15</sup> G. P. Nitti (a cura di), *Fonti consolari francese sull'economia italiana dal secolo XIX*. Vol. I. *Stati sardi 1815-1900*, «Archivio economico dell'unificazione italiana», Serie I, Volume XI, Fascicolo 4, Roma, 1963, pp. 9-18 et 79.

<sup>16</sup> A. Petracchi, *Le origini dell'ordinamento comunale e provinciale italiano. Storia della legislazione piemontese sugli enti locali dalla fine dell'antico regime al*

*chiudersi del età cavouriana*, Neri Pozzi, Venezia, , 1962, I, pp. 94-99.

<sup>17</sup> E. Rossi, G. P. Nitti (a cura di), *Banche, governo e parlamento. Fonti documentarie (1843-1861)* cit., pp. 31-32.

<sup>18</sup> T. Couzin, *Originalité en politique: le cas du Piémont dans la naissance de l'Italie (1831-1848)*. *Gouverner le royaume de Sardaigne à l'époque de Charles-Albert*, Thèse, Zürich, 2001, p.132.

représentées par un papier numéroté dans l'ordre croissant sur lequel était marqué le nom des actionnaires et signé par le directeur de la banque. Et par les trois régents en exercice. La matrice de ces coupons était conservées aux archives de l'établissement. L'article 8 permettait aux étrangers de se rendre propriétaire d'actions à condition d'avoir une part de capital dans une maison de commerce de Gênes ou Turin. L'article 9 prévoyait que la transmissibilité des actions se fera par une déclaration du propriétaire ou de son ayant droit et en cas de succession par l'intermédiaire d'un notaire. L'article 15 stipulait que les opérations de la banque consistait: «1) Dans les comptes des lettres de change et autres effets de commerce à ordre et à échéance ne dépassant pas 90 jours 2) dans l'enregistrement aussi bien des particuliers que des établissements publics de l'estimation gratuite d'effets exigibles à Gênes. 3) A recevoir en compte courant sans intérêt et sans dépenses les sommes versées. 4) A tenir une caisse de dépôt volontaire de titres et effets quelconques, objets, monnaies d'or et d'argent de toute espèce». L'article 16 précisait que la banque pourrait aussi, conformément aux lois, concéder des avances en numéraire contre le dépôts de bons de l'Etat. Par contre d'après l'article 18 la banque refusait d'escompter les effets des créances qui n'ont pas de valeurs réelles. On voit là que la loi entendait distinguer ce qui avait fait la fortune des banquiers de Gênes dont la place dès le dernier quart du XVII<sup>ème</sup> siècle était devenu un large marché financier où Venise, l'Autriche, la Pologne, la Russie, la Suède et même l'Angleterre, lançaient des emprunts importants avec comme caution des billets de leurs banques nationales, de l'organisme centralisé de la nouvelle banque d'Etat<sup>19</sup>. Ainsi par l'article 22 la banque émettait des billets payables comptant au porteur ou à vue, lesquels seront de mille liras ou 500 liras. Le montant des émissions était d'ailleurs déterminé par le conseil d'administration. De plus le montant des billets en circulations, cumulé aux sommes dû par la banque sur les comptes courants et payables à tout moment ne pourra excéder le triple du numéraire existant matériellement en caisse. L'article 28 fixait à 15 membres le conseil de régence ou d'administration, et, d'après l'article 38, le bilan annuel des opérations de la banque était présenté devant le conseil réunit en assemblée générale. Une fois approuvé ce bilan était ensuite imprimé et une copie fournit au commissaire auprès de la banque, à la chambre de commerce, au tribunal de commerce et à chacun des actionnaires<sup>20</sup>.

<sup>19</sup> J. G. Da Silva, *Banque et crédit en Italie au XVII<sup>ème</sup> siècle* cit., p. 729.

<sup>20</sup> E. Rossi, G. P. Nitti (a cura di), *Ban-*

*che, governo e parlamento. Fonti documentarie (1843-1861)* cit., pp.44-57.

Le 3 octobre 1844 le conseil de conférence se réunit pour favoriser la constitution de la banque de Gênes notamment pour répondre à la demande des associés pour obtenir de ne verser que la moitié du montant des actions et d'avoir un délai d'une année pour l'autre moitié vu que les trois mois était près d'échoir. Le roi adhéra à la requête et permit de différer indéfiniment la réunion qui ne pourrait s'effectuer que dans le courant de l'année suivante. Ce conseil de conférence aboutit au brevet royal du 3 octobre 1844 qui autorisait le paiement en deux fois le versement des actionnaires. Une copie de l'acte était envoyée à la chambre des comptes et au contrôleur général, au magistrat du consulat de Turin et au tribunal de commerce de Gênes. Le conseil de conférence statua le 17 octobre 1844 à propos de la requête de la banque de Gênes qui, devant préparer ses billets dans les établissements du pays conformément aux prescriptions des lettres patentes de création qui avaient mis à sa disposition la papeterie du Parc et l'Hôtel des monnaie de Turin, voulait désormais avoir recours à la banque de Paris qui avait un établissement spécial pour la confection du papier, de la filigrane et des gravures beaucoup plus fiables. Le ministre des finances Ottavio Thaon de Revel adhéra à cette demande dans l'intérêt des contribuables, ainsi qu'à celle d'apposer sur les billets les armoiries du duché de Gênes à l'instar de ce qui se pratiquait dans la banque de Marseille et Paris<sup>21</sup>.

Le 13 mars 1845 le roi précisait lors d'une réunion du conseil de conférence que le droit d'insaisissabilité pour les effets déposés auprès de la banque devait être limité à la valeur réelle parce que cela était indispensable pour soutenir le crédit public de tout une nation et ne s'étendait pas aux effets qui n'auraient pas la valeur de l'argent et qu'on ne pouvait pas considérer comme un véritable dépôt. Le 12 avril 1845 le ministère des finances rendait un rapport par lequel afin de simplifier le fonctionnement de la banque il précisait que ne seraient pas susceptibles de séquestres les sommes en argent versées en comptes courant près de la banque de Gênes par les négociants de Gênes et de Turin Soit une exception au pouvoir exorbitant du droit commun avec sa procédure de la faillite judiciaire contre les biens d'un débiteur afin de simplifier le fonctionnement de la banque. Ceci demeurait un soucis dans l'intention encore de se conformer à la législation bancaire en France par l'article 33 de la loi du 15 avril 1804. Il s'agissait donc de rénover les attestations d'actions qui viendrait à échéance, ou à se perdre pour cause d'incendie, vol ou autre accident, la même norme qu'on observait sur les dépôts de titres de la Dette publique et qui consistait en leur publication dans les journaux dans un délai de six mois sauf opposition. On peut aussi remarquer

<sup>21</sup> Ibid., pp. 58-64.

que dans ce contentieux il était également question des droits du sceau et de nouveau le conseil de conférence prenait comme modèle les statuts de la banque de Marseille qui par la loi du 8 juillet 1840 devait payer à la banque de France cinquante centimes pour mille francs sur la somme moyenne du montant de leur billets en circulation durant l'année. Il soulignait que la banque de Gênes concourant déjà pour dix mille liras au paiement sur les revenus assignés au commissaire le conseil décidait que ce droits étant déjà payé au roi il n'avait pas à être rendu public et afin de la protéger contre les tribunaux cet aspect ferait l'objet d'un loi. A la suite le 29 avril 1845 la section de l'intérieur du conseil d'Etat présidé par le comte Celestino Quarelli rendait son avis et décidait dans son 1<sup>er</sup> article qu'on ne pourrait admettre aucun séquestre sur les montant en argent versés sur les comptes courant de la banque de Gênes. Puis le 16 mai 1845 en séance plénière le conseil d'Etat donnait un avis favorable à la publication de patentes royales à ce sujet. Ces travaux préparatoires donnèrent lieu le 20 mai 1845 à des lettres patentes à l'interdiction de mettre sous séquestres les dépôts en comptes courant et autorisait la banque à effectuer des avances sur les titres publics<sup>22</sup>. Il s'agissait donc à la fois de protéger les épargnants et d'assouplir sur certains points le statut premier de la banque afin d'éviter que ne soit saisi mal à propos les tribunaux.

Le 26 mars 1846 le conseil de conférence présidé par Charles-Albert se réunit à nouveau et Ottavio Thaon de Revel ministre des finances prit la parole pour signaler toutes les difficultés qu'éprouvait la banque de Gênes pour mettre en circulation ses billets, ayant en son sein des personnes qui ne faisaient pas consciencieusement ce qu'elles devraient faire en préférant leur intérêt privé à celui de la banque. Il formula plusieurs propositions mettant notamment l'accent sur l'utilité de la banque de Gênes et le commerce du Piémont par la plus grande facilité qu'elle donnerait au fileurs de disposer de numéraire à l'époque de la récolte des cocons. Suivant la même procédure légale le ministère donnait un avis favorable le 30 avril 1846. Il reprit le fait qu'à propos de l'achat et foulons de la soie grège et proposa que la banque de Gênes dans la durée de quatre mois à la saison des récoltes des cocons fasse des avances tout au plus de 2 millions de liras contre le dépôt garantit sur les effets de commerce de son portefeuille et moyennant 2% d'intérêt annuel à compter du moment du prêt. Quant à se prémunir des dépôts de valeurs de change dépassant le montant des billets de la banque il apparut bien opportun de se servir du mandat de la banque de la maison Barbaroux et compagnie lequel était aussi garde des seaux et honoré du privilège d'être le ban-

<sup>22</sup> Ibid., pp. 68-81.



quier de la cour qui mettait le retrait des prêts hors de la circulation des billets lui correspondant. Il rappela à ce propos le maintien de ce qui avait été prévu dans les statuts de la banque de Gênes c'est-à-dire sa faculté d'acquérir des titres de la Dette publique ou des villes de Turin et Gênes pour un capital de 300 000 livres. L'avis préparatoire de la section des finances du conseil d'Etat annonça un prêt du ministère des finances en faveur de la banque d'un montant de 2 millions de livres à 2% d'intérêt entièrement garanti par le Trésor public. La séance plénière du 9 mai 1846 donna son avis favorable le 9 mai 1846. A la suite le préambule du brevet royal du 12 mai 1846 rappelait que la banque de Gênes aurait à l'approche de l'achat des filatures de la soie une diminution de la circulation de ses billets, la sollicitude du souverain autorisait les finances royales à faire une temporaire fourniture de fonds afin que non seulement la banque puisse en tirer avantage dans ses opérations durant cette espèce de crise commerciale et munir aussi en subsides des filatures, particulièrement en Piémont, pour l'avantage des autres producteurs de soie, et ainsi de l'agriculture<sup>23</sup>.

Le 30 avril 1846 fut publié un rapport favorable du ministère sur les propositions avancées par l'assemblée des actionnaires. Le 19 mai 1845 celle-ci souligna le fait que le développement de la banque ne correspondait pas aux prévisions proposa d'étendre l'escompte sur les effets de commerce appartenant à des étrangers et la faculté de faire des avances de fonds sur les dépôts de titres de l'île de Sardaigne. D'autre part la banque rencontrait des difficultés à cause de la concurrence des dits *Banchierotti* depuis longtemps installés dans la ville. Le conseil de régence énumérait sept points. Le second précisait qu'outre les effets concerné par l'article 18 du Statut la banque pourra admettre à l'escompte ceux payables à Paris, Lyon et Marseille, suivant des conditions identiques à ceux payables à Gênes et Turin. Le quatrième point proposait que les effets payables à Chambéry, Nice, Alessandria, Vercelli et Novare pourront être admis à l'escompte dans les mêmes conditions qu'à Gênes et Turin. Le dernier point étendait au titres de l'établissement de Sardaigne les dispositions prises sur les places de Gênes et Turin. Ce même jour le roi au conseil de conférence consentit à valider ces propositions. Le 30 mai 1846 la section de l'intérieur du conseil d'Etat prononçait également un avis favorable et 3 juin 1846 le conseil d'Etat réunit en séance plénière entérinait le projet de lettres patentes royales. Celles-ci furent promulguées le 4 juin 1846<sup>24</sup>.

Quant à la création de la banque de Turin la documentation qui a été mise à notre disposition comprend à ce sujet 17 textes. Au cours

<sup>23</sup> Ibid., pp. 82-92.

<sup>24</sup> Ibid., pp. 93-106.

du conseil de conférence le 18 février 1847 le comte Camillo Cavour proposa en compagnie d'autres spéculateurs un mémoire afin d'instituer une banque à Turin sur le modèle de celle de Gênes dont on pourrait tirer de grands avantages surtout si l'on admettait en escompte les papiers revêtus de la signature des grands fermiers. Or, une opinion assez répandue chez les principaux banquiers de la capitale était que le commerce était trop peu développé pour soutenir le crédit et de plus reprochait au projet de les soupçonner d'un agiotage nuisible à l'intérêt général. Il fallut donc rendre plus explicite la demande. D'ailleurs dans une réunion du 8 avril 1847 furent émis des doutes sur le sérieux du projet porté par dix fondateurs s'inscrivant dans un capital de 4 millions. Il s'agissait de: Barbaroux et Compagnie, Frères Bolmida, Ignace Casana, Comte Camillo Cavour, Charles de Fernex, François Long et compagnie, Guillaume Mestrezat, Frères Nigra et fils, comte Gabaleone de Salmour, Vincenzo Vicino et Compagnie. Avant d'examiner de plus près le projet le rapporteur a été d'avis de consulter les chambres de commerce de Turin, Nice et Chambéry, à l'exclusion de celle de Gênes dont on savait d'avance l'opposition<sup>25</sup>.

Quant au regard du grand voisin de l'ouest le consul de France à Turin fit un rapport qui comportait les éléments suivant: l'interdiction d'exporter des céréales dans les Etats sardes, les questions sanitaires, les controverses douanières entre l'Autriche et les Etats sardes, le chemin de fer de Gênes au lac de Constance, les traités de commerce avec la Toscane le souverain pontife, la banque de Turin, et enfin quelques nouvelles sur le projet d'union douanière italienne<sup>26</sup>. Il est vrai par ailleurs que la conjoncture n'était pas favorable avec une hausse des prix des subsistances du fait des récoltes mauvaises de l'année 1845-1846 en raison de conditions climatiques exceptionnellement mauvaises: pluies en hiver, crues du printemps, suivit d'un été très sec<sup>27</sup>. La situation de Turin au débouché de la Doire inférieure et du Pô qui prenaient leurs sources dans les Hautes-Alpes fut sans doute avec la fin du petit âge glaciaire un facteur aggravant<sup>28</sup>.

Finalement le 17 juin 1847 fut prise en conseil de conférence la décision d'instituer la banque de Turin. Les statuts devaient être en parfaite harmonie avec ceux consentis à la banque de Gênes. Le 16 septembre 1847 le rapport du ministère des finances rendait son rap-

<sup>25</sup> Ibid., pp. 131-138.

<sup>26</sup> G. P. Nitti (a cura di), *Fonti consolari francese sull'economia italiana dal secolo XIX* cit., p. 66.

<sup>27</sup> T. Couzin, *Originalité en politique: le cas du Piémont dans la naissance de l'Italie (1831-1848)* cit., p. 62.

<sup>28</sup> B. Francou, *Notes sur les fluctuations*

*des glaciers au cours et depuis le petit âge glaciaire (XIV-XXème siècle)*, dans E. Le Roy Ladurie, J. Berchtold, J.P. Sermain (a cura di), *L'Événement climatique et ses représentations (XVIIème-XIXème siècle)*, Desjonquères, Paris, 2007, pp. 217-218.

port. Puis le 9 octobre 1847 la section de l'intérieur du conseil d'Etat donnait l'avis préparatoire qu'entérinait la réunion plénière du conseil d'Etat le 16 octobre. Par les lettres patentes du 16 octobre 1847 la banque de Turin et son statut était institué. Le préambule soulignait le fait que:

Quelques uns des principaux banquiers et capitalistes de notre ville de Turin ayant déposé une demande auprès du ministère des finances afin d'obtenir l'autorisation d'établir au moyen d'une société anonyme une banque d'escompte, des dépôts et comptes courants dans cette même ville de Turin sur des bases identiques à celles qui avaient déjà été utilement constitué dans la ville de Gênes, et nous ont supplié d'en approuver les statuts avec les modifications qui petit à petit ont été avec notre approbation souveraine approuvé par la banque de Gênes.

Le statut prévoyait que la durée de cette société anonyme serait de vingt ans et, d'autre part, d'après l'article 4, le fonds de la banque de Turin serait de 4 millions de liras, et selon l'article 5 le versement du montant des actions serait effectué dans la Caisse de la banque en effets d'argent en deux fois, c'est-à-dire d'abord dans les 15 jours qui suivraient le présent texte et l'autre trois mois après le constitution de la banque de Turin<sup>29</sup>. L'article 16 stipulait que la banque pourrait faire des avances de fonds sur: les dépôts de titres de l'Etat, des emprunts des villes de Turin et Gênes ainsi que sur les emprunts des finances de l'île de Sardaigne. L'article 21 prévoyait que la banque pourrait aussi admettre les effets payables à Turin et Gênes mais également ceux payables à Chambéry, Nice, Alessandria, Vercelli et Novare, et en outre ceux payables à Paris, Lyon et Marseille. Quant à l'émission la banque de Turin pouvait d'après l'article 18 imprimer des billets de mille liras et 500 liras nouvelle du Piémont. Enfin remarquons que d'après l'article 36 le change payable sur des places étrangères était autorisé. Quant au fonctionnement de la banque de Turin promulgué par le brevet royal de 20 janvier 1848 le conseil de régence était composé, outre des dix concessionnaires promoteurs du projet, des trois censeurs suivant: Bartolomeo Chiarini, Giuseppe Dupré et Andrea Stallo<sup>30</sup>.

A la fin de l'année 1847 avait cessé les effets de la crise annonciatrice et allait en s'atténuant ceux de la crise commerciale et bancaire. Survint quelques mois plus tard la révolution de février 1848 à Paris qui provoqua une panique en bourse avec une chute de la rente française en moins de quinze jours de 116,5 à 60 francs. D'après Giacomo Oneto la perte essuyée par la fortune publique en Europe en l'espace

<sup>29</sup> E. Rossi, G. P. Nitti (a cura di), *Ban- mentarie (1843-1861) cit.*, pp. 137-149.  
che, governo e parlamento. Fonti docu- <sup>30</sup> Ibid., pp. 166-167.

d'environ un mois se monta à plusieurs dizaines de milliards. La déclaration de guerre du Piémont à l'Autriche ne fut pas précédée par l'adoption de mesures financières particulières. Cependant la campagne épuisa en quelques semaines la caisse de réserve, alors que l'inquiétude se manifesta l'enregistrement par la banque de Gênes de nombreuses conversions du papier monnaie en monnaie métallique. Tout changea après la défaite de Charles-Albert à Custoza le 25 juillet 1848. Le ministère Casati lança un prêt forcé de cent millions de lires le 1<sup>er</sup> août 1848 à l'occasion du dit décret l'Etat savoisien changea définitivement son sceau en entourant la croix blanche sur fond rouge de drapeaux tricolores italiens<sup>31</sup>. Par la suite le ministère de Cesare Alfieri di Sostegno pour faire face à la fuite des capitaux d'or et d'argent décida le 7 septembre 1848 le cours forcé des billets de la banque de Gênes<sup>32</sup>. Le fonds documentaire dont nous disposons comporte 11 documents.

Les trois premiers consistent d'abord en une proposition de Camillo Cavour le 19 juillet 1848 afin que la banque de Gênes puisse suppléer au déficit momentané du trésor public. Le 22 juillet cette proposition fut à l'ordre du jour de la chambre des députés: Cavour le soutien, le ministre des finances Ottavio Thaon de Revel affirme s'être déjà mis en contact avec la banque de Gênes, et le professeur de la chaire d'histoire moderne à l'université de Turin Ricotti d'Ercole fut encore plus réservé en affirmant qu'un tel accord entre le gouvernement et sa banque serait pour ainsi dire une relation de privé à privé. Le 24 juillet Camillo Cavour déposait encore à la chambre des députés son projet de loi et s'inscrivit en faux contre le fait qu'un tel accord ferait perdre tout crédit à la banque. Ottavio Thaon de Revel rétorqua que dans la sphère de ceux qui faisaient des affaires avec la banque il y avait la classe des spéculateurs et que depuis quelques temps la banque de Gênes avait installé à Turin un comptoir dans lequel tout porteur de billets pourrait demander le change chaque fois qu'il lui conviendrait. Enfin le député génois Paolo Farina intervint pour affirmer qu'il n'y avait aucune raison de suspecter la banque de Gênes de ne pas concourir aux besoins de l'Etat, et de rappeler que dans le système de crédit anglais la banque était pour ainsi l'Hôtel des monnaies de ce gouvernement contrairement à la banque de Gênes, et d'autre part que la banque de France était nationale alors que celle de Gênes n'était que provinciale. En conséquence le projet de loi fut retiré<sup>33</sup>.

En vertu de l'autorité conférée à Eugène de Savoie et de la loi des

<sup>31</sup> T. Couzin, *Originalité en politique: le cas du Piémont dans la naissance de l'Italie (1831-1848)* cit., p. 157-158.

<sup>32</sup> E. Rossi, G. P. Nitti (a cura di), *Ban-*

*che, governo e parlamento. Fonti documentarie (1843-1861)* cit., pp. 172-177.

<sup>33</sup> Ibid., pp. 181-192.

pleins pouvoirs accordée au gouvernement le 2 août 1848, et sur la proposition du ministre des finances, le conseil des ministres décréta le 7 octobre 1848: délivrer à la banque de Gênes de l'obligation comptant et à vue de ses billets suivant l'article 1, que les billets de la banque seront donnés et reçus en paiement comme comptant à la valeur nominale des transactions tant entre les Etats royaux, qu'entre le Trésor public et les privés selon l'article 2, que la banque ferait un prêt de 20 millions de liras au Trésor public qui était garanti par une hypothèque sur les biens de l'Ordre de Saint-Maurice d'après les articles 3 et 4. Le temps et les modalités de l'emprunt firent l'objet du décret du 6 octobre 1848 qui stipula qu'il prendrait fin lorsque les relations entre la banque et le gouvernement seraient revenues dans leur état normal<sup>34</sup>. Le 11 novembre 1848 des commerçants et entrepreneurs turinois présentèrent à la chambre des députés une pétition pour se plaindre du fait que pour obtenir le change en espèces sonnantes trébuchantes contre un billet de mille lire ils perdaient 14 liras pour mille, et de réclamer la mise en circulation de billets de 250 liras étant donné que ceux de 500 liras se faisaient rares et afin de pouvoir servir au commerce de détail. Enfin le ministre de l'intérieur Ilarion Petiti di Roreto fut interpellé au sénat le 18 novembre 1848 sur l'émission et la circulation des billets de banque<sup>35</sup>. Quoiqu'il en soit cet état de fait fut maintenu jusqu'à la défaite de Charles-Albert le 23 mars 1849 à Novare et son abdication en faveur de son fils Victor-Emmanuel II.

La régularité d'échéances proportionnellement faibles par rapport à l'effort entrepris durant toute la période précédente ne fut brisée, durement, qu'en 1849 avec un montant du remboursement de la Dette publique six fois supérieur à celui de l'année précédente<sup>36</sup>. Le débat ne rebondit plus qu'après l'avènement de Victor-Emmanuel II lorsque le député de Serravalle Pietro Torre interpella la Chambre des députés pour l'extinction de la circulation forcée les 4 et 5 septembre 1849 en avançant l'argument que le cours forcé était une violation continue de l'article 25 du *Statuto* et en outre ruinait le crédit aussi bien public que privé et bouchait le développement des voies ferrées, il demandait à la chambre le montant total des billets réquisitionnés, des valeurs et des bons du trésor qui furent émis jusqu'à aujourd'hui. Le ministre des finances Giovanni Nigra répondit que si la chambre exigeait un bilan exact du montant de ces sommes cela prendrait du temps. Ce piémontais qui avait été banquier à la cour du roi et à la cour pontificale négociait au même moment avec le baron James

<sup>34</sup> Ibid., pp. 196-197.

<sup>35</sup> Ibid., p. 198-205.

<sup>36</sup> G. Felloni (a cura di), *Le spese effettive e il bilancio degli stati sabaudi dal*

*1825 al 1860*, «Archivio Economico dell'unificazione Italiana», Serie I, Volume IX, Fascicolo 5, Roma, 1959, p. 62.

Rothschild un prêt destiné à couvrir le déficit causé par les dépenses de la guerre de 1848-49 devait évidemment s'y connaître en matière de crédit. Il distinguait ainsi les valeurs au moment de l'émission qui représentait environ 12 millions de liras et dont la moitié avaient été remboursé par le paiement du montant ou en échange de la vente de rentes faites dans les six derniers mois. D'autre part quant aux bons du trésor par la loi du 27 juillet 1849 ils avaient été évalué à 15 millions de liras. Enfin quant aux billets, à ce jour le prêt à la banque de Gênes atteignait un montant de 20 millions de liras le reste n'étant que subventions. Le montant du prêt contracté par les autres ministères atteignit 20 millions remboursables en cinq ans. Le montant global des titres dont le paiement était en cours était d'environ 40 240 000 liras. Après quelques autres échanges sur les montants exacts et leur mode de remboursement le député Pietro Torre proposait 5 articles dont le dernier précisait «qu'aucune émission de bons ou autres titres de crédit de quelconque nature ne sera plus reconnu comme dette de la nation si elle n'a pas été autorisé par chambre des députés». Le député de Dogliani Giovanni Chiarle intervint pour dire que Torre n'était pas dans la discussion puisqu'il attaquait toute l'économie. Et le député d'Oneglia Carlo Riccardi pour recentrer le débat autour de la question du remboursement des 20 millions de liras à la banque de Gênes. Puis le député Camillo Cavour rappela cependant les inconvénients de la loi du 7 septembre 1848 pour rééditer sa méfiance envers l'émission du papier monnaie. Plus tard dans le débat le député de Moutiers Antonio Jacquemoud revenait sur l'importance de la proposition de Torre qui s'appuyait sur trois réalités: arrêter l'agiotage, le trafic du papier monnaie préjudiciable aux particuliers et notamment à la classe ouvrière, rétablir le crédit ébranlé par la circulation des titres du prêt forcé, des bons du trésor et des billets de la banque de Gênes. La proposition de Torre reçu également l'appui du député de Nice Benoît Bunico. La séance fut close par le président de la chambre des députés et convint qu'il fallait prendre en compte rapidement la proposition de Pietro Torre. Ce dernier ce même 5 septembre 1849 déposait une proposition de loi afin de soutenir les propositions qu'il avait évoqué lors des débats. Aux prises avec les tergiversations de la chambre il démissionna le 15 septembre 1849 pour assurer la charge de professeur de droit criminel auprès de l'université de Gênes. Le 6 octobre 1849 un décret imposait sur l'insistance du conseil de régence d'augmenter la quantité de petites coupures en circulation par l'émission par la banque de Gênes de billets de 100 liras pour un montant global d'un million<sup>37</sup>. Finalement le dépassement du problème de l'adoption du cours forcé devait passer par la fin

<sup>37</sup> Ibid., pp. 206-232.



de la politique bancaire des places avec une plus stricte collaboration entre le gouvernement et les instituts d'émissions.

Les pourparlers concernant la fusion des banques de Gênes et de Turin commencèrent le 19 octobre 1848 lorsque le conseil de la banque de Turin nomma une commission composée des régents, Bolmida, Cavour et Mestrezat, afin de convaincre le ministre des finances d'accorder à leur banque les mêmes prérogatives qu'à celle de Gênes et d'interpeller confidentiellement les membres de la banque de Gênes pour la fusion des deux banques. Le 20 novembre 1848 le conseil de la banque génoise donna lecture de deux lettres par lesquelles les frères Bolmida invitaient formellement à opérer la fusion. Dans la discussion qui suivit il fut observé que la banque génoise se trouvait en meilleure position que sa sœur turinoise non seulement par l'antériorité de sa création mais aussi par le commerce plus florissant de la ville. Une commission composée du duc Ferrari et des régents Parodi et Rocca devait prendre contact à cet effet avec la banque de Turin. De ces prémices du projet jusqu'à la création de la banque nationale par le décret du 14 décembre 1849 plus d'un an passèrent<sup>38</sup> et la documentation du corpus dont nous disposons comprend seulement quatre textes.

Tout d'abord le ministère des finances proposa le 20 novembre 1849 au roi lecture de son rapport favorable en ce qui concernait la fusion des deux banques. Suivant les réunions en assemblées plénières des conseils de régence le 26 septembre 1849 et le 3 octobre 1849 une convention de nature privée par laquelle était prévue l'union des intérêts de deux banques. Le ministère des finances en fut informé pour solliciter son approbation. Il accueillit favorablement le projet mettant fin à la concurrence entre les instituts de crédits qui, à l'exemple d'autres nations, était néfaste aux besoins de l'Etat. La section de l'intérieur du conseil d'Etat se réunit le 26 novembre 1849 pour donner son avis sur la formation d'une banque nationale. D'une part, il rappela que s'agissant de sociétés anonymes l'acte devait être présenté au ministère de l'agriculture et du commerce. De plus les membres de la réunion refusaient de croire que cette opération de commerce et de spéculation industrielle conduisait au monopole et l'agiotage. D'ailleurs si on en croit la réputation de la banque d'Angleterre, d'Ecosse et d'Amérique qui ont drainé par leurs agents tous les intérêts privés et reçurent en supplément la gestion du budget du Trésor public qui ont contribué à faire de ces nations d'une certaine façon les trésoriers de l'Europe l'exemple suivi était le bon. Le 7 décembre 1849 le conseil d'Etat se réunissait en séance plénière et donnait son avis favorable décidant que le siège central de la banque

<sup>38</sup> Ibid., pp. 235-245.

nationale serait à Gênes. Le rapporteur mit également l'accent sur le fait que la fusion participait au rétablissement de l'ordre indispensable pour sauvegarder le régime constitutionnel<sup>39</sup>. Enfin le décret du 14 décembre 1849 institua la banque nationale et approuva son statut. Suivant l'article 3 la durée en était fixée à trente ans à compter du 1<sup>er</sup> janvier 1850 et des commissaires du roi seraient chargés de consigner la situation de l'administration de la banque tant par semestre que par semaine. Le statut de la banque prévoyait par l'article 4 que le capital de la banque resterait établi à 8 millions de livres. L'article 12 précisait que les le opération de la banque consistait: 1) En l'escompte de lettres de changes et autres effets de commerce, 2) dans l'encaissement gratuit des effets pour le compte des particuliers comme des établissements publics, 3) A recevoir en compte courant et sans intérêts et sans dépenses les sommes qui lui seront versées, et a en payer les mandataires, 4) A tenir une caisse des dépôts volontaires par titres et documents quelconques, lingots et monnaie d'or et d'argent de tout espèce, bijoux et autres objets précieux. L'article 41 stipulait que le conseil de régence était divisé en deux sections l'une siégeant à Turin l'autre à Gênes. L'article 16 prévoyait que la banque émettrait des billets payables au comptant ou à vue, avec des coupures de mille livres, de 500 livres, de 250 livres et de cent livres. Le montant des billets cumulés mit en circulation ne devait pas excéder le triple du fonds disponible en monnaies métalliques<sup>40</sup>.

Dans la mesure où les prêts bancaires dépendaient du bien fonds de la banque en monnaies d'or et d'argent il est important de connaître les pièces qui avaient un cours légal dans le pays et les modalités comme le volume de la frappe monétaire. D'une part quant à la couverture territoriale de l'Etat il fut décidé le 1<sup>er</sup> janvier 1843 que les monnaies ayant cours dans les Etats de terre-ferme soient également légales dans l'île de Sardaigne. Le 1<sup>er</sup> mai 1845 furent retirés du cours légal les louis, doublons et écus de France qui ne correspondaient plus au système décimal. Par contre les piécettes de Hollande et les monnaies d'or et d'argent de la monarchie Habsbourg jusque bien après la période considérée. Il s'agissait des doublons et écus de la Lombardie-Vénétie, des piécettes d'Autriche, de Hongrie et de Venise et du talent d'Autriche. Il existait deux Hôtels des monnaies, l'un à Turin, l'autre à Gênes. Un commissaire du roi était rattaché à chacun d'eux pour y faire respecter la réglementation: à la fin de chaque mois il contrôlait les registres du vérificateur auquel revenait la charge d'assister personnellement à la fabrication et la frappe monétaire, du directeur qui veillait à ce que les monnaies soient frappées uniquement dans les matériaux fournis par le caissier, seul habilité à rece-

<sup>39</sup> Ibid., pp. 249-253.

<sup>40</sup> Ibid., pp. 254-271.

voir les pâtes et lingots d'or et d'argent destinés à la monétisation jusqu'à sa suppression en 1829 et le transfert de ses compétences aux directeurs. Le versement des matières en métaux précieux dépendait pour l'essentiel de l'initiative privée mais l'Etat se réservait le droit de calibrer suivant la réglementation décimale les monnaies d'un autre type qui avaient été fournies aux caisses publiques. Les retraits opérés par les pouvoirs publics eurent évidemment aussi un rôle important dans la circulation monétaire<sup>41</sup>.

A propos des mouvements de capitaux en métaux précieux entre le royaume de Sardaigne et la France il est tout à fait remarquable qu'ils soient équilibrés au début des années 1840 puis la tendance s'inverse complètement à partir de 1847 avec une exportation vers la France de 13, 7 millions de lires nouvelles contre une importation de 4,1 millions et plus durement en 1848 avec un transfert de monnaies métalliques vers la France d'un montant de 35, 7 millions de lires nouvelles contre 1, 7 millions de lires nouvelles d'importations. Cette véritable fuite des capitaux témoigne des doutes de la finance en ce qui concernait l'avenir du royaume de Sardaigne dans la période où le développement de celui-ci avait le plus besoin de crédit. L'équilibre ne fut rétabli qu'en 1852<sup>42</sup>. Dans ce contexte la dette publique qui s'accrut régulièrement mais peu de 1830 à 1849 où elle s'élevait à 7 703 082 de lires nouvelles prit une dimension tout autre à partir de 1850 où le trou budgétaire atteignit un montant 12 704 721 lires nouvelles. Les indemnités de guerre dûes à l'Autriche en vertu du traité de Milan du 6 août 1849 aggravèrent également le passif du royaume de Sardaigne jusqu'en 1851 par le paiement d'un total de 78 616 667 de lires nouvelles<sup>43</sup>.

Les vicissitudes de l'installation des chemins de fer sont un bon indicateur pour jauger dans le secteur industriel le changement qui conduisit à la dépendance également à l'égard des Anglais. L'Etat avait fixé en 1844 la direction des principales lignes du système ferroviaire de Gênes à Turin par Alexandrie et Asti avec un embranchement vers le lac majeur. Finalement le 13 février 1845 «comme élément de la prospérité générale» et «étant persuadé de ne pouvoir mieux utiliser les toujours croissantes ressources et le florissant crédit de nos finances» l'Etat décidait de prendre entièrement à son compte la construction et la gestion de l'entreprise. D'ailleurs encore au printemps 1845 Charles-Albert avait repoussé les propositions de concession d'une société anglaise ayant pour but de construire un

<sup>41</sup> G. Felloni (a cura di), *Monete e zecche negli Stati sabaudi dal 1816 al 1860*, «Archivio economico dell'unificazione italiana», Volume II, fascicolo 2, Roma, 1956, p. 9 et 11-12 et 17-27.

<sup>42</sup> Ibid., p. 52.

<sup>43</sup> G. Felloni (a cura di), *Le spese effettive e il bilancio degli Stati sabaudi dal 1825 al 1860 cit.*, pp. 10 et 20.

réseau ferré en Italie sur les lignes Turin-Gênes et Turin-Milan afin, précisait le conseil de conférence, d'éviter «la cupidité d'arriver au premier profit par un agiotage bas, illicite et dangereux, qui fait monter les actions avec une rapidité et à un prix regardé par les gens crédules comme la marque d'un grand crédit, tandis qu'il n'est que la manœuvre de quelques agioteurs»<sup>44</sup>. La loi du 26 juin 1851 autorisa au contraire «l'aliénation d'une rente annuelle de quatre millions et demi de liras sur la dette publique de l'Etat à hypothéquer sur les voies ferrées»<sup>45</sup>. A peine quelques jours plus tard le gouvernement décréta que «l'émission de l'Emprunt aura lieu par le moyen de souscription auprès de la banque C.J. Hambro de Londres» L'intérêt était fixé à 5% par année. Outre «la garantie formelle de l'Etat sarde» les obligations étaient gagées sur les voies ferrées en service ou en construction<sup>46</sup>.

Dans le volume des émissions de l'Hôtel des monnaies de Gênes pour le compte des finances royales on peut constater deux dates marquantes. D'abord en 1827 furent frappés en matières d'or l'équivalent de 335 279, 74 en liras nouvelle et en métal d'argent pour une valeur de 7 662 710, 29. Ensuite en 1849 où furent émis en métal d'or un montant de 227 324, 39 liras nouvelles. D'après les données sur les émissions cumulées des Hôtels de Gênes et Turin on peut souligner le montant exceptionnel de monnaies d'argent en 1830 d'un montant de 11 135 881, 50 de liras nouvelles afin de pallier la crise du crédit qui suivit la révolution de juillet en France. En outre, toujours dans une perspective fiduciaire, il y eut une frappe massive de monnaies d'or en 1834 pour un montant de 12 795 370 liras nouvelles afin de maintenir la confiance lors de la création d'obligations au porteur le 27 mai 1834<sup>47</sup>. Enfin on peut noter qu'en 1844 une frappe massive de monnaies d'argent d'un montant de 6 218 055 de liras nouvelles<sup>48</sup> soutint la création le 13 mars 1844 de la banque de Gênes<sup>49</sup>.

En août 1822 la Chambre de commerce de Gênes accueillit favorablement le souhait des négociants de cette place financière et avait nommé une députation chargée d'établir périodiquement le cours des changes avec les autres places commerciales. Elle fut initialement constitué de deux banquiers et de trois médiateurs et se réunissait les

<sup>44</sup> T. Couzin, *Originalité en politique: le cas du Piémont dans la naissance de l'Italie (1831-1848)* cit., pp. 154-156.

<sup>45</sup> Decreto 26 giugno 1851, dans *Raccolta del Governo di S.M. il Re di Sardegna*, Archives départementales des Alpes-Maritimes, Fonds sarde.

<sup>46</sup> Decreto 22 luglio 1851, Ibid.

<sup>47</sup> Regio editto 27 maggio 1834, dans

*Raccolta degli Atti del Governo di S.M. il Re di Sardegna* cit.

<sup>48</sup> G. Felloni (a cura di), *Monete e zecche negli Stati sabaudi dal 1816 al 1860* cit., pp. 35 et 46.

<sup>49</sup> Regie lettere patenti 16 marzo 1844, dans *Raccolta degli Atti del Governo di S.M. il Re di Sardegna* cit.

mercredi et samedi de la semaine à midi. Il fut convenu qu'elle établisse les prix moyens des cours sur entre la place de Gênes et d'autres places commerciales. La commission s'engageait à tenir une liste à chacune de ses réunions puis de les rassembler en un registre qui était déposé dans les archives de la chambre de commerce de Gênes et consultable à quiconque en faisait la demande<sup>50</sup>.

La documentation sur le cours des changes dont nous disposons est calculé en moyenne annuelle. On peut distinguer d'une part le cours des changes des monnaies en métaux précieux qui s'exerce toujours sur des monnaies du royaume de Sardaigne où dans celles de pays contiguës, et d'autre part le cours des changes sur les monnaies étrangères. Le cours du poids de la pièce d'or des Etats de Savoie oscillait autour de 20 livres nouvelles. Le cours des changes du doublon d'or de Savoie valait autour de 28 livres nouvelles. Beaucoup plus élevé était le montant de celui du quadruple d'or de Gênes qui variait autour de 80 livres nouvelles. Le cours des changes du la pièce d'or florentine équivalait à 36 livres nouvelles. Celui du doublon d'or du royaume de Lombardie-Vénétie oscillait aux environs de 36 livres nouvelles. Le cours du change de la piécettes d'or vénitienne se pratiquait autour de 12 livres nouvelles. Celui de l'écus d'argent de Savoie équivalait environ à 3,5 livres nouvelles. La cotation de la monnaie d'argent du Grand-duché de Toscane était de 5,6 livres nouvelles. Le montant du talent d'argent d'Autriche oscillait autour de 5 livres nouvelles.

Il peut être de bonne méthode de distinguer parmi les monnaies cotées sur des places étrangères celles qui sont fortes, celles dont le change est équivalent à la monnaie piémontaise, enfin celles qui étaient coté en dessous de la monnaie de référence. Dans le premier cas, à Hambourg il fallait déboursier pour 100 marks 185 livres nouvelles. A Amsterdam 100 florins valaient autour de 209 livres nouvelles. A Londres une livre sterling était coté pour environ 25 livres nouvelles. A Barcelone 100 livres catalanes étaient coté pour 279 livres nouvelles. Enfin à Vienne 100 florins équivalait à 255 livres nouvelles. Dans le second cas, à Lyon il fallait pour obtenir 100 francs environ 99 livres nouvelles et il en était de même à Paris. A Turin le cours de la lire était avec 99 livres nouvelles donc très légèrement inférieur à celui de Gênes. Dans le dernier groupe on trouve les monnaies de la péninsule. Soit qu'elles aient une valeur inférieure comme à Florence où 100 livres florentines valaient autour de 84 livres nouvelles du Piémont, à Milan 100 livres autrichiennes valaient

<sup>50</sup> G. Felloni (a cura di), *Corso delle monete e dei cambi negli Stati sabaudi dal 1820 al 1860*, «Archivio economico dell'unificazione italiana», Volume III-IV, Fascicolo 5, Roma, 1956, pp. 1-3.

84 livres nouvelles. Soit qu'elles aient gardé une valeur intrinsèque, ainsi à Naples pour obtenir 100 ducats il fallait déboursier 435 livres nouvelles et à Rome le change pour cent écus atteignait autour de 500 livres nouvelles<sup>51</sup>.

Parallèlement à l'accroissement du volume de la législation les dépenses effectives globales de l'Etat augmentèrent nettement à partir de 1845 après une période relativement stable de 1831 à 1844. Elles devinrent de plus en plus importantes de 1845 à 1847 pour atteindre en 1848 un montant supérieur à 35% par rapport à l'année précédente<sup>52</sup>. Quant aux relations des informations qui précèdent avec l'administration soit le nombre et les revenus des employés elles importent pour savoir qu'elles étaient les secteurs de la fonction publique dont les effectifs étaient les plus importants et qu'elles en étaient les rapports avec le coût de ces services.

Les données dont nous disposons imposent de les étudier sur un instantané à savoir dans l'année 1845. Le nombre total des fonctionnaires comptait alors 10 159 personnes distribués comme il suit: Administration centrale 479, Intérieur 1398, Justice 1957, Finance et domaine 5787, Travaux publics et affaires économiques 367, Affaires étrangères 171. La catégorie des employés pour les affaires financières et le domaine en regroupait donc plus de la moitié et parmi celle-ci 4486 étaient préposés aux douanes. L'amplitude de l'échelle des revenus y était particulièrement importante puisque si au sommet les quatre directeurs touchaient entre 4000 à 5000 livres chacun, à l'autre extrême les 21 mousses embarqués se partageaient un traitement global annuel de 240 livres<sup>53</sup>.

Or, dans l'ensemble des 937 actes gouvernementaux dépouillés entre 1831 et 1848 le commerce en représente 1/5<sup>ème</sup> et suit les périodes d'accroissement du volume global de l'activité législative: 1835, 1841 et le décollage des années 1845-1848. D'autre part, les diplômes en matières douanières sont divisés entre les produits rangés dans la catégorie XII du tarif douanier qui concernait les céréales et d'autres denrées alimentaires de première nécessité et les produits de la gabelle<sup>54</sup>. Cette dernière existait sous la forme d'une charge vénale concédée contre le paiement d'un loyer mais son étendue territoriale était limitée du fait qu'en la matière les duchés de Savoie et d'Aoste, le comté de Nice, la principauté d'Oneglia et l'île de Sardaigne bénéfi-

<sup>51</sup> Ibid., pp. 7-23.

<sup>52</sup> T. Couzin, *Originalité en politique: le cas du Piémont dans la naissance de l'Italie (1831-1848)* cit., pp. 62-64.

<sup>53</sup> G. Felloni (a cura di), *Stipendi e pensioni dei pubblici impiegati negli Stati sabaudi dal 1825 al 1859*, «Archivio

economico dell'unificazione italiana», Serie I, Volume X, fascicolo II, Roma, 1960, pp.53-55 et 79-82.

<sup>54</sup> T. Couzin, *Originalité en politique: le cas du Piémont dans la naissance de l'Italie (1831-1848)* cit., pp. 145-147.



ciaient d'un statut spécial. Elle avait le privilège de la perception des taxes sur les abats, peaux et viandes, ainsi que sur le vin, l'eau de vie et la bière<sup>55</sup>.

De fait dans le calcul du mercantilisme la concurrence entre Etats supposait que tout ce par quoi un Etat s'enrichit devait être prélevé sur la richesse des autres Etats. Le stock monétaire répondait à la même logique: la quantité d'or en était supposée fixe dans le monde. Ainsi une telle conception supposait l'existence d'un équilibre entre les Etats. Sans doute plus solidement que le traité de Westphalie, le congrès de Vienne inaugura la forme moderne de la diplomatie par laquelle devenait possible de poser une limite au pouvoir externe qui rendait réalisable l'objectif illimité de l'Etat dans l'ordre interne de la population<sup>56</sup>. Celle-ci atteignait presque 5 millions d'habitants en 1848<sup>57</sup>. Un regard sur le mouvement des prix des denrées alimentaires sur le marché de Turin montre toutefois que l'idéal d'un prix juste devait certes compter avec les facteurs externes des conjonctures mais surtout avec l'intervention interne des pouvoirs publics. L'évolution des prix du froment, du maïs, du riz, du seigle et de l'avoine fut stable au cours des années considérées ici mais subit une hausse importante en 1847. Pour autant cette crise ne fut pas répercutée sur le prix du pain qui dépendait de la persistance de l'administration de l'annone. Le prix de la viande de veau resta également stable dans la mesure où les abattoirs étaient sous la tutelle de la municipalité<sup>58</sup>. En 1848 le consul de France à Turin fit ainsi un rapport qui contenait, outre des nouvelles sur les chambres de d'agriculture et de commerce dans les Etats sardes, une enquête sur le travail et les salaires des ouvriers agricoles et industriels au Piémont, et une note sur la situation sanitaire<sup>59</sup>.

L'Occidental est cet homme inquiet en quête de justification de sa propre histoire<sup>60</sup> pour lequel le temps qui travaille est de l'argent. Par conséquent les capitaux dormants étaient les placements qui satisfaisaient au besoin de sécurité. Avec l'avènement de la société bourgeoise optimiste et sûre d'elle-même les capitaux génois trouvèrent à s'employer dans l'industrie et les banques d'Etat participèrent à la

<sup>55</sup> G. Felloni, *Le entrate degli Stati sabaudi dal 1825 al 1860*, «Archivio economico dell'unificazione italiana», Serie I, Volume IX, fascicolo 5, Roma, 1958, p. 10.

<sup>56</sup> M. Foucault, *Naissance de la biopolitique*, Gallimard-Seuil, Paris, 2004, pp. 8-9 et 54-55.

<sup>57</sup> G. Melano, *La popolazione di Torino et del Piemonte nel secolo XIX*, Istituto per la storia del Risorgimento italiano.

Comitato di Torino, Torino, 1961, p. 65.

<sup>58</sup> G. Felloni, *I prezzi sul mercato di Torino dal 1815 al 1890*, «Archivio economico dell'unificazione italiana», Volume V, Fascicolo II, Roma, 1957, pp. 15-22.

<sup>59</sup> G. P. Nitti (a cura di), *Fonti consolari francese sull'economia italiana dal secolo XIX cit.*, p. 68.

<sup>60</sup> M. Eliade, *Le mythe de l'éternel retour. Archétypes et répétitions*, Gallimard, Paris, 1969, pp. 184-187.

démocratisation de l'épargne<sup>61</sup>. Avec le changement d'échelle et l'ouverture de l'aventure péninsulaire c'est d'abord à Gênes que se trouva uni une conjonction entre les patriotes et les exigences des marchands en quête d'un marché de plus en plus étendu<sup>62</sup>. Le Piémont ne fut cependant pas en reste puisque l'échec de la société pour la banque d'Italie fut notifiée dans la *Gazzetta Piemontese* du 11 mars 1850 dont les principaux promoteurs avaient pourtant été le financier Giuseppe Silvani, président du sénat, et Giuseppe Manno, président de la cour d'appel du Piémont<sup>63</sup>. Quant à la présence d'étrangers dans le capital des instituts de crédit, quoique elle ait pu être nombreuse<sup>64</sup> il n'est pas sûr que cela rompit dans la période considérée avec l'industrialisation engagée par l'Etat savoisien tout au moins avant sa décisive mais résistible mutation italienne sous Victor-Emmanuel II<sup>65</sup>.

<sup>61</sup> J. G. Da Silva, *Banque et crédit en Italie au XVIIème siècle* cit., p. 723.

<sup>62</sup> E. Sereni, *Mercato nazionale e accumulazione capitalistica nella Unità italiana*, «Studi Storici», 1960, 3, pp. 513-568.

<sup>63</sup> E. Rossi, G. P. Nitti (a cura di), *Banche, governo e parlamento. Fonti documentarie (1843-1861)* cit. pp. 275-276.

<sup>64</sup> G. Doria, *Investimenti e sviluppo economica a Genova alla vigilia della prima guerra mondiale* cit., p.42.

<sup>65</sup> G. Mori, *Industrie senza industrializzazione. La penisola italiana dalla fine della dominazione francese all'unità nazionale (1815-1861)*, «Studi Storici», 1989, 3, pp. 603-635.

Claudio Mancuso

## PALERMO IN CAMICIA NERA. LE TRASFORMAZIONI DELL'IDENTITÀ URBANA (1922-1943)

Il 30 ottobre 1926, Benito Mussolini, parlando a Reggio-Emilia durante una delle sue numerose visite alle città italiane, affermava solennemente:

Bisogna che noi creiamo; noi di questa epoca e di questa generazione, perché a noi spetta il rendere, vi dico, in dieci anni irriconoscibile fisicamente e spiritualmente il volto della Patria. Fra dieci anni, o camerati, l'Italia sarà irriconoscibile<sup>1</sup>.

Effettivamente la dittatura fascista riuscì nell'intento di trasformare la fisionomia del Paese, sia da un punto di vista estetico sia da un punto di vista morale. Tuttavia, trasformare il volto della patria significava trasformare innanzitutto le singole realtà locali: la città<sup>2</sup>, dunque, diventava la fucina ideale dove costruire, plasmare, inventare la nuova immagine, la nuova identità dell'Italia fascista. Lo spazio urbano infatti veniva direttamente identificato con l'idea di modernità, ed era nelle trasformazioni 'fisiche e spirituali' della città che si materializzavano gli emblemi della nuova liturgia fascista, del nuovo culto littorio<sup>3</sup>. Era all'interno della cornice municipale che il regime voleva «rendere – come affermava Antonio Sant'Elia – il mondo delle cose una proiezione diretta del mondo dello spirito»<sup>4</sup>.

Alla luce di queste riflessioni, appaiono più chiare le motivazioni per cui, come afferma Emilio Gentile,

per due decenni, sotto il governo fascista, le piazze d'Italia, dalle grandi città ai piccoli paesi, furono trasformate in un unico, immenso scenario dove milioni di persone celebravano, con una simultanea coralità, scandita da un ritmo continuo, le feste della nazione, gli anniversari del regime, le vittorie della "rivoluzione", il culto dei caduti, la glorificazione degli eroi, la consacrazione dei simboli, le apparizioni del duce. Molte altre cerimonie, adunate, parate,

\* Sono indicate di seguito le abbreviazioni utilizzate: Acs, *Archivio centrale di Stato*; Asep, *Archivio storico comunale di Palermo*; Bcrs, *Biblioteca centrale della Regione Siciliana*; Gil, *Gioventù Italiana del Littorio*; Pnf, *Partito Nazionale Fascista*.

<sup>1</sup> B. Mussolini, *Scritti e discorsi dal 1925*

al 1926, Hoepli, Milano, 1934, p. 454.

<sup>2</sup> Cfr. R. Mariani, *Fascismo e "città nuove"*, Feltrinelli, Milano, 1976.

<sup>3</sup> Cfr. E. Gentile, *Il culto del littorio. La sacralizzazione della politica nell'Italia fascista*, Laterza, Roma-Bari, 2001.

<sup>4</sup> A. Sant'Elia, *Manifesto dell'architettura futurista*, «Lacerba», n. 10 (1914).

mostre e pellegrinaggi d'occasione moltiplicavano il ciclo annuale dei riti di massa del regime fascista. Popolo e paese furono avvolti in una fitta rete di simboli, che abbracciava l'urbanistica e il paesaggio, le macchine e i monumenti, l'arte e il costume, gli abiti e i gesti, imprimendo ovunque e su tutto, dallo stemma dello Stato ai tombini di strada, l'emblema del fascio littorio<sup>5</sup>.

La potente macchina culturale del regime, per modificare il senso di autopercezione della comunità urbana e quindi per rimodellare il volto della città, si servì di repertori simbolici preesistenti, come quelli che facevano riferimento all'epopea risorgimentale o agli avvenimenti della Grande Guerra. Tali repertori, dopo l'innesto dei rituali littori, furono spogliati del loro capitale simbolico e inseriti nella nuova cornice celebrativa della rivoluzione fascista. In questo modo lo slancio sincretico e totalitario del regime permetteva che la religione della patria venisse assorbita dal culto del littorio, progressivamente instaurato e istituzionalizzato come liturgia di Stato.

Se nel corso dell'età liberale furono le lotte risorgimentali a essere assunte come modello rappresentativo di tutte le lotte nazionali, con la fine della Grande Guerra il paradigma patriottico di riferimento divenne quello degli eroi caduti nelle trincee per la vittoria. Questo stesso repertorio simbolico fu progressivamente sostituito, con l'avvento del regime, dal culto tributato ai martiri della rivoluzione fascista, veri eredi e depositari delle tradizioni patriottiche precedenti. Le icone simboliche del Risorgimento, prima, e della Grande Guerra, dopo, furono così rimpiazzate con quella della marcia su Roma. I fatti accaduti il 28 ottobre 1922 divennero allora il nucleo simbolico di riferimento del nuovo orientamento verso una concezione della storia come appartenente al presente<sup>6</sup>, fortemente voluta dalla cultura fascista. Le date che celebravano gli avvenimenti e la storia della rivoluzione fascista (dal 28 ottobre, appunto, al 9 maggio, dal 23 marzo al 21 aprile) finirono per sostituirsi (e lo si può notare dalla frequenza di tali ricorrenze nelle date di inaugurazione di palazzi, edifici pubblici, monumenti o lapidi) alle date che celebravano gli eventi storici dell'Italia liberale. Il fascismo aveva ormai imposto il suo marchio sul volto delle città italiane.

Ancora una volta, dunque, al centro della scena si staglia la questione del rapporto tra rappresentazione della storia e formazione della coscienza storica: il passato, con i suoi miti e la sua eredità simbolica, viene utilizzato come fattore di legittimazione della situazione politica e culturale del presente, in questo caso rappresentato dalla rivoluzione fascista.

Cercare di ricostruire le complesse strategie di ridefinizione, fisica e simbolica, del tessuto urbano messe in atto dal regime nelle singo-

<sup>5</sup> E. Gentile, *Il culto del littorio* cit., p. VII.

<sup>6</sup> Cfr. C. Fogu, *Fare la storia al presente*.

*Il fascismo e la rappresentazione della Grande Guerra*, «Memoria e Ricerca», n. 7 (2001), pp. 49-67.

le città italiane – spostandosi dunque da una prospettiva nazionale a una prospettiva locale – può essere utile per valutare in che modo le direttive generali del Pnf trovarono ricezione e concreta attuazione a livello municipale. Il confronto tra le singole realtà locali permette, tra l'altro, di delineare in maniera più completa le modalità attraverso cui la propaganda fascista trasformò effettivamente il volto dell'Italia e degli italiani. Per Palermo, si cercherà di ricostruire nelle pagine che seguono la politica dell'immagine messa in atto dalle autorità fasciste, prendendo in considerazione, innanzitutto, l'aspetto legato alle profonde trasformazioni toponomastiche, quindi i processi di monumentalizzazione dello spazio pubblico e dell'arredo urbano (sia per quanto riguarda il complesso programma di opere pubbliche<sup>7</sup>, sia per quanto riguarda invece la creazione di veri e propri luoghi della memoria, con la sacralizzazione del territorio urbano), e, per ultimo, la finora inedita questione della diffusione delle scritte murali all'interno della città.

### **1. Le nuove strategie del consenso: la toponomastica urbana nel ventennio fascista**

L'avvento del regime fascista rappresentò per il sistema toponomastico della città un periodo di deciso cambiamento rispetto alla politica culturale sviluppatasi nel corso del cinquantennio liberale<sup>8</sup>. Il fascismo infatti «diede particolare impulso alle intitolazioni desunte dalla guerra 1915-1918 e, naturalmente, dalla propria epopea in atto, perseguendo così il progetto di suggerire una linea legittimatrice e nobilitante che, senza soluzione di continuità, partiva dall'unificazione attuata dalla monarchia e, attraverso la recente guerra, trovava nel regime il proprio coronamento»<sup>9</sup>. All'orizzonte simbolico fino ad allora dominante, quello della mitologia risorgimentale, si andarono progressivamente sovrapponendo nuovi linguaggi, nuovi rituali, nuove rappresentazioni ideologiche più funzionali alle esigenze della pedagogia politica fascista.


La prima significativa testimonianza delle trasformazioni indotte dal regime nell'immaginario collettivo municipale è rappresentata dalle attribuzioni onomastiche registrate tra il 1922 e il 1943 (Fig. 1). Da questi dati ci si rende immediatamente conto di come, ancora una

<sup>7</sup> La tematica legata alle opere pubbliche realizzate a Palermo dalla dittatura fascista presenta, peraltro, degli ottimi contributi di cui si darà indicazione successivamente.

<sup>8</sup> A proposito dei rituali celebrativi messi in atto all'interno dello scenario urbano palermitano durante l'età liberale, cfr. C. Mancuso, *Miti del Risorgi-*

*mento a Palermo. Spazi urbani e simbologie patriottiche (1860-1911)*, «Mediterranea. Ricerche storiche», n. 11 (2007), pp. 545-576, on line sul sito [www.mediterranearicerchestoriche.it](http://www.mediterranearicerchestoriche.it).

<sup>9</sup> S. Raffaeli, *I nomi delle vie*, in M. Isnenghi (a cura di), *I luoghi della memoria. Simboli e miti dell'Italia unita*, Laterza, Roma-Bari, 1996, p. 229.

**Fig. 1 – Attribuzioni onomastiche nella città di Palermo (1922-1943)**<sup>10</sup>

volta, le politiche di rimodellamento dello spazio pubblico si riflettano significativamente nei nomi dati alle vie e alle piazze della città.

Il primo importante elemento che emerge riguarda il ruolo di premienza svolto dalla memoria legata alla Grande Guerra nella scelta delle nuove intitolazioni da attribuire. Odonimi quali Piave, Pasubio, Isonzo, Montegrappa, Col della Berretta, Vittorio Veneto o IV Novembre – per citarne solo alcuni – rendevano presente nell'immaginario urbano il ricordo delle trincee e delle grandi battaglie, mentre quelli di Antonino Cascino, Enrico Toti, Eugenio Di Maria, Euclide Turba o Luigi Giannettino rievocavano quotidianamente il sacrificio dei caduti per la vittoria della patria<sup>11</sup>. L'esperienza della prima guerra mondiale fu dunque attualizzata all'interno dello scenario urbano, divenendo in questo

<sup>10</sup> I dati delle tabelle presenti in questo paragrafo del saggio sono stati elaborati a partire dalle seguenti fonti: Ascp, *Atti del Consiglio Comunale (1922-1943)*; Comune di Palermo. Ripartizione statistica e censimenti, *Stradario storico*, Palermo, 2003; M. Di Liberto, *Le vie di Palermo. Stradario storico toponomastico*, Flaccovio, Palermo, 2006; A. Muccioli, *Le strade di Palermo*, Newton & Compton, Roma, 1998.

<sup>11</sup> Si tratta di soldati e ufficiali dell'esercito italiano che caddero durante i combattimenti della prima guerra mondiale. In particolare: Antonino Cascino, gene-

rale divisionario del II corpo d'armata del Regio Esercito Italiano, cadde presso il Monte Santo di Gorizia il 29 settembre 1917; Enrico Toti, bersagliere volontario, morì nei pressi di Monfalcone il 6 agosto 1916; Eugenio Di Maria, generale della Brigata Sassari, fu colpito a morte a Casera Zesio, sulle alture dell'altipiano di Asiago, il 27 giugno 1916; Euclide Turba, generale della Brigata Perugia, cadde nei pressi di Monte Castel Gomberto il 23 novembre 1917; Luigi Giannettino, soldato del V reggimento di fanteria, venne ucciso a Valle Duca il 18 dicembre 1917.



modo parte integrante della nuova coscienza collettiva. Così, come già accaduto nel passato liberale, furono le strade e le piazze della città a diventare i luoghi privilegiati, gli altari della patria, dove il regime celebrava i rituali dettati dalla nuova etica della guerra e dove ogni cittadino aveva la possibilità di onorare i combattenti per le lotte nazionali.

Questa importanza attribuita dal fascismo alla memoria legata alla Grande Guerra ebbe come conseguenza anche la progressiva trasformazione del senso di percezione della tradizione risorgimentale. In particolare, l'aspetto che influi maggiormente in questo processo riguardava il rapporto di continuità epocale che si volle istituire tra il fascismo, la prima guerra mondiale e il Risorgimento. Il gruppo di odonimi legato al ricordo di Garibaldi, dei Mille e dei tanti eroi che parteciparono alle battaglie per l'unificazione italiana appare ancora consistente, ma non più prevalente come era accaduto nei primi cinquant'anni di vita liberale. La mitologia dell'epopea risorgimentale venne infatti progressivamente assorbita dalla nuova religione civica fascista. Durante il ventennio, ad esempio, le autorità locali favorirono l'affermarsi di una particolare attenzione verso le famiglie di eroi che nelle battaglie risorgimentali sacrificarono i propri figli alla patria. È così che trovarono spazio le intitolazioni dedicate ai fratelli Campo, ai fratelli Orlando<sup>12</sup> e ai fratelli Bronzetti, tutti protagonisti delle lotte per l'indipendenza e l'unificazione dell'Italia.

Ormai risultava quanto mai chiaro come la nuova liturgia fascista avesse trovato la sua piena e completa canonizzazione anche nell'immaginario comunale. Il culto del littorio, nelle sue diverse manifestazioni, finiva così per monopolizzare e contaminare l'intero orizzonte simbolico municipale. Innanzitutto attraverso la consistente affermazione di un processo di africanizzazione della toponomastica stradale in chiave fortemente coloniale. «Toponimi esotici di città, contrade e regioni africane, cognomi di eroi immolatisi sulla via dell'impero e nomi di luoghi d'arme dall'eco squillante di retorica militaresca impregnarono [...] il panorama urbano delle vie e delle piazze»<sup>13</sup>. Così, soprattutto a partire dal 1936, tra le intitolazioni onomastiche ricorrono i nomi del Duca degli Abruzzi, dei generali Giuseppe Arimondi e Giovanni Battista Ameglio, di Vittorio Bottego e dei maggiori Tommaso De Cristoforis e Giuseppe Galliano<sup>14</sup>, ma anche quelli di

<sup>12</sup>Per un approfondimento dell'attività svolta dai fratelli Orlando, cfr. O. Cancila, *I Florio. Storia di una dinastia imprenditoriale*, Bompiani, Milano, 2008.

<sup>13</sup> N. Labanca, *L'Africa italiana* in M. Isnenghi (a cura di), *I luoghi della memoria* cit., p. 281.

<sup>14</sup> Luigi Amedeo di Savoia, duca degli Abruzzi, morì il 18 marzo 1933 in Somalia, a Jawhar; Giuseppe Arimondi,

generale di divisione del Regio Esercito Italiano, cadde ad Adua il 1° marzo 1896; Giovanni Battista Ameglio fu generale nella guerra italo-turca nel 1911; Vittorio Bottega morì a Daga Roba, in Etiopia, il 17 novembre 1897; Tommaso De Cristoforis fu ucciso a Dogali il 26 gennaio 1887; Giuseppe Galliano, infine, cadde durante la battaglia di Adua il 1° marzo 1896.

Adua, Dogali o Amba Alagi<sup>15</sup>, per ricordare soltanto alcune tra le numerose attribuzioni.

In secondo luogo, le nuove strategie del consenso passavano attraverso il diretto riferimento a figure simboliche, personaggi, martiri e gerarchi del fascismo. I nomi di Arnaldo Mussolini, Luigi Razza, Armando Casalini o Gigino Gattuso<sup>16</sup> divennero i nuovi protagonisti del palcoscenico urbano<sup>17</sup>. Particolarmente numerosi, poi, i rimandi nazionalistici. Le vie di Palermo videro l'affollarsi, in quegli anni, dei nomi delle principali città italiane e dei personaggi più famosi della storia del Paese, con un particolare riguardo verso le grandi figure dell'arte e della letteratura. In questo gruppo di odonimi, è interessante sottolineare la presenza di un consistente sottogruppo di attribuzioni legate all'orizzonte simbolico-culturale dell'irredentismo. Nella toponomastica palermitana trovarono così spazio anche i nomi di Guglielmo Oberdan, Cesare Battisti, Nazario Sauro o quelli di alcune città simbolo, da questo punto di vista, come Trento, Trieste, Zara, Fiume e Pola.

Tuttavia, in questo processo di autolegittimazione, la nuova pedagogia fascista si servì anche dei riferimenti alle glorie dell'antichità classica, e romana in particolare, com'è dimostrato, ad esempio, dall'intitolazione della piazza della Stazione ferroviaria centrale a Giulio Cesare. Allo stesso modo, funzionali agli obiettivi della propaganda fascista sono pure i membri della dinastia sabauda. Significative, ad esempio, le attribuzioni, nell'aprile del 1936, alle principesse Giovanna, Mafalda, Maria e Iolanda e al principe Umberto.

Infine, nell'ottica del nuovo culto tributato agli eroi e ai martiri caduti per la patria, il regime impose, subito dopo l'entrata in guerra dell'Italia, l'intitolazione di strade e piazze cittadine ai primi caduti italiani del secondo conflitto mondiale. A questo proposito, si riporta come esempio l'attribuzione di una via al tenente Giovanni Ingrao nel 1940<sup>18</sup>. Ovviamente questa operazione di propaganda fu interrotta nel luglio del 1943 dallo sbarco degli Alleati in Sicilia.

All'interno di questo clima improntato al conformismo e al totalitarismo è possibile comunque notare la presenza di un forte filone localistico – poco più di una trentina di odonimi – che forse va interpreta-

<sup>15</sup> Gli odonimi, in questo caso, fanno riferimento alle più celebri battaglie combattute dalle truppe italiane nella colonizzazione dell'Africa Orientale.

<sup>16</sup> Arnaldo Mussolini era il fratello minore del duce, Luigi Razza fu ministro del governo fascista, Armando Casalini e Gigino Gattuso furono martiri fascisti.

<sup>17</sup> Riteniamo particolarmente interessante sottolineare come la quasi totalità di questi odonimi continui a essere presente anche nell'attuale sistema toponomastico cittadino.

<sup>18</sup> Tenente di vascello, Giovanni Ingrao cadde il 22 giugno 1940 presso Costa Ligure.

to come un estremo rigurgito autonomistico concesso dal regime ai palermitani, oppure, meglio, come l'operazione di controllo e di filtraggio compiuta dalla dittatura anche delle secolari istanze autonomistiche isolane.

La maggior parte delle intitolazioni che rimandano a personaggi, fatti e luoghi della prima guerra mondiale è concentrata soprattutto all'interno di tre dei nuovi quartieri fatti costruire dall'amministrazione palermitana durante il ventennio fascista: i quartieri Medaglie d'Oro<sup>19</sup>, Mendola e Littorio<sup>20</sup>. Gli odonimi con accezione marcatamente nazionalistica sono invece più numerosi nelle aree del centro storico, mentre le attribuzioni legate ai Savoia, così come quelle che rimandano all'antichità classica, trovano spazio nelle strade di Mondello. Per tutte le altre categorie di intitolazioni non si sono invece individuate significative concentrazioni urbane.

Se abbandoniamo per un attimo la prospettiva più strettamente urbanistica e consideriamo piuttosto le date di attribuzione degli odonimi considerati, il periodo nel quale si situano con maggiore frequenza le intitolazioni risulta comprendere il decennio centrale di vita del regime, ovvero gli anni Trenta come si può desumere chiaramente dalla Tab. I.

Nella maggior parte dei casi, gli odonomi analizzati furono attribuiti alle strade e ai quartieri di nuova costruzione. Non mancano tuttavia alcuni cambiamenti significativi, che interessarono soprattutto le intitolazioni delle vie e delle piazze del centro storico palermitano (Tab. II). Anche in questo caso si evidenzia una prevalenza del filone rappresentativo legato alla prima guerra mondiale e al nazionalismo.

Sempre in tema di toponomastica urbana, si è poi rilevata particolarmente interessante l'analisi delle attribuzioni assegnate dal regime ai nuovi Gruppi Rionali<sup>21</sup>, ovvero alle sezioni di quartiere della Casa del Fascio. Tra queste, numerose furono quelle che rimandavano a personaggi della prima guerra mondiale (generale Antonino Cascino, generale Armando Diaz, Filippo Corridoni, Enrico Toti, generale Eucli-

<sup>19</sup> «A sud-ovest della città si è sviluppato in questi ultimi anni un importante quartiere compreso tra la via Brasa e la via Porcelli alla Paglia, la cui arteria principale è la via Piave lunga m. 426,80 e larga m. 12,00 e le cui traverse [...] portano i nomi di gloriosi Italiani caduti in guerra e decorati con medaglie d'oro al valor militare». Ascp, *Lavori Pubblici*, sez. B-3, n. 1034 (1939).

<sup>20</sup> Cfr. Ascp, *Lavori pubblici*, sez. B-2, n. 775 (1933-1940); sez. B-3, n. 1034 (1939).

<sup>21</sup> Le uniche sedi di Gruppi Rionali palermitani costruite *ex novo* dal regime furono quelle intitolate al generale Antonino Cascino (inaugurata nell'ottobre 1940) e a Carlo Amato (inaugurata nel 1941). Per le sedi degli altri Gruppi Rionali, invece, vennero scelti degli edifici preesistenti, riadattati alla nuova destinazione. Del resto, anche per la Casa del Fascio di Palermo la federazione non aveva una sede propria ma era alloggiata presso Palazzo Riso (vicino il Municipio), presa in affitto nel 1933.

**Tab. I – Frequenza cronologica delle attribuzioni onomastiche a Palermo (1922-1943)**

<i>Date di attribuzione</i>	<i>Numero di attribuzioni</i>
1922 - 1933	33
1934 - 1939	40
1940 - 1943	11

**Tab. II – Principali cambiamenti onomastici a Palermo (1922-1943)**

<i>Odonimi dell'età liberale</i>	<i>Odonimi del ventennio fascista</i>
discesa san Rocco	via Venezia
via Formai	via Bari
via Stazzone	via Torino
piazza della Stazione Centrale	piazza Giulio Cesare
via Lincoln	via Amedeo d'Aosta
via Montevergini	via Armando Casalini
via Polacchi	via Francesco Guardione
via Acquisanta	via comandante Simone Guli
via Villarosa	via generale Vincenzo Magliocco
via Brydone	via tenente Giovanni Ingrao

de Turba, generale Eugenio Di Maria, Francesco Baracca e Giovanni Borgeese); alcune attribuzioni riguardavano invece l'orizzonte simbolico dell'irredentismo (Nazario Sauro e Guglielmo Oberdan), così come diversi furono i Gruppi Rionali intitolati, nel corso del Ventennio, a martiri fascisti (Silvio Lombardi, Amos Maramotti, Armando Casalini, Ettore Buriani, Domenico Perricone, Giulio Giordani e Carlo Amato) e a personaggi comunque legati al fascismo (come Athos Poli, scienziato che aderì alle leggi razziali)<sup>22</sup>.

Il cambiamento simbolico imposto dal regime fascista all'immaginario municipale appare evidente anche dalle intitolazioni relative agli edifici pubblici urbani, come scuole e aule scolastiche, caserme ed impianti sportivi, ospedali e colonie estive. Sul fronte delle scuole il quadro delle attribuzioni è abbastanza diversificato<sup>23</sup>. Assai significati-

<sup>22</sup> Cfr. Ascp, *Lavori pubblici*, sez. B-3, n. 1027 (1937).

<sup>23</sup> Cfr. Ascp, *Lavori pubblici*, sez. B-2, n. 795 (1938).

ve appaiono innanzitutto le intitolazioni riferite a personaggi ed eventi legati all'epopea fascista. Tra queste si riportano quelle delle scuole "XXVIII ottobre" di via Sciuti, "Luigi Razza" di via Archirafi (inaugurata il 21 aprile 1936), "Francesco Orestano" di via Conte Federico (inaugurata il 28 ottobre 1932), "Carlo Amato" di via Uditore (intitolazione quest'ultima del 28 ottobre 1933), e ancora delle scuole "Michele Bianchi" di via Caltanissetta (inaugurata il 28 ottobre 1935), "Giovanni Berta" di via Isonzo (inaugurata nell'ottobre 1933), "Nicola Bonservizi" (inaugurata il 21 aprile 1934), e infine "Giulio Giordani" di via San Lorenzo (inaugurata il 28 ottobre 1935)<sup>24</sup>. Accanto ai nomi dei martiri e dei gerarchi del regime trovano poi spazio anche le intitolazioni riferite alla monarchia sabauda (Vittorio Emanuele III e Maria Pia di Savoia), alla storia locale (Giacomo Serpotta, Ragusa Moleti, Alessio Narbone, Camillo Randazzo), nonché quelle dedicate a personaggi illustri della patria (Antonio Rosmini, San Domenico Savio), oltre, naturalmente, a quelle in onore delle medaglie d'oro al valore, con un particolare rilievo attribuito, ancora una volta, ai caduti per la patria (Giacomo Schirò), ma anche ai luoghi del primo conflitto mondiale (Montegrappa) e all'orizzonte simbolico dell'irredentismo (Trieste).

Identico paradigma di riferimento è stato riscontrato nelle intitolazioni delle aule scolastiche. Interessante, in questo senso, il caso delle aule dell'edificio scolastico sito presso il Palazzo di Cesarò in via Vittorio Emanuele, che, nel 1931, furono appunto consacrate alla memoria dei caduti della prima guerra mondiale (Bottalla, sottoufficiale Bellanca, tenente Mancino, tenente Arcoleo, sottotenente Giaimo, tenente Schiavo e sottoufficiale Ferro Longri).

Per quanto riguarda invece il quadro relativo alle intitolazioni degli impianti sportivi, due esempi risultano quanto mai significativi<sup>25</sup>. Il 24 gennaio 1932, in sostituzione del vecchio campo sportivo "Ranchibile", fu inaugurato il nuovo stadio comunale con la denominazione di "Stadio Littorio". Nel 1936 le autorità fasciste decisero di cambiare il nome dell'impianto, intitolato così a Michele Marrone, militare dell'esercito caduto nella guerra civile spagnola. Il secondo esempio riguarda invece la palestra di ginnastica costruita in piazza Magione nel 1934, che fu dedicata a Gigino Gattuso, martire fascista ucciso nell'aprile del 1921.

Tra le infrastrutture costruite dal regime per l'infanzia ricordiamo le denominazioni della Colonia Marina "Arnaldo Mussolini", dell'Isti-

<sup>24</sup> Alcune precisazioni relative alle intitolazioni presentate: il XXVIII ottobre fa ovviamente riferimento alla marcia su Roma; di Luigi Razza si è già detto in precedenza; il palermitano Francesco Orestano fu intellettuale e filosofo vicino al fascismo; Carlo Amato, Giovanni

Berta, Nicola Bonservizi e Giulio Giordani furono martiri fascisti; Michele Bianchi, infine, fu il primo segretario del Pnf.

<sup>25</sup> Cfr. Ascp, *Lavori pubblici*, sez. B-3, n. 1029 (1937).

tuto di Puericoltura “Vittorio Emanuele III” e della Casa della Madre e del Bambino “Maria Pia di Savoia”, quest’ultima inaugurata il 30 ottobre 1937.

Relativamente invece all’edilizia sanitaria e assistenziale il quadro risulta abbastanza vario. Il nuovo sanatorio della città fu intitolato a Gian Filippo Ingrassia, noto medico palermitano; l’ospedale psichiatrico porta il nome di Pietro Pisani, neuropatologo siciliano che diresse il manicomio sin dalla sua fondazione; il consorzio antitubercolare fu dedicato a Paolo Wedekind, importante banchiere dell’epoca, strettamente legato al regime fascista<sup>26</sup>; infine, uno dei padiglioni dell’Aiuto Materno di via Noce venne intitolato alla Principessa di Piemonte.

Per ciò che concerne le attribuzioni assegnate alle caserme, il repertorio simbolico che prevale nettamente è quello della Grande Guerra, come dimostrano, ad esempio, le intitolazioni a Euclide Turba, Ciro Scianna, Antonino Cascino ed Eugenio Di Maria. Sempre restando in tema di edifici destinati alle forze dell’ordine, la nuova caserma dei Vigili del Fuoco<sup>27</sup> fu intitolata a un’altra medaglia d’oro al valore, Ignazio Caramanna<sup>28</sup>.

Interessanti, non soltanto da un punto di vista puramente statistico, anche le attribuzioni assegnate ai cinema e ai cine-teatri e alle arene costruiti o rinominati durante il ventennio. In questo caso i modelli simbolici di riferimento sono tratti dalla mitologia classica (Orfeo, Odeon, Trianon, Diana), dal filone fascista e nazionalistico (Dux, Vittoria, Impero, Savoia, Dante, Colajanni) e dalla storia locale (Finocchiaro, Massimo). Stesso discorso vale per gli alberghi edificati a Palermo in quegli anni (Patria, Vittoria).

La monarchia sabauda è ancora protagonista anche nell’intitolazione del dopolavoro ferroviario, dedicato al Principe di Piemonte. La nuova “Galleria delle Vittorie” fu invece dedicata alle vittorie patrie con un chiaro riferimento, in particolare, alla prima guerra mondiale ma anche alla appena conclusa guerra d’Etiopia, che aveva sancito la fondazione dell’Impero<sup>29</sup>.

L’ultimo riferimento toponomastico riguarda, infine, i moli della nuova stazione marittima palermitana, inaugurata il 28 ottobre 1936:

<sup>26</sup> Si ricordi che il Palazzo Wedekind a Roma, dal settembre 1943 fino alla liberazione della città, fu sede ufficiale dei Fascisti Romani.

<sup>27</sup> Cfr. Ascp, *Lavori pubblici*, sez. B-2, n. 772 (1930-1940); n. 774 (1933-1940); n. 782 (1935-1940).

<sup>28</sup> Comandante del Corpo dei Pompieri municipali di Palermo, Ignazio Caramanna si distinse per coraggio e abnegazione in occasione di un incendio

scoppiato in via Lattarini nel 1907.

<sup>29</sup> I riferimenti alla Grande Guerra e alla campagna etiopica appaiono evidenti anche dagli affreschi, realizzati da Alfonso Amorelli, che decoravano la Galleria. In particolare, è ancora quasi completamente visibile il dipinto, sul lato sinistro dell’ingresso principale (da via Maqueda), che rievoca la battaglia di Vittorio Veneto.



ancora una volta si afferma con forza la tradizione della prima guerra mondiale, con l'intitolazione delle banchine alle battaglie del Piave e di Vittorio Veneto.

## 2. La politica delle opere pubbliche

Il percorso attraverso le attribuzioni toponomastiche ha messo in evidenza, oltre a complesse strategie propagandistiche attuate dal regime nella costruzione di una nuova identità urbana, anche la realizzazione di un vasto piano di opere pubbliche<sup>30</sup>; un campo, pure questo, in cui il fascismo ha operato in profondità non solo a Palermo, ma in tutte le città italiane. Appare chiaro come le trasformazioni del volto della città non riguardano soltanto il livello, per così dire, semantico e linguistico delle assegnazioni toponomastiche, ma anche il livello estetico e urbanistico delle costruzioni architettoniche legate, appunto, alle opere pubbliche, da sempre, del resto, emblemi della potenza di uno Stato. L'urbanistica era ormai una delle preoccupazioni principali delle autorità fasciste, e «la politica dei lavori pubblici perseguita dal regime per motivi di ordine economico (si pensi al ruolo e quindi al peso economico dell'edilizia e all'intreccio rendita-profitto nell'ottica autarchica) e di ordine propagandistico (esigenza di fascistizzare sempre più vasti strati di popolazione)»<sup>31</sup> costituì uno degli aspetti in cui appare più manifesta l'eredità tramandata dalla dittatura. Pertanto, «negli anni del fascismo la città fu nel complesso investita da un flusso di lavori pubblici come non era mai accaduto nei sessant'anni precedenti»<sup>32</sup>, e fu dato avvio a una serie di interventi di demolizione, di ristrutturazione e di nuova edificazione proprio allo scopo di plasmare la nuova fisionomia della «Palermo littoria» e adeguare «questa regale metropoli di Sicilia agli attributi imprescindibili d'una grande città moderna»<sup>33</sup>.

Opere stradali, edifici scolastici, opere igieniche e sanitarie, opere idrauliche e marittime, opere di risistemazione dell'illuminazione pub-

<sup>30</sup> Per un ulteriore approfondimento della tematica relativa alle opere pubbliche promosse dal regime fascista a Palermo, cfr. V. Cammarata, *Architettura e opere pubbliche a Palermo 1930-40*, Novecento, Palermo, 1999; O. Cancila, *Palermo*, Laterza, Roma-Bari, 1999, pp. 391-409; L. Dufour, *Nel segno del littorio. Città e campagne siciliane nel Ventennio*, Edizione Lussografica, Caltanissetta, 2005; M. De Simone (a cura di), *Palermo: architettura tra le due guerre*,

Flaccovio, Palermo, 1987.

<sup>31</sup> E. Mantero, C. Bruni, *Alcune questioni di pratica professionale nel ventennio fascista*, in S. Danesi, L. Patetta (a cura di), *Il razionalismo e l'architettura in Italia durante il fascismo*, Edizioni La Biennale di Venezia, Venezia, 1976, p. 31.

<sup>32</sup> O. Cancila, *Palermo* cit., pp. 391-392.

<sup>33</sup> Acs, *Il Ventennale delle Opere Pubbliche in Palermo e Provincia* cit., in L. Dufour, *Nel segno del littorio* cit., p. 425.

blica, opere di bonifica e risanamento, edilizia popolare e altre opere pubbliche, insomma «ogni aspetto delle multiformi necessità sociali, estetiche ed igieniche di un grande centro urbano»<sup>34</sup>, nonché la realizzazione di un nuovo piano regolatore – assai urgente sia da un punto di vista economico-sociale sia da un punto di vista igienico-architettonico – divennero, insieme all'edilizia legata agli organi ufficiali del regime, le più importanti occasioni progettuali e di investimento per il capoluogo siciliano.

Ancora una volta la chiave di lettura dell'intervento del «piccone fascista» coniugava le ragioni della necessità a quelle della grandezza, le questioni più strettamente funzionali a quelle più esplicitamente propagandistiche. La funzione pubblica delle opere architettoniche non escludeva infatti la presenza di un messaggio ideologico. Era necessario che, «come avviene in ogni campo dell'attività del Regime, anche nello svolgimento del programma dell'edilizia delle comunicazioni si riconoscesse, tanto nell'imponente vastità delle opere, veramente degna di un Impero, quanto nell'ardimento delle concezioni, lo stile e lo spirito dinamico dell'Italia di Mussolini»<sup>35</sup>.

È dunque in quegli anni che a Palermo «furono demoliti con vero entusiasmo case, strade, isolati e addirittura interi quartieri per realizzare al loro posto» un nuovo tessuto urbano all'interno del quale inserire i nuovi «imponenti e rappresentativi centri direzionali» della società fascista, «capaci di impersonare il volto del progresso rivoluzionario»<sup>36</sup>. Furono così costruiti il nuovo Palazzo della Real Questura (28 ottobre 1931) in piazza della Vittoria, la nuova sede del Palazzo del Governo, con il completamento della sopraelevazione di Palazzo Comitini in via Maqueda<sup>37</sup>, e infine si avviarono i lavori, con la posa della prima pietra da parte del duce nell'agosto del 1937, per la costruzione del Palazzo di Giustizia, ubicato in piazza Vittorio Emanuele Orlando, su una parte del Bastione della Concezione, nei pressi di Porta Carini. Furono poi innalzati i centri di gestione del potere economico, con la realizzazione delle sedi dei principali istituti bancari, quali la Banca d'Italia (risalente al 28 ottobre 1930) in via Cavour e il Banco di Sicilia (inaugurato il 19 agosto 1937) tra le vie Roma, Zara e Malta, come pure il Palazzo del Provveditorato alle Opere Pubbliche (28 otto-

<sup>34</sup> Ibidem.

<sup>35</sup> N. Da Minervino, *Realizzazioni dell'Italia nuova. Edilizia delle comunicazioni*, «Le Vie d'Italia», A. XLI, n. 11 (1935), p. 825.

<sup>36</sup> F. Fatta, *L'immagine della città fascista tra rinnovamento e accademia attraverso i grandi Piani di intervento*, in M. De Simone (a cura di), *Palermo: architettura tra le due guerre* cit., p. 62.

<sup>37</sup> Nell'atrio porticato che segna l'ingresso al palazzo fu posta, nel 1931, una lapide che ricorda appunto il restauro e l'ampliamento dell'edificio che divenne – come recita il testo della lapide – «sede decorosa dei prefetti d'Italia e dei reggenti della Provincia preposti ad amministrare la cosa pubblica».

bre 1935) in piazza Verdi. È a queste costruzioni che il regime affidava la rappresentazione del nuovo senso dello Stato.

Negli stessi anni furono realizzati alcuni edifici essenziali per le infrastrutture comunicative, come il Palazzo delle Poste in via Roma, tra la via Epicarmo e la piazzetta Monteleone, la Stazione per le trasmissioni radiofoniche (entrata in funzione a partire dal 14 giugno 1931), il Palazzo delle Ferrovie (risalente al 28 ottobre 1931) in via Roma, lo scalo merci di piazza Giachery nel 1932, e infine la ristrutturazione del Porto a partire dal 1922, con la realizzazione dei pontili e l'edificazione della nuova stazione marittima (28 ottobre 1936).

A questo imponente gruppo di interventi bisogna aggiungere anche l'edilizia stradale, fondamentale per i traffici e i collegamenti urbani, con l'apertura di diverse nuove strade, tra cui, ad esempio, la via Archirafi – che divenne, tra l'altro, un'importante direttrice di espansione urbanistica – o l'inaugurazione della rotabile per Monte Pellegrino nel maggio del 1924, e soprattutto il completamento dell'ultimo tratto di via Roma, che comportò anche la realizzazione dell'ingresso monumentale sulla stessa via. Non vanno dimenticati, naturalmente, i giganteschi sventramenti attuati da 'sua maestà il piccone' nel centro storico palermitano, che determinarono la perdita di importanti testimonianze del patrimonio artistico-monumentale della città<sup>38</sup>.

Un altro rilevante capitolo di cospicui investimenti è quello relativo all'edilizia militare – un aspetto particolarmente caro ai gerarchi fascisti – con la realizzazione di importanti strutture, quali le sedi del Comando della Milizia e del Comando dell'Aeronautica, la Caserma dei Vigili del fuoco in via Scarlatti – la cui realizzazione venne completata nel 1936, mentre l'inaugurazione risale al 19 agosto 1937, durante la visita di Mussolini a Palermo –, la sede del Genio Civile, nonché l'aeroporto militare di Boccadifalco.

Durante il ventennio, inoltre, è opportuno ricordare la realizzazione di altre importanti opere celebrative come la Galleria delle Vittorie (inaugurata il 9 maggio 1937) tra le vie Maqueda, Napoli e Bari, e la Casa del Mutilato (inaugurata il 21 maggio 1939) in via Scarlatti, ma anche di altre tipologie di strutture, come il Macello comunale, il Mercato ittico alla Cala, il Consorzio Agrario in via Archirafi, il Dopolavoro ferroviario, la mensa dei Cantieri Navali e i Cantieri Roma all'Addaura.

Sul fronte invece dell'edilizia abitativa, la parte preponderante della ristrutturazione immobiliare venne gestita dall'iniziativa imprendito-

<sup>38</sup> Interi quartieri del centro storico come quello di San Giuliano, la Conceria, l'Olivella, l'Albergheria o lo Stazzone subirono l'opera devastatrice del picco-

ne demolitore del regime per fare posto alle nuove sedi dei centri direzionali della città.

riale privata. I nuovi complessi abitativi «furono ubicati nei lotti provenienti dal risanamento del centro storico (rioni Magione, San Giuliano, Palazzo Reale, Tavola Tonda, Mandrie), ma si costruì anche in periferia, dove talora gli edifici furono ultimati durante la guerra»<sup>39</sup>, e nelle borgate, che subirono proprio in quegli anni consistenti interventi di alterazione urbanistica. Furono realizzati da un lato nuovi quartieri, come il quartiere Zisa o il quartiere Noce, destinati alle fasce meno abbienti o recentemente inurbate e quindi caratterizzati da un'edilizia di tipo economico e popolare; dall'altro lato invece – soprattutto lungo l'asse di via Libertà – trovò spazio un'edilizia residenziale di tipo decisamente borghese. Ne è un esempio, anche se nel suo genere rimase un caso isolato, il quartiere-giardino Littorio, realizzato tra il 1927 e il 1932 nella parte finale di via Libertà.

Già in precedenza, parlando di toponomastica urbana, è stato fatto un primo riferimento alla costruzione di opere pubbliche legate all'impiantistica sportiva. È opportuno ricordare infatti come il regime, nel suo slancio totalitario, investì ingenti risorse a favore dell'incremento delle pratiche ginniche e sportive, progettando e realizzando importanti strutture, come stadi, palestre, colonie e circoli dove praticare diverse attività sportive. Furono così approntate le palestre di ginnastica di Villa Gallidoro, di piazza Magione e di via San Basilio; nell'area del parco della Favorita, oltre alla realizzazione dello Stadio Littorio si procedette al completamento del Circolo del Tennis; a Mondello, infine, furono costruiti i locali che ospitarono la colonia marina.

Diffuso riferimento è stato fatto, sempre nel paragrafo precedente, ai cospicui investimenti del regime sia nel campo dell'edilizia scolastica, con la realizzazione di numerose aule e plessi scolastici<sup>40</sup>, sia nel campo dell'edilizia per l'infanzia, in particolare con la realizzazione della sede della Casa della Madre e del Bambino. Per quanto riguarda invece il potenziamento, voluto dalle autorità fasciste, dell'edilizia sanitaria e assistenziale, sottolineiamo innanzitutto la costruzione dell'Ospedale Civico (1932), quindi del Policlinico universitario alla Feliciuzza, dell'Ospedale Cervello a Cruillas, e del sanatorio in corso Calatafimi, dell'Ospedale di Isolamento alla Guadagna, dell'Aiuto Materno, dell'Ospedale Militare e del Dispensario Antitubercolare. Sorsero, inoltre, durante gli anni della dittatura, anche numerose cliniche e case di cura a carattere privato in diverse parti della città.

Un breve accenno meritano pure le strutture per lo svago e l'intrattenimento, opera soprattutto dell'imprenditoria privata. In questo caso, si riportano come esempi i cine-teatri Dante in piazza Stazione

<sup>39</sup> O. Cancila, *Palermo* cit., p. 395.

<sup>40</sup> Sempre relativamente al settore dell'istruzione, si ricordi anche la costru-

zione degli istituti universitari di via Archirafi.

Lolli (ultimato nel luglio del 1940) e Finocchiaro in via Roma (ultimato tra il 1922 e il 1926), il Supercinema di via Cavour, l'Arena Trianon in via Rossini, il cinema Gaudium in via Almeyda, il cinema Orefeo in via Maqueda; ma è interessante ricordare anche la costruzione del castello Utveglio (completato nel 1934) sul Monte Pellegrino, quale sede di un casinò e di un albergo di lusso – sebbene tali strutture non entrarono mai in funzione.

Infine, la capillarità dell'azione urbanistica del regime emerge pure dall'attenzione rivolta all'edilizia per il culto, con la costruzione di numerose chiese all'interno del territorio cittadino. Si riportano di seguito alcuni esempi per rendere più chiara la dimensione del fenomeno: la chiesa di Maria SS. Assunta in via Mater Dei (inaugurata il 14 agosto 1934), la chiesa della Madonna di Fatima in via Terrasanta (risalente al 1936), la chiesa di S. Espedito in via Garzilli (inaugurata il 12 luglio 1936), la chiesa di Regina Pacis in via IV novembre (inaugurata il 28 ottobre 1936), la chiesa di S. Giovanni Bosco in via Messina Marine (inaugurata il 4 settembre 1939), la chiesa del Preziosissimo Sangue in corso dei Mille (inaugurata il 25 ottobre 1939), la chiesa di S. Oliva in corso Calatafimi (risalente anch'essa al 1939), la chiesa del Sacro Cuore di Gesù in via Noce (risalente al 1940), la chiesa della Madonna di Lourdes in via Marchese di Villabianca (risalente al 1941), e infine la chiesa di S. Luigi Gonzaga in via Ugdulena (inaugurata nel 1942).

Questo breve e sintetico excursus tra le opere pubbliche realizzate dal regime fascista a Palermo evidenzia come queste costituiscano da un lato un aspetto determinante della sua politica totalitaria, dall'altro un effettivo strumento di cambiamento del volto e dell'identità dello spazio urbano. Una trasformazione efficace che in molti casi continua a essere una pesante eredità. La costruzione di opere pubbliche – tema, del resto, ricorrente in maniera quasi ossessiva sia nelle orazioni e nei discorsi dei gerarchi fascisti durante le principali celebrazioni, con interminabili elencazioni degli edifici pubblici realizzati grazie alla volontà del fascismo, sia nelle pagine dei giornali, ricche di riferimenti e approfondimenti legati proprio a questo aspetto – permise infatti al regime di porre le basi per avviare quei processi culturali e simbolici molto più profondi che riguardano, come si vedrà tra breve, la costruzione di una nuova monumentalità fascista per l'intera città.

### **3. Gli emblemi del culto littorio: monumenti e lapidi**

Quello dei processi di monumentalizzazione del territorio cittadino è un altro fattore fondamentale di cui la fabbrica del consenso fascista fece ampio utilizzo per dare una nuova veste identitaria alla città. Il monumento, infatti, fu trasformato nel nuovo spazio sacro e sacralizzante per tutta la comunità urbana. Lapidi, iscrizioni, cippi monumentali insieme ai nuovi edifici celebrativi divennero i simulacri del

regime, gli idoli della religione fascista. «La simbologia cristiana della morte e della risurrezione, la dedizione alla nazione, la mistica del sangue e del sacrificio, il culto degli eroi e dei martiri, la “comunione” del cameratismo divennero gli ingredienti»<sup>41</sup> attraverso cui la monumentalità venne inserita come parte integrante del culto littorio.

Una prima area tematica sulla quale agì la nuova liturgia fascista riguarda i personaggi della storia palermitana. Nel 1933, in via Valenti, fu apposta una lapide celebrativa dello scultore palermitano Salvatore Valenti. Nel 1938, all'interno del Giardino Inglese, fu collocato un busto di Luigi Pirandello, noto scrittore siciliano. Tuttavia, il personaggio che più di ogni altro sembrava monopolizzare l'orizzonte simbolico della storia locale era Giuseppe Pitrè. Alla sua memoria furono dedicate due lapidi, collocate rispettivamente in via Collegio di Maria al Borgo (inaugurata nel 1924) e in piazza Sant'Oliva. Nella stessa piazza fu posto, nel 1928, un monumento in suo onore. L'epigrafe dedicatoria recita:

A / GIUSEPPE PITRÈ / CHE CON FERVIDO CUORE / RACCOLSE E  
ILLUSTRÒ CON / INTELLETTO SAGACE LE / TRADIZIONI ANTICHISSIME  
/ DI POESIA DI SAPIENZA DI VITA / DEL POPOLO SICILIANO / LA  
PATRIA / DEI SUOI GRANDI FIGLI / SUPERBA / 1928

Il secondo aspetto riguarda la rielaborazione della tradizione risorgimentale durante il ventennio fascista<sup>42</sup>. Nel corso del cinquantennio liberale l'eredità risorgimentale, e garibaldina in particolare, avevano rappresentato un punto di riferimento imprescindibile nella costruzione della nuova immagine unitaria della città. Anche il regime fascista, pertanto, per creare il proprio consenso, non poteva fare a meno di riferirsi a quel repertorio di significati così forte e così vicino alla sensibilità popolare, soprattutto a Palermo. Nel 1931 fu inaugurata, in corso Calatafimi, in occasione della donazione del palazzo alla provincia di Palermo, una lapide dedicata alla memoria dei fratelli Orlando, protagonisti delle lotte risorgimentali e strettamente legati al retaggio della memoria garibaldina. Tuttavia, il personaggio che trovava maggiore attenzione da parte della propaganda fascista in quegli anni era il colonnello garibaldino Luigi Tukory. Ovviamente la diffusione e l'esaltazione della figura del patriota magiaro era strettamente funzionale agli interessi delle diplomazie di Italia e Ungheria, che proprio in quegli anni rinsaldavano i loro legami politici<sup>43</sup>. Nel 1935, in occasione del 75° anniversario, della sua morte il comune palermitano decre-

<sup>41</sup> E. Gentile, *Il culto del littorio* cit., p. 29.

<sup>42</sup> A proposito della lettura in chiave fascista della memoria risorgimentale, cfr. M. Baioni, *Il Risorgimento in camicia*

*nera. Studi, istituzioni, musei nell'Italia fascista*, Carocci, Roma, 2006.

<sup>43</sup> Cfr. «L'Ora», 28 maggio 1935.



tò l'apposizione di una lapide, in corso Calatafimi, alla sua memoria. Dal testo della lapide, scritto in italiano e in ungherese, appare chiaro come ormai la retorica fascista avesse pienamente inglobato il registro mitologico risorgimentale:

TUKORY / TERSO SPECCHIO / DI DUE NAZIONI SORELLE / SALVE! /  
SALVE SPECCHIO / DELLA ROMANA GRANDEZZA / E DELL'OLOCAU-  
STO MAGIARO / IN TE L'ARDORE / PANNONICO / E L'ITALICA FIAMMA  
/ RIFLETTONO FUSI / LA LUCE FUTURA

Sempre al colonnello Tukory, oltre al monumento funebre in San Domenico fu poi eretto, nel 1937, un monumento celebrativo in uno dei più importanti templi del Risorgimento che si trovano a Palermo, ovvero all'interno della Villa Garibaldi.

In tema di risemantizzazione della memoria risorgimentale, risulta davvero interessante analizzare il caso della riconsacrazione del monumento alla libertà commemorativo del 27 maggio 1860, costruito a Palermo in occasione del cinquantesimo anniversario della liberazione della città dai Borbone. Verso la fine degli anni Venti, le autorità fasciste, volendo erigere un monumento ai Caduti siciliani durante la prima guerra mondiale, ma non disponendo dei fondi necessari per la sua realizzazione, pensarono di attribuirgli anche la funzione di altare commemorativo dei martiri della Grande Guerra. Fu così che il 4 novembre 1930<sup>44</sup>, in occasione del dodicesimo anniversario della vittoria del 1918, il monumento alla libertà fu consacrato con l'appellativo di "Monumento ai Caduti siciliani in guerra". Al di sopra dell'obelisco, inoltre, fu collocata una statua raffigurante la "Vittoria alata", mentre nel retrospetto del monumento furono apposte due lapidi laterali in marmo, che riportavano il bollettino della vittoria del generale Armando Diaz, e una targa centrale in bronzo con la seguente epigrafe:

AI CADUTI / DI SICILIA / PER LA PATRIA / MCMXV – MCMXVIII / 4  
NOVEMBRE MCMXXX

Il 4 novembre del 1931 l'ara votiva fu riconsacrata con la stessa denominazione dell'anno precedente, ma con l'aggiunta di una esedra semicircolare colonnata. Significative, durante la cerimonia inaugurale, le parole di Angelo Manaresi in rappresentanza del governo di Roma:

<sup>44</sup>È interessante sottolineare, a proposito di quella solenne cerimonia, quanto titolano le pagine del «Giornale di Sicilia» dell'epoca: «Palermo, in una superba manifestazione di fede, celebra il XII

Anniversario della Vittoria e saluta nei giovani fascisti la continuità eroica della Stirpe». Cfr. «Giornale di Sicilia», 5 novembre 1930.

Camerati! Noi vediamo espresso nelle austere linee di questo monumento, tutto un secolo di vittorie e di passione: è questa una grande rassegna di tutto l'esercito dei morti per la grande Italia; dai cospiratori lontani, che un secolo fa diedero sangue e vita nei carceri borbonici, alle camicie rosse garibaldine roventi di entusiasmo, ai morti tutti delle guerre fortunate o sfortunate del '48, del '49, del '59, del '60, del '66, del '70, di quelle campagne africane, che sembrano per un istante pesare sul nostro destino di grande popolo mediterraneo, ed infine dei Caduti dell'ultima guerra e delle falangi di giovani Camicie Nere, immolatesi sui selciati d'Italia per salvare e riaffermare la nostra vittoria nel mondo<sup>45</sup>.

Ancora una volta, dunque, con particolare enfasi retorica, viene ribadito quel paradigma storiografico di continuità epocale tra Risorgimento, Grande Guerra e rivoluzione fascista, così fortemente sostenuto dal regime. Chiaramente la propaganda fascista aveva trovato nella prima guerra mondiale la propria fucina ideale in cui plasmare la nuova coscienza collettiva italiana. In tutto il territorio urbano furono pertanto disseminati i segni commemorativi e celebrativi del sacrificio dei caduti della Grande Guerra. Sono «gli spiriti magni della Patria: gli eroi che tornano a ricordare, ad esortare le novelle generazioni che saranno degne della continuità gloriosa della stirpe italiana»<sup>46</sup>. Il sangue da loro versato venne esaltato come il seme che fecondò la vittoria finale e la futura grandezza della Nuova Italia.

Le lapidi e i monumenti che glorificano la Grande Guerra possono essere distinti in quattro categorie fondamentali. Innanzitutto quelli che celebrano in maniera collettiva i caduti in guerra; quindi i monumenti che ricordano singoli eroi o singoli protagonisti delle gloriose battaglie; poi le lapidi che riportano i bollettini di guerra diramati dai comandi supremi dell'esercito italiano, e in particolare i bollettini della vittoria, che hanno ampia diffusione sul territorio urbano; e infine i monumenti che commemorano particolari momenti o episodi del conflitto. In ogni caso, il registro celebrativo oscilla tra la virile esaltazione dell'eroismo e la religiosa pietà del sacrificio.

Alla prima categoria di monumenti appartengono la lapide di piazza Parrocchia, collocata nel luglio del 1928 sulla facciata della chiesa di Gesù, Giuseppe e Maria, nella quale sono scolpiti i nomi di ventisette abitanti della borgata di Resuttana caduti durante la prima guerra mondiale; la lapide posta sul prospetto dell'ex chiesetta di Corso dei Mille, nella quale sono riportati ancora una volta i nomi degli abitanti della borgata Roccella di Palermo caduti nel corso del conflitto del 1915-1918; quindi il cippo, sormontato da una grossa croce in ferro, eretto in via Badia, all'angolo con viale Michelangelo, il 24 marzo 1929, «per ricordare i caduti delle vicine borgate di Cruillas

<sup>45</sup> «Giornale di Sicilia», 5 novembre 1931.    <sup>46</sup> Ibidem.

e Uditore nella prima guerra mondiale»<sup>47</sup>. In questa tipologia celebrativa si inseriscono anche la lapide che ricorda gli studenti dell'Istituto Commerciale di Palermo caduti per la patria, collocata sulla facciata dell'omonimo istituto oggi intitolato al Duca degli Abruzzi, nei pressi di via Ferdinando Ferri; quindi la lapide in bronzo dedicata alla memoria degli operai della Chimica Arenella caduti durante gli eventi bellici tra il 24 maggio 1915 e il 4 novembre 1918, e collocata all'ingresso dell'ormai fatiscente fabbricato; nonché il monumento ai ferrovieri caduti in guerra, posto nell'atrio del Palazzo delle Ferrovie. Inoltre è opportuno ricordare sia la lapide in marmo posta all'interno della Biblioteca Regionale per onorare la memoria degli studenti universitari caduti in quella guerra:

HAC ABIERE DOMO LUDIS STUDIISQUE RELICTIS / PRO IURE ET  
PATRIAE PROCUBUERE SOLO. / GLORIA SIDERE MORIENTES LUMINE  
CINXIT: / ITALIAM ITALIAM NOMINA SANCTA FREMUNT / 1915 / 1918

sia il monumento funerario ai caduti della Grande Guerra, posto all'interno del cimitero cittadino dei Rotoli.

Infine rammentiamo la stele votiva inaugurata il 4 novembre 1930 all'interno del Giardino Inglese, consacrata alle medaglie d'oro al valore militare della Provincia di Palermo cadute durante la Grande Guerra<sup>48</sup>. Ancora una volta la memoria della prima guerra mondiale viene filtrata dalla retorica del regime ed utilizzata come strumento di legittimazione della rivoluzione fascista. È questo ciò che emerge dalle parole con cui i giornali dell'epoca descrivevano la solenne inaugurazione:

Superbe generazioni che vivono tutto lo spirito della guerra, da cui la rivoluzione fascista trasse il suo slancio. Medaglie d'oro e giovani fascisti ricevono l'omaggio caloroso della folla [...]. Passano i militi di ieri e i militi di domani, i veterani garibaldini e i piccoli balilla, e una grande e superba armonia sembra fondere gli spiriti esaltati nella fede patria. La memoria dei caduti della grande guerra è presente ad ogni cuore e nel rito solenne che si compie è la consacrazione più alta della Vittoria<sup>49</sup>.

Alla seconda tipologia di monumenti e lapidi, ovvero quelli che ricordano singoli personaggi della guerra, si possono ascrivere invece la lapide collocata in via Principe di Scordia in memoria del capitano del-

<sup>47</sup> L. Buscemi, *Per non dimenticare Palermo. La storia della città scolpita nelle lapidi*, Coopesa Editore, Palermo, 1990, p. 241.

<sup>48</sup> Il monumento riporta i nomi di Giuseppe Mancino, Giuseppe Cangialosi, Eugenio Di Maria, Euclide Turba, Emi-

lio D'Angelo, Ciro Scianna, Luigi Giannettino e Vincenzo Madonia, insieme con il luogo e la data della loro morte e un'epigrafe commemorativa per ciascuno degli eroi.

<sup>49</sup> «Giornale di Sicilia», 5 novembre 1930.

l'esercito italiano Giovanni Chimenti, morto durante il primo conflitto mondiale. L'epigrafe scolpita, con retorico patriottismo fascista, recita:

IN QUESTA CASA / DOVE / GIÀ FERITO AL FRONTE / ATTESE IMPAZIENTE LA GUARIGIONE / IL CAPITANO GIOVANNI CHIMENTI / A 20 LUGLIO 1917 / BALDO E INTREPIDO VOLÒ AI SUOI SOLDATI / ANELANDO ALLA VITTORIA ALLA MORTE / E IL SUO SANGUE VERMIGLIO / QUASI OMERICO CANTO / DIRÀ AL MONDO / CHE L'ANTICA VIRTÙ NON SPENTA MAI / NEI PETTI LATINI / RIARDE FIAMMA SEMPRE POSSENTE / CONTRO L'IRA VIGLIACCA / DEI NEMICI D'ITALIA / LA FAMIGLIA DESOLATA MA FIERA / PERCHÉ ALLE FUTURE GENERAZIONI / SIA PRESAGIO FATIDICO / DI SICURI TRIONFI / NEL DIVENIRE BENE AUSPICATO / DELL'ITALIANA GRANDEZZA / P

Gli altri due monumenti che appartengono a questa tipologia tematica si trovano presso Villa Bonanno – che diventò fin dall'indomani della vittoria del 1918 una sorta di palcoscenico della memoria della Grande Guerra. In epoca fascista vi fu collocato il monumento a Luigi Giannettino<sup>50</sup>, un altro caduto di quel conflitto, e, nel maggio del 1928, il monumento al tenente Gaetano Bucceri, medaglia d'oro al valore militare. Nell'epigrafe posta alla base della statua in bronzo si leggono queste parole:

GAETANO BUCCERI / DI ADONE TENENTE DEGLI ARDITI / CHE ROMANAMENTE PUGNANDO / IMMOLAVASI PER LA GRANDEZZA / D'ITALIA, LA PATRIA MEMORE

L'iscrizione, che sovrasta lo scudo bronzeo con incise le medaglie al valore, testimonia una volta di più come il linguaggio e l'immaginario fascisti utilizzino con forza e con insistenza le figure e i fatti della Grande Guerra nella costruzione del nuovo apparato liturgico e simbolico del regime.

Vi sono poi le lapidi che riportano i bollettini diramati dai più alti comandi dell'esercito italiano durante le operazioni belliche. In particolare la propaganda fascista mise in atto una capillare diffusione sul territorio urbano del bollettino della vittoria diramato alle ore 12 del 4 novembre 1918 dal generale Armando Diaz. Il testo della comunicazione della vittoria si trova così riportato nella lapide collocata all'ingresso dell'atrio del Palazzo Comunale, ma anche nella lapide posta, il 24 maggio 1925, all'inizio di via Piave<sup>51</sup>. È, del resto, lo stesso comunicato epigrafato sul monumento ai Caduti e sulle pareti d'ingresso della Casa del Mutilato.

<sup>50</sup> Il monumento oggi si trova all'interno della caserma "Antonino Cascino".

<sup>51</sup> In quest'ultima lapide il testo del bollettino della vittoria è riportato insieme

col celebre motto del generale Antonino Cascino : "Siciliani siate la valanga che sale".

Infine, all'ultimo gruppo di monumenti, appartiene la lapide in piazza Nicolò Turrisi, che ricorda il ruolo svolto dalla Croce Rossa durante la Grande Guerra, nel corso della quale diversi edifici della città furono trasformati in ospedali, proprio come il fabbricato su cui è collocata la lapide.

La propaganda del duce entra prepotentemente anche in altri ambiti dell'immaginario collettivo. Ad esempio si può riportare il testo di una lapide (rimossa nel dopoguerra) posta il 18 novembre 1935 sul prospetto del Palazzo del Municipio. L'epigrafe scolpita recitava:

A RICORDO PER L'ASSEDIO PERCHÉ / RESTI DOCUMENTATA NEI SECOLI / L'ENORME INGIUSTIZIA CONSUMATA / CONTRO L'ITALIA ALLA QUALE TANTO DEVE / LA CIVILTÀ DI TUTTI I CONTINENTI

La lapide «ricordava le sanzioni economiche a cui fu sottoposta l'Italia dalla Società delle Nazioni, per aver mosso guerra all'Abissinia. Questa lapide venne collocata in moltissimi esemplari in quasi tutti gli edifici comunali d'Italia»<sup>52</sup>. Ma la retorica fascista lasciava le sue tracce anche sulla lapide posta all'interno del convento salesiano di Santa Chiara il 24 maggio 1933:

QUI / OVE AD ALTE VIRTÙ DI PATRIA E FEDE / L'ANIMO E IL CORPO / CON ITALICA FORZA SI RITEMpra / DEI SACRI PEGNI VOSTRI / EROI IMMORTALI / CHE L'ITALIA PIÙ GRANDE E RISPETTATA / SOCCOMBENDO FORGIASTE IN SACRIFIZIO / PIÙ CHE NEL MARMO SCULTA / I FIGLI DEL PIÙ SANTO TRA I MODERNI / POSERO AD ETERNAR LA GLORIA VOSTRA

Così come sul monumento a Dante Alighieri (risalente al 1921) presso l'atrio del Palazzo Comunale:

A / DANTE ALIGHIERI / PRIMO ASSERTORE / DELLA GRANDEZZA E DELL'UNITÀ / DELLA PATRIA / PALERMO / NEL SECOLO IN CUI IL VATICINIO / FU REALTÀ

E infine anche in ambito privato, come testimonia l'iscrizione fatta porre nel settembre del 1934 dal sig. Vincenzo Alicò sulla facciata dell'edificio da lui costruito in via Pasquali Calvi:

CON VOLONTÀ / E ONESTA LABORIOSITÀ / POTRAI CREARE E / DIRE QUESTO È MIO

<sup>52</sup> G. Blandi, *Palermo enfatica. Iscrizioni commemorative nella città di Palermo*, The Book Shop, Palermo, 1993, p. 14.

L'apparato propagandistico creato dai gerarchi fascisti, oltre alla collocazione di singoli monumenti o lapidi all'interno dello spazio pubblico, provide anche alla realizzazione, sempre all'interno del territorio urbano, di veri e propri luoghi della memoria, cioè luoghi consacrati alla nuova identità fascista, dove celebrare i nuovi rituali del culto littorio. Da questo punto di vista, un primo importante spazio simbolico individuato nella Palermo littoria è quello realizzato intorno alla Casa del Mutilato, inaugurata il 21 maggio 1939 in via Alessandro Scarlatti. Si tratta di un vero e proprio tempio della religione della patria, dell'altare privilegiato ai cui piedi il cittadino rinnova la sua appartenenza alla comunità identificandosi con la figura del mutilato. Luogo della memoria per eccellenza, la Casa del Mutilato fu dunque costruita, a Palermo come in tutte le altre città italiane, per non disperdere il sacrificio dei combattenti e per non dimenticare il ricordo e il valore del sangue versato per la patria. Da questa prospettiva la figura del mutilato era appunto emblematica e senz'altro funzionale alla forte connotazione pedagogica che la propaganda fascista attribuiva a questo luogo.

Ovviamente non era un caso se la realizzazione di questo nuovo tempio della patria coincise con la proclamazione dell'impero. Attraverso la monumentale Casa del Mutilato, infatti, l'obiettivo perseguito dalle autorità fasciste era quello di unire in una comune tensione celebrativa i combattenti della Grande Guerra, i combattenti delle guerre coloniali – in particolare quelli della recente guerra etiopica – e in generale tutti coloro che avevano contribuito alla rivoluzione fascista. Era il tempio del sacrificio quello che venne edificato, «il più intimo e raccolto ambiente spirituale ove l'esaltazione del sacrificio, il culto dei caduti conferiscono all'Idea della Patria un più alto contenuto religioso»<sup>53</sup>. All'interno delle sale della casa del Mutilato venne allora messo in atto un processo di identificazione del cittadino con il soldato, conforme del resto al più ampio processo di militarizzazione della società italiana perseguito dal regime di Mussolini. Tutto lo spazio simbolico intorno alla Casa del Mutilato fu dunque consacrato alla glorificazione del combattente e della nuova etica della guerra.

L'epigrafe posta sul prospetto dell'edificio rende manifesta agli occhi del cittadino quella funzione, a cui si accennava in precedenza, di tempio sacro e di luogo dove celebrare i riti della nuova religione della patria:

#### TEMPIO MUNITO FORTEZZA MISTICA

L'epigrafe sul lato sinistro della Casa riporta invece queste parole:

FU SEME IL FANTE E LA VITTORIA IL FIORE

<sup>53</sup> «Giornale di Sicilia», 20 agosto 1937.



Quella sul lato destro recita:

IL NOSTRO SPIRITO È LUCE CHE NON SI SPÉGNE

Sulla prima lapide nei pressi del lato destro del vestibolo che introduce al sacrario in onore dei caduti si legge:

DAL QUARTIERE GENERALE 24 MAGGIO 1915 / SOLDATI! / A VOI LA GLORIA DI PIANTARE IL TRICOLORE D'ITALIA / SUI TERMINI SACRI CHE LA NATURA POSE AI CONFINI DELLA PATRIA / NOSTRA. A VOI LA GLORIA DI COMPIERE FINALMENTE L'OPERA CON / TANTO EROISMO INIZIATA DAI PADRI NOSTRI / VITTORIO EMANUELE

L'epigrafe prosegue riportando il testo del bollettino della vittoria diramato il 4 novembre 1918 dal generale Armando Diaz. Infine nell'ultima parte della lapide viene evidenziato il contributo italiano alla vittoria:

IL CONTRIBUTO ITALIANO / ALLA VITTORIA RISOLUTIVA DELLA GUERRA MONDIALE / CADUTI....750.000 MUTILATI E INVALIDI....470.000 / FERITI....1.200.000 COMBATTENTI....3.000.000

La prima lapide sulla parte sinistra del vestibolo – posta proprio di fronte alla precedente – riporta invece il discorso pronunciato il 9 maggio 1936 (XIV anno dell'era fascista) da Benito Mussolini, in occasione della proclamazione, dal balcone di Palazzo Venezia, della fondazione del nuovo Impero di Roma<sup>54</sup>. All'ingresso del sacrario sulla parte superiore si trovano i nomi delle città irredente:

ZARA FIUME POLA

Ai due lati dell'ingresso si trovano affisse altre due lapidi sulle quali sono rese esplicite le ragioni profonde per cui è stata creata la Casa del Mutilato. Sulla parte destra sono epigrafate queste parole:

REGNANDO / VITTORIO EMANUELE / RE D'ITALIA E D'ALBANIA / IMPERATORE D'ETIOPIA / ALL'AUGUSTA PRESENZA DI S.A.R. / IL PRINCIPE DI PIEMONTE / QUESTA CASA DEL MUTILATO / HA INIZIATO LA SUA VITA / DI PRESIDIO DELLA VITTORIA / DELLA POTENZA DELL'IMPERO / XXI MAGGIO 1939 XVII E.F.

<sup>54</sup> Per il testo integrale delle due lapidi, e in particolare del bollettino della vittoria e del discorso di Mussolini sulla fondazione dell'Impero, cfr. L. Buscemi, *Per*

*non dimenticare Palermo* cit., pp. 270-271; G. Blandi, *Palermo enfatica* cit., pp. 73-78.

Mentre a sinistra vi è scritto:

REGNANDO / VITTORIO EMANUELE / IMPERATORE D'ETIOPIA / AD  
ONORARE IL SACRIFICIO / DEI COMBATTENTI / E ADDITARE ALLE GIO-  
VANI GENERAZIONI / IL SENTIERO DELLA PASSIONE E DELLA GLORIA /  
L'ANNO XVII E.F. 1939

Sempre a sinistra dell'ingresso alla cappella votiva si trova un busto in bronzo di Vittorio Emanuele Orlando, il «Presidente della Vittoria», recante sul basamento queste parole:

RESISTERE / RESISTERE / RESISTERE

All'interno del recinto sacro, sulle colonne in marmo, sono incisi su lettere in bronzo i nomi delle medaglie d'oro cadute in guerra<sup>55</sup> e dei luoghi delle grandi battaglie combattute dai soldati italiani durante la prima guerra mondiale<sup>56</sup>. Questi nomi fiancheggiano due affreschi di Antonio Giuseppe Santagata che rappresentano momenti delle battaglie della Grande Guerra, in particolare a sinistra l'attesa della battaglia, mentre a destra il combattimento. Il cuore del sacrario è rappresentato da una croce in bronzo che sovrasta l'ara in pietra del Carso sulla quale «arderà perennemente una lampada votiva»<sup>57</sup>.

All'interno della Casa del Mutilato, sede dell'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra, campeggia scolpita la seguente frase:

L'ORGOGGIO DEL / SACRIFICIO COMPIUTO / È CERTEZZA DI VITTORIA.  
/ ESSA DIVENTA UN / PATRIMONIO SACRO / INTANGIBILE / ED  
INVIOLABILE / CHE TUTTE / LE GENERAZIONI / DEBBO NO / RISPET-  
TARE / ED AUMENTARE

Nella Sala delle Adunate, dedicata a Saro La Bella, fondatore dell'Associazione Mutilati in Sicilia, si trova un grande affresco, sempre del Santagata, che «rappresenta a sinistra un gruppo di fanti pronti all'assalto sulle sponde di un Isonzo, che attraversa in diagonale la parete, [...] mentre a destra staglia alcuni legionari conquistatori dell'Impero. In alto è assisa severa una Vittoria aureolata, contornata da

<sup>55</sup> Sulla colonna del lato destro vi sono i nomi di Vincenzo Madonia, Vincenzo Magliocco, Giuseppe Mancino, Ciro Scianna e Giacomo Schirò. Sulla colonna del lato sinistro vi sono invece i nomi di Giuseppe Cangelosi, Antonio Cascino, Emilio D'Angelo, Eugenio Di Maria e Antonio Foschini.

<sup>56</sup> Sulle due colonne ai lati della croce

posta al centro del sacrario sono incisi i nomi delle battaglie dell'Isonzo, del Montegrappa, della Bainsizza, di Monte Santo, di San Michele, di Doberdò, ma trovano posto anche i riferimenti alle campagne militari in Africa Orientale e alla guerra di Spagna.

<sup>57</sup> «Giornale di Sicilia», 20 agosto 1937.

due angeli armati di spade, presenti pure nel raccordo del soffitto»<sup>58</sup>. Sulla parete sinistra si trova invece un dipinto raffigurante dei mutilati con la seguente epigrafe:

CHI È CON NOI / È CON LA PATRIA

Concludendo, appare chiaro come attraverso le iscrizioni, gli affreschi e le sculture presenti all'interno della Casa del Mutilato il regime fascista abbia voluto mettere in scena l'apoteosi del culto del sacrificio per la patria e la religiosa adorazione del sangue versato dagli eroi per rendere grande la futura Italia. L'etica della guerra e la sottomissione dell'individuo agli interessi della nazione sono ormai le nuove parole con cui gli italiani devono confrontarsi in ogni momento della loro esistenza.

Un altro importante spazio simbolico plasmato dalla propaganda fascista è quello legato alla costruzione del Palazzo delle Poste in via Roma. Quello dell'architettura postale era infatti uno dei campi delle infrastrutture in cui maggiormente si manifestavano, in tutto il Paese, le tendenze estetiche del regime. Tuttavia, al di là delle considerazioni di ordine strettamente tecnico-strutturale, che fanno del Palazzo delle Poste uno dei più importanti esempi di architettura fascista a Palermo, chiara espressione di una romanità grandiosa, ciò che preme sottolineare è l'operazione culturale e ideologica messa in atto dal regime attraverso la realizzazione di questa opera pubblica. Non a caso i giornali dell'epoca scrivevano:

Il nuovo palazzo delle Poste e Telegrafi è l'opera più importante del Regime Fascista a Palermo. Bisogna risalire al secolo scorso per trovare con il Teatro Massimo Vittorio Emanuele un blocco monumentale di tale grandiosità e ricchezza. Anzi, non ci sembra esagerato l'affermare che come il Teatro Massimo rappresenta l'architettura del secolo XIX a Palermo, non meno degnamente il Palazzo delle Poste e Telegrafi simboleggia il secolo del Fascismo<sup>59</sup>.

Innanzitutto all'esterno dell'edificio vennero eretti tre grandiosi fasci littori in cemento armato – chiari emblemi della dittatura – alla cui base fu posta un'enorme scultura in bronzo raffigurante il “Fante caduto”, monumento commemorativo dei Caduti postelegrafonici in guerra. I caratteri solenni, essenziali e severi della scultura, che emergevano in particolare dal volto del fante, mettevano in risalto l'epica dell'accettazione del sacrificio della morte per il bene supremo della patria.

<sup>58</sup> A. M. Ruta, *Un interessante edificio palermitano degli anni Trenta*, «Salvare

Palermo», n. 10 (2004), p. 24.

<sup>59</sup> «L'Ora», 28 ottobre 1934.

A sinistra dell'edificio, invece, la colossale statua di San Cristoforo che sostiene il Bambino Gesù – quella del santo patrono dei viandanti, e quindi dei traffici e delle comunicazioni, rappresentava un'iconografia molto diffusa nei palazzi postali costruiti dal regime in quegli anni<sup>60</sup>. La tematica propagandistica era presente anche all'interno dell'edificio, interamente decorato, tra l'altro, secondo un gusto decisamente futurista. Alcuni importanti esempi si trovavano innanzitutto nel salone principale dove era posto un busto di Mussolini con dei fasci littori; proseguendo verso l'ingresso della Sala Conferenze si trovava invece un busto di Vittorio Emanuele II<sup>61</sup>, mentre all'interno vi erano, tra gli altri, dei dipinti raffiguranti la marcia su Roma e una sintesi del fascismo, oltre a una statua con le effigie della dea Diana in una situazione di caccia; nello Studio del Direttore Provinciale si trovavano dei quadri raffiguranti Benito Mussolini e il re Vittorio Emanuele III. Un altro busto del duce, infine, venne posto all'inizio dello scalone principale.

Altro significativo luogo della memoria che durante il ventennio fascista assunse un ruolo di primo piano è l'atrio dell'Università di Palermo (in corrispondenza dell'accesso da via Maqueda), oggi sede della facoltà di Giurisprudenza. La propaganda fascista operava dunque anche all'interno del luogo principale di elaborazione della cultura, nel centro più importante della formazione delle classi dirigenti. Nel 1926, nel colonnato dell'atrio, fu collocata una targa bronzea in occasione del centenario della nascita di Stanislao Cannizzaro, noto chimico e scienziato palermitano. Nel 1938 fu invece murata una lapide in onore di Giovanni Battista Impallomeni, insigne giurisperito. Nello stesso atrio dell'Ateneo, in corrispondenza del lato destro del portone d'ingresso allo scalone d'onore, si pose, nel 1927, un'altra lapide che ricorda Francesco Crispi, il quale proprio in questa Università studiò e conseguì la laurea. Sopra le arcate del colonnato, di fronte l'ingresso, si trova poi una monumentale iscrizione in bronzo che ricorda i centouno studenti universitari palermitani caduti durante la Grande Guerra, tra il 1915 e il 1918. Così vi è scritto:

EORUM NOMINA / MEMORI AEVO / HIC SACRA SUNTO / MCMXV  
MCMXVIII

Nelle colonne sottostanti furono invece collocate quattro targhe in bronzo su cui si trovano scolpiti i nomi degli studenti caduti ai quali faceva riferimento l'iscrizione precedente. Nella parte opposta del-

<sup>60</sup> Cfr. N. Da Minervino, *Realizzazioni dell'Italia nuova* cit., pp. 812-825.

<sup>61</sup> Si tratta di un residuo della memoria

risorgimentale, qui da intendersi, più che altro, come un omaggio alla dinastia regnante.

l'atrio porticato si trova un'altra iscrizione monumentale «scolpita nel 1935, per ordine delle autorità fasciste (identica frase è rinvenibile in altre scuole o Università)»<sup>62</sup>. L'epigrafe riporta queste parole, tratte dal sesto libro dell'Eneide di Virgilio:

TU REGERE IMPERIO POPULUS, ROMANE, MEMENTO / PACISQUE IMPO-  
NERE MOREM / 2 OTTOBRE 1935 – XIII / 5 – 9 MAGGIO 1936 – XIV

Alla ricodificazione simbolica dello spazio urbano palermitano non poteva certamente sottrarsi il pantheon cittadino di San Domenico. Da sempre per i palermitani e i siciliani luogo della memoria per eccellenza, all'interno della chiesa, nel ventennio fascista, trovò realizzazione una sorta di sintesi della pedagogia celebrativa descritta per gli altri spazi urbani. Qui infatti dimorano «i nostri magnifici Uomini di Sicilia che [...] seppero pur preparare tra sofferenze e martirii infiniti la sfavillante aurora della nostra radiosa Era Fascista»<sup>63</sup>. Innanzitutto, tra le mura della chiesa, trova spazio la memoria locale, con la realizzazione, ad esempio, del monumento funerario a Stanislao Cannizzaro, nel 1926 (centenario della sua nascita). In secondo luogo è la memoria risorgimentale ad essere rappresentata all'interno del pantheon. Nel 1933 fu eretto un monumento funebre alla memoria di Luigi Tukory, generale garibaldino morto in seguito alle ferite riportate nella battaglia di Palermo del 27 maggio 1860, contribuendo alla liberazione della città dalla tirannide borbonica. Così recita l'epigrafe principale:

PRESSO LE CITTADINE MURA / IL 27 MAGGIO 1860 / IL COLONNELLO  
LUIGI TUKORY / FULMINEO D'ARDIRE RUENTO DI VITTORIA / IN UN  
RUGGITO DI TRIONFO AI CIELI / PROCOMBEA / DISSERRANDO UN PIÙ  
FULGIDO VARCO / A LA LIBERTÀ / IN CRIMEA A COMO A CALATAFIMI  
/ SUPERBAMENTE INGIGANTÌ IL SUO VASTO SOGNO D'AMORE / PRO-  
PUGNÒ AVVINTE / LA RAZZE TUTTE IN UN AMPLESSO SOLO / UNGHE-  
RESE D'ORIGINE CITTADINO DEL MONDO / PALERMO LO VOLLE FIGLIO  
/ LA MORTE EROE

Al di sopra del monumento votivo una lampada bronzea su cui si legge:

ARDI PER CHI / ARSE / PER LA PATRIA

Nel 1938 fu realizzato invece il monumento a Camillo Finocchiaro Aprile. Sulla stele funeraria vi sono riportate queste parole:

<sup>62</sup> L. Buscemi, *Per non dimenticare Palermo cit.*, p. 322.

<sup>63</sup> D. Cerniglia, *La Basilica di S. Domeni-* *co in Palermo e il suo finora ignorato*  
*architetto*, Edizioni G.U.F., Palermo,  
1942, pp. 11-12.

HEIC / UNA CUM PRAECLARIS SICILIAE VIRIS / GRATA POPULI MEMORIA / COMPOSITOS CINERES VOLVIT / C FINOCCHIARO APRILE / QUI / CRISPI MENTEM PROPOSITUMOVE SECUTUS / ITALIAM COLONIS AUGENDI / IUSTITIAE ADMINISTRANDAE PRAEFUIT / LEGESQUE IN NOVUM CODICEM REDACTA / QUI AB IPSIUS NOMINE NUNCUPATUR / POSTERIS RELIQUIT / ADMIRANDUM SAPIENTIAE IURISQUE / MONUMENTUM

Ma soprattutto, in occasione dell'anniversario del plebiscito d'annessione del Regno delle Due Sicilie al Regno di Sardegna (21 ottobre 1927), fu risemantizzato, in chiave evidentemente fascista, l'intero spazio simbolico costruito attorno al monumento dedicato a Francesco Crispi e alla sua sepoltura. Infatti, «è proprio qui che, con preveggenza somma il genio di Francesco Crispi delineò la via che sul mare ridiventato, per merito fascista, Nostro e sull'opposto continente d'Africa doveva ricondurci al fulgore dell'impero»<sup>64</sup>. Tutta la cappella fu così ornata con allori e fasci littori, oltre alla corona bronzea donata dal governo fascista; al di sopra del sarcofago venne posta una targa, sempre in bronzo, offerta invece da tutte le regioni d'Italia, con l'iconografia tipica della liturgia fascista<sup>65</sup>. Sulla targa sono incise queste parole:

NEL TUO NOME RIVENDICATO / LE REGIONI ITALIANE / PROMETTONO FEDE E VOLONTÀ CONCORDI / AL TUO RETAGGIO UNITARIO E IMPERIALE / XXI OTTOBRE MCMXXVII A.V.

In occasione di quella così importante celebrazione – una vera e propria apoteosi di Crispi ma soprattutto del fascismo – il duce intervenne con un messaggio pubblicato dai giornali dell'epoca:

Oggi la intera Nazione, rinnovata dal Fascismo, si raccoglie per onorare la memoria di Francesco Crispi e ricordarne la vita tutta dedicata alla grandezza della Patria. Quello che Crispi sognò e volle durante mezzo secolo di battaglie, sta oggi tramutandosi in realtà. Il popolo italiano, disciplinato e consapevole, cammina dietro le insegne del Littorio verso un nuovo periodo di potenza<sup>66</sup>.

<sup>64</sup> Ivi, p. 13.

<sup>65</sup> Sulla lapide bronzea è incisa, in particolare, una vigorosa figura di seminatore, che rappresenta «il Genio della stirpe italica che lancia il seme generatore della quercia gloriosa», mentre l'iscrizione è compresa tra due fasci littori.

In alto, invece, una lampada votiva «in ferro battuto raffigurante il sogno imperiale di Crispi: le due aquile romane sovrastate dalla Corona imperiale, collegate dal Fascio Littorio». Cfr. «L'Ora», 21-22 ottobre 1927.

<sup>66</sup> «L'Ora», 21-22 ottobre 1927.



Altrettanto significativi i discorsi pronunciati dalle autorità in occasione del solenne pontificale celebrato all'interno del pantheon, alla presenza del sovrano Vittorio Emanuele III. Innanzitutto l'orazione del conte D'Ancora, vice governatore di Roma:

i lauri che incoronano oggi la sua grande Ombra sono quelli che Roma Gli manda: quella Roma che Egli vide imperialmente risplendere sulle sorti d'Italia: quella Roma che, ritrovato il suo potente solco storico, è tornata ad essere per volontà del Duce la grande Capitale della più Grande Italia. Il trionfo è venuto: e chi concordemente plaude all'Ombra sua, che dantescamemente torna, è l'Italia forte di Benito Mussolini, non già quella dei pavidì e dei mutilatori di ogni vittoria. Chi si inchina dinnanzi al Precursore è la Nazione Italiana nella quale, per virtù e per esempio del suo Duce, s'è trasfusa quella "coscienza di sé" che Francesco Crispi considerava condizione indispensabile ad ogni suprema rinascita della Patria. [...] Con l'avvento del Fascismo l'ora che Egli aveva troppo anticipatamente segnata all'Italia è finalmente scoccata<sup>67</sup>.

Quindi il discorso del podestà Di Marzo:

La volontà che indomita soggiacque è risorta nell'Uomo che con saldissima mano guida i destini d'Italia verso una maggiore e mai raggiunta potenza politica ed economica, sì che le figure di Francesco Crispi e di Benito Mussolini si congiungono spiritualmente in una comunione d'intenti, in una continuità che ancora una volta rivela le virtù di nostra stirpe<sup>68</sup>.

Un'ennesima dimostrazione della palese volontà, da parte del regime, di assorbire progressivamente in sé l'eredità legata all'epopea risorgimentale. Ancora una volta, però, l'orizzonte simbolico prevalente è quello legato alle medaglie d'oro al valore e agli eroi della prima guerra mondiale. All'interno del pantheon si trovano infatti i monumenti dedicati al generale Antonino Cascino<sup>69</sup> e al generale Eugenio Di Maria<sup>70</sup>, caduti nel corso della Grande Guerra, e quello in onore di Giacomo Schirò.

<sup>67</sup> Ibidem.

<sup>68</sup> Ibidem.

<sup>69</sup> Sul bordo superiore dell'urna, che contiene il sarcofago del generale, è posta la celebra frase da lui pronunciata: SICILIANI SIATE LA VALANGA CHE SALE. Ai lati del sarcofago, realizzato in roccia carsica, sono invece incise le due epigrafi: RICORDO IMPERITURO / DELLA BATTAGLIA DI GORIZIA e DA IERI IL TRICOLORE SVENTOLA / SULLA VETTA DEL MONTE SANTO. Al centro una corona d'alloro con dentro un castello e la scritta GORIZIA. Più in basso, sul cartiglio, si legge: IL COMANDO DEL 2° CORPO D'ARMATA AL SUO

DIVISIONARIO GENERALE / ANTONINO CASCINO / COLPITO MORTALMENTE DA PALLA NEMICA / SUL MONTE SANTO DA LUI CONQUISTATO.

<sup>70</sup> Il monumento risale al 1930. Si tratta di una scultura in marmo raffigurante un giovane nudo con le braccia sul petto e il viso rivolto verso il cielo. Alle spalle una croce ardente, simbolo del martirio. I resti dell'eroe sono contenuti in un'urna bronzea recante l'iscrizione: LA SUA POLVERE NEL BRONZO / LA SUA GLORIA NELL'URNA DEI NOSTRI CUORI.

Particolarmente significativo il monumento dedicato a quest'ultimo in quanto riassume in sé il modo in cui il nuovo culto littorio finì per inglobare al suo interno le mitologie patriottiche preesistenti. Nell'epigrafe funeraria si legge:

SCHIRÒ GIACOMO / DI GIUSEPPE NATO A PIANA DEI GRECI IL 23 / NOVEMBRE 1901 CAPOREALE DEL 12° BATTAGLIONE / PREMILTARE, CADUTO IL 23 LUGLIO / 1920 PER LA RIVOLUZIONE, IN CONFLITTO CON I SOVVERSIVI A PIANA DEI GRECI. / MEDAGLIA D'ORO AL V.M. / INSPIRATO AD ALTI SENTIMENTI DI PATRIOTTISMO / E DI CIVISMO TENNE TESTA RISOLUTAMENTE / AD UNA TURBA DI SOVVERSIVI CHE / VILMENTE LO AVEVANO AGGREDITO, PROFERENDO / PAROLE DI VILIPENDIO AL RE E / ALLA PATRIA, DOPO ESSERSI DIFESO ACCANITAMENTE / CON LA BAIONETTA, COLPENDO / ANCHE UNO DEGLI AVVERSARI, SOPRAFFATTO / DAL NUMERO E RESPINTO DENTRO / LA SALA DI UN CIRCOLO, CADDE / TRIVELLATO DA BEN CINQUANTATRÈ FERITE / ABBANDONATO A TERRA MORENTE / EBBE LA FORZA SUPREMA DI TRASCINARSI / PER LA SALA, DI RACCOGLIERE / UNA BANDIERA NAZIONALE STRAPPATA / E BUTTATA A TERRA DA QUEI FORSENNATI / E DI AVVOLGERSI AD ESSA. FULGIDO ESEMPIO / DEL PIÙ PURO EROISMO, EMISE L'ULTIMO / RESPIRO STRETTO ANCORA TRA LE / PIEGHE DEL GLORIOSO SIMBOLO, RICONSAKRATO / DAL SUO SANGUE GENEROSO

Al di sotto della stele funeraria un sarcofago su cui sono incisi un gladio, recante la data 1915-18, intrecciato con un fascio littorio, recante invece la data 1919-22. Anche in questo caso l'intento pedagogico di ricongiungere gli eventi della prima guerra mondiale agli eventi che portarono alla rivoluzione fascista e alla marcia su Roma appare abbastanza evidente. Ai due lati del sarcofago ancora motivi bronzei tipici dell'estetica fascista con l'incisione delle seguenti parole:

DOLORANDO ARDO

Dunque nel pantheon di San Domenico «quell'azione epica in tutta la sua vastissima portata precisamente qui in virtù della nostra illuminata educazione Fascista sempre più distintamente valutiamo e sentiamo»<sup>71</sup>.

Infine, tra i luoghi della memoria voluti dal regime all'interno del territorio urbano, vanno ovviamente annoverati sia la Casa del Fascio, sia le sedi dei diversi Gruppi Rionali. Naturalmente, trattandosi delle sedi locali e provinciali del Pnf, e quindi degli edifici più rappresenta-

<sup>71</sup> D. Cerniglia, *La Basilica di S. Domenico - architetto cit.*, p. 12.  
*co in Palermo e il suo finora ignorato*

tivi del fascismo stesso, erano di conseguenza i luoghi privilegiati nei quali i gerarchi fascisti mettevano in scena l'apoteosi del regime. Anche in questo caso, come già sottolineato per diverse opere pubbliche, alla funzione amministrativa si affiancava, pertanto, quella pedagogico-celebrativa. Fulcro di questo trionfo del littorio era il sacrario, vero e proprio *sancta sanctorum* del culto fascista, «dove si venerava la memoria dei caduti ed erano custoditi il gagliardetto, i cimeli del “tempo eroico”, le reliquie dei martiri»<sup>72</sup>. Il sacrario era presente in ogni sede del Fascio, sia in quelle centrali sia all'interno delle varie sezioni distaccate. Si riporta, come esempio significativo, il caso del sacrario della Casa del Fascio di Palermo a Palazzo Riso.

Si trattava di una vera e propria cappella votiva, racchiusa tra due colonne, ulteriore testimonianza di «una liturgia che ripeteva nel linguaggio e nei modi il rituale cristiano»<sup>73</sup>. Al centro del sacrario era posto un altare, con dei candelabri, su cui era poggiato un tabernacolo, culminante con una croce, simbolo della comunione spirituale che univa tutti i camerati. Sulle pareti di vetro che circondavano l'altare erano incisi i nomi dei martiri fascisti<sup>74</sup>, il cui sangue veniva adorato come quello purificatore e salvifico dei santi e dei martiri cristiani.

Il sacrario e le lapidi dedicate ai caduti per la rivoluzione fascista – considerati come emuli ed eredi diretti dell'eroismo che aveva contraddistinto i patrioti della grande epopea del Risorgimento – erano dunque gli elementi più importanti della Casa del Fascio e costituivano mete irrinunciabili di pellegrinaggio per le autorità e i gerarchi del Pnf, che vi si recavano, rendendo omaggio ai martiri, in occasione delle varie celebrazioni patriottiche – nelle quali il loro ricordo veniva sempre ravvivato attraverso il rito dell'appello – e, in particolare, durante la commemorazione del 28 ottobre, anniversario della marcia su Roma<sup>75</sup>.

Concludendo, è possibile soltanto aggiungere che «i riti della commemorazione collettiva si sono costruiti attorno a questi monumenti, luoghi di memoria per le generazioni del passato ma anche per quelle a venire; la memoria *infatti*, per esistere, si deve radicare nello spazio e nel tempo attraverso gli oggetti che facilitano il processo di identificazione e di simbolizzazione»<sup>76</sup>.

<sup>72</sup> E. Gentile, *Il culto del littorio* cit., p. 116.

<sup>73</sup> Ivi, p. 41.

<sup>74</sup> I nomi dei martiri della rivoluzione fascista incisi sulle pareti del sacrario erano i seguenti: Schirò Giacomo, Amato Santo, Sciambra Vito, Cipollina Giuseppe, Raimondo Francesco, Di Guardo Angelo, Cappello Salvatore,

Magliocco Vincenzo, Terrazzino Calogero, Franzoni Antonio, Arrivas Diego, Anelli Giacomo, Sciboni Giuseppe, Bonomolo Giuseppe.

<sup>75</sup> Cfr. «Giornale di Sicilia», 1922-1942; «L'Ora», 1922-1942.

<sup>76</sup> L. Dufour, *Nel segno del littorio* cit., p. 47 (il corsivo è nostro).

#### 4. Il potere della parola: le iscrizioni murali

Un ultimo importante indicatore utilizzato come fattore di valutazione degli effetti della propaganda fascista nella definizione di una nuova identità urbana per la città di Palermo è costituito dalle iscrizioni murali. Si tratta, com'è noto, di frasi e slogan epigrafati sulle facciate e sui muri di edifici pubblici e privati o sulle principali arterie stradali. La capillarità di circolazione tra tutti gli strati sociali della popolazione, l'efficacia comunicativa, nonché il forte impatto visivo determinarono la grande diffusione di queste scritte in tutta la penisola come fondamentale canale di propaganda per il regime.

L'incremento del fenomeno degli slogan murali a Palermo risulta particolarmente evidente a partire dall'estate del 1937, cioè in occasione della visita di Mussolini e di Vittorio Emanuele III nel capoluogo siciliano. Non è affatto casuale, dunque, se la geografia urbana delle numerose iscrizioni murali ripercorra proprio le diverse tappe di quella visita<sup>77</sup>. Nell'organizzare l'importante avvenimento, venne infat-

<sup>77</sup> Cfr. Ascp, *Lavori Pubblici*, sez. B-3, n. 1027 (1937). Qui di seguito è riportato il percorso attraversato dal duce e dal re nella loro visita a Palermo. Arrivo di mattina: case coloniche di Bello Lampo, via Passo di Rigano, via Roccazzo, Casa del Sole, via Roccazzo, via Evangelista Di Blasi, via Noce, Aiuto Materno, via Noce, piazza P.pe di Camporeale, Aeronautica Sicula, via Perpignano, piazza P.pe di Camporeale, via Serradifalco, via Dante, piazza Politeama, via Ruggero Settimo, piazza Verdi, via Maqueda, corso Vittorio Emanuele, Palazzo Reale. Primo pomeriggio: Palazzo Reale, piazza Vittoria, via del Bastione, piazza Pinta, via Benedettini, corso Tukory, via Antonio Marinuzzi, via Gaspare Palermo, Cliniche ed Ospedale, via Gaspare Palermo, via Antonio Marinuzzi, corso Tukory, piazza Giulio Cesare, Ingresso Monumentale, via Roma, Banco di Sicilia, via Roma, via Cavour, piazza Verdi, Mostra OO.PP. al Teatro Massimo, Caserma dei Pompieri, Casa del Mutilato, via Capomastro, via Voltorno, Bastione della Concezione, corso Alberto Amedeo, via Papireto, Casa della Madre e del Fanciullo, via Matteo Bonello, corso Vittorio Emanuele, piazza Indipendenza, corso Calatafimi, Sanatorio Istituto Prov. Sociale, corso

Calatafimi, corso Vittorio Emanuele, Casa del Fascio, Caserma dei Fasci Giovanili, ritorno a Palazzo Reale. Seconda mattina: fuori Palermo percorrendo le vie: corso Vittorio Emanuele, foro Umberto I, via Ponte di Mare, via Messina Marine. Secondo pomeriggio: via Matteo Bonello, via Papireto, corso Alberto Amedeo, via Goethe, via Houel, piazza Guarnaschelli, via Paolo Paternostro, via Giostra, piazza Castelnuovo, via Libertà, via La Marmora, via Massimo D'Azeglio, piazza Ranchibile, via Imperatore Federico, Serbatoi Nafta, piazza Generale Cascino, via al Monte Pellegrino, via Cantiere Navale, Cantiere Navale, via Acquasanta, salita Belmonte, via Papa Sergio, Ospizio Marino Enrico Albanese, via Papa Sergio, Chimica Arenella, via Vergine Maria, via Litoranea, Colonie dei Fasci all'Estero, viale delle Palme, viale Regina Margherita, Colonia A. Mussolini, viale Regina Margherita, Favorita, piazza Leoni, piazza Ranchibile, via Massimo D'Azeglio, via La Marmora, via Libertà, piazza Castelnuovo, via Giostra, via Paolo Paternostro, piazza Guarnaschelli, via Houel, via Goethe, corso Alberto Amedeo, piazza Indipendenza, corso Tukory, via Lincoln, via Torremuzza, Mura delle Cattive, Foro Umberto I.

ti espressa dalle autorità locali l'urgente necessità «di simboleggiare le tappe del Fascismo lungo l'itinerario per l'ingresso del Duce a Palermo, dall'Intervento alla Vittoria Africana»<sup>78</sup>. Per questo motivo, oltre alla collocazione di composizioni e decorazioni architettoniche, scultoree e pittoriche nelle varie zone di Palermo<sup>79</sup> attraversate da Mussolini e dal re, fu anche stabilita l'apposizione dei motti del duce sui prospetti di alcuni fabbricati della città e delle borgate limitrofe.

Molti di questi slogan sono ancora del tutto o in parte leggibili<sup>80</sup>, altri invece è stato possibile ricostruirli grazie all'ausilio di alcuni documenti dell'epoca<sup>81</sup>, permettendo quindi una parziale ricostruzione del fenomeno all'interno dello spazio urbano.

Le prime scritte murali rilevate, anche se ormai illeggibili e difficilmente identificabili, vennero apposte sui muri della strada che da Bellolampo scende a Palermo e sulle facciate delle case coloniche fatte edificare dal regime proprio a Bellolampo per incentivare il lavoro agricolo. Le case furono consegnate in occasione della visita del dittatore. Nelle iscrizioni poste ai bordi della carreggiata stradale campeggiava a grandi caratteri il nome del duce, mentre in quelle apposte sulle abitazioni cantoniere prevalevano le scritte a tema rurale, come nel caso della seguente:

VOGLIO SOPRATTUTTO CHE / VOI ABBIATE L'ORGOGLIO / DI ESSERE  
RURALI

O di quest'altra:

BISOGNA / LAVORARE / E PROCEDERE

<sup>78</sup> Cfr. Ascp, *Lavori pubblici*, sez. B-3, n. 1027 (1937).

<sup>79</sup> L'Ufficio dei Lavori Pubblici del Municipio di Palermo, affinché la rappresentazione delle tappe del Regime fosse chiara e decorosa, dispose in particolare la realizzazione di orifiamma dedicati alle Medaglie d'oro ed ai caduti della Rivoluzione fascista, di pennoni decorati con aquile e fasci, di gagliardetti e scritte, nonché di un grande quadro che rappresentasse il duce. Vennero inoltre disposti, lungo il percorso della visita, pedane e pali, scritte luminose inneggianti al Re Imperatore e a Mussolini, bandiere e striscioni. Le suddette decorazioni vennero collocate in varie

parti della città, tra cui: piazza del Monumento ai Caduti, piazza Alberigo Gentili, piazza Croci e piazza Mordini, via Libertà in corrispondenza delle vie Archimede e Siracusa, piazza Politeama, piazza Regalmici, piazza Verdi, piazza Bologni, piazza Vittoria. A questo proposito cfr. Ascp, *Lavori Pubblici* cit.

<sup>80</sup> Nei testi delle iscrizioni riportati all'interno del saggio sono indicate in corsivo maiuscolo le parti delle scritte che abbiamo ricostruito, mentre in maiuscolo semplice le parti delle iscrizioni ancora visibili.

<sup>81</sup> Cfr. Bcrs, *Documentario della visita del Duce a Palermo - 19-20 agosto XV*.

O, ancora, come si leggeva nella seguente:

*BISOGNA DARE / LA MASSIMA / FECONDITÀ AD OGNI ZOLLA / DI TERRA*

Ed anche in questa:

*BISOGNA FARE DEL / FASCISMO UN FENOMENO / PREVALEMENTEMENTE RURALE*

Vi erano comunque anche delle iscrizioni a tema più generale, che riportavano alcuni dei motti fascisti più noti e diffusi, come nel caso dello slogan:

*CREDERE, / OBBEDIRE, / COMBATTERE*

Dopo il transito dalle strade di Bellolampo il duce si recò a visitare, tra i tanti edifici, l'ospedale pediatrico "Casa del Sole", sulla cui facciata si stagliava un'altra frase del dittatore:

*AFFETTATE IL PANE SUDORE DELLA / FRONTE ORGOGLIO DEL LAVORO  
POEMA / DI SACRIFICIO MUSSOLINI*

La tappa successiva del viaggio, subito dopo il passaggio da piazza Principe di Camporeale, prevedeva la visita all'Aeronautica Sicula. Sul prospetto dell'edificio venne apposto il seguente motto:

*OBBEDIRE / IN / SILENZIO*

Continuando quindi a percorrere le strade da cui transitarono Mussolini e Vittorio Emanuele III, è possibile individuare un'iscrizione epigrafata sulla facciata di un'abitazione in piazza della Pinta, proprio all'angolo con via dei Benedettini. Il testo riporta ancora una volta la frase:

*CREDERE OBBEDIRE COMBATTERE*

Illeggibile, invece, nel suo complesso, a parte qualche singola lettera, l'altra scritta murale apposta in via dei Benedettini, di fronte la chiesa di San Giovanni degli Eremiti.

L'altra tappa di questo percorso epigrafico è costituita dall'iscrizione posta al termine di via Oreto, all'angolo con piazza Sant'Antonino. Il testo della scritta, che abbiamo ricostruito, riporta un breve passo del famoso discorso pronunciato da Mussolini il 9 maggio 1936, in occasione della proclamazione dell'Impero:

*L'ITALIA HA FINALMENTE IL SUO IMPERO. IMPERO FASCISTA PERCHÈ  
PORTA I SEGNI INDISTRUTTIBILI / DELLA VOLONTÀ E DELLA POTENZA DEL  
LITTORIO ROMANO*



Difficilmente decifrabile appare invece la scritta di via Scarlatti, di fronte la Casa del Mutilato, sul prospetto del Cinema Massimo. Si riconoscono, oltre a singole lettere, soltanto queste parole:

MORALE POPOLO GRANDI

Proseguendo lungo il percorso attraversato dal duce durante la sua visita a Palermo, si arriva in corso Calatafimi. Qui si incontrano quattro iscrizioni. La prima all'inizio del corso, all'angolo con piazza Indipendenza, è pressoché illeggibile. Rimangono infatti visibili solo piccole parti della scritta. Altre due iscrizioni si trovano ai due lati di un'essedra con una fontana seicentesca. Nei due testi, identici tra loro, si legge un altro slogan fascista abbastanza diffuso in tutte le città italiane:

DUCE A NOI / VIVA IL DUCE / DUCE A NOI

La quarta scritta infine si trovava sul prospetto dell'edificio scolastico inizialmente intitolato a Giacomo Schirò. Lo slogan riportava queste parole:

*IL PASSATO È GIÀ DIETRO LE NOSTRE SPALLE, L'AVVENIRE È NOSTRO*

Spostando la ricerca verso la zona sud-occidentale della città ci si imbatte nella scritta apposta sulla facciata di un'abitazione di via Messina Marine. Il testo è tratto dal discorso pronunciato dal duce il 10 aprile 1923:

*COME AMATE VOSTRA MADRE DOVETE CON / LA STESSA PUREZZA DI SENTIMENTI AMARE LA MADRE / COMUNE: LA PATRIA NOSTRA*

Un'altra iscrizione si trovava in piazza Ruggero Settimo ma, come già in altri casi, è quasi del tutto illeggibile.

Molto più chiara, invece, la scritta apposta in via Andrea Cirrincione, all'angolo con via Sampolo:

FUMMO E SAREMO SEMPRE / CAVALIERI DELLA SOVRANITÀ

Quindi, proseguendo attraverso il percorso compiuto da Mussolini durante la seconda giornata della sua visita, è possibile individuare i due slogan epigrafati sulle mura che costeggiano via Lincoln. Il primo è ancora interamente visibile:

CHI NON È PRONTO A MORIRE PER LA SUA FEDE / NON È DEGNO DI PROFESSARLA

Un po' più difficoltosa invece l'interpretazione della seconda frase:

*LA MARCIA RIPRENDE PERCHÈ ALTRE / METE ATTENDONO IL SEGNO ROMANO / DELLA NOSTRA CONQUISTA*

Si distinguono poi i due motti epigrafati sul prospetto della Chimica Arenella in via Papa Sergio. Nel primo è riportata la seguente frase:

*I POPOLI CHE NON AMANO PORTARE LE PROPRIE ARMI / FINISCONO PER PORTARE LE ARMI DEGLI ALTRI*

Il secondo invece è praticamente illeggibile. Da alcune foto dell'epoca tuttavia è possibile risalire al testo originario:

*MOLTI NEMICI MOLTO ONORE*

Infine le iscrizioni di via San Lorenzo. La lettura della prima risulta estremamente difficoltosa in quanto le parole sono ormai quasi del tutto cancellate e non sono state trovate testimonianze dell'epoca utili ad una sua ricostruzione. Nella seconda invece è riportata la seguente frase:

*ADORIAMO IL LAVORO CHE DA LA BELLEZZA E L'ARMONIA ALLA VITA*

Contigua alla precedente iscrizione quella riportata qui di seguito:

*NON BASTA CHE IL POPOLO SIA ORDINATO E TRANQUILLO ALL'INTERNO È NECESSARIO / CHE LE FORZE ARMATE GLI GARANTISCANO LA SUA PACE E LA SUA SICUREZZA*

Tra le ultime tappe della permanenza di Mussolini a Palermo vi era la visita all'acquedotto e alla centrale elettrica di Montescuro. Qui venne apposto – oltre alle numerose scritte inneggianti al duce – un altro celebre slogan fascista:

*È L'ARATRO CHE / TRACCIA IL SOLCO / MA È LA SPADA / CHE LO DIFENDE*

In appendice a questa rassegna delle scritte murali presenti all'interno del territorio urbano palermitano, riteniamo interessante inserire anche alcune iscrizioni non murali ma altrettanto significative dell'imponente macchina del consenso messa in atto dal regime. Tali iscrizioni si situano comunque al di fuori del percorso, fin qui considerato, della visita del duce a Palermo. Riportiamo innanzitutto la frase epigrafata sulla monumentale palestra per le attività sportive della Gil, sita presso Villa Gallidoro. Così recita l'iscrizione in cemento, ancora oggi ben visibile:

*VOI SIETE L'AURORA DELLA VITA VOI SIETE LA SPERANZA DELLA PATRIA  
VOI SIETE SOPRATTUTTO L'ESERCITO DI DOMANI*

Quindi le due scritte scolpite su marmo, comprese nell'ingresso monumentale di via Roma. Entrambe riportano le seguenti parole:

AD / PANORMI HONOREM / MCMXXXVI

Proseguendo per la via Roma, sul fregio del Palazzo delle Poste era possibile leggere la frase:

*REGNANDO VITTORIO EMANUELE III DUCE BENITO MUSSOLINI / ANNO UNDECIMO DELLA RIVOLUZIONE FASCISTA*

Infine l'iscrizione posta sul fronte della facciata della caserma dei pompieri nei pressi dell'entrata principale. La frase che vi era epigrafata con lettere in cemento, ed oggi non più visibile perché rimossa, era la seguente:

*REGNANDO VITTORIO EMANUELE III / RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA / BENITO MUSSOLINI / FONDATORE DELL'IMPERO / ANNO XV DELL'ERA FASCISTA*

A tutte queste iscrizioni bisogna aggiungere anche le innumerevoli scritte di date in numero romano, molte delle quali ancora oggi visibili – spesso accompagnate da fasci littori o altri simboli del regime – che indicavano l'anno dell'era fascista di costruzione di palazzi o edifici pubblici.

Analizzando questi slogan, sia da un punto di vista strettamente tecnico-grafico sia da un punto di vista simbolico, appare chiaramente come l'orizzonte ideologico prevalente sia quello legato alla mitologia mussoliniana. Il culto del duce e la venerazione per il capo supremo del fascismo rappresentavano infatti la manifestazione più popolare della religione littoria. La retorica di Mussolini, nume supremo del fascismo, è dunque l'aspetto che emerge con maggiore evidenza da queste iscrizioni, insieme con i caratteri fondamentali di quello che la teologia fascista trasformò in un vero e proprio cammino di predicazione compiuto dal duce: la violenza come necessità, la dedizione alla patria e la sacralizzazione della politica, l'obbedienza al capo, alle gerarchie e all'ordine costituito, l'esaltazione della guerra e l'odio per il nemico.

Non è dunque casuale il fatto che tutti gli slogan epigrafati all'interno dello spazio urbano – utilizzando peraltro sempre le medesime tipologie grafiche<sup>82</sup>, quasi a voler rendere eterna ed immutabile l'ideologia fascista – siano tratti, come è stato più volte sottolineato, dai discorsi e dagli interventi pronunciati da Mussolini negli anni della

<sup>82</sup> Naturalmente, sia dal punto di vista grafico che dal punto di vista dei contenuti, è stato possibile riscontrare una sostanziale analogia con le scritte

murali che negli stessi anni apparivano sugli edifici, sui muri e sulle strade delle altre campagne e città italiane.

dittatura. La figura del duce era allora quella che si stagliava con maggiore forza dalle mura e dalle facciate dove le scritte sono apposte. Erano queste stesse iscrizioni a dare espressione concreta e visiva al mito mussoliniano. Era la potenza della parola del duce che doveva trionfare. Le sue frasi, i suoi slogan, i suoi motti avevano il potere di trasformare, quasi riplasmare, anche fisicamente la città, oltre che ideologicamente i suoi abitanti. Il tono imperativo delle espressioni solennemente epigrafate sulle strade e sugli edifici cittadini voleva evidenziare, anzi legittimare, i cambiamenti introdotti dal regime nel nuovo senso di autopercezione dei palermitani.

È poi attraverso queste stesse scritte murali che le autorità fasciste cercarono di ricreare una sorta di percorso storico, ideale e simbolico che aveva le sue tappe fondamentali negli eventi legati alla prima guerra mondiale (dall'interventismo del maggio radioso alla vittoria finale), nella fondazione dei Fasci e nella marcia su Roma, nella conciliazione fra Chiesa e Stato, nelle campagne di lavori pubblici e nello sforzo autarchico, nonché nelle conquiste d'Africa e nella costituzione dell'Impero. Erano questi ormai gli allori della Nuova Italia voluta dal regime fascista.



# Appunti e note

Francesco Capece Galeota

## IL "SECONDO ESILO" DI GIUSEPPE GARIBALDI

Il "secondo esilio" di Giuseppe Garibaldi è poco noto nel suo itinerario, negli episodi e soprattutto nella sua importanza storica, anche a coloro che hanno prestato attenzione e interesse all'epopea dell'Eroe dei Due Mondi. La ragione è da individuare in varie cause, tra cui l'assenza di testimonianze dirette di un certo spessore dell'Autore delle Memorie e l'interpretazione di tale segmento di vita come "triste e grigio", come se, in sostanza, fosse un modo per temporeggiare in attesa del momento opportuno per il rientro in Italia. L'indugiare nel racconto di episodi, tutto sommato minori, non ha contribuito a mettere in risalto il periodo, né dice molto di più sulla maturazione del pensiero di Garibaldi, né, soprattutto, sull'acquisizione di dati ed esperienze dell'America Latina e, più globalmente delle Americhe, nel periodo successivo al 1849.

Ma questa fase lacunosa ha visto negli ultimi decenni importanti acquisizioni documentali ed editoriali, in particolare i contributi presentati da studiosi centro-americani al Simposio tenutosi all'IILA nel 1983<sup>1</sup>.

Con opportune modifiche si pubblica il testo della Relazione tenuta in occasione del corso di studi «Giuseppe Garibaldi e l'indipendenza delle Nazioni», presso l'IILA-Istituto Italo-Latino Americano in Roma-organismo internazionale, dal 23 ottobre al 29 novembre 2007, nel quadro delle iniziative indette dal Comitato Nazionale per le celebra-

zioni del bicentenario della nascita di Giuseppe Garibaldi, promosso dal Ministero dei Beni e le Attività Culturali, sotto l'alto Patronato del Presidente della Repubblica.

<sup>1</sup> «Il secondo esilio». Sono pochi gli scritti in proposito e scarna è la monografia di H. Nelson Gay, *Garibaldini a Giamaica*, «Nuova Antologia», 231 (1910), pp. 636-

Dopo le tristi vicende del 1849, che lo toccano tanto nel suo ruolo d'uomo d'azione (con la caduta della Repubblica Romana) quanto negli affetti (con la morte di Anita), Garibaldi nel suo esilio forzato si dedicò a percorrere il Mediterraneo, in un clima di totale incertezza, mutamenti di programma e di destinazioni, mentre si moltiplicavano i contrasti sull'interpretazione dell'obiettivo finale. Partì da Chiavari, il 16 settembre 1849, con l'intenzione di riprendere il mare e guadagnarsi il "pane" (termine che divenne per lui nome di comodo – "Giuseppe Pane", appunto – e che risulta, ma non sempre, nei registri) apparentemente senza una meta precisa dove esercitare la sua professione di capitano di lungo corso. L'obiettivo era sicuramente quello di allontanarsi fisicamente dal teatro d'azione italiano, ma forse anche quello di distogliersi dalle faccende italiane.

La domanda che lo storico deve porsi è se vi fosse una destinazione precisa come obiettivo, o se il lavoro marittimo – offerto dalle circostanze – costituisse già di per sé un diversivo, una necessità economica e fors'anche una opportunità di contatti. Una risposta potremmo individuarla se consideriamo il ruolo di Francesco Carpeneto<sup>2</sup>, il quale deve raggiungere a Lima la nave "San Giorgio" e – per altro itinerario – effettuare sopralluoghi al fine di espandere commercialmente gli interessi liguri su tutta la costa del Pacifico, ed in particolare sull'Istmo.

È opportuno premettere che l'esperienza mediterranea non risultava positiva per Garibaldi. Egli fu preso in consegna dal generale La Marmora che lo trattò tuttavia con considerazione e rispetto. Richiesto dove volesse dirigersi, rispose: «Malta, Gibilterra, Londra o l'America del Nord». Imbarcato sul piroscalo "Tripoli", accompagnato da Luigi Corelli e Giovanni Cogliolo (il famoso capitano Leggero), si allontanò dalle coste italiane verso quelle nordafricane. Lo sbarco avvenne a Tunisi, città che Garibaldi già conosceva. Ma questa volta il Bey, su pressioni diplomatiche francesi, lo respinse. Dovette pertanto far ritorno alla Maddalena, ospite del sindaco Susini. Le mosse del generale in realtà erano seguite da molti e non è comunque pen-

659, come pure il saggio di Ph. K. Cowie, *Il secondo esilio di Giuseppe Garibaldi*, in «Studi garibaldini», Marsala-Centro Studi Risorgimentali, n. 3, 2004. Importanti elementi inediti si trovano nel saggio di Anna Tola, *Garibaldi. La felicità nella libertà. Garibaldi per la libertà di Cuba*, Sorba editore, La Maddalena, 2007, che si avvale di documentazione dell'Archivio di Stato di Palermo.

<sup>2</sup> Francesco Carpeneto o Carpaneto è la mente e l'organizzatore del lungo

viaggio di Garibaldi. Sembra lui quello che stabilisce, volta a volta, le varie prospettive, mutandole secondo le circostanze e anche le pressioni della famiglia di Garibaldi, che, secondo Dilani, non voleva che egli tornasse nel Cono Sur. È anche il raccoglitore di fondi per la nave: colletta non andata in porto. Ma secondo una interpretazione più globale, egli è la mano della "trafila ligure", che permetterà al Nostro di coronare le sue aspirazioni a Lima.





Ritratto di Giuseppe Garibaldi (di Silvestro Lega).

sabile che Garibaldi fosse privo di iniziative e di appoggi. I contatti tra Torino e Londra per un suo trasferimento a Gibilterra ebbero effetto positivo; imbarcato e scortato sulla nave da guerra "Colombo", ma anche "garantito" dal governo sardo, navigò verso lo Stretto. Incredibilmente, tuttavia, il Governatore della Rocca lo respinse. Garibaldi ne fu sdegnato e scriverà che era stato sferrato «un calcio al caduto».

Un trattamento migliore gli venne tuttavia riservato nella successiva tappa di Tangeri, che si prolungherà tre mesi e che rappresenterà «un vero porto contro la tempesta, per l'accoglienza del console Carpeneti» e della gente locale. Ciò gli permise di riflettere su vari piani e opzioni. Doveva comunque sentirsi amareggiato e confuso: era sospettato, sorvegliato e infine fu aiutato ad allontanarsi. Scriveva in quei giorni che desiderava «un posto di capitano di mare», forse illudendosi di poter ottenere un ingaggio nella marina sabauda. Contemporaneamente rifletteva sulla possibilità di tornare nelle ben conosciute terre del "primo esilio"; perciò avrebbe voluto abboccarsi con il generale Pacheco, con il quale aveva combattuto nelle Americhe, e che si trovava allora a Parigi.

Questa prima fase del "secondo esilio", quella del Mediterraneo, per quanto ben conosciuta e analizzata, appare a tutt'oggi densa di punti oscuri. Anzitutto la partenza dell'esiliato, sotto la tutela del generale La Marmora e con navi da guerra, non appare coordinata – come solitamente avveniva – sulla destinazione da raggiungere; mancava, per esempio, una ricognizione diplomatica per accertare se l'ospite fosse gradito al Paese accogliente. Nessun contatto con la Francia, ad esempio, era avvenuto. Né miglior risultato diede l'approccio alla Gran Bretagna, pur paese di accoglienza di esiliati: donde il rifiuto di accoglierlo da parte del governatore di Gibilterra. Il governo sabaudo (con qualche contraddizione), pur mantenendogli la pensione anche quando sarà nelle Americhe, sembrava accondiscendere al desiderio dell'esiliato di assumere un comando marittimo, ma non a facilitarlo.

Tuttavia si sarebbero mossi altri amici e sodali liguri, forse allertati da Francesco Carpeneto, in contatto anche con la famiglia, soprattutto con la madre dell'esule. In sostanza, mentre Garibaldi ancora si muoveva nel suo mondo di ideali e mirava soprattutto a «riprendere il mare», sognando che gli fosse magari affidato un battello dal governo sardo (che invece lo voleva tenere lontano), l'amico Carpeneto, da uomo d'affari pratico, vedeva le cose in maniera pragmatica. Inizialmente lo aveva dissuaso dal compiere un ritorno nelle terre dove aveva trascorso il "primo esilio" e si stava già preoccupando di prestargli aiuto: si intravede così un primo progetto di reperire fondi per la costruzione (a Genova o in America) di un battello da affidare a Garibaldi. L'ipotesi fu oggetto di lunghe discussioni circa la convenienza di costruire "un legno" negli Stati Uniti (all'avanguardia con i cantieri di New York e di Baltimora) e circa i

costi e gli eventuali vantaggi economici. Ma la soluzione apparve costosa e lontana nel tempo.

Carpeneto era armatore e proprietario di una nave, la "San Giorgio", che batteva la rotta diretta al Callao, in Perù, attraverso Capo Horn. Egli però intendeva raggiungere il porto peruviano per un'altra strada, ovvero via Stati Uniti e Paesi del Centro America. Garibaldi lo avrebbe seguito. Mentre realizzava la difficoltà di raccogliere fondi per la nave da affidare all'esule, Carpeneto progettò allora concretamente che questi lo aspettasse a New York, lo accompagnasse nel suo giro per le Americhe e infine raggiungessero insieme il Callao dal Pacifico. Certo, sono sempre congetture, talvolta non chiare: alcuni si domandano infatti perché Carpeneto non avesse affidato all'amico la propria nave "San Giorgio" che lo avrebbe portato in Perù. Ma forse Garibaldi, all'epoca della partenza della nave di Carpeneto, era ancora indeciso e pensava a una prima tappa, alla ricerca di un impiego marittimo negli Stati Uniti.

Ed ecco che in queste discordanze di azioni e incertezze, accanto a Carpeneto si affaccia una schiera di amici e sostenitori, certamente legati al Risorgimento, che nelle vicende del "secondo esilio" potrebbe definirsi la "trafila ligure"<sup>3</sup>. Si tratta cioè del mondo armatoriale, per lunga tradizione di Genova, con alcuni dei suoi membri, che con l'avvento della navigazione a vapore, pur mantenendo le posizioni, si vedeva sottoposto a dura concorrenza da parte di altre marinerie commerciali, in avanzata sui "pacchetti" per le Americhe.

Una parte dei liguri avrebbe compiuto la scelta di trasferirsi all'estero, in lidi lontani. Scelta che già da tempo era caduta sulle rotte del sud del Pacifico, e precisamente sul Perù. Carpeneto vi apparteneva: era proprietario della "San Giorgio", in arrivo a Callao con un carico anche qualitativamente importante: una statua forgiata in Italia, destinata al cimitero di Lima. Il viaggio in America di Garibaldi aveva come obiettivo quello di raggiungere in Perù la "San Giorgio", ma passando con altri mezzi, via New York e Centro America al Pacifico, per imbarcarsi lì per il Callao. Scopo di questo giro? Sicuramente Garibaldi si stava rendendo conto delle realtà e delle evoluzioni in corso nelle Americhe.

L'esule lasciò Tangeri per Liverpool e da lì si imbarcò con destinazione New York, dove arrivò il 20 luglio 1850. Solo quasi un anno

<sup>3</sup> Felix De Negri Luna (*Historia Marítima de Perú*, Tomo VI, Vol 1, *La República - 1826 a 1851*, Lima, Instituto de Estudios Históricos Marítimos del Perú, 1981) e Giovanni Bonfiglio (*Los italianos en la sociedad peruana*, Lima, 1993), indicano nell'arrivo nel Mediterraneo di marinerie di altri paesi tecnologica-

mente più avanzate la ragione dell'esodo di parte del mondo armatoriale ligure verso il Perù, dove ancora si praticava la navigazione commerciale a vela (ma il "Lombardo" e il "Piemonte" della Rubattino erano a vela e tamburo a pale).

dopo, nell'aprile 1851, sarebbe stato raggiunto da Carpeneto che gli annunciava l'imminente arrivo della "San Giorgio", confermandogli l'invito a seguirlo nell'America Centrale per poi passare nel Pacifico e raggiungere Lima.

Sbarcato negli Stati Uniti – afflitto da dolori reumatici, o, come lui scriverà, «scaricato come un baule» – venne accolto con il calore dovuto alla sua fama, che gli fece piacere, ma che quasi lo imbarazzò, visto che rifuggiva da riconoscimenti e onori. Tra coloro che lo ospitarono vi furono prima Panicucci, poi Meucci, presso il quale si installò, in una casa di campagna vicino al mare. Meucci lo avrebbe inoltre impiegato in una fabbrica di candele. Vi è tutta una letteratura di episodi commoventi legata a questo soggiorno nordamericano: in giro per il porto, a Nuova York, incontrò sul molo alcuni capomastri e offrì i suoi servigi e la sua esperienza per piccole riparazioni, per lavoretti. Anche gratis! I capomastri rimasero sbalorditi. Poi altri episodi, che registrano la sua profonda generosità. Gli emigranti italiani avevano raccolto una somma per l'acquisto di una nave di cui avrebbe dovuto assumere il comando, ma lui, forse abbandonando definitivamente l'idea di costruirsi "un legno", devolvette la somma al deposito per le patenti, affinché venisse riconosciuta dai tribunali l'invenzione di Meucci, il telefono. Ma vi sono altri tratti peculiari del suo carattere che emergono: sembra che avesse voluto assicurarsi, con il mondo giornalistico e la già allora potente lobby editoriale, contratti per la pubblicazione di parte delle Memorie o altri scritti.

La tappa di New York riflette dunque un quadro a volte contrastante e provvisorio. Registriamo in ogni caso una serie di elementi interessanti: un esule comunque atipico nella Patria degli esuli risorgimentali europei, e anche latino-americani, come i cubani, i quali si muovono secondo il quadro classico, in un andirivieni semi-cospiratorio e sorvegliato, in uffici fatiscanti; mentre si vive nell'attesa delle navi che a cadenza frequente portano dispacci dall'Europa e si raccolgono fondi per la causa. Non un esule alla Kossuth, ad esempio, o alla stregua di altri personaggi che erano stati accolti dal Vecchio Continente.

Garibaldi, anche lui, manteneva contatti con esuli, non solo italiani, e con figure più rappresentative delle varie epopee nazionali fino alla caduta di Roma (particolarmente con il generale Avezzana); ma con il passare del tempo sembrava ormai aver acquisito il programma "peruviano" di Carpeneto, che gli avrebbe consentito di "riprendere il mare". E proprio seguendo tale programma divenne forse testimone di uno dei più rilevanti rivolgimenti mondiali dei secoli. L'America del Nord usciva da una fase di avvenimenti epocali. Gli Stati Uniti, in poco meno di cinquant'anni, pervasi da dinamismo messianico e da una politica di potenza che richiedeva anche sicurezza, ingrandivano, quasi raddoppiando, il proprio territorio, estendendo il controllo su

due oceani. Nella prima metà dell'Ottocento, con accordi di cessione, compensazioni e guerre, si estendevano infatti su Luisiana, Arizona, le due Floride, il Texas. Si raggiunge il Pacifico con le acquisizioni dell'Oregon dall'Inghilterra e con quelle della California e del Nuovo Messico, dal Messico. La dottrina di Monroe (1823) giustificava ideologicamente, in certo modo, la grande espansione.

A Sud, all'indipendenza delle repubbliche centro-americane, erano seguiti effetti di assestamento: le indipendenze nazionali erano state acquisite già da decenni, con qualche eccezione, come Cuba, ma si erano succeduti anche sforzi di integrazione regionale e subregionale. Sulle due cerniere oceaniche rimanevano residui coloniali britannici (di cui fino quasi ai nostri giorni il Belize), con contrafforti e difese nell'Atlantico e nel golfo di Fonseca sul Pacifico. Con il Trattato di Clayton-Bowler sarebbero spariti anche quelli, di fronte al "grande disegno" della Potenza settentrionale.

L'affacciarsi sul Pacifico, le correnti migratorie interne verso ovest per l'espansione della ricchezza, necessitavano della realizzazione di una rete strutturale intercontinentale: strade, ferrovie, città. Emergevano nuove problematiche, con conseguenze economiche e sociali, quali ad esempio le migrazioni interne, l'abbandono di certe contrade. E in tutto ciò il problema delle comunicazioni marittime inseriva i Paesi dell'Istmo in prima linea. La questione di un canale interoceanico risaliva a epoche lontane. Vari erano stati i progetti, tra cui da ultimo un tentativo di inserimento francese nel 1846 con Luigi Napoleone. Il transito tra i due Oceani già avveniva, ed era in mano al grande capitale statunitense: l'accesso ai porti oceanici, l'attraversamento dei canali navigabili o dei laghi (come il lago Nicaragua). Ma erano servizi per ridotte funzioni mercantili, e con tempi di percorrenza lunghi.

Garibaldi acquista dunque una registrazione visiva dell'innescarsi di un nuovo ciclo economico mondiale.

L'America Centrale rappresentava un pezzo di tale mosaico, un elemento, cioè, di interesse vitale per gli Stati Uniti, e pertanto importante per la sicurezza. Essi intervenivano sia con azioni di governo (presto la creazione di uno stato nuovo, Panama, a discapito della Colombia), sia con avventurieri (tra questi, i "pirati terrestri", come Walker), e con capitale privato (come Vanderbilt), proteso a raccogliere le nuove opportunità.

Garibaldi, riteniamo, prendeva tempo a New York, attendendo Carpeneto per affrontare il viaggio per l'America Centrale, diretto in Perù. Gli storici avevano finora unificato due viaggi ipotizzando una sosta all'Avana. Si conosce solo ora, per certo, che invece sono due. Il primo, dall'11 novembre e ritorno a New York il 7 dicembre 1850, con la nave "Georgia" delle Poste Americane, che faceva servizio con Chagres, in Nicaragua, e sosta all'Avana all'andata e al ritorno. È un elemento certo, di cui parla il "Diario di Viaggio", che definisce quelle che finora



erano ipotesi su un soggiorno a Cuba, lasciando uno spazio aperto su asseriti incontri, all'Avana, con esuli cubani, di cui l'Esule non parla, e che avrebbero, a nostro parere, smentito la sua prudenza politica, confermata anche in precedenza e nel soggiorno successivo a New York. Di nuovo a New York, Garibaldi svernò e si dedicò, presso Meucci, alla fabbricazione di candele, con contatti sporadici con italiani e americani. Carpeneto, finalmente giunse e il Nostro intraprese il secondo viaggio da New York verso il Centro-America e poi il Pacifico con destinazione finale il Perù. Si imbarcò il 28 aprile 1851, sul piroscafo "Prometheus".

È utile chiarire alcuni elementi sugli itinerari istmici: il canale di Panama ancora non esisteva e lo stesso Paese faceva ancora parte della Colombia. Uno dei percorsi più accessibili per passare dall'Atlantico al Pacifico prevedeva il passaggio del lago Nicaragua. Il lago era collegato all'Atlantico da un fiume che sboccava al mare nella città costiera di San Juan. Ma presumibilmente per ragioni di fondali, i bastimenti internazionali giungevano a Chagres (Colon), e da lì i passeggeri raggiungevano San Juan de los Rios, in Nicaragua, e quindi risalivano il fiume omonimo (San Juan), sboccando sul lago Nicaragua su unità di dimensioni ridotte, sino all'estremo nord, risalendo fino alla città lacustre di Granada. Da lì era facile, proseguire per diligenze verso la costa del Pacifico, o direttamente dal Nicaragua o dal Salvador. Il servizio tra i due oceani veniva assicurato dalla società americana "Accessory Transit Company". Nel dicembre 1850 il servizio era stato inaugurato dal vapore "Director", dal presidente della società, Cornelius Vanderbilt.

Ritornando quindi a Garibaldi, dopo l'imbarco con Carpeneto, sul "Prometheus", l'Eroe compì il primo tragitto fino a Chagres, da lì a San Juan e, risalendo il fiume allo sbocco sul lago Nicaragua, raggiunse Granada.

Sui trasferimenti caraibici, restano quindi accertate, grazie alle ricerche di Anna Tola, due soste all'Avana. Mentre appare meno certa, e comunque non provata, la suggestiva ipotesi di un soggiorno in Giamaica. Ghisalberti lo ipotizzava<sup>4</sup>. Un dono, depositato al Museo del Risorgimento di Palermo, ne sarebbe stata la prova: una testimonianza di affetto degli italiani in Giamaica e dei cittadini di tale isola, frutto di una sottoscrizione promossa dal bergamasco Armaboldi. La lettera di ringraziamento di Garibaldi renderebbe testimonianza della sua disponibilità a offrire la sua spada a difesa di popoli di differenti razze.

Ma il 1° "Diario di Viaggio" di Garibaldi, si estende anche al percorso marittimo fluviale successivo, arricchendo di particolari pittoreschi i tor-

<sup>4</sup> A.M. Ghisalberti, *Garibaldi in Giamaica*, "Nuova Antologia", vol. XLII (1980-81).



tuosi giri in Centro-America: particolarmente in Nicaragua e nel Salvador. La risalita del fiume e del lago si effettuò con soste da diverse parti per conoscere il Paese. Egli visitò, nei vari centri che raggiunse, alcuni dei suoi fedeli delle campagne d'Italia, che vi avevano trovato rifugio. Ebbe contatti di un certo rilievo a Granada. Quindi si trasferì in El Salvador. In tale paese è la città di San Miguel che lo accoglie e successivamente, i centri di Masaya, Maroyen, León Realigo, China Lega, Vigo. Da El Salvador avrebbe potuto raggiungere facilmente il Pacifico attraverso il Golfo di Fonseca e imbarcarsi per Lima; invece tornò indietro in Nicaragua: lo aspettavano i liberali del "Club Jacobino" di León.

Il poeta nazionale Rubén Darío sostiene che le parole e l'azione di Garibaldi lasciarono una impronta decisiva su personalità locali. La prima tra queste è Adam Cárdenas, laureatosi in medicina all'Università di Pavia, e presto Presidente della Repubblica; la seconda è Máximo Jeres, erede del liberalismo romantico del Centroamerica e sognatore di un ritorno agli anni 1824-38, quelli della Federazione Centroamericana. Secondo gli indicati relatori centro-americani, alcune testimonianze lasciano spazio a elementi di valutazione che rappresentano qualcosa di più che semplici ipotesi: in El Salvador, Garibaldi avrebbe incontrato Gerardo Barrios, successivamente presidente della Repubblica, personalità politica a conoscenza delle problematiche italiane, inviata in Italia in missione speciale dal suo Governo tra il 1846 ed il 1848. Umanista liberale, aveva tra l'altro militato nelle file di Francisco Morazan, presidente della Federazione Centroamericana, e ne era considerato suo erede. Barrios, tra l'altro, era stato ricevuto con simpatia da Ferdinando II, re di Napoli, da re Carlo Alberto, nonché dal papa Pio X<sup>5</sup>. Grazie a tale calda amicizia, e su insistenza di Garibaldi in Parlamento, nell'ottobre 1860 il Regno di Sardegna stipulò con la Repubblica di El Salvador un Trattato di Amicizia e Cooperazione, cinque anni prima che l'indipendenza nicaraguense fosse riconosciuta dalla Spagna. E la Spagna si offese per queste ingerenze di Garibaldi.

Restano finora congetture sulle eventuali visite in Honduras e nel Costa Rica. Non vi è alcuna prova di un incontro con Capitan Leggero, che si era stabilito in Costa Rica. Ridisceso nuovamente il canale di San Juan, Garibaldi si imbarcò per Chagres, da lì a Panama dove venne colpito da violenti febbri malariche. Ma non desistette.

È alla luce degli eventi certi e delle ipotesi che il soggiorno in America Centrale merita riflessione. Esso viene solitamente collegato a

<sup>5</sup> Sugli incontri di Garibaldi in Nicaragua e in Salvador, cfr. relazioni di Jorge E. Arellano, *Presencia y evocaciones de Garibaldi en Nicaragua*, e di Rodolfo Baron Castro, *Centroamerica y*

*Garibaldi*, al 1° Simposio internazionale «Presenza di Garibaldi in America Latina», IILA; Roma, maggio-giugno 1983.

Carpeneto, che doveva delineare un “businessplan ligure”, tra fiere e mercati in piena espansione nel Pacifico. Secondo quanto delineato, l’insistenza di Garibaldi di visitare località (visitò anche degli italiani che lavoravano in una miniera), i contatti politici, l’atmosfera di grande fermento politico tra elezioni e successivamente colpi di stato, nonché i cambiamenti economici, porterebbero a pensare che Garibaldi sia stato impressionato da questa lunga tappa centro-americana, meditando sui grandi cambiamenti dell’America del Nord, ed abbia anche trovato l’occasione di confrontare esperienze con nuovi amici, autorevoli rappresentanti locali che conoscevano l’Italia e le relative problematiche.

Si imbarcò sulla costa del Pacifico su una nave britannica, con destinazione finale il Callao. Dopo pochi giorni di navigazione, Garibaldi si sarebbe trovato di fronte a un incontro inaspettato, che confermerebbe quella volontà di acquisizione conoscitiva delle vicende latino-americane nel cammino delle post-indipendenze. Sceso a terra per uno scalo tecnico, in un oscuro porto della Colombia, Paita, apprese che nel capoluogo si trovava confinata una signora anziana, il cui esilio era dovuto alla sua partecipazione alle azioni accanto a Bolívar nella Gran Colombia. Si trattava di Manuela Sáenz, un tempo creatura ecuadoregna di rinomata bellezza che accompagnò per lungo tempo Simon Bolívar, partecipando alle vicende che caratterizzano la sua epopea. Manuelita, donna intelligente e coraggiosa, conosceva a fondo l’epopea di Bolívar, e forse conservava della documentazione. Fatto è che Garibaldi, nelle poche ore prima che il battello salpasse, trovò modo di localizzare l’abitazione della signora e di farle visita. Una visita per ambedue inaspettata ma che durò ben sei ore. Che cosa si saranno detti? L’approccio tra i due fu commovente e fu suggellato da lacrime. Un maestro della letteratura mondiale, come Gabriel Garcia Márquez, ritiene questo incontro tra i più importanti che Manuelita abbia avuto dopo la morte del Libertador<sup>6</sup>.

Nella storiografia garibaldina, la fase del “secondo esilio” – a parte New York – si concentra soprattutto sul Perù<sup>7</sup>. È il Paese nel quale più si è trattenuto, dove ha trovato una cerchia di connazionali che l’hanno accolto con calore e affetto, e tali attribuzioni gli sono pervenute anche dalle autorità e dalla popolazione locale, come documenta anche la stampa dell’epoca. In Perù Garibaldi arrivava sostanzialmente sicuro di trovare un lavoro confacente di comando marittimo. Ecco come si sarebbe mossa la “trafila ligure”: conoscenze, che trovavano l’ultimo anello in un connazionale, Pietro De Negri, che era stato

<sup>6</sup> G. G. Marquez, *El general en su labirinto*, Madrid, 1989, p. 263.

<sup>7</sup> Dati inediti e fondamentali mi sono

stati forniti dal Prof. Augusto Guerriero Lima, che ringrazio.

in contatto preliminare con un concittadino di Chiavari, Solari, vedi caso, cugino di Giuseppe Mazzini, che ne parla in una lettera alla madre.

De Negri e Solari sarebbero stati soci. E sarebbero appartenuti appunto a quel mondo che aveva trasferito i suoi interessi nel Perù con promettenti prospettive di apertura sull'intero Pacifico. De Negri, fra l'altro, aveva acquistato un battello da carico a San Francisco, di ridotte dimensioni e piuttosto in cattive condizioni. Era uno degli effetti della "febbre" di nuove opportunità di ricchezza, che si era manifestata per le ragioni indicate già negli Stati Uniti: si dismettevano le navi per mancanza di equipaggi che correvano alla ricerca di fortune verso le promettenti destinazioni interne agricole e minerarie.

Lo "Schooner" da 350 tonnellate, 600 con il carico, avrebbe solcato i mari fino all'Oceania. Ma c'era il problema delle patenti marittime, delle procedure cui sottostare e soprattutto quello della nazionalità da ottenere per la licenza marittima di lungo corso<sup>8</sup>. Le procedure furono avvantaggiate dall'estrema generosità del Perù nel concedere la nazionalità peruviana all'Eroe, che aveva così occasione di trascorrere il suo tempo ricevendo compatrioti e amici, di visitare un poco il paese, ma anche di ricevere da Genova notizie di carattere familiare (lo preoccupava la salute della madre).

Restano degli interrogativi su alcuni incontri con personalità artistiche e scientifiche. Si tratta di Gauguin, che si trovava nello stesso periodo in Perù, verosimilmente in partenza o al ritorno da Tahiti; non si dimentichi che Flora Tristan, sua madre, era peruviana. E inoltre, forse Garibaldi ebbe l'occasione di incontrare un illustre connazionale, scienziato e patriota che aveva preso parte alle imprese di Roma: lo scienziato Antonio Raimondi era presente sul posto per mandare avanti i suoi studi. Non vi è tuttavia traccia dell'incontro negli scritti dei due protagonisti.

I rapporti con i rappresentanti consolari sembrerebbero freddi: il rappresentante del Regno di Sardegna è anche lui un ligure, Canevaro, nativo di Zoagli: diventeranno cordiali solo quando Garibaldi sarà protagonista e autore di un episodio in cui assunse la difesa dell'onore nazionale<sup>9</sup>: su un quotidiano della capitale apparve un articolo, di un certo Ledos, cittadino francese, che sembrò diffamatorio per le forze armate del Regno, e per lo stesso re ("eroi da paccottaglia"). Un altro esule, forse, avrebbe reagito con una pacata risposta

<sup>8</sup> Per la questione dei permessi nautici, e della nazionalità, d'obbligo per i capitani di lungo corso, cfr. Raúl Porra Barrenechea, *Los viajeros italianos en el Perú*, Lima, 1957.

<sup>9</sup> "El Correo de Lima" e "El Comercio"

diedero ampio risalto alla vicenda. Ma mentre il primo lo fece in senso accusatorio nei confronti di Garibaldi, il secondo diede un resoconto e commenti obiettivi, invitando Garibaldi a non preoccuparsi dei suoi denigratori.

scritta. Varie sono le versioni. Secondo quella riferita dallo stesso Garibaldi, in una discussione animata, ma contenuta, il francese avrebbe esaltato il ruolo dei connazionali al comando di Oudinot a Roma, al che gli sarebbe stato risposto «dei francesi a Roma ho visto solo i loro sederi». La realtà (avvalorata dai resoconti di stampa) è un'altra: Garibaldi in visita o incontrando l'incauto francese gli avrebbe assestato alcuni colpi di bastone. Ne seguirono moti di piazza tra comunità italiana e francese nella capitale peruviana, con l'intervento del Prefetto e di guardie a cavallo.

L'episodio veniva ricondotto nei suoi termini grazie alla saggezza delle autorità peruviane (che avrebbero potuto espellere Garibaldi). E qui nacque un episodio di significato politico importante. Il console Canevaro inviava un dispaccio in cui faceva il sunto degli episodi e metteva in buona luce Garibaldi<sup>10</sup>. In calce al dispaccio si trova uno «sta bene» che certamente sarà stato portato all'attenzione delle più alte autorità del Regno, che manifestavano così, per la prima volta, un'attenzione all'Eroe in senso benevolo. Ma al ritorno definitivo, a Londra, Cavour farà conoscere i limiti di tale benevolenza.

Garibaldi partì con la "Carmen" per un lungo viaggio transoceanico il primo gennaio 1852. Il Perù si apriva in quegli anni a un ampio ventaglio commerciale verso l'Asia. L'emanazione di una legislazione speciale favoriva l'emigrazione di manodopera da quelle zone, dai paesi ai quali venivano diretti prodotti particolari, quali i fertilizzanti. Si trattava di guano, che gli uccelli lasciavano a breve distanza dalla costa, sulle isole Chincha. Fu quindi con un carico di guano, oltre ad altri prodotti, che Garibaldi intraprese la sua lunga traversata. Giunto nel golfo di Whampoa, assistette subito a un conflitto marittimo: seguaci della setta "Taiping" ("Bandiere Rosse"), imbarcati su giunche attaccarono navi europee che fuggivano, mentre era colpita anche la fregata "Macedonian" degli Stati Uniti che si trovava sul posto. Veniva anche soccorsa una barca da diporto con turisti statunitensi, uno dei quali, Hunter, sosterrà che Garibaldi avesse fronteggiato le giunche cinesi.

A parte tale episodio cruento, Garibaldi sostava a Whampoa, faceva vita sociale e frequentava stranieri della comunità residente, tra cui un inglese che diverrà suo amico, ma a Canton non riuscì a vendere il guano. Il consignatario lo mandò ad Amoy dove alla fine gli fu possibile vendere il fertilizzante. Da Amoy tornò a Canton e, non essendo pronto il carico di ritorno, caricò altra merce per Manila. Da Manila ritornò a Canton, dove furono sostituiti gli alberi della "Carmen" ed il

<sup>10</sup> L'importanza storica del fatto è sostenuta da M. Dilani, che lo collega alle successive dichiarazioni di Garibaldi in favore del Piemonte. Il rappresentante

del Regno di Sardegna, Jose Canevaro Raggio, faceva parte della "filiera ligure", ed era cognato di De Negri.

rame (di cui era foderata la carena). Un carico di seterie fu imbarcato per il ritorno, che, come risulta in una lettera al generale Avezzana, durò cento giorni. Poiché giunse al Callao nel gennaio 1853, dovette ripartire dalla Cina nell'ottobre precedente.

Garibaldi spiegò la ragione della nuova rotta di ritorno: uscendo dall'arcipelago indiano, per lo stretto di Lombok, con venti costanti da levante a ponente, continuava per i 40 gradi di latitudine meridionale; seguiva per lo stretto di Bass fra l'Australia e Van Diemen (la Tasmania), dove avrebbe toccato Hunter per approvvigionarsi di acqua; veleggiava fra la Nuova Zelanda e Lord Auckland Land sul grado 52 di latitudine sud e, spinto da venti forti di ponente, si dirigeva verso la costa occidentale dell'America<sup>11</sup>.

L'isola di Hunter lo invaghì e la rammenterà a Caprera: «Isola deserta dell'Hunter Island, quante volte tu mi hai deliziosamente solleticato l'immaginazione quando, stufo di questa civilizzata società, si ben fregiata di preti e di sbirri. Li mi trasporterà l'idea, in quel tuo nuovo prezioso seno». Poco altro è rimasto delle vicende del viaggio: un nunzio apostolico non tralasciava di segnalare a Roma (quali informatori avrà avuto?) l'arrivo a Canton del «noto soggetto»<sup>12</sup>.

Ci si domanda infine quale forza sovraumana sostenesse Garibaldi in tali movimentate e dure mansioni marittime, se si considerano le sue condizioni di salute, tra cui i reumatismi cronici, che lo avevano fatto scendere dalla nave in America, sorretto da amici. Ma il viaggio ha lasciato ai posteri una scia di controversie, che la reputazione dell'Eroe si porterà dietro per lungo tempo. Si tratta della questione dei "coolies", che a Koloon Garibaldi imbarca, in misere condizioni umane e di tragitto, destinati al lavoro in Perù, proprio sulle isole da cui proveniva il guano, e cioè le isole Chincha: un traffico, iniziato verso il 1847 e durato fino al 1873, esercitato soprattutto da statunitensi, ma anche da europei, verso paesi latino-americani e altre mete.

Per i suoi detrattori, l'Eroe dei due Mondi sarebbe stato coinvolto in tale trasporto, che riveste dei contorni incerti e contraddittori. La storiografia peruviana ha affrontato l'argomento con serietà e con corredo di dettagliata documentazione. Risulterebbe che la "Carmen", in periodo posteriore al comando di Garibaldi, avrebbe effettuato tali trasporti e sarebbe affondata nel corso di un ammutinamento dei "coolies" e dell'equipaggio. Si menziona un supposto rifiuto di Garibaldi a tale tipo di trasporto, inserito come clausola nel contratto di ingaggio stipulato con l'armatore De Negri. Ma questi avrebbe affermato che

<sup>11</sup> Sulle vicende del soggiorno in Cina e le rotte del ritorno, attraverso Australia, Nuova Zelanda e Pacifico, cfr. Pino Fortini, *Giuseppe Garibaldi, marinaio mercantile (pagine di storia marinara)*, edi-

trice C. Corvo, Roma, 1950.

<sup>12</sup> Segnalazione anche del Cowie, probabilmente ripresa dagli Archivi della Segreteria di Stato.

Garibaldi avrebbe portato dei cinesi «tutti grassi e bene in carne» intendendo così significare “l’umanità” di Garibaldi, ma confermando il carico umano<sup>13</sup>.

Le leggi peruviane sull’immigrazione, da poco tempo emanate, favorivano in effetti flussi di correnti migratorie da altri continenti, volti a conferire slancio allo sviluppo del Paese<sup>14</sup>. E quindi l’argomento va trattato con prudenza. Un elemento importante è stato presentato all’ILLA, al Simposio su Garibaldi del 1983: dal manifesto di carico non risulterebbe, nel viaggio in questione, la presenza di “coolies”. Pertanto sarebbe sorto un grosso equivoco: si sarebbe menzionata la presenza a bordo di “chinos”, che, nell’espressione corrente dei paesi andini che affacciano sul Pacifico, sarebbero i nazionali di origine asiatica. Ecco quindi i “chinos” scambiati per “coolies”<sup>15</sup>. È lecito pertanto concludere che l’intento di colpire Garibaldi su tale questione sia strumentale, e verosimilmente è stato provocato dai nemici in Patria. Il doloroso cammino dell’emigrazione verso lidi migliori è sempre stato sofferto. Anche per gli emigranti europei e italiani nel mondo.

Garibaldi di converso è stato esaltato in Perù e gli sono state attribuite gesta che sembrano decisamente frutto di una eccessiva ammirazione, come una supposta partecipazione o “monitoraggio” di volontari garibaldini, pompieri di Lima, nella guerra che opponeva il Perù al Cile. In tale guerra peraltro è confermata la presenza di italiani ma non collegati a Garibaldi<sup>16</sup>. La presenza di Garibaldi in Perù favorirà grandi correnti di simpatia per l’unificazione del Regno d’Italia, coronato dal riconoscimento nel 1861. E l’Esule, sempre grato per l’accoglienza e l’affetto per la seconda patria peruviana, ne prenderà strenuamente le difese con scritti (a Ginevra) e con l’azione parlamentare, quando, nel 1854, la Spagna occuperà le isole Chincha, a lui ben note

<sup>13</sup> Il britannico Bent cita la clausola contrattuale di esclusione di trasporto di “coolies” stipulata dopo l’intermediazione di Emanuele Solari (cugino di Mazzini) affinché Garibaldi assumesse il comando. Mino Dilani li cita come “povera gente” diretta al Callao; Nino d’Ambra è per la negativa. De Negri avrebbe avuto fama di mercante di schiavi.

<sup>14</sup> Giovanni Bonfiglio (*Los italianos en la sociedad peruana* cit.) descrive i contenuti della legge sull’immigrazione del 1849 che apriva le porte commerciali verso l’Oriente, e di cui la “Carmen” fu uno degli strumenti. È citato da Ferrero che indica come il Terzignes, in un suo scritto, avrebbe fatto risalire a 100.000 gli asiatici

che dal 1848 al 1874 arrivarono in Perù.

<sup>15</sup> Philip Cowie, lo storico australiano che tanto ha seguito l’epopea di Garibaldi, espone al Simposio ILLA del 1983 quelle che riteneva le prove dell’assenza di “coolies” a bordo della “Carmen”, sulla base di controlli effettuati sui registri di bordo. I “chinos” sarebbero stati membri dell’equipaggio, nazionali peruviani di origine asiatica.

<sup>16</sup> La vicenda della partecipazione di volontari italiani alla guerra contro il Cile (i “bomberos” di Lima) sotto la supervisione di Garibaldi è giudicata dal Ferrero poco verosimile. Appare però singolare che presso il predetto Corpo dei Vigili del Fuoco appaia un molto espressivo quadro di Garibaldi.



per il trasporto in Cina dei preziosi fosfati di guano. Dell'episodio scriverà: «un'aggressione contro il territorio peruviano, ha provocato delle grida di riprovazione e vendetta in tutte le Nazioni sorelle denunciando la schifosa associazione dei tiranni d'Europa per la schiavitù».

Restano da ricordare sommariamente le ultime vicende del "secondo esilio". Al ritorno nel porto di Callao dalla Cina, gli venne incontro nella rada il console sardo, con la ferale è notizia della morte della madre. Per questa ragione che lo abbattè profondamente e probabilmente per notizie di ordine politico, Garibaldi affrettò il ritorno. L'opportunità di ricevere da De Negri un nuovo comando gli consentì di recarsi prima a Valparaiso, in Cile, "in zavorra", effettuare un carico di rame, per ritornare quindi in Perù, imbarcare lini e cotone e dirigersi ancora, circumnavigando Capo Horn, a Boston. Va fatto cenno inoltre a un contenzioso sulle spese del viaggio con il De Negri, sul quale Garibaldi sembra avere piena ragione.

Più importanza riveste invece il trasferimento da Boston a New York, dove, in un colloquio, il console Tagliacarne gli espresse il convincimento che i tempi fossero maturi per un ritorno in Patria. Il parere era forse azzardato, visto il modo in cui avrebbe reagito più tardi Cavour. A New York giungeva un suo vecchio amico, Figari, con l'incarico di acquistare un bastimento destinato al trasporto di carbone per conto di armatori genovesi: si tratta pertanto dell'ultimo squarcio sulla "trafila ligure" nel "secondo esilio". L'imbarcazione fu acquistata con l'assistenza di Garibaldi, che ne sollecitò e ottenne il comando. E così sulla "Commonwealth" salpava per l'Inghilterra.

Poche parole dedica l'Eroe all'ultima tappa a Londra, dove incontra Mazzini, che, in una lettera, parla del ritorno di Garibaldi e della possibilità di inviarlo in Sicilia. A Londra fu accolto con onori e deferenza: rimane di lui un bel quadro in "morning coat" e cravatta nera<sup>17</sup>. Per il ritorno in patria mancava l'assenso formale del governo sardo. L'ambasciatore sardo, D'Azeglio, nipote di Massimo, ne scrisse a Cavour, che rispose: «Se viene per vedere gli affari della sua famiglia, bene, ma se viene per fare gli affari di Mazzini, non lo terremo qui neanche un minuto».

L'ultimo percorso fu fatto sempre al comando della nave che lo aveva portato da New York. E arrivò a Genova o, come scrive Dilani: «A casa, finalmente».

Un raffronto tra il primo e il secondo esilio logicamente si impone. Nel corso della prima permanenza in America Latina (Brasile, Argentina e Uruguay), gli scenari e gli avvenimenti assumono un aspetto – in successione di fatti da valutare – totalmente distinto dal "secondo

<sup>17</sup> La riproduzione fotografica del quadro di Garibaldi a Londra appare in calce alla monografia di Ghisalberti, *Garibaldi in Giamaica* cit.

esilio". Si impone nel "primo" la visione castrense, dell'eroe vincente in tutte le battaglie, oltre a una grande animazione risorgimentale: Garibaldi vuole non solo tornare, ma vuole ritornare – lo spiega in una lettera a Mazzini – alla testa di una Legione di garibaldini d'oltre Atlantico. Ma Cuneo e Mazzini non danno seguito a questa proposta.

Ciò non succede nel "secondo esilio". Il quadro castrense non esiste (l'offerta di Lincoln a prendere il comando delle truppe avverrà più tardi). Non esiste perché i Paesi visitati vivono una dinamica post-independentistica molto differente. Certamente i colloqui, gli incontri e i testimoni di una fase successiva all'indipendentismo delle Nazioni americane, i relativi successi e le delusioni dei processi tentati da Bolívar per una integrazione regionale, di cui i segnali iniziali non perdurano, sono acquisizioni importanti che lo condurranno a maturare l'idea della Federazione europea. Ma la memoria delle Americhe e i concetti di libertà delle relative genti, in parte riecheggiando Bolívar, rimasero sullo sfondo. Scriveva a un amico: «I nord-americani sono uomini orgogliosi e ricevirebbero malamente l'aiuto senza attendere un loro invito legale. Nobile impresa sarebbe la nostra e grande più di che lo supponete: quattromila dugento e più miglia da New York al Rio della Plata. La battaglia sarà breve. Il nemico è infrollito dai vizi e disarmato dalla sua coscienza. Le Antille le libereremo, passando. Quei miseri schiavi drizzeranno la testa e saranno liberi cittadini – spezzeremo quei seggi presidenziali, sorgenti di gelosie, di litigi di guerre intestine e di pubblico danno. E quando – giunti alla Plata – avremo affrancato 42 milioni di schiavi, noi faremo delle genti americane una sola famiglia».

E se la sua mente resterà in Europa, il suo cuore batterà spesso per il Rio de la Plata. Le radici latino-americane pertanto resteranno presenti in maniera evidente nella fase più matura del suo pensiero politico verso il passaggio al concetto di fratellanza universale. Nel 1867 partecipando al Congresso di Ginevra della Lega per la Pace, egli non pronunciò più la parola "Europa", pur a lui tanto cara. Il suo afflato e le sue idealità superavano ormai Gibilterra e gli Urali, per abbracciare l'umanità<sup>18</sup>.

<sup>18</sup> Relazione di Romano Ugolini, *L'esperienza latino americana nella formazione politica di Garibaldi*, 1° Simposio

Internazionale «Presenza di Garibaldi in America Latina» cit.

---

Salvo Di Matteo

## DISSENNATEZZE DI UNA REGIONE VERAMENTE SPECIALE

*Facciamo interamente nostro il contenuto della lettera di Salvo Di Matteo al presidente della Regione Siciliana e all'assessore regionale dei Beni Culturali. E aggiungiamo di ritenere scandaloso che in Sicilia possa accadere quanto denunciato dallo storico palermitano (O. C.).*

Personale

ON. DOTT. RAFFAELE LOMBARDO  
PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA  
ON. DOTT. ANTONELLO ANTINORO  
ASSESSORE REGIONALE DEI BENI CULTURALI  
LORO SEDI

**OGGETTO: BIBLIOTECHE REGIONALI, RIPRODUZIONI DI IMMAGINI E SCIAGURATI BALZELLI.**

In Sicilia, nelle Biblioteche dipendenti dalla Regione, si paga ben 52 euro (100.000 lire!!) ciò che in tutta Italia, così come nelle Biblioteche NON regionali della Sicilia, si paga pochi euro (anche 1 o 2) o è addirittura gratis. Forse sarà il caso di riflettere se questo sia il giusto frutto dell'essere la Sicilia Regione ad Autonomia speciale, e se sia un appropriato modo di promuovere la Cultura in una società disagiata e al fondo della graduatoria nazionale dei redditi. Tanto più che nemmeno torna utile alle casse e all'immagine della Regione.

Onorevole Presidente,  
Onorevole Assessore,

mi permettano di sottoporre alle SS. LL. una questione indubbiamente marginale nel contesto delle consistenti problematiche che si trova a dover affrontare oggi la Politica regionale, rappresentata ad altissimo livello (purtroppo anche nella fattispecie) dalle SS. LL. Una questione che – ereditata dalle SS. LL. e certamente alle SS. LL. non nota, ma comunque con Loro perdurante – configura, sia consentito, una vicenda confliggente con le ragioni sostanziali dell'Autonomia e coi principi del buon governo nel settore dei Beni culturali, non altrimenti manifestandosi che quale espressione di una ingiustificata e brutale (e, oltretutto, non remunerativa) autocrazia amministrativa.

È il caso delle tariffe introdotte qualche anno fa dalla Regione nelle tre Biblioteche e mezza da essa dipendenti, e cioè le ex-Nazionali di Palermo, Catania-Universitaria e Messina-Universitaria e la piccola Pirandello di Agrigento, per il prelievo col tradizionale mezzo

fotografico o in formato digitale (cioè mediante scansione con scanner e successiva masterizzazione su CD, sistema oggi preferito) di immagini tratte da libri o da stampe in dotazione alle dette Biblioteche, ai fini della loro riproduzione in libri ovviamente d'ambito culturale.

Il decreto Ronchey (D.M. 8 aprile 1994), che fino a tutto il 2003 aveva disciplinato la materia tariffaria, applicandosi – in assenza di autonoma regolamentazione – anche in Sicilia, prevedeva a carico del richiedente il pagamento di 2 euro per il prelievo di ciascuna immagine con macchina fotografica o mediante scanner e masterizzazione su CD, e la piena esenzione dal pagamento di qualsivoglia canone sia per l'utilizzo dell'immagine per uso personale o per fini di studio e sia per la sua riproduzione a stampa in libri di tiratura inferiore a 2.000 copie e con prezzo di copertina inferiore a 150.000 lire (poi divenute 30 euro e infine 77,47 euro). Quanto al canone per la riproduzione in libri con tiratura e costo superiori, rinviava ad accordi specifici col direttore dell'Istituto, e prevedeva opportune forfetizzazioni, previ specifici accordi, in caso di prelievo e riproduzione di numerose immagini. Se, infine, l'immagine prelevata approdava «in opere con rigoroso carattere tecnico-scientifico», ne stabiliva la piena esenzione dai diritti di riproduzione.

Al decreto Ronchey è seguito il D.P.Rep. 5 luglio 1995, n. 417, concernente il “Regolamento recante norme sulle Biblioteche pubbliche statali”, che al titolo VIII, artt. 45-49, ha dettato, sempre sul medesimo tenore, norme circa il prelievo di immagini per motivi di studio (art. 47) e per scopi editoriali e commerciali (art. 48). Entrambi tali atti giuridici sono poi confluiti nel D. Leg.vo Pres. 22 gennaio 2004, n. 42 (“Codice dei Beni culturali e del paesaggio”), che al Titolo II, capo I, concernente la “Fruizione dei Beni culturali”, disciplina in termini non difformi dai precedenti, e comunque con spirito di equa liberalità, la materia, statuendo all'art. 108 (“Canoni di concessione”), co. 3°, che «Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste da privati per uso personale o per motivi di studio» (tranne il rimborso delle sole spese dell'esecuzione), e al co. 6° che «Gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per l'uso e la riproduzione dei beni sono fissati con provvedimento dell'Amministrazione concedente». In forza di ciò, il Ministero ha dettato con decreto 20 aprile 2004 gli “Indirizzi, criteri e modalità per la riproduzione dei Beni culturali”. Di seguito ne riempio i dati che interessano.

Come effetto del lungo processo legislativo ed amministrativo (1994-2004), che lascia individuare una ragionata meditazione e la compartecipazione in tempi diversi di vari talenti, la situazione oggi vigente nel nostro Paese, in tutte le Biblioteche Nazionali e nelle Biblioteche Regionali, Comunali e Istituzionali *non dipendenti dalla Regione Siciliana*, è la seguente, rilevata nella maggior parte dei casi mediante indagine diretta e con contatti personali:

---

**TARIFFE PER LA RIPRODUZIONE DI IMMAGINI  
E PER LA LORO PUBBLICAZIONE IN LIBRI A STAMPA**

---

**BIBLIOTECHE NAZIONALI**

- Scansione (= prelievo con scanner): euro 0,50 – 1,00 (in rapporto alle dimensioni dell'originale)
- Masterizzazione su CD-rom: euro 1,00
- Canone per la riproduzione a stampa in libri con tiratura inferiore a 2.000 copie e con prezzo di copertina inferiore a euro 77,47 (ex lire 150.000): euro Zero
- Canone per la riproduzione a stampa in libri di tiratura e prezzo di vendita superiore: euro 11,00 (per immagini a colori, euro 51,65)
- Forfetizzazione: prevista in caso di molte immagini. Servizio reso dalle stesse Biblioteche.

Le superiori tariffe, vigenti in tutte le Biblioteche Nazionali del Paese, sono state rilevate presso le seguenti Biblioteche:

- **BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE VITTORIO EMANUELE, ROMA**
- **BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE, FIRENZE**
- **BIBLIOTECA NAZIONALE BRAIDENSE, MILANO**
- **BIBLIOTECA NAZIONALE MARCIANA, VENEZIA**
- **BIBLIOTECA NAZIONALE VITTORIO EMANUELE III, NAPOLI**
- **BIBLIOTECA NAZIONALE, BARI**
- **BIBLIOTECA NAZIONALE, COSENZA**

**BIBLIOTECHE STATALI (diverse dalle Nazionali)**

- **BIBLIOTECA UNIVERSITARIA, BOLOGNA.** Si paga il puro costo del servizio per la scansione e la masterizzazione dell'immagine. Nessun canone per la riproduzione dell'immagine per scopi privati o di studio e per la riproduzione in opere a stampa con tiratura inferiore a 2.000 copie e prezzo di copertina inferiore a euro 77,47; negli altri casi si applica la tariffa di cui al decreto Ronchey, punto III.
- **BIBLIOTECA STATALE, TRIESTE.** Si paga un prezzo di euro 3,10 per il prelievo e la riproduzione a stampa di n. 10 immagini. NESSUN CANONE AGGIUNTIVO PER LA RIPRODUZIONE IN OPERE COMMERCIALIZZATE.

**BIBLIOTECHE REGIONALI DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE**

- **BIBLIOTECA REGIONALE, CAGLIARI:** NESSUN CANONE PER IL PRELIEVO DI IMMAGINI E PER LA LORO RIPRODUZIONE IN OPERE A STAMPA DI QUALSIASI TIRATURA E PREZZO DI COPERTINA.
- **BIBLIOTECA REGIONALE DI STUDI SARDI, CAGLIARI:** Si pagano euro 0,25 – 0,30 complessivamente per scansione e masterizzazione su CD dell'immagine. NESSUN CANONE PER LA RIPRODUZIONE A STAMPA IN LIBRI DI QUALSIASI TIRATURA E PREZZO DI COPERTINA. Servizio prestato dalla Biblioteca.

- **BIBLIOTECA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, TRENTO:** Per scansione e masterizzazione euro 0,24 – 0,37 ad immagine (in rapporto alla dimensione dell'originale). Per una intera bobina microfilm, euro 23,29. NESSUN CANONE PER LA RIPRODUZIONE DELL'IMMAGINE IN LIBRI A STAMPA DI QUALSIASI TIRATURA E PREZZO DI COPERTINA.

#### **BIBLIOTECHE COMUNALI E BIBLIOTECHE DI ISTITUZIONI CULTURALI PRIVATE**

- **BIBLIOTECA COMUNALE SORMANI, MILANO:** Euro 0,30 per la scansione ed euro 2,40 per la masterizzazione (comprensiva del costo del CD). Nessun onere per la riproduzione dell'immagine in opere a stampa di qualsiasi tiratura e prezzo di copertina.
- **BIBLIOTECA CASANATENSE, ROMA:** questa Biblioteca ha persino inserito il proprio ricco patrimonio di immagini a stampa (incisioni, litografie) nel proprio sito Internet, a libera e gratuita disposizione degli interessati.
- **BIBLIOTECA COMUNALE, PALERMO:** per scansione digitale, masterizzazione su CD e pubblicazione in opere a stampa di tiratura fino a 2.000 copie e prezzo di copertina fino a euro 30, complessivamente, per ciascuna immagine euro 2; per un elevato numero di immagini, euro 1. Per libri con tiratura e prezzo di copertina superiore, tariffa da concordare. Servizio reso dalla Biblioteca.
- **BIBLIOTECA DELLA SOCIETÀ SICILIANA PER LA STORIA PATRIA, PALERMO:** per il prelievo di immagini a mezzo scanner o apparecchio fotografico e per la pubblicazione in libri a stampa di qualsiasi tiratura e prezzo, tariffe da euro 4 a 5; per un elevato numero di immagini, previo accordo, euro 3. Nessun onere per prelievi ad uso personale e per studio. Servizio con mezzi del richiedente.
- **BIBLIOTECA DELLA FONDAZIONE BANCO DI SICILIA (EX MORMINO), PALERMO:** nessun onere sia per il prelievo dell'immagine, sia per la sua riproduzione a stampa.

Queste, dunque, le tariffe rilevate: un valido ed istruttivo (ed anche abbastanza articolato) campionario delle condizioni vigenti in Italia. Quali le condizioni vigenti, ormai da tre anni, nelle Biblioteche dipendenti dalla Regione a Statuto Speciale Sicilia?

#### **BIBLIOTECA CENTRALE DELLA REGIONE SICILIANA E ALTRE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE**

Con D.D.G. n. 7527 del 27 settembre 2005 a firma Lumia, notificato ai dipendenti Istituti con prot. 3434 del 16 novembre 2005 (e successivamente rinotificato, come sembra), è stata introdotta la seguente tariffa unitaria per immagine:

- a) Scansione dell'immagine a mezzo scanner e masterizzazione su CD, euro 1 + per ogni CD utilizzato, euro 1
- b) Canone per la riproduzione dell'immagine in libri con prezzo di copertina inferiore a euro 30 e tiratura inferiore a 1.000 copie, esente



- c) Canone per la riproduzione dell'immagine in libri con prezzo di copertina superiore a euro 30 e tiratura superiore a 1.000 copie, euro 50 ad immagine
- d) Diritti mondiali: il triplo della tariffa (non è precisato, ma si presume il riferimento alla tariffa di cui al punto c)
- e) Forfetizzazioni per un numero elevato di riproduzioni, non sono previste.

Se si raffronta tale tariffario con le condizioni vigenti in tutte le Biblioteche di Stato (scannerizzazione, euro 0,50 ~ masterizzazione, euro 1,00 ~ canone per la riproduzione in libri con tiratura fino a 2.000 copie e con prezzo di vendita inferiore a euro 77,47, esente ~ canone per la riproduzione dell'immagine in libri di tiratura superiore a 2.000 copie e prezzo di vendita superiore a euro 77,47, euro 11 e spesso anche meno), e se si tien conto che in tutte le altre Biblioteche regionali, comunali e private l'onere per lo studioso è ancora più modesto e persino nullo, si avvertirà come sia *particolarmente esosa e odiosa la scelta dell'Assessorato*.

E vien fatto di chiedersi con quale *ratio*, nel quadro di quale feconda strategia di servizio culturale, di offerta e ostensione agli studiosi del proprio patrimonio iconografico e di rappresentazione all'esterno della propria Biblioteca Centrale, la Regione Siciliana, in questa terra al fondo della graduatoria dei redditi e dove le Case editrici non sono certo la Mondadori, la De Agostini, la Zanichelli, la Bompiani del Centro e del Nord, abbia scelto di distinguersi da tutto il resto d'Italia con l'imposizione (proprio nella grama e stentata area della Cultura) di un gravame che ricorda le *angariae* feudali.

La stessa esenzione dal canone per riprodurre l'immagine in libri con tiratura inferiore a 1.000 copie e prezzo di vendita inferiore a 30 euro, che è stata mantenuta, appare solo il classico "specchietto per le allodole", perché in concreto di scarsa o nulla applicabilità. Tutti sanno che stampare oggi un libro illustrato in meno di 1.000 copie e venderlo per meno di 30 euro è un'operazione economicamente fallimentare, perché destinata a non consentire il recupero delle spese. A meno che il "libro" che si avvarrà della gratuità dell'immagine non sia altro che un modesto libretto di poesie di qualche centinaio di pagine. Non è valso alla Regione da modello il disposto del Ministero BB. CC., che, ben più ragionevolmente, ha statuito l'esenzione dal balzello per le opere librarie con prezzo di vendita fino a 77,47 euro (le originarie 150.000 lire) e con tiratura fino a 2.000 copie. Ma, di più, non è nemmeno servita da giusta direttiva la cognizione che, per la pubblicazione delle immagini in libri con tiratura superiore alle 2.000 copie e prezzo di vendita superiore a euro 77,47, lo Stato abbia previsto un canone di soli 11 euro, oltretutto forfetizzabile, e quindi riducibile. *Doveva far meglio dello Stato la Regione, se voleva introdurre una propria disciplina, non peggio!*

*È l'Autonomia Speciale della Regione che consente piena e assoluta discrezionalità d'esercizio. E, quando si ha un distorto uso di questa, è*

*verificato come i Siciliani siano, nel contesto nazionale, destinatari di diritti e prerogative inferiori a quelli dei connazionali d'Oltrestretto, svantaggiati cittadini di Serie B e davvero "figli di un Dio minore". O non è così?*

Ad aggravare il caso è poi la circostanza che persino una incerta e nebulosa clausola esimente, prevista in un primo tempo come sostegno per le opere più meritorie, è stata alla fine oggetto di pentimento e di soppressione. Una nota dell'Assessorato n. 2499 del 1° giugno 2005, diretta alle Biblioteche regionali, stabiliva infatti che «In casi particolari, tenendo conto del particolare valore scientifico di certe opere, può essere autorizzata l'esenzione dal pagamento dei diritti». La previsione andava meglio disciplinata, ma era almeno un barlume di buona cosa: un successivo ripensamento la ha eliminata. Ed è triste rilevare che l'iniqua sistematica poi introdotta non è stata il frutto di una estemporanea determinazione, ma il risultato di un lungo lavoro procedurale.

Il bello è, poi, che il gravame imposto, al di là del discredito che arreca alla Regione, non procaccerà denaro alle sue casse. Messo alle strette, lo studioso volgerà le spalle alla Biblioteca Regionale e andrà a procurarsi altrove le sue immagini. È la legge del mercato, e chi scrive ne è un protagonista. Occorrendogli ben 549 immagini per una sua opera in quattro volumi finita di stampare in questi giorni, si è visto costretto a dirottare su altre Biblioteche, locali e d'Oltrestretto, e sull'offerta dei privati. Con poche centinaia di euro ha avuto quasi tutto (seppur con qualche penosa rinuncia). Se avesse dovuto pagare al prezzo della Biblioteca Regionale tutte le 549 immagini, il suo editore avrebbe dovuto sborsare ben 27.999 euro (oltre 54 milioni delle vecchie lire!). *È da credere che, come lui, tanti altri studiosi avranno disertato o diserteranno in avvenire la Biblioteca Regionale. Complimenti!!* Aggiungo: in ognuna delle 549 schede dell'opera ora detta sono doverosamente indicate le Biblioteche fonte delle immagini; la Biblioteca Regionale è assente: e non penso che sia un bel risultato per essa.

Un fatto del genere, significativo pur nella sua relativa episodicità (ma proviamo a generalizzare e a moltiplicare per molti altri casi e per molte altre cose), è il frutto acre di una normazione che scriteriatamente divarica la Sicilia Autonoma dallo Stato e dalle altre Regioni. Perciò è sintomatico e didascalico. Onde è lecito chiedersi: è forse, per avere il loro peggior trattamento che i Siciliani hanno avuto la loro Autonomia?

Ho rappresentato l'errore di una disposizione palesamente odiosa, inopportuna, ingiusta e persino grottesca. *Chiedo alle SS.LL. un tratto di penna che la annulli e rinvii alla disciplina dello Stato, oppure (meglio) che introduca, alla luce delle premesse ideologiche e politiche dell'Autonomia, una disciplina più provvida di quella statale.*

Avrò accoglimento? Avrò riscontro? Fiduciosamente, rispettosamente, mi sottoscrivo,

Salvo Di Matteo

Palermo, 11 Novembre 2008

Carlo Verri

## La guerra di Bruno Trentin

Bruno Trentin si è spento il 23 agosto 2007; da quella data si è andato manifestando, nel dibattito pubblico e nei luoghi della produzione culturale del Paese, un certo interesse per la figura dell'ex-leader della Cgil. Per esempio, la Fondazione Di Vittorio ha dato vita ad un "gruppo di lavoro Bruno Trentin" con il compito di studiare il personaggio e la sua opera, oltre che di predisporre gli strumenti atti a consentire la ricerca altrui. Sono già usciti – presso Ediesse nel 2008 – due volumi frutto di tale operazione: *Bruno Trentin. Dalla guerra partigiana alla Cgil* (atti di un convegno) e *Lavoro e libertà*, dello stesso Bruno Trentin.

Rientra in un simile contesto di iniziative, volte a stimolare la conoscenza di un protagonista della nostra storia repubblicana, la pubblicazione del suo diario di guerra (Bruno Trentin, *Diario di guerra (settembre-novembre 1943)*, Donzelli, Roma, 2008), con introduzione di Ignio Ariemma – il quale, tra l'altro, è il coordinatore del gruppo di lavoro – e postfazione di Claudio Pavone. Si tratta di un piccolo testo risalente alla fine del '43, che l'autore non ancora diciassettenne – appena giunto in Italia – redige in francese,

praticamente la sua lingua madre. Il giovane è nato il 9 dicembre 1926 nel sud-ovest della Francia, dove sino a quel momento è sempre vissuto, pur essendo figlio di genitori italiani, perché il padre – Silvio Trentin – è un fuoruscito antifascista, militante di GI e del Partito d'Azione. Questi ha un ruolo di primo piano nelle attività di sostegno alla Repubblica spagnola e, poi, dal 1941 nella Resistenza francese (tra i fondatori del movimento "Libérer et Federer"); il 4 settembre 1943 torna in Veneto dopo 17 anni d'esilio con la moglie e i due figli maschi (la sorella di Giorgio e Bruno, Franca, rimane a Tolosa).

Il diario si apre il 22 settembre 1943, con il racconto di quanto era successo dal momento della diffusione della notizia dell'armistizio l'8 settembre: all'iniziale gioia della popolazione si sostituisce ben presto la preoccupazione e la paura per l'occupazione nazista. Bruno accompagna il padre nei vari incontri con le autorità militari e civili nel tentativo di organizzare la resistenza armata, ma di fronte al loro rifiuto l'unica cosa da farsi – per il momento – è nascondersi in campagna e iniziare a organizzare la lotta. All'inizio è un perio-

do di semi-clandestinità, di preparazione, di presa di contatti tra vari gruppi e persone, di spostamenti tra Treviso, Venezia e Padova, come pure di attesa, grazie alla quale l'autore trova il tempo di dedicarsi alla stesura di queste pagine. In esse vi sono solo pochissimi accenni all'attività che, di lì a poche settimane, porterà Silvio Trentin a essere uno dei capi del Cln veneto, assieme a Concetto Marchesi ed Egidio Meneghetti. Invece, per ovvie ragioni di riservatezza, l'autore si concentra nell'esporre giorno per giorno le notizie sulla guerra apprese dai differenti giornali italiani, da Radio Londra e da varie agenzie; le riporta in una forma ordinata e assai meditata con sottolineature in nero, rosso e blu. Accompagnate da cartine e ritagli di stampa incollati alle pagine, le informazioni sono suddivise per sezioni corrispondenti ai vari teatri delle operazioni belliche: Italia, Russia, Corsica, attività aerea e navale, «sui fronti di Resistenza», questa a sua volta composta di paragrafi dedicati alla Jugoslavia, all'Italia, alla Danimarca, alla Polonia, alla Francia, alla Grecia, ecc. Pregio della pubblicazione è il rispetto, compatibilmente con le esigenze della traduzione, delle modalità grafiche con cui nel manoscritto i materiali sono stati organizzati e posti su carta, attraverso – per esempio – la riproduzione fotografica degli inserti; il tutto, secondo la nota redazionale, per «restituire al lettore [...] la suggestione della pagina del diario».

Per quanto riguarda l'andamento del testo, dopo il 13 ottobre, le notizie non vengono più riportate quotidianamente, ma con una cadenza molto più dilatata dai tre ai sei giorni; la motivazione è fornita dallo stesso estensore, il quale scrive di aver intrapreso l'azione di «liberazione del mio paese» (p. 139), di conseguenza gli manca il tempo da dedicare al diario. È il segno che Silvio (e con lui Bruno) è passato alla completa clandestinità e ha iniziato la vera e propria guerra partigiana.

Il libro termina il 15 novembre; dopo quattro giorni – il 19 – padre e figlio vengono arrestati a Padova dai fascisti, probabilmente a causa di una spiata; in carcere il primo ha un grave attacco al cuore e così, sorvegliato e piantonato perché noto oppositore, viene trasferito all'ospedale di Treviso, mentre il secondo viene rilasciato poco prima non essendovi nulla a suo carico. Silvio muore il 12 marzo 1944, Bruno (affidato a Leo Valiani) si impegna sempre di più nella Resistenza prima in Veneto e poi a Milano.

Molti sono gli aspetti di notevole interesse di *Diario di guerra* da sottolineare, come molteplici sono gli spunti per la riflessione da esso offerti sia nell'introduzione, sia nella postfazione. Qui preme soprattutto soffermarsi sul tema che percorre tutto lo scritto e lo informa di sé, dandogli spessore: la componente etica palesemente operante nella scelta resistenziale del giovane in questione, come del resto di tanti soggetti che l'hanno compiuta. Essa è evidente laddove si individua il fine della battaglia appena iniziata nell'emancipazione del popolo, sulle cui capacità l'autore si esprime sempre – dopo le primissime pagine – con estremo ottimismo (pp. 25, 148), perché ora la gente respira aria di libertà, sente innato in sé «l'amore della libertà e della Repubblica, della vera Repubblica» (p. 67). Viene intrapresa la «lotta socialista, comunista e federalista» (p. 66), «affinché l'Italia abbia il suo posto di Nazione Libera», «emancipata» e «vergine» (p. 153). In un simile contesto, ovviamente, è onnipresente l'obiettivo della rivoluzione sociale, evento auspicato e invocato, nel quale si confondono impastandosi tra di loro l'ideale di libertà, il comunismo e il patriottismo (pp. 107, 111, 133, 173, 211-212). Anche in Bruno, quindi, la spinta morale, assai diffusa nella generazione resistenziale, porta all'elaborazione di una opzione di cambiamento radicale: rifare il paese da capo (pp.

172-173). A questa si lega un conseguente giudizio di condanna senz'appello nei confronti di coloro che in passato hanno tradito: singole persone e classi sociali (il re e la borghesia, pp. 64-67, 182-183); ideologie (la socialdemocrazia, pp. 34-35).

In una tale generale impostazione di lotta per la libertà trova ampio spazio, senza soluzione di continuità, un apprezzamento estremamente positivo di Stalin, della III Internazionale, dell'Unione sovietica e dell'Armata rossa; spesso messi in netta contrapposizione ai governi di Inghilterra e Stati Uniti (pp. 10, 16, 89, 101, 170-171, 179, 206). Tutto ciò, a prima vista fortemente contraddittorio, deve esser però contestualizzato. Innanzitutto, la guerra contro il fascismo stava per essere vinta anche grazie al concorso dell'esercito russo sul fronte orientale e, questo, a Bruno ovviamente non sfugge; è così possibile che il prestigio militare guadagnato da Mosca sul campo sortisca i suoi effetti. Inoltre – forse l'elemento di maggior peso da considerare – l'adolescente figlio dell'esponente di sinistra del Pd'A subisce qui, potentemente, la sua influenza sul piano politico-ideologico. Sul finire del 2007 è uscito presso Lacaita un saggio inedito di Silvio, probabilmente l'ultimo, del 1944: *Le determinanti dialettiche e gli sbocchi ideologici ed istituzionali della rivoluzione antifascista [europea]*, uno scritto che forse avrebbe meritato una più curata edizione. In esso si ritrova identico il nodo problematico ora delineato per *Diario di guerra*. Infatti, il comunismo liberale di Trentin padre (collettivismo e stato federale modellato sulle esigenze della società) convive nel breve testo con i meriti da lui riconosciuti all'Unione sovietica e al partito bolscevico; una realtà non inclusa nel concetto di totalitarismo, come pure implicitamente avviene nel libro di Bruno (p. 113). Sin dai primi anni Trenta l'aderente a Gl pensa per l'Italia a una rivoluzione socialista differente da quella

sovietica, di cui riconosce i limiti dovuti alla sistematica soppressione delle libertà; egli invece, al tempo stesso, individua nel regime staliniano il necessario alleato per vincere la resistenza del capitalismo internazionale all'instaurazione di un collettivismo integrale nella penisola. Da quel momento, nell'opinione dell'esule, una simile ipotesi rimarrà sempre in campo (non però nel biennio del patto nazi-sovietico). Anche sulla scorta della lettura del *Diario*, si asserisce come alla fine del 1943 Bruno reputi valido il medesimo schema dei rapporti di forza. Appare dunque comprensibile che nel momento in cui i due – Silvio e di conserva Bruno – sentono finalmente assai vicino il traguardo della rivoluzione, perché il fascismo sta per cadere, siano anche portati ad esaltare il ruolo positivo svolto dall'Urss, secondo il loro parere – in quei frangenti – l'unico possibile amico a livello internazionale di un'Italia rinnovata nella direzione voluta. Di certo, nel caso del ragazzo dall'indole ribelle e non ancora diciassettenne, ciò si verifica con una dose di maggior ingenuità.

Da questo punto di vista, alla luce degli eventi successivi, il libro del futuro sindacalista testimonia tra l'altro a quali insormontabili ostacoli dovessero andare incontro i vari progetti alternativi al fascismo, al capitalismo e allo stalinismo, elaborati tra le due guerre mondiali dall'antifascismo democratico di sinistra; difficoltà tali da determinarne inesorabilmente di lì a poco il fallimento. Infine, riflettendo sul tipo di fonte rappresentata dal libro, la diaristica sembra illustrare adeguatamente come il passaggio dall'antifascismo durante il regime a quello in età repubblicana, si sia spesso configurato nei termini di un ricambio generazionale interno a singole storie familiari: in questo caso da padre a figlio, come per esempio per Giovanni e Giorgio Amendola.

Carlo Verri

Antonella Scandone

*L'emigrazione italiana in Tunisia (1881-1939)*

Lo stretto braccio di mare che, insieme, divide e unisce le sponde meridionali dell'Europa e i paesi del Maghreb, da sempre è stato attraversato da una moltitudine in cerca di condizioni di vita migliori. Sorprende non pochi, però, apprendere che c'è stata un'epoca nella quale, ad affrontare gli appena centoquaranta chilometri che separano la Sicilia dalla Tunisia, erano gli italiani, spesso in fuga da malattie e miseria. Non fu solo, dunque, la "Merica" ad accogliere, alla fine dell'Ottocento, le moltitudini dolenti, ma anche l'Egitto, il Marocco, l'Algeria e, soprattutto, la Tunisia. Da un censimento degli italiani all'estero effettuato nel 1924, risulta che in Tunisia risiedevano ben 91 mila italiani e che altri 94 mila vivevano tra l'Egitto, il Marocco e l'Algeria; e si trattava, per lo più, di un'immigrazione proletaria, risalente a un'epoca anteriore all'occupazione francese del maggio 1881. E questa pagina spesso dimenticata della storia italiana è stata oggetto di un accurato studio di Daniela Melfa, docente di Storia ed istituzioni dell'Africa presso l'Università di Catania, i cui risultati hanno portato alla pubblicazione di *"Migrando a sud". Coloni italiani in Tunisia 1881-1939* (Aracne, Roma, 2008, pp. 258).

Gli immigrati che, a partire dal 1870 individuavano la Tunisia come la loro terra promessa, provenivano in gran parte dal Sud dell'Italia. Dei circa 80 mila italiani censiti all'inizio del Novecento, oltre il 70 per cento era siciliano, tanto che, nei documenti ufficiali dell'epoca, si parla spesso dei siciliani, facendo riferimento, più in generali, agli italiani.

Le condizioni climatiche molto simili a quelle del paese d'origine e l'assenza, almeno fino alla fine del-

l'Ottocento, di formalità burocratiche per entrare in Tunisia, spinsero molti a sceglierla come meta per la creazione di un nuovo possibile futuro. Tra gli stessi siciliani, poi, la Tunisia divenne la nuova patria per interi nuclei familiari composti, per lo più, da persone provenienti dalle province di Palermo e Trapani, nonché dall'isola di Pantelleria. I panteschi erano così numerosi da essere riportati spesso, nelle tabelle statistiche e in alcuni documenti ufficiali dell'epoca, come un gruppo separato.

Dei siciliani vengono unanimemente riconosciute la resistenza al lavoro e la praticità d'idee. La maggior parte di loro trovò lavoro nei cantieri per la realizzazione di strade, ferrovie, porti, caserme e fortificazioni. Molti furono gli addetti all'agricoltura ma è soprattutto nel settore viti-vinicolo che gli italiani si distinsero divenendo produttori di vino in terra musulmana. Da lì presero il via intere genie di viticoltori, che stravolsero, nel bene e nel male, le tecniche di coltivazione delle viti e della produzione vinicola. Furono i siciliani a introdurre alla fine dell'Ottocento, l'uva moscato, detta anche zibibbo o moscato d'Alessandria. Le disposizioni governative provarono a vietare l'introduzione di questi vitigni, ma l'ingegno dei panteschi fu più tenace dei controlli doganali francesi e i vitigni si trasformarono in clandestini. Giuseppe Gabriele racconta che «alcuni viticoltori costruirono una grande gabbia fatta con sarmenti di vigna di moscato, intrecciati tra loro, ed all'interno di questa misero delle galline. Quindi affidarono il tutto ad una vecchia contadina che veniva per la prima volta in Tunisia, semianalfabeta, che non parlava l'italiano



e ancor meno il francese, ma solo il pantesco stretto. Arrivò su una barca a remi con la sua famiglia. Quando queste persone sbarcarono a Kelibia, i doganieri francesi videro quei poveri contadini, con le loro misere masserizie e la gabbia con le galline e li lasciarono transitare, senza alcun problema. Non potevano mai immaginare che in quella gabbia c'erano gli innesti del Moscato d'Alessandria d'Egitto, l'oro di Pantelleria. E così in dieci anni il Frontignan spari dalla Kelibia».

Ma tra la varietà di viti coltivate nei vigneti italiani in Tunisia c'erano anche altri legnaggi importati dalla Sicilia come il caterratto, l'inzolia e il perticone. Gli italiani, dunque, più che colonizzatori furono coloni e in qualche modo lasciarono delle tracce indelebili in quei posti.

Ma a giungere in terra tunisina clandestinamente non furono solo i vitigni: numerosi esuli politici d'orientamento anarchico, repubblicano, socialista e comunista, vi si rifugiarono. Tra questi l'anarchico Nicolò Con-

verti che, condannato in Italia a ventidue mesi di prigione, giunse a Tunisi nel 1887; e negli Trenta del secolo successivo, arrivarono in Tunisia anche militanti antifascisti come Giorgio Amendola e Velio Spano, dirigenti del partito comunista. Ma la terra maghrebina offrì, inconsapevolmente, rifugio anche ai renitenti alla leva obbligatoria imposta dopo l'unità d'Italia. E non mancarono pure quanti tentarono, approdando clandestinamente in Tunisia, di fuggire alla mafia siciliana.

«Uno degli aspetti che mi ha colpito ed interessato di più durante le mie ricerche – spiega Daniela Melfa – è che la presenza italiana nei territori del protettorato francese, emerge in modo più che positivo, quasi come se il tempo trascorso avesse messo un velo a coprire tensioni che pure ci furono. Ma del resto, noi italiani sembriamo aver completamente rimosso dal nostro patrimonio culturale l'esperienza coloniale».

Antonella Scandone

## Libri ricevuti

A. Alimento, *Finanze e amministrazione. Un'inchiesta francese sui catasti nell'Italia del Settecento (1763-1764)*, I. Il viaggio di François-Joseph Harvoin con uno scritto inedito di Pompeo Neri, II. Il Mémoire sur les cadastres des pays soumis à la domination de Sa Majesté le Roy de Sardaigne di François-Joseph Harvoin, Olschki, Firenze, 2008.

C. Álvarez Nogal, L. Lo Basso, C. Marsilio, *La rete finanziaria della famiglia Spinola: Spagna, Genova e le fiere dei cambi (1610-1656)*, «Quaderni storici», n. 124, aprile 2007, pp. 97-110.

*Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Jahrbuch des italienisch-deutschen historischen Instituts in Trient*, XXXIII, 2007.

S. Anselmo, *Le Madonie. Guida all'arte*, Kalos, Palermo, 2008.

*bio-ethos*, rivista di bioetica, morale della persona e medical humanities, 3 (maggio-agosto 2008).

G. Borelli, *La forma e l'organizzazione. Aspetti del capitalismo industriale tra '800 e '900*, seconda edizione riveduta e corretta, Cedam, Padova, 2008.

O. Cancila, *I Florio. Storia di una dinastia imprenditoriale*, Bompiani, Milano, 2008.

S. Candela, *I Florio*, Sellerio, Palermo, 2008.

F. Cantù (a cura di), *Las cortes virreinales de la Monarquía española: América e Italia*, actas del Coloquio Internacional, Sevilla 1-4 junio 2005, Viella Roma, 2008.

A. Cicala, *I convegni dei prefetti per l'affermazione del fascismo in Sicilia nel 1923-*

*1924. Con alcune considerazioni sui "prefetti fascisti" 1927-1943*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2008.

S. Ciriaco, *Building on Water. Venice, Holland and the construction of the European Landscape in Early Modern Times*, Berghahn Books, New York-Oxford, 2006.

E.C. Colombo, *Giochi di luoghi. Il territorio lombardo nel Seicento*, FrancoAngeli, Milano, 2008.

G. De Stefani, *Adua nella storia e nella tradizione. La guerra coloniale italo-abissina del 1895-1896 (con documenti inediti)*, voll. 4, Università degli Studi di Palermo - Dipartimento di studi storici e artistici, 2004.

S. Di Matteo, *Il Grande Viaggio in Sicilia. Viaggiatori stranieri nell'Isola dagli Arabi ai nostri giorni*, Edizioni Arbor, voll. 4, Palermo, 2008.

D. Fisichella, *La questione nazionale. Per una critica del federalismo*, Editoriale Pantheon, Roma, 2008.

F.F. Gallo, *Sicilia barocca. Politica e cultura nell'età spagnola (secoli XVI-XVII)*, Viella, Roma, 2008.

M. Guttilla (a cura di), *Arte nel restauro. Arte del restauro. Storia dell'arte e storia della conservazione in Italia meridionale*, Sciascia, Caltanissetta-Roma, 2007.

F. Imbesi, *Terre, casali e feudi nel vomprensorio barcellonese. Dal privilegio di Adelasia alle fine del feudalesimo*, Editrice Uni Service, Trento, 2008.

*L'Acropoli*, rivista bimestrale diretta da Giuseppe Galasso, anno IX, 5/settembre 2008; 6/novembre 2008.

- J. Lluís Palos, D. Carrio-Invernizzi (a cura di), *La historia imaginada. Construcciones visuales del pasado en la Edad Moderna*, CEEH, Madrid, 2008.
- S. Lupo, *Quando la mafia trovò l'America. Storia di un intreccio intercontinentale, 1888-2008*, Einaudi, Torino, 2008.
- C. Maddalena, *Le regole del principe. Fisco, clero, riforme a Parma e Piacenza (1756-1771)*, FrancoAngeli, Milano, 2008.
- M. Mafrici, M.R. Pellizzari (a cura di), *Tra res e imago. In memoria di Augusto Placanna*, tomi 2, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2007.
- C. Marsilio, *Dove il denaro fa denaro. Gli operatori finanziari genovesi nelle fiere di cambio del XVII secolo*, Città del silenzio, Novi Ligure, 2008.
- C. Marsilio, *La frammentazione del network finanziario delle fiere di cambio genovesi (1621-1640 circa)*, in G. De Luca, A. Moiola (a cura di), *Debito pubblico e mercati finanziari in Italia. Secoli XIII-XX*, FrancoAngeli, Milano 2007, pp. 103-118; Id., *Le fiere di cambio tra il XVI e il XVII secolo: Piacenza nel cuore della finanza internazionale*, «Bollettino Storico Piacentino», Anno CII, fasc. 2, Luglio-Dicembre, 2007, pp. 251-269.
- F. Maurici, A. Fresina, F. Militello (a cura di), *Le torri nei paesaggi costieri siciliani (secoli XIII-XIX). Storia, architettura, ambiente*, voll. 3, Regione Siciliana, Assessorato dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione, Palermo, 2008.
- P. Militello, *Ritratti di città in Sicilia e a Malta (XVI-XVII secolo)*, Officina di Studi Medievali, Palermo, 2008.
- S. Moscato, *La cattedra di Diritto della Navigazione della Facoltà di Economia dell'Università di Palermo*, Dipartimento di Diritto dell'Economia, dei Trasporti e dell'Ambiente, Palermo, 2008.
- A. Pastore, G. Rossi (a cura di), *Paolo Zacchia. Alle origini della medicina legale. 1584-1659*, FrancoAngeli, Milano, 2008.
- G. Poli, *L'anima e la terra nel Mezzogiorno moderno*, Progedit, Bari, 2008.
- G. Quatriglio, Michele Amari: *l'epistolario dimenticato*, «Nuova Antologia», n. 2247, Luglio-sett. 2008, pp. 346-351.
- P. Preto, *L'uso politico dei falsi letterari*, in G. Peron, A. Andreose (a cura di), *Contrafactum. Copia, imitazione, falso*, Atti del XXXII Convegno Interuniversitario (Bressanone / Brixen, 8-11 luglio 2004), Ese-dra, Padova, 2008, pp. 241-266.
- S. Raffaele, E. Frasca, A. Greco, *Il sapore dell'antico. Regia Custodia, Grand Tour... e altro nella Sicilia del Sette-Ottocento*, Cuecm, Catania, 2007.
- L. Restuccia, G.S. Santangelo (a cura di), *Scritture delle migrazioni: passaggi e ospitalità. Écritures des migrations: passages et hospitalités*, Palumbo, Palermo, 2008.
- Rivista di Storia Finanziaria*, diretta da Francesco Balletta, n. 20, gennaio-giugno 2008.
- L. Scalisi, *La Sicilia degli eroi*, Domenico Sanfilippo Editore, Catania, 2008.
- Studi in memoria di Cesare Mozzarelli*, voll. 2, Vita e Pensiero, Milano, 2008.
- G. Talamo, *Attraverso il Risorgimento e l'Italia unita. Storia e storiografia*, Archivio Guido Izzi – Firenzelibri, Roma, 2007.
- G. Talamo, *La politica coloniale della Sinistra: la "Questione d'Egitto"*, estratto da P.L. Ballini, P. Pecorari (a cura di), *Alla ricerca delle colonie (1876-1896)*, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Venezia, 2007.
- M. Tomasutti, *Perasto 1797. Luogo di storia, luogo di memoria*, Il Poligrafo, Padova, 2007.
- Tra dialetto e lingua. Appunti autobiografici degli studenti di Linguistica italiana*, Facoltà di Lettere e Filosofia, Palermo, 2008.
- C. Vivanti, Niccolò Machiavelli. *I tempi della politica*, Donzelli, Roma, 2008.



## Sommari / Abstracts

■ **Domenico Fisichella**

*La questione nazionale. La lezione della storia*

Il dibattito sul federalismo in corso in Italia in questi ultimi anni rende necessaria una riflessione sulle ragioni storiche per le quali lo Stato nazionale italiano è nato come Stato «unitario» e «non poteva nascere (e crescere) altrimenti». L'unificazione nazionale è senza dubbio «la più grande impresa compiuta dall'Italia», nonostante apparenti contraddizioni e sconfitte, che non mettono in ombra però le vittorie come quella nella Grande guerra, «ultimo atto del Risorgimento nazionale».

*Parole chiave:* Federalismo, Stato nazionale italiano, Stato unitario.

The national debate. The lesson of history

*The debate on federalism which is ongoing in Italy these last years encourages some reflections on the historical reasons for the birth of the Italian national state as a unitary state and 'nothing else'. National unification is with no doubt the 'greatest enterprise ever taken by Italy', despite apparent contradictions and defeats, which do not overshadow though victories such as the Great War, i.e. is the 'last act of national Risorgimento'.*

*Keywords:* Federalism, Italian National State, Unitary State.

■ **Rossella Cancila**

*Merum et mixtum imperium nella Sicilia feudale*

Il diritto di amministrare la giustizia sui propri vassalli era, in termini politici e sociali, il privilegio sicuramente più rilevante di cui godeva la maggior parte dei feudatari siciliani. L'esercizio del mero e misto imperio consentiva un forte controllo del territorio e della popolazione, perché conferiva al feudatario una serie di prerogative che si definirono e ampliarono nel corso dei secoli e che non di rado entravano in conflitto con altre competenze giurisdizionali, che continuavano a insistere all'interno dello stesso territorio. Il saggio ripercorre attraverso una lettura diacronica le tappe principali che segnarono la storia della giurisdizione feudale nel Regno di Sicilia sino al Seicento, epoca nella quale si registra una forte impennata nella vendita del mero e misto imperio.

*Parole chiave:* Regno di Sicilia, giurisdizione feudale.

*Merum et mixtum imperium in Feudal Sicily*

*The right to administer justice over their vassals was, both in political and social terms, the best privilege which the majority of Sicilian feudatories could benefit from. The*

*exertion of penal and civil jurisdiction allowed a better control of the territory and of the population, as it conferred a series of prerogatives on feudatories. Such prerogatives, which were better outlined as well as extended over the course of centuries, sometimes came into conflict with other jurisdictional authorities, which continued to coexist within the same territories. Through a diachronic reading, the essay traces the main phases of the history of feudal jurisdiction in the Kingdom of Sicily up until the seventeenth century, that is when a high increase in the selling of penal and civil jurisdictions was registered.*

Keywords: Kingdom of Sicily, feudal jurisdiction

#### **Gavina Costantino**

*Le relazioni degli ebrei trapanesi con il regno hafside di Tunisi sotto Alfonso V*

Gli ebrei di Trapani mantennero relazioni costanti e privilegiate con la regione maghrebina, nonostante i numerosi scontri e i continui incidenti diplomatici verificatisi sotto Alfonso V e i sovrani hafside Abū Fāris prima e Abū 'Amr 'Utmān dopo. La conoscenza dell'arabo e la familiarità con il contesto berbero consentivano ai giudei trapanesi di fungere da interpreti, intermediari, rappresentanti in occasione di incontri diplomatici ufficiali e di scambi commerciali. È presente a Trapani una consistente immigrazione di 'barbarusi', pienamente inseriti nel contesto lavorativo locale; per parecchi si ipotizza che fossero anch'essi dei giudei.

Parole chiave: Ebrei, Trapani, regno hafside, Tunisi, Alfonso V.

The relationships between the Jews of Trapani and Hafsid's reign under Alfonso V

*The Jews of Trapani kept a constant and privileged relationship with the Maghreb region, despite the numerous battles and the continuous diplomatic incidents taking place under Alfonso V and under Hafsid kings Abū Fāris and Abū 'Amr 'Utmān. The knowledge of the Arabic language and the familiarity with the Berber background allowed the Jews of Trapani to work as interpreters, intermediaries and as delegates during official diplomatic meetings and commercial exchanges. A consistent number of 'barbarusi' who lives in Trapani is fully integrated within the local working context. It can be assumed that a lot of them were of Jewish origin.*

Keywords: Jews, Trapani, Hafside's reign, Tunis, Alfonso V.

#### **Laura Luzi**

*Dallo status civitatis alla cittadinanza. La crisi del diritto comune attraverso il mutamento dello statuto dell'ebreo*

Lo *status civitatis* è uno dei contenuti dello *status personae*. La sua attribuzione a soggetti riferibili a una appartenenza religiosa, come gli ebrei, si lega al problema dei predicati giuridici loro riconducibili e, dunque, entro un più ampio processo, iniziato con l'emersione della soggettività giusnaturalistica e destinato ad essere l'origine della moderna idea di cittadinanza, alla evoluzione del soggetto di diritto, da pluralistico a unitario, da un destinatario individuato per ceti e *status* a uno tendenzialmente unitario, uniforme. Il saggio indaga questa fase di passaggio in relazione alla condizione giuridico-politica degli ebrei evidenziando lo scollamento tra il datato punto di vista giuridico e quello, più moderno, politico.

Parole chiave: ebrei, cittadinanza, status civitatis, diritti civili, diritti politici.

From *status civitatis* to citizenship. Common law crisis through the changing of the Jewish statute

*Status civitatis is part of the contents of status personae. Its attribution to subjects with a religious background, like the Jews, is related to the problem of juridical assumptions on them. It is therefore related to a process started with the emphasis on the*

*Natural Law concept of subjectivity which was destined to be at the origin of the modern concept of citizenship, and gone through the evolution of the subject by right, from being pluralistic, that is merely identified by his/her social status to being unitary. The paper explores such a transit phase in relation to Jews' legal-political condition by looking at the divide between the old juridical point of view and the more updated one provided by history.*

Keywords: Jews, citizenship, *status civitatis*, civil rights, politic rights.

### ■ Francesco Gaudioso

*Emergenza macrosismica, controllo del territorio e tutela dell'ordine pubblico nella Calabria del Settecento*

Il saggio ricostruisce le politiche d'intervento del governo per far fronte all'emergenza determinata dal devastante terremoto che, tra il febbraio e il marzo del 1783, si abbatté sulla Calabria provocando la morte di migliaia di persone e la totale distruzione della metà dei centri abitati. Oltre alle opere di ricostruzione e di soccorso alle popolazioni, per tutelare la "calabrese tranquillità" vennero emanati numerosi provvedimenti finalizzati al controllo e alla sicurezza del territorio, la cui applicazione fu affidata al maresciallo Francesco Pignatelli dei principi di Strongoli, che, in uno scenario sconvolto dalla furia sismica (molte carceri erano state distrutte con la conseguente fuga dei detenuti), dovette prodigarsi sia in interventi ricostruttivi e assistenziali, sia nel contenimento della criminalità anche di matrice banditesca, nei cui confronti furono disposte misure indultali rivolte, in particolare, agli addetti all'agricoltura condannati per reati, che, ritornando nei paesi di origine, avrebbero dovuto contribuire alla ripresa demografica ed economica delle comunità danneggiate.

Parole chiave: Calabria, terremoto, ordine pubblico.

Macroseismic emergency, area control and maintenance of public order in Eighteenth-century Calabria

*The essay reconstructs the Government intervention policy adopted in order to face the consequences of the terrible and devastating earthquake that hit Calabria between February and March 1783, causing the death of thousands of people all along the complete destruction of about half of the inhabited centres. Apart from the reconstruction works and the assistance given to the population, in order to protect the so-called 'Calabrian tranquillity', lots of measures were taken with the aim of controlling and guaranteeing the safety of the area. The task was assigned to Marshal Francesco Pignatelli, Prince of Strongoli, who, in a scenario devastated by the seismic violence – many jails went destroyed with the consequent escape of prisoners – with the precious help of his numerous officials, engaged in building and charitable interventions as well as in the control of crime, which was also of bandit nature. This was achieved by way of imposing pardon measures, especially on those who worked in the field of agriculture who, once back home, would have contributed to the demographic and economic resumption of the damaged communities.*

Keywords: Calabria, earthquake, public order.

### ■ Thierry Couzin

*Un progetto d'industrializzazione. La centralizzazione bancaria nel regno di Sardegna da Carlo Alberto a Vittorio Emanuele II (1843-1849)*

Il saggio analizza il processo di centralizzazione bancaria dalla fine del regno di Carlo Alberto fino all'inizio di quello di Vittorio Emanuele II, dapprima dei capitali genovesi, dopo quelli di Torino e infine la creazione della Banca Nazionale, ben s'intende nel quadro del difficile rapporto tra lo sviluppo economico e la statalizzazione. L'adesione di Carlo Alberto a un modello autocentrato di industrializzazione fu una prova di fermezza e la sua disfatta a Novara ebbe come conseguenza un aumento vertiginoso del



debito pubblico. La flessione del trend che aveva avuto inizio nel XVIII secolo andò allora di pari passo con una internazionalizzazione delle richieste di fondi, che sostenne la creazione delle premesse di un mercato nazionale italiano.

*Parole chiave: Regno di Sardegna, Carlo Alberto, Vittorio Emanuele II, Banca Nazionale.*

A project of industrialization. Banking centralization in the Kingdom of Sardinia from Carlo Alberto to Vittorio Emanuele II (1843-1849)

*The process of banking centralization from the end of Carlo Alberto's reign until the beginning of Vittorio Emanuele II's reign, which started from Genoese capitals, went through Turin capitals to conclude with the creation of the National Bank, is valued within the context of the complex relationship between economic growth and stabilization. The decision on the part of Carlo Alberto to adhere to a self-centred model of industrialisation was a resolute one. As a consequence, his defeat in Novara led to a huge increase in public debt. The decrease in trend – started during the eighteenth century – corresponded to an internationalization of funds requests which laid the basis for the creation of an Italian national market.*

*Key words: Kingdom of Sardinia, Carlo Alberto, Vittorio Emanuele II, National Bank.*

#### **Claudio Mancuso**

*Palermo in camicia nera. le trasformazioni dell'identità urbana (1922-1943)*

Uno degli obiettivi principali perseguiti dalla dittatura fascista in Italia fu quello di trasformare il volto del paese. All'interno del saggio, l'autore cerca di ricostruire le complesse strategie di ridefinizione, fisica e simbolica, del tessuto urbano messe in atto dal regime nella città di Palermo.

*Parole chiave: fascismo, Palermo, identità urbana.*

BlackShirted Palermo. Transformations of urban identity (1922-1943)

*One of the main aims pursued by Fascist dictatorship in Italy was to change the face of the country. The author of the present essay tries to reconstruct the complex strategies of physical and symbolic redefinition of the urban area executed by the Regime in Palermo.*

*Keywords: fascism, Palermo, urban identity.*

#### **Francesco Capece Galeota**

*Il "secondo esilio" di Giuseppe Garibaldi*

Ricostruisce il 'secondo esilio' di Giuseppe Garibaldi, ossia il periodo successivo al 1849, che vide l'esule italiano muoversi per la seconda volta sullo scenario americano dopo l'amaro epilogo della Repubblica romana e la morte di Anita. Dalla permanenza a New York – dove ebbe modo di frequentare alcuni connazionali –, al viaggio in centro America del 1851 (Nicaragua, Salvador, Giamaica, Panama) e Perù, sino agli spostamenti in Asia con le mansioni di comando marittimo (1852), prima di un ultimo ritorno a New York e il rientro in Europa, l'autore delinea la trama di una vicenda esistenziale complessa e ancora in parte poco documentata.

*Parole chiave: Garibaldi, esilio, America latina.*

Giuseppe Garibaldi's second exile

*The author of the present article reconstructs Garibaldi's 'second exile', that is the period following the year 1849, when, for the second time, the Italian exile went to America after the sad interlude of the Roman Republic and Anita's death. From his New York*

*stay – where he had the chance to meet with some fellow countrymen – to the 1851 trip to central America (Nicaragua, El Salvador, Panama and Jamaica), from his voyage to Peru to his sojourn in Asia with the office of maritime command (1852), through another New York stay, before his return trip to Europe, the author traces the outlines of a complex life still scarcely documented.*

Keywords: Garibaldi, exile, Latin America.

### ■ Salvo Di Matteo

#### *Dissennatezze di una Regione veramente speciale*

Lettera denuncia ai vertici della Regione Siciliana sulla scandalosa esosità delle tariffe in uso nelle Biblioteche pubbliche da essa dipendenti, per il prelievo, per ragioni di studio, col tradizionale mezzo fotografico o in formato digitale, di immagini tratte da libri o da stampe in dotazione alle stesse Biblioteche: ben 52 euro per fotogramma contro 1-2 euro, quando non addirittura gratuitamente, nelle biblioteche di tutta Italia. L'Autore si chiede se sia conseguenza dell'autonomia regionale.

Parole chiave: Regione Siciliana, biblioteche regionali, tariffe.

#### *The recklessness of a truly special Region*

*The present is an accusation letter to the management levels of the Regione Siciliana on the matter of the astonishingly high rates applied to the tracing – either with a traditional camera or in digital form – of material for study purposes in those public libraries run by the Regione. In particular, the author refers to those images taken either from books or from prints owned by the libraries themselves: to give an idea, one has to spend the enormous amount of fifty-two euros per photogram as opposed to the free service or to the sum of one/two euros which one would usually spend in other Italian libraries. The author actually wonders whether this is the result of regional autonomy.*

Keywords: Regione Siciliana, regional libraries, rates.

## Gli autori



### ■ Domenico Fisichella

- Ordinario di Scienza della politica presso l'Università di Roma "La Sapienza", è stato Senatore per quattro legislature, Vicepresidente del Senato e Ministro per i Beni Culturali e Ambientali. È autore di numerosi studi tradotti in varie lingue. I suoi libri più recenti sono: *Totalitarismo. Un regime del nostro tempo* (Carocci, 2002), *Denaro e democrazia. Dall'antica Grecia all'economia globale* (Il Mulino, 2005), *Joseph de Maistre pensatore europeo* (Laterza, 2005), *La democrazia contro la realtà. Il pensiero politico di Charles Maurras* (Carocci, 2006), *Crisi della politica e governo dei produttori* (Carocci, 2007), *Alla ricerca della sovranità. Sicurezza e libertà in Thomas Hobbes* (Carocci, 2008), *La questione nazionale. Per una critica del federalismo* (Editoriale Pantheon, 2008).

### ■ Rossella Cancila

- Straordinario di Storia moderna presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Palermo, ha condotto ampie ricerche sulla Sicilia del Cinquecento, occupandosi in particolare delle problematiche di natura fiscale e delle loro implicazioni sul piano politico e sociale, cui ha dedicato soprattutto il volume *Fisco ricchezza comunità nella Sicilia del Cinquecento*, Istituto Storico Italiano per l'età moderna e contemporanea, Roma, 2001. Negli ultimi anni ha orientato i suoi interessi storiografici sia sul problema della guerra nel mondo mediterraneo in età moderna, curando nel 2007 la pubblicazione per i «Quaderni di Mediterranea. Ricerche storiche», dell'opera *Mediterraneo in armi (secc. XV-XVIII)*; sia sul Settecento, privilegiando – nel volume *Gli occhi del principe. Castelvetro: uno stato feudale nella Sicilia moderna*, Viella, Roma, 2007 – da un lato i processi di formazione e di evoluzione dei ceti dirigenti in un comune feudale, legati al servizio della grande famiglia feudale dei Pignatelli Aragona Cortes e Mendoza; dall'altro gli aspetti relativi alla costituzione e alla gestione dell'immenso patrimonio siciliano di quest'ultima. Altri suoi lavori sono apparsi su «Mediterranea. Ricerche storiche» (n. 9, aprile 2007; n. 13, agosto 2008).

### ■ Gavina Costantino

- Laureata in Storia Europea presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Palermo con una dissertazione dal titolo *Relazioni degli ebrei trapanesi con il regno hafside di Tunisi dai Martini ad Alfonso V*. Ha conseguito il Diploma di Archivistica, Paleografia e Diplomatica presso l'Archivio di Stato di Palermo.

### ■ Laura Luzi

- Dottore di ricerca in Storia del diritto italiano, si è occupata, fin dalla tesi di laurea, di ebrei nell'ambito del diritto comune e nel periodo successivo all'emancipazione. Ha proseguito le sue ricerche col dottorato e in atto continua a studiare il periodo rivoluzionario, la storia militare, la posizione delle donne, degli ebrei. Si è anche occupata, sempre dal punto di

vista storico, di delitto d'onore, aborto, divorzio, censura alla stampa. Dal 2000 al 2002 è stata docente a contratto di Esegesi storico-giuridica del documento presso la facoltà di Lettere di Macerata. Su «Mediterranea. Ricerche storiche» ha pubblicato «*Inviti non sunt baptizandi*». La dinamica delle conversioni degli Ebrei (n. 10, agosto 2007); «*Octo sunt permissa*». Controllo dei nuclei ebraici in alcune aree europee tra XIV e XVIII secolo (n. 12, aprile 2008).

#### ■ Francesco Gaudioso

Ordinario di Storia Moderna presso la Facoltà di Beni Culturali dell'Università del Salento, ha dedicato numerosi lavori alla storia sociale, politica, religiosa e istituzionale del Mezzogiorno d'Italia in età moderna, con particolare attenzione al notariato e alla pratica testamentaria, ai fenomeni di banditismo e brigantaggio, alla storia urbana e alla storia sismica. Tra le sue più recenti pubblicazioni, si segnalano: *Domanda religiosa e mediazione notarile nel Mezzogiorno moderno* (1999); *Il banditismo nel Mezzogiorno moderno tra punizione e perdono* (20032); *Brigantaggio, repressione e pentitismo nel Mezzogiorno preunitario* (20042); *Famiglia, proprietà e coscienza religiosa nel Mezzogiorno d'Italia, secoli XVI- XIX* (2005); *Una tragedia sismica nella Calabria del Settecento* (2005); *Il potere di punire e perdonare. Banditismo e politiche criminali nel Regno di Napoli in età moderna* (2006). Su «Mediterranea. Ricerche storiche» ha pubblicato *Lotta al banditismo e responsabilità comunitaria nell'Italia moderna* (n. 5, dicembre 2005).

#### ■ Thierry Couzin

Dottore in storia presso l'Università di Nice-Sophia-Antipolis con la tesi *Principes dynastiques et question nationale dans le royaume de Sardaigne. Etude sur l'affirmation de l'Etat moderne dans les pays savoisiens au cours du règne de Charles-Albert (1831-1848)*, è autore del volume *Originalité en politique: le cas du Piémont dans la naissance de l'Italie (1831-1848)*. *Gouverner le royaume de Sardaigne à l'époque de Charles-Albert*, Thesis Verlag, Zürich, 2001, e di saggi pubblicati sul «Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino», «Cahiers de la Méditerranée» e «Recherches Régionales». Ha collaborato al *Dictionnaire historique de la Corse*, diretto da Antoine-Laurent Serpentine, Editions Albiana, 2006, e ha partecipato ai «Congrès national des sociétés historiques et scientifiques» a Besançon nel 2004 e a Grenoble nel 2006, e al «Colloque international du Pridaès» en 2007.

#### ■ Claudio Mancuso

Laureato in Studi storici presso l'Università di Siena. Su «Mediterranea. Ricerche storiche» ha pubblicato *Miti del Risorgimento a Palermo. Spazi urbani e simbologie patriottiche* (n. 11, dicembre 2007).

#### ■ Francesco Capece Galeota

In servizio nella carriera diplomatica dal 1963, ha svolto attività presso le Nazioni Unite e gli organismi internazionali a Ginevra e alla Rappresentanza Italiana presso la Cee a Bruxelles, ed è stato primo Consigliere in Israele. Destinato alla Direzione degli Affari economici della Farnesina, ha svolto funzioni di console e successivamente di console generale a Montreal (Canada) e infine di ambasciatore in Ecuador, Colombia e Kuwait. Attualmente collabora con l'Istituto Italo-Latino Americano, un organismo internazionale con sede a Roma.

#### ■ Salvo Di Matteo

Ispettore onorario ai Beni librari della Regione Siciliana, ha svolto ampie ricerche sulla storia e sulla civiltà artistica della Sicilia e ha diretto la collana degli inediti *Opuscoli del Marchese di Villabianca* (32 titoli, 1986-1992). Fra le sue numerose opere, le più recenti sono: *Viaggiatori stranieri in Sicilia dagli Arabi alla seconda metà del XX secolo* (3 volumi, Isspe, Palermo 1999-2000); *Palermo: storia della città dalle origini ad oggi* (Kalós, Palermo 2002); *Storia della Sicilia dalla preistoria ai nostri giorni* (Edizioni Arbor, Palermo, 2006; nuova ediz. illustrata 2007); *Il grande viaggio in Sicilia* (Edizioni Arbor, Palermo, 4 volumi, 2008).